



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 16/09/2021

Numero 89

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: D'ERCOLE WANDA

SOMMARIO

Regione Lazio

Avvisi

Avviso

Ripristino dei sistemi informatici della Regione Lazio Pag. 5

Atti del Consiglio Regionale

Notizia

Proposta di legge regionale numero: 309 del 9 settembre 2021 "DISPOSIZIONE PER TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE LIBERE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA"..... Pag. 7

Notizia

Proposta di legge regionale numero 310 del 9 settembre 2021: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI"..... Pag. 9

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 529

Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Agosta (RM) per l'esecuzione della Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato..... Pag. 11

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 530

Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 nei confronti del Comune di Ardea (RM) per la mancata verifica di presunti abusi edilizi presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Pò n. 38..... Pag. 16

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 532

Integrazione della DGR n. 35 del 28/1/2021 concernente "Riconfigurazione del titolo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di Cura San Marco sita in Latina, Viale XXI Aprile, 2, gestita dalla Società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594) in attuazione della DGR 863/2020 di ratifica delle intese sottoscritte con i soggetti privati accreditati"..... Pag. 20

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 533

Voltura contestuale dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredito istituzionale del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 - 17, 04011 Aprilia (LT) dalla società "Centro Cardiologico S.r.l." (P.IVA 02718420595), alla società "Domus Igea S.r.l.s." (P.IVA 14793451007)..... Pag. 29

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 534

L.R. 4/2003 - R.R 20/2019. Voltura dell'autorizzazione e dell'accredito istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 - 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005) alla Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. (P.IVA 16204151001)..... Pag. 35

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 535

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Laboratorio Analisi Gianturco Srl" (P.IVA 00976431007), da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma. Variazione dell'assetto assistenziale..... Pag. 40

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 536

Istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di San Felice Circeo (LT)..... Pag. 46

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 537

Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Punto Mobile di Raccolta sangue "Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH", afferente alla UdR Croce Rossa Italiana - Area Metropolitana di Roma Capitale (Cod. Fiscale 12658311001), Via B. Ramazzini, 31 - 00151 Roma..... Pag. 49

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 538

Attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Nettuno per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. 79 del 16/03/2018 relativa ad immobile sito in Via Don Temistocle Signori n. 24. Pag. 55

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 539

Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino (RM) per le attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 45 del 05.05.2015. Pag. 61

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 543

Approvazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione e DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) per la manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano,27. Pag. 65

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 544

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., l'associazione Unindustria e l'associazione Centro Economia Digitale per l'istituzione di un tavolo di lavoro per gli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio. Pag. 74

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 562

Presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Frosinone, anni 2018-2020 - con esclusione del comune di Fiuggi. Pag. 81

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 563

Presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Rieti - anni 2018 - 2020. Pag. 102

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 564

Presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Viterbo, anni 2018 - 2020. Pag. 110

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 565

Presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Latina, anni 2018 - 2020. Pag. 122

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 566

Presa d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie di Roma Capitale e dei comuni della provincia di Roma, anni 2018 - 2020. Pag. 137

Deliberazione 2 settembre 2021, n. 571

L.R. 4/2003 e s.m.i. - R.R. n. 20/2019. Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli", sita nel Comune di Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5, gestita dall'Azienda USL Roma 6 (P.IVA. 04737811002). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per ampliamento e rimodulazione dell'assetto assistenziale Pag. 186

Deliberazione 7 settembre 2021, n. 572

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale denominato "Kinesiterapico Pomezia", gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Petrarca n. 35, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM). Pag. 194

Deliberazione 7 settembre 2021, n. 573

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Pontinia Vecchia Km 10, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM). Pag. 199

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 settembre 2021, n. GR5017-1

Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a €..6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020. - Rettifica determinazione n. G04374 del 20/04/2021. Presa d'atto della rendicontazione adottata dai Comuni di Ardea, Formia, Gaeta, Minturno e Ventotene, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020. Pag. 204

Determinazione 8 settembre 2021, n. GR5017-2

Comune di Ardea (RM) - Ammissione a finanziamento del progetto denominato "Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea " CUP D79J21005430002, ai sensi della D.G.R. del 23.04.21 n. 213 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Pag. 212

Enti Locali

Province

Provincia di Latina

Avviso 23 luglio 2021, n. 28244

Domanda di Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviatile, per la realizzazione di un attraversamento subalveo del "Canale Allacciante Acque Alte Valle di Terracina" e rimozione di un attraversamento subalveo esistente (metanodotto Benevento-Cisterna DN500) , nel Comune di Terracina (LT). . . Pag. 220

Comuni

ROMA CAPITALE

Determinazione Dirigenziale 11 agosto 2021, n. 1408

Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali su sede propria del Municipio Roma VIII "Mercato del Parco"- "Grottaperfetta" e "Ostiense" - Anno 2021 - Pag. 222

Enti Pubblici

Istituti

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA

Avviso

CONCORSO PUBBLICO PER VARIE QUALIFICHE PER NUMERO 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO.

..... Pag. 241

Privati

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Costruzione ed esercizio di elettrodotto a media tensione 20 kV in cavo interrato denominato DIAMETRALE LOBO LINEA TOLL TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI OSPEDALE E CORI VALLE nel Comune di Cori (LT). Pag. 254

Avviso

Realizzazione dell'elettrodotto MT 20 kV interrato per richiusura tra cabina n. 635092 MAZZATOSTA e P.T.P. n. 457119 CASALE BISCETTI nel Comune di Vitorchiano in Località Mazzatosta - provincia di Viterbo. Identificativo ITER 2359240 Pag. 256

Regione Lazio

Avvisi

Avviso

Ripristino dei sistemi informatici della Regione Lazio



AVVISO

Ai sensi dell'articolo 95, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, si comunica che sono stati ripristinati i sistemi informatici di Regione Lazio necessari a consentire l'operatività amministrativa dell'ente e l'erogazione dei servizi a cittadini ed imprese.

Pertanto, la sospensione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 95 della l. r. 14/2021, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, cessa di avere effetto a decorrere dal 16 settembre 2021.

Ai fini dell'efficacia della presente comunicazione, la medesima sarà pubblicata sul portale istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ing. Wanda D'Ercole

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia

Proposta di legge regionale numero: 309 del 9 settembre 2021 "DISPOSIZIONE PER TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE LIBERE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA".

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: **DISPOSIZIONE PER TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE LIBERE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA.**

La proposta, di iniziativa dei consiglieri Marta Bonafoni, Alessandro Capriccioli, Marta Leonori, Paolo Ciani, Daniele Ognibene e Marco Cacciatore, reca il numero 309 del 9 settembre 2021.

per il Direttore del Servizio
Aula e commissioni

La Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

F.to digitalmente Cinzia Felci

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia

Proposta di legge regionale numero 310 del 9 settembre 2021: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI".

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI.**

La proposta, di iniziativa dei consiglieri Marco Vincenzi, Giuseppe Emanuele Cangemi, Devid Porrello, Michela Di Biase e Gianluca Quadrana, reca il numero 310 del 9 settembre 2021.

per il Direttore del Servizio
Aula e commissioni

La Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

F.to digitalmente Cinzia Felci

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 529

Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Agosta (RM) per l'esecuzione della Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato.

Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Agosta (RM) per l'esecuzione della Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 31 e 32 della stessa;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;

PREMESSO

- che è pervenuta al prot. Regionale n. 956617 del 09/11/2020 richiesta di intervento sostitutivo e nomina di Commissario ad acta in ragione dell'inerzia del Comune di Agosta nell'adozione delle misure repressive necessarie alla demolizione degli abusi realizzati a seguito dell'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 15.10.2014 da parte del Consiglio di Stato con Sentenza n. 1754/2020;
- che con nota prot. reg. n. 1042816 del 30/11/2020 la Regione ha invitato il Comune di Agosta a fornire, con ogni urgenza e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, notizie dettagliate in ordine alla verifica di legittimità delle opere a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/2020;
- che con nota acquisita al prot. reg. n. 1150180 del 29/12/2020 il richiedente il potere sostitutivo ha formulato istanza in autotutela alla Regione in quanto, in estrema sintesi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/2020, il Comune non avrebbe margini per una riedizione del potere amministrativo, che avrebbe già speso, ma dovrebbe in via esclusiva reprimere gli abusi accertati a seguito di annullamento del permesso di costruire n. 6 del 15.10.2014; con la medesima nota lo stesso ha contestato l'operato del Comune che, tra l'altro, anche a fronte della richiesta regionale, si sarebbe limitato, in maniera tardiva, alla nomina del responsabile del procedimento;

- che il Comune di Agosta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0004976 del 05/01/2021 ha trasmesso la nota del 22/12/2020 con la quale aveva comunicato l'avvio della verifica circa la sanabilità delle opere con contestuale individuazione del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO

- che, anche a seguito di sollecito del richiedente acquisito al prot. reg. n. 94690 del 01/02/2021, la Regione, con nota prot.n. 208304 del 08/03/2021, ha diffidato il Comune di Agosta ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 15/2008 e s.m.m. a completare la verifica di legittimità delle opere nel senso già esplicitato con nota prot. reg. n. 1042816 del 30-11-2020 entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione;
- che nella medesima diffida, in estrema sintesi, la Regione ha specificato, tra l'altro, che la riedizione del potere viene esplicitamente evocata dal Consiglio di Stato, nella pronuncia in questione, in sede di decisione in ordine alla richiesta risarcitoria (punto 11.1 della Sentenza);
- che nella stessa diffida la Regione ha evidenziato, d'altro canto, che l'esecuzione della pronuncia giurisdizionale da parte del Comune risultava essere tardiva e limitata alla sola nomina del responsabile del procedimento;

ATTESO che

- con nota 358332 del 21/04/2021 la Regione ha comunicato che stava predisponendo la proposta di Deliberazione di Giunta per l'attivazione dei poteri sostitutivi in ragione del mancato riscontro da parte del Comune;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0382416 del 29-04-2021 il Comune di Agosta ha fornito riscontro alla nota prot. reg. n. 358332 del 21-04-2021 comunicando che erano in corso gli accertamenti per la verifica della sanabilità delle opere oggetto della sanatoria e che era stato incaricato un tecnico per il rilievo topografico delle stesse al fine di verificarne l'esatta ubicazione;
- con nota acquisita al prot.n. 038900 del 03-05-2021, il richiedente ha, in sintesi, contestato la suddetta nota comunale ed ha sollecitato l'attivazione dei poteri sostitutivi regionali;

CONSIDERATO che con nota 401305 del 05/05/2021 la Regione ha ritenuto che la suddetta comunicazione del Comune del 29-04-2021 non contenga elementi interruttivi dell'iter procedurale

e che pertanto si sarebbe dovuto procedere all'inserimento a sistema della Proposta di Delibera di Giunta e alla sua trasmissione al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere di competenza ex art. 49 dello Statuto Regionale;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dello Statuto della Regione Lazio, art. 49;

VISTA la nota prot. Reg n. 0522975 del 14.06.2021 con la quale l'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), il parere di cui all'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio;

ATTESO che il CAL con nota prot. Reg. n.0557150 del 24.06.2021 ha sollecitato il Comune di Agosta a formulare osservazioni o presentare controdeduzioni in merito alla Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 16770 del 13.05.2021 entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota prot. Reg n.0012999 del 08.07.2021 con la quale il CAL ha comunicato alla Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica di non aver avuto riscontro da parte del Comune entro i termini di legge;

ATTESO che con nota prot. Reg. n. 0596694 del 09.07.2021 il Comune di Agosta ha risposto al CAL trasmettendo la corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione stessa e la Regione, senza emettere alcun provvedimento espresso definitivo;

ATTESO che è comunque facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere una volta decorsi i termini di legge;

CONSIDERATO che nel frattempo, non risulta conclusa l'attività del Comune con un provvedimento espresso definitivo e pertanto il Comune è inadempiente;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per:

- disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Agosta per la mancata esecuzione della Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di dare esecuzione a quanto stabilito nella Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato secondo le modalità e i criteri in essa contenuti assolvendo il compito di:

- a) verificare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) 1 della L.R. n. 15/2008, la regolarità delle opere oggetto del giudizio;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;

- c) adottare, se del caso, i provvedimenti repressivi accessori o conseguenti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 31 comma 1 della L.R. n. 15/2008;
- d) verificare d'ufficio la regolarità delle opere, diverse dalle precedenti, connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- e) svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Agosta per la mancata esecuzione della Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di dare esecuzione a quanto stabilito nella Sentenza n. 1754/2020 del Consiglio di Stato secondo le modalità e i criteri in essa contenuti assolvendo il compito di:

- verificare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) 1 della L.R. n. 15/2008, la regolarità delle opere oggetto del giudizio;
- accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;
- adottare, se del caso, i provvedimenti repressivi accessori o conseguenti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 31 comma 1 della L.R. n. 15/2008;
- verificare d'ufficio la regolarità delle opere, diverse dalle precedenti, connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

Il suddetto incarico verrà conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte di apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 530

Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 nei confronti del Comune di Ardea (RM) per la mancata verifica di presunti abusi edilizi presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Pò n. 38.

Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 nei confronti del Comune di Ardea (RM) per la mancata verifica di presunti abusi edilizi presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Pò n. 38.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 31 e 32 della stessa;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;

PREMESSO

- che è pervenuta al prot. Regionale n. I.0025005 del 12-01-2021 richiesta di intervento sostitutivo e nomina di Commissario ad acta in ragione dell'inerzia del Comune di Ardea nella verifica di presunti abusi edilizi presso due abitazioni confinanti in via Foglia 15/ Via Po' 38 nel Comune di Ardea;
- che alla richiesta di intervento sostitutivo è stata allegata anche la seguente documentazione:
 - Esposto di privato del 20.07.2020 presentato al Comune di Ardea;
 - Comunicazione di improcedibilità dell'Area Vigilanza Urbanistico Edilizia della Regione Lazio, nella quale viene rappresentato che da verifiche effettuate sul sistema SIGAE non sono state rilevate comunicazioni in merito a presunti abusi da parte dell'amministrazione comunale e contestuale sollecito al Comune stesso a volere procedere con la verifica delle segnalazioni oggetto di esposto;
 - Solleciti al Comune di Ardea del 6.10.2020 e del 14.10.2020.

CONSIDERATO che con nota prot.n.0113108 del 05.02.2021 la Regione, ha diffidato il Comune di Ardea a verificare con ogni urgenza la legittimità dei presunti abusi segnalati, trasmettendone gli esiti, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo, comunicando contestualmente che in difetto, una volta acquisiti i necessari atti li avrebbe trasmessi alla Giunta Regionale al fine dell'attivazione del potere sostitutivo regionale;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 0336111 del 14.04.2021 la Regione, non avendo avuto nessun riscontro dall'amministrazione comunale ha comunicato di essere in procinto di predisporre la proposta di Deliberazione di Giunta regionale in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Ardea una volta acquisito il parere del CAL (Consiglio Autonomie Locali);

CONSIDERATO che non risultano nel frattempo pervenute comunicazioni a riguardo da parte del Comune interessato, e che pertanto si presume l'inerzia del Comune ad agire in merito;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dello Statuto della Regione Lazio, art. 49;

VISTA la nota prot. n. 0522906 del 14.06.2021 con la quale l'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali (CAL), il parere di cui all'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la nota prot. reg n. 0557151 del 24.06.2021 con la quale il CAL ha sollecitato il Comune di Ardea a formulare osservazioni o presentare controdeduzioni in merito alla Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota prot. reg n.12998 del 08.07.2021 acquisita al prot. reg. n. 598212 del 09-07-2021 con la quale il CAL ha comunicato alla Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica di non aver avuto riscontro da parte del Comune entro i termini di legge;

ATTESO che è comunque facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere una volta decorsi i termini di legge;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per:

- disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Ardea per la mancata verifica di regolarità di opere eseguite presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Po' n.38 nel comune di Ardea;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di:

- a) verificare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) 1 della L.R. n. 15/2008, la regolarità di opere eseguite presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Po' n.38, nel Comune di Ardea;

- b) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;
- c) adottare, se del caso, i provvedimenti repressivi accessori o conseguenti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 31 comma 1 della L.R. n. 15/2008;
- d) verificare d'ufficio la regolarità delle opere, diverse dalle precedenti, connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- e) svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Ardea per la mancata verifica di regolarità di opere eseguite presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Po' n.38 nel comune di Ardea;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di:

- verificare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) 1 della L.R. n. 15/2008, la regolarità di opere eseguite presso due abitazioni confinanti in via Foglia n.15/ Via Po' n.38, nel Comune di Ardea;
- accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;
- adottare, se del caso, i provvedimenti repressivi accessori o conseguenti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 31 comma 1 della L.R. n. 15/2008;
- verificare d'ufficio la regolarità delle eventuali opere, diverse dalle precedenti, connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

Il suddetto incarico verrà conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte di apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 532

Integrazione della DGR n. 35 del 28/1/2021 concernente "Riconfigurazione del titolo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di Cura San Marco sita in Latina, Viale XXI Aprile, 2, gestita dalla Società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594) in attuazione della DGR 863/2020 di ratifica delle intese sottoscritte con i soggetti privati accreditati".

Oggetto: Integrazione della DGR n. 35 del 28/1/2021 concernente “*Riconfigurazione del titolo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di Cura San Marco sita in Latina, Viale XXI Aprile, 2, gestita dalla Società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594) in attuazione della DGR 863/2020 di ratifica delle intese sottoscritte con i soggetti privati accreditati*”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020 concernente “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto*” con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiario;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;
- il DM 2 aprile 2015, n. 70, recante: “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.*”
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”;

PRESO ATTO, tra l'altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, concernente: “Adozione in

via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

- DGR n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Preso d’atto e recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento;
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al DCA n. 81/20 e alla DGR n. 406/20, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-0000072P;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 concernente “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020” che declina, tra l’altro, le competenze attribuite alla Giunta regionale;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 concernente “Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00291/2017 “Integrazione DCA n. U00257/2017 “Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00303/2019 “Adozione del piano di rientro “Piano di

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 88 della L: 191/2009, secondo periodo”, nel quale si è dato atto che “la Regione Lazio, con i DCA 412/2014 e DCA 257/2017, ha intrapreso il percorso di riprogrammazione dell’offerta ospedaliera, in base alle indicazioni del Decreto Ministeriale 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in merito alla dotazione complessiva di posti letto entro la soglia del 3,7 pl x 1.000 - di cui lo 0,7 di post-acuzie-, il dimensionamento e la collocazione delle discipline ad “alta, media e bassa diffusione”, e alle funzioni delle singole strutture ospedaliere all’interno della rete dell’emergenza e delle reti tempo dipendenti. L’obiettivo attuale è di riorganizzare la rete ospedaliera proseguendo il percorso di adeguamento dell’offerta ospedaliera agli standard previsti nel DM 70/2015 prevedendo soluzioni per il superamento di specifiche criticità dell’assetto attuale, quali una disomogenea distribuzione territoriale dei posti letto, il numero elevato di posti letto inattivi, il sovraffollamento nei PS/DEA, e la presenza di numero elevato di Case di Cura (CdC) di piccole dimensioni. Riguardo a quest’ultimo punto vanno considerati i criteri di affinità e complementarietà delle discipline per la distinzione tra case di cura polispecialistiche o monospecialistiche così come previsto dal punto 2.5 del DM 70/2015. La Regione Lazio ha avviato il procedimento amministrativo ex art. 7 Legge n. 241/1990 s.m.i. per l’applicazione del DM 70/2015 – All. I – paragrafo 2.5 – Definizione discipline/attività affini e complementari, nel quale vengono definite le discipline affini e complementari. A seguito delle osservazioni delle Organizzazioni di Categoria si procederà con la promulgazione del Decreto Commissariale di recepimento della proposta e della conseguente di riclassificazione delle Case di Cura Accreditate e conseguentemente verranno avviate le misure per l’adeguamento agli standard previsti”, prevedendo tra le linee di intervento, tra l’altro, “f) Interventi di riconversione/agggregazione o decontrattualizzazione dei posti letto sulle case di cura private accreditate monospecialistiche con un numero di posti letto inferiore a 30”

VISTI:

- il decreto del commissario ad acta n. U00396 del 2/9/2013 concernente “Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Casa Di Cura S. Marco”, gestito dalla Cliniche Moderne Spa (P. IVA 00247210594), con sede in V.le XXI Aprile, 2 - 04100 - Latina”;
- il decreto del commissario ad acta n. U00335 del 4/11/2016 concernente “Autorizzazione all’ampliamento funzionale della Casa di Cura San Marco, gestita dalla società Cliniche Moderne S.p.a. (P. IVA. 00247210594), sita in Viale XXI Aprile, 2 – 04100 Latina – Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00396 del 2.9.2013”;
- il decreto del commissario ad acta n. U00445 del 22/11/2018 concernente “Casa di Cura San Marco, gestita dalla società Cliniche Moderne S.p.a. (P. I.V.A. 00247210594), sita in Viale XXI Aprile – 04100 Latina. Autorizzazione all’esercizio per ampliamento del Centro Residenziale per le Cure Palliative – Hospice”;
- il decreto del commissario ad acta n. U00448 del 28/10/2019 concernente “Casa di Cura San Marco, gestita dalla società Cliniche Moderne S.p.a. (P. I.V.A. 00247210594), sita in Viale XXI Aprile – 04100 Latina. Accreditamento istituzionale di branche specialistiche ambulatoriali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 930 del 1/12/2020 concernente “ L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento temporaneo per ampliamento, di n. 2 posti letto residenziali e n. 8

trattamenti domiciliari del Centro Cure Palliative – Hospice, nonché della branca medica specialistica ambulatoriale di OCULISTICA, della Casa di Cura San Marco, sita in Viale XXI Aprile n. 2, Latina (LT), gestita dalla società Cliniche Moderne S.p.A. (P. IVA 00247210594)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 28/1/2021 concernente “*Riconfigurazione del titolo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di Cura San Marco sita in Latina, Viale XXI Aprile, 2, gestita dalla Società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594) in attuazione della DGR 863/2020 di ratifica delle intese sottoscritte con i soggetti privati accreditati”;*

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 158411 del 19/2/2021 con la quale il Legale Rappresentante della Società Cliniche Moderne S.p.a., che gestisce la Casa di Cura San Marco, sita in Latina, Viale XXI Aprile n. 2, ha informato l’Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli che nella configurazione finale della predetta Casa di Cura, così come riportata nel dispositivo della DGR 35/2021, non sono state inserite alcune attività accreditate con precedenti provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, di seguito specificate:

Codice Branca	Branca specialistica
52	Dermatologia
56	Recupero e riabilitazione funzionale
38	Otorinolaringoiatria
05	Angiologia
19	Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
32	Neurologia
34	Oculistica
36	Ortopedia e traumatologia

RITENUTO necessario, pertanto, integrare con le branche specialistiche sopra indicate, l’elenco delle attività autorizzate ed accreditate di cui alla DGR 35/2021;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- di integrare l’elenco delle attività autorizzate ed accreditate di cui alla DGR 35/2021 per il presidio sanitario “Casa di Cura San Marco”, sito in Latina (LT), Viale XXI Aprile n. 2, gestito dalla società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594), con le seguenti branche specialistiche:

Codice Branca	Branca specialistica
52	Dermatologia

56	Recupero e riabilitazione funzionale
38	Otorinolaringoiatria
05	Angiologia
19	Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
32	Neurologia
34	Oculistica
36	Ortopedia e traumatologia

La configurazione finale del presidio sanitario “Casa di Cura San Marco”, sito in Latina (LT), Viale XXI Aprile n. 2, gestito dalla società Cliniche Moderne S.p.a. (P.IVA 00247210594), è la seguente:

ATTIVITA' AUTORIZZATE

1. STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 60 posti letto così distribuiti:

Attività ricovero in acuzie

Raggruppamento Medico n. 1 unità funzionali per complessivi n. 36 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	Medicina Generale	36	0

Raggruppamento Chirurgico con n. 1 unità funzionali per complessivi n. 24 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	Chirurgia generale	19	5

2. STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Centro residenziale per cure palliative (HOSPICE)

Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	Trattamenti domiciliari
Hospice	12	48

Attività ambulatoriale

Codice Branca	Branca specialistica
00	Laboratorio analisi

08	Cardiologia
26	Medicina Generale
34	Oculistica
21	Geriatrics
05	Angiologia
32	Neurologia
19	Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
30	Neurochirurgia
38	Otorinolaringoiatria
43	Urologia
36	Ortopedia e traumatologia
52	Dermatologia
71	Reumatologia
58	Gastroenterologia
68	Pneumologia
69	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica
09	Chirurgia generale
64	Oncologia
37	Ostetricia e Ginecologia
35	Odontoiatria e stomatologia
12	Chirurgia Plastica
56	Recupero e riabilitazione funzionale
15	Medicina sportiva
25	Medicina del Lavoro
27	Medicina Legale
03	Anatomia Patologica
01	Allergologia
29	Nefrologia
39	Pediatria
02	Anestesia
ALTRO	Scienza dell'alimentazione e dietetica

ATTIVITA' ACCREDITATE**1. STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 60 posti letto così distribuiti:****Attività ricovero in acuzie****Raggruppamento Medico n. 1 unità funzionali per complessivi n. 36 posti letto**

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	Medicina Generale	36	0

Raggruppamento Chirurgico con n. 1 unità funzionali per complessivi n. 24 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	Chirurgia generale	19	5

Centro residenziale per cure palliative (HOSPICE)

Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	Trattamenti domiciliari
Hospice	12	48

Attività ambulatoriale

Codice Branca	Branca specialistica
00	Laboratorio analisi
08	Cardiologia
43	Urologia
58	Gastroenterologia
52	Dermatologia
56	Recupero e riabilitazione funzionale
38	Otorinolaringoiatria
05	Angiologia
19	Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
32	Neurologia
34	Oculistica

36	Ortopedia e traumatologia
68	Pneumologia
69	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica
09	Chirurgia generale
37	Ostetricia e Ginecologia

Il Legale Rappresentante *p.t.* della società Cliniche Moderne S.p.a. è la Sig.ra Lucrezia Mosillo.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare il presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, al Comune di Latina, alla ASL di Latina ed all'Ordine dei Medici della Provincia di Latina.

L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

La Direzione sanitaria dell'ASL di competenza è tenuta a valutare i pazienti già in carico alle strutture interessate dalla riconversione e a valutare, altresì, il trasferimento dei pazienti, la dimissibilità degli stessi ovvero a monitorare che dalla data del 1° gennaio 2021, come da comunicazione della Regione Lazio del 29.12.2020 prot. n. 1151626, il soggetto riconvertito accetti i nuovi ricoveri/nuovi pazienti esclusivamente sulla base della riconfigurazione di cui all'Intesa.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento regionale n. 20/2019.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 533

Voltura contestuale dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 - 17, 04011 Aprilia (LT) dalla società "Centro Cardiologico S.r.l." (P.IVA 02718420595), alla società "Domus Igea S.r.l.s." (P.IVA 14793451007).

OGGETTO: Voltura contestuale dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 – 17, 04011 Aprilia (LT) dalla società “Centro Cardiologico S.r.l.” (P.IVA 02718420595), alla società “Domus Igea S.r.l.s.” (P.IVA 14793451007).

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*”;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presenza d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01997 del 07/03/2016, recante: “*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – Autorizzazione all’esercizio del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “CENTRO CARDIOLOGICO S.R.L.” (P. IVA 02718420595) con sede legale in Viale Unità d’Italia, 38 – 04023 Formia (LT) e sede operativa in Via Napoli, 15/17 – 04011 Aprilia (LT). ASL di Latina.*”;

VISTO il DCA n. U00388 del 16/09/2019, recante: “*Poliambulatorio gestito dalla Società “CENTRO CARDIOLOGICO S.r.l.” (P.IVA e C.F. 02718420595) sito in Via Napoli, 15/17 – 04011 Aprilia (LT). Accredito istituzionale di branca specialistica ambulatoriale. Variazione Legale Rappresentante.*”;

VISTA l’istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. 649981 del 22/07/2020, con la quale il Legale Rappresentante della Società “Domus Igea S.r.l.s.” (P.IVA 14793451007) ha chiesto all’Area Autorizzazione Accredito e Controlli della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, la voltura del titolo autorizzativo del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 - 17, 04011 Aprilia (LT), dalla società “Centro Cardiologico S.r.l.” (P.IVA 02718420595), alla

società “Domus Igea S.r.l.s.” (P.IVA 14793451007) a seguito di contratto di affitto di azienda del 23/06/2020, registrato a Roma il 30/06/2020, al n. 1268, serie 3;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo dell’istanza di voltura risulta conforme alle vigenti previsioni normative di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 4/2003;

CONSIDERATO inoltre, che la competente Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha effettuato con esito favorevole le verifiche di cui all’art. 9, commi 1 ed 1 *bis*, della L.r. n. 4/2003 sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei prescritti requisiti soggettivi afferenti alla Società subentrante e circa la persistenza dei prescritti requisiti di accreditamento in capo alla Società cedente l’attività di cui trattasi;

CONSIDERATO che è possibile, quindi, concludere positivamente il procedimento amministrativo avviato, fatto salvo quanto stabilito all’art. 9, comma 1 bis, ultimo cpv, della L.R. 4/2003 e s.m.i. relativamente all’assunzione da parte del subentrante “*di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell’art. 8octies del D.Lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria*”;

RITENUTO, pertanto:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 4/2003 e degli articoli 14 e 28 del R.R. n. 20/2019, la voltura contestuale dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, di cui al DCA n. U00388 del 16/09/2019, del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 - 17, 04011 Aprilia (LT), dalla società “Centro Cardiologico S.r.l.” (P.IVA 02718420595), alla società “Domus Igea S.r.l.s.” (P.IVA 14793451007). per le seguenti attività:

ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Cardiologia (08)
Medicina sportiva (15)
Ortopedia e Traumatologia (36)
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
Scienza dell’alimentazione e Dietetica
Ematologia (18)
Medicina del Lavoro (25)
Ostetricia e Ginecologia (37)
Urologia (43)
Allergologia (01)
Pneumologia (cod. 68 Pneumologia)
Dermatologia (cod. 52 Dermosifilopatia)
Medicina Fisica e Riabilitazione

ATTIVITÀ ACCREDITATE

Cardiologia (08)

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/2003 e degli articoli 14 e 28 del R.R. n. 20/2019, la voltura contestuale dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, di cui al DCA n. U00388 del 16/09/2019, del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Napoli n. 15 - 17, 04011 Aprilia (LT), dalla società "Centro Cardiologico S.r.l." (P.IVA 02718420595), alla società "Domus Igea S.r.l.s." (P.IVA 14793451007) per le seguenti attività:

ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Cardiologia (08)
Medicina sportiva (15)
Ortopedia e Traumatologia (36)
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
Scienza dell'alimentazione e Dietetica
Ematologia (18)
Medicina del Lavoro (25)
Ostetricia e Ginecologia (37)
Urologia (43)
Allergologia (01)
Pneumologia (cod. 68 Pneumologia)
Dermatologia (cod. 52 Dermosifilopatia)
Medicina Fisica e Riabilitazione

ATTIVITÀ ACCREDITATE

Cardiologia (08)

Il Legale Rappresentante della Società "Domus Igea S.r.l.s." è il Sig. Luis Di Maio, nato a Velletri (RM) il 09/10/1989.

Il Direttore Sanitario è il Dott. Umberto Antonio Mario REDI nato a Vibo Valentia (VV), laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Analisi Cliniche di Laboratorio, iscritto all'Ordine dei Medici-Chirurghi di Latina dal 18/12/1978 con il numero 1049.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla società "Domus Igea S.r.l.s.", alla ASL di Latina, al Comune di Aprilia e all'Ordine Provinciale dei Medici di Latina.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a

successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 534

L.R. 4/2003 - R.R 20/2019. Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 - 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005) alla Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. (P.IVA 16204151001)

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. 20/2019. Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005) alla Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. (P.IVA 16204151001).

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020 concernente “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto*” con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;
- il DM 2 aprile 2015, n. 70, recante: “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.*”
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale

delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”;

PRESO ATTO, tra l'altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- DGR n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Preso d'atto e recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento;
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al DCA n. 81/20 e alla DGR n. 406/20, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-0000072P;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 concernente “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020” che declina, tra l'altro, le competenze attribuite alla Giunta regionale;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00407 del 18.11.2014 concernente “*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Ospedale Regina Apostolorum", gestito dall'ente "Casa Regina Apostolorum" (P. IVA 05195071005), con sede in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM).*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00160 del 26.4.2018 concernente “*Ospedale Regina Apostolorum, gestito dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005), con sede in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM). Riconfigurazione del presidio sanitario in attuazione del DCA n. 257/2017. Modifiche e integrazioni al DCA n. U00407 del 18.11.2014 anche in attuazione del DCA 257/2017*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00286 13/07/2018 concernente “*Ospedale Regina Apostolorum, gestito dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005), con sede in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM). Autorizzazione all'esercizio per ampliamento strutturale e funzionale del Centro Dialisi. Modifiche e integrazioni ai DCA n. U00407 del 18.11.2014 e n. U00160 del 26.4.2018*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00067 22/2/2019 concernente “*Ospedale Regina Apostolorum, gestito dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005), con sede in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM). Accreditamento istituzionale del Centro Dialisi Ambulatoriale per n. 9 posti + n. 1 posto HbsAg+. Modifiche e integrazioni ai DCA n. U00407 del 18.11.2014, n. U00160 del 26.4.2018 e n. U00286 13.7.2018*”;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 491000 del 3/6/2021 con la quale il Legale Rappresentante della Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. ha chiesto la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum;

VERIFICATA dal responsabile del procedimento la rispondenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 rispetto al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed in particolare organizzativi, ed ulteriori di accreditamento, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte ai fini della voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale secondo quanto disciplinato dall'art. 14 e 28 del regolamento regionale 20/2019;

RITENUTO, pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia

di autorizzare la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005) alla Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. (P.IVA 16204151001);

di subordinare la presente voltura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 bis della L.R. 4/2003, all'assunzione da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'articolo 8octies del d.lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria. La mancata assunzione di tale responsabilità in capo al cessionario, configura causa di revoca del titolo di accreditamento;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, della L.R. 4/2003 e del R.R. 20/2019, di

- di autorizzare la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Regina Apostolorum, sito in Via San Francesco n. 50 – 00041 Albano Laziale (RM), dall'ente Casa Regina Apostolorum (P.IVA 05195071005) alla Società Ospedale Regina Apostolorum S.r.l. (P.IVA 16204151001);

- di subordinare la presente voltura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 bis della L.R. 4/2003, all'assunzione da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'articolo 8octies del d.lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria. La mancata assunzione di tale responsabilità in capo al cessionario, configura causa di revoca del titolo di accreditamento.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio sanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, al Comune di Albano Laziale, alla ASL Roma 6 ed all'Ordine dei Medici di Roma e Provincia.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il soggetto giuridico con il presente provvedimento autorizzato e accreditato è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento regionale n. 20/2019.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.. e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 535

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Laboratorio Analisi Gianturco Srl" (P.IVA 00976431007), da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma. Variazione dell'assetto assistenziale.

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Laboratorio Analisi Gianturco Srl" (P.IVA 00976431007), da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma. Variazione dell'assetto assistenziale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l'uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTI:

- il DCA n. U00154 del 09/05/2013, recante: "*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Struttura ambulatoriale laboratorio analisi cliniche Gianturco S.r.l.", gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco. S.r.l. (P. IVA 00976431007), con sede in Via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Revoca DCA U00357/2012*";
- il DCA n. U00273 del 26/06/2013, recante: "*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Struttura ambulatoriale laboratorio analisi cliniche Gianturco S.r.l.", gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco. S.r.l. (P. IVA 00976431007), con sede in Via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Revoca DCA U00154/2013*";

- il DCA n. U00298 del 06/10/2016, recante: “*Presidio sanitario denominato “Laboratorio Analisi Cliniche GIANTURCO”, gestito dalla società “Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.” (P. IVA 00976431007), sito in via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Variazione del Direttore Tecnico*”;
- il DCA n. U00293 del 19/07/2017, recante: “*Presidio sanitario gestito dalla società “Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.” (P. IVA 00976431007), sito in via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma – ASL RM 1 (ex RMA). Revoca della Determinazione n. G08156 del 15/07/2016 concernente: “L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007. Laboratorio Generale di base gestito dalla società “Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.” (P. IVA 00976431007), sito in via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Variazione della Direzione Tecnica Sanitaria – ASL RM1 (ex RMA e RME). Variazione del legale rappresentante. Variazione del Direttore Sanitario;*”, con il quale si prende atto che il Legale Rappresentante è il sig. Marcello Draghi, nato a Roma il 08/12/1952;
- il DCA n. U00049 del 19/02/2018, recante: “*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Laboratori Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.” (P. IVA 00976431007). Presidio sanitario sito in Via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Variazione del Direttore Sanitario.*”;
- il DCA n. U00086 del 21/03/2018, recante: “*Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.” (P. IVA 00976431007). Presidio sanitario sito in Via Cesare Fracassini n. 18 – 00196 Roma. Variazione del Legale Rappresentante.*”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con il n. 597468 del 07/07/2020, con la quale il Legale Rappresentante della Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl”, ha chiesto il trasferimento del citato Presidio sanitario da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma e contestuale variazione dell’assetto assistenziale;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e completa e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’autorizzazione al trasferimento di sede della struttura sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 748620 del 03/09/2020 con la quale l’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL RM1 di effettuare, ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 4/2003, la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi nonché la contestuale verifica degli ulteriori requisiti di accreditamento relativi al trasferimento e alla variazione dell’assetto assistenziale del Presidio Poliambulatoriale gestito Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00154 del 09/05/2013 e successive modifiche e integrazioni, da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma;

VISTA la nota prot. n. 450727 del 20/05/2021 con la quale il Direttore Generale della ASL RM 1 ha trasmesso il parere favorevole relativo alla verifica dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento per il trasferimento e contestuale variazione dell’assetto assistenziale del Presidio Poliambulatoriale gestito Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00154 del 09/05/2013 e successive modifiche e integrazioni, da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma;

RITENUTO, pertanto di autorizzare il trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00154 del 09/05/2013 e successive modifiche e integrazioni, da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma e contestuale variazione dell’assetto assistenziale;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- autorizzare il trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl”, da Via Cesare Fracassini, n. 18 Roma a Piazza Gentile da Fabriano n. 6/7/8 Roma e contestuale variazione dell’assetto assistenziale.

Per gli effetti della citata variazione dell’assetto assistenziale, la configurazione attuale del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl” è la seguente:

Attività Autorizzate:

Laboratorio Generale di Base (cod. 00)
Presidio di Diagnostica per Immagini
Allergologia (cod. 01)
Angiologia (cod. 05)
Cardiologia (cod. 08)
Ematologia (cod. 18)
Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione (cod. 19)
Medicina del Lavoro (cod. 25)
Medicina Legale (cod. 27)
Nefrologia (cod. 29)
Neurologia (cod. 32)
Neuropsichiatria Infantile (cod. 33)
Oculistica (cod. 34)
Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)
Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)
Otorinolaringoiatria (cod. 038)
Urologia (cod. 43)
Dermatologia (cod. 52)
Gastroenterologia (cod. 58)
Oncologia (cod. 64)
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Medicina Interna
Pediatria (cod. 39)

Attività Accreditate:

Laboratorio Generale di Base (cod. 00)

Null’altro è variato rispetto a quanto stabilito con DCA n. U00154 del 09/05/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il Legale Rappresentante della Società “Laboratorio Analisi Gianturco Srl” è la Sig. Rosa Maria Grasso nata a Roma il 22/01/1956.

Il Direttore Sanitario è il Dott. Costanzo Moretti, nato a Roma il 24/03/1953, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Endocrinologia, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Roma al n.25039.

La Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Società Laboratorio Analisi Gianturco Srl, alla ASL RM1, al Comune Roma e all’Ordine Provinciale dei Medici di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali”.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.r. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 536

Istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di San Felice Circeo (LT).

Oggetto: Istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di San Felice Circeo (LT).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" ;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" che all'art. 6 prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici stagionali da parte della Regione, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché delle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di San Felice Circeo, prot. 15361 del 21.6.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 544817 del 21.6.2021, avente ad oggetto "*Richiesta istituzione dispensario farmaceutico stagionale Comune di San Felice Circeo*" con la quale si chiede alla Regione Lazio

l'istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale per il periodo maggio/settembre e si dichiara, a tal fine, che la popolazione residente e registrata al 31.12.2019 è pari a 10.274 abitanti;

ACCERTATO che la popolazione al 31.12.2019 da censimento (fonte Geodemo.Istat) è pari a 9.606 abitanti, comunque nel limite previsto dall'art. 6 della legge n. 362/91;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di San Felice Circeo dichiara che l'istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale si rende necessario perché *“il Comune di San Felice Circeo riveste una connotazione notoriamente turistica balneare ed è meta di numerose presenze nel periodo estivo con rilevante ripopolamento anche del Centro Storico e della zona alta del paese, non solo da parte dei proprietari delle abitazioni ad uso estivo ma anche da parte degli affittuari che prediligono la loro permanenza feriale nel paese e nella zona panoramica del Comune oltre che dei visitatori occasionali”*;

CONSIDERATA la volontà di collocare il dispensario stagionale presso il Centro Storico del Comune in parola *“al fine di garantire un presidio farmaceutico più vicino ed un adeguato servizio ai cittadini turisti che, nel periodo estivo soggiornano presso la parte alta e panoramica del paese”* a seguito della circostanza che il medesimo è rimasto privo di assistenza farmaceutica dopo la revisione e aggiornamento delle perimetrazioni effettuate dal Comune con la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 5.8.2020, della quale, la Regione Lazio ha preso atto con deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 28.1.2021;

RITENUTO di accogliere la richiesta in argomento sussistendone i requisiti e considerata l'esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica alla popolazione residente e occasionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di istituire - ex art. 6, comma 1, della Legge n. 362/91 - un dispensario farmaceutico stagionale presso il Centro Storico del Comune di San Felice Circeo (LT) prevedendone l'apertura nel periodo Maggio/Settembre di ciascun anno.

Per l'affidamento della gestione del dispensario il Sindaco dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 537

Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Punto Mobile di Raccolta sangue "Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH", afferente alla UdR Croce Rossa Italiana - Area Metropolitana di Roma Capitale (Cod. Fiscale 12658311001), Via B. Ramazzini, 31 - 00151 Roma.

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Punto Mobile di Raccolta sangue "Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH", afferente alla UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale (Cod. Fiscale 12658311001), Via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020 concernente "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto*" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";
- il DM 2 aprile 2015, n. 70, recante: "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.*"
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

PRESO ATTO, tra l'altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro ‘piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- DGR n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Presenza d’atto e recepimento del ‘Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento;
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al DCA n. 81/20 e alla DGR n. 406/20, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-0000072P;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 concernente “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020” che declina, tra l’altro, le competenze attribuite alla Giunta regionale;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- il DLgs. 261 del 20 dicembre 2007, Art. 2, comma 1, con il quale sono state individuate e definite le attività svolte dai Servizi Trasfusionali e dalle Unità di raccolta;
- i Decreti del Commissario ad Acta n. U0082/2009 e n. U0092/2010 che istituiscono e confermano il Centro Regionale Sangue;
- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0122 del 29.12.2011 con il quale sono state centralizzate le attività di qualificazione biologica del sangue;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n.138 che ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n. 139 che ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
- la Determinazione dirigenziale n. B04512 del 20.07.2012 con la quale è stato recepito il Regolamento per l'organizzazione e la conduzione delle visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti svolte dal team di valutatori qualificati che comprende gli ispettori designati dalla Regione Lazio e inseriti nell'Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale di cui al DM del 26 maggio 2011, ai sensi dell'Accordo del 16 dicembre 2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 207 del 20 giugno 2014 che ha confermato il ruolo del Centro Regionale Sangue, in particolare, ha recepito nell'Allegato 1 l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, con l'approvazione delle "Linee guida per l'accreditamento dei Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". Rep Atti n.149 del 25.07.2012;
- la nota prot. 371590 del 30.06.2014 trasmessa ai legali rappresentanti delle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue unitamente alla scheda e alla relativa check list da compilare per ogni unità di raccolta di sangue (UdR) al fine di avviare le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale;
- la nota prot. n. 424449 del 23.07.2014 trasmessa ai legali rappresentanti delle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue con la quale è stato richiesto di integrare la documentazione prodotta con il modulo della dichiarazione preliminare ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio e/o di conferma dell'autorizzazione delle unità di raccolta di sangue, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003 e del Regolamento Regionale n. 2/2007;
- il Decreto Legge n. 192 del 31.12.2014 convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che proroga al 30 giugno 2015 il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per dare compiuta attuazione all'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00010 del 10 gennaio 2015 che determina i criteri e le modalità per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento Istituzionale dei Servizi Trasfusionali della Regione Lazio;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 10 marzo 2015 che determina i criteri e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento Istituzionale delle Unità di Raccolta Sangue associative e delle Articolazioni Organizzative dei Servizi Trasfusionali della Regione Lazio;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 155 del 17 aprile 2015 che stabilisce i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie che svolgono attività trasfusionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00263 del 23 giugno 2015 avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni al DCA n. U00010 del 12.1.2015 DCA e al DCA n. U00101 del 10.3.2015 che definiscono i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) e delle Unità di Raccolta Sangue associative (UdR) e delle loro articolazioni.*";

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00282 del 6 luglio 2017, avente ad oggetto *“Revisione dei criteri di autorizzazione e di accreditamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale dei Servizi Trasfusionali della Regione Lazio sulla scorta degli Accordi sanciti in sede di conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 16 dicembre 2010 (rep. Atti. N. 242/CSR) e del 25 luglio 2012 (rep. Atti. N. 149/CSR) e coordinamento con le Intese in materia di accreditamento (rep. Atti. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e rep. Atti. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015)”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00189 del 04/06/2019 concernente: *“L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, disposti dal DCA n. U00316 del 06/07/2015, della Unità di Raccolta del Sangue denominata “Croce Rossa Italiana” sita in Roma, via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151, da “Croce Rossa Italiana” (C.F. 01906810583) all'Associazione “Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale” (P. IVA e C.F. 12658311001). ASL Roma 3.”*;

VISTA l'istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. 464488 del 25/5/2021 con la quale la Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio ed accREDITAMENTO istituzionale del Punto Mobile di raccolta sangue “Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH”;

VISTE

- la nota prot. 485127 del 01/6/2021 con la quale la predetta istanza prot. 464488/2021 viene trasmessa all'Area Rete Ospedaliera e Specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, per la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza di cui al DCA U00207/2014;

- la nota prot. 512814 del 10/6/2021 con la quale il Dirigente dell'Area Rete Ospedaliera e Specialistica, ha espresso parere di compatibilità favorevole all'autorizzazione all'esercizio ed accREDITAMENTO istituzionale del Punto Mobile di raccolta sangue “Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH”, afferente alla UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma capitale;

- la nota prot. 438/2021, acquisita alla Regione Lazio con prot. 549003 del 22/6/2021, con la quale il Centro Regionale Sangue del Lazio *“attesta per quanto di competenza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 16/12/2010 e DCA Regione Lazio U00282 del 6/7/2017 la conformità ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e di accREDITAMENTO dell'Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH”, dell'UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale, Via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma”*;

CONSIDERATO che l'Area Autorizzazione, AccREDITAMENTO e Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha verificato che la documentazione prodotta dalla UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale è conforme alle previsioni normative e completa, e che pertanto sussistono i presupposti di cui al DCA n. U00282 del 6/7/2017 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria così come richiesta e del relativo accREDITAMENTO istituzionale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia, di autorizzare ed accREDITARE il Punto Mobile di Raccolta sangue “Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH”, afferente alla UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale (Cod. Fiscale 12658311001), Via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale a favore del Punto Mobile di Raccolta sangue "Autoemoteca Iveco IG 120 E2BA targata CRI123AH", afferente alla UdR Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma Capitale (Cod. Fiscale 12658311001), Via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma, al Centro Regionale Sangue - CRS, alla Asl Roma 3 ed al Comune di Roma.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Al CRS è demandato il compito di effettuare le visite di verifica periodica sul possesso dei requisiti specifici.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 538

Attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Nettuno per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. 79 del 16/03/2018 relativa ad immobile sito in Via Don Temistocle Signori n. 24.

Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi ex artt. 31 e 32 della L.R. 15/2008 e ss.mm. nei confronti del Comune di Nettuno per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n.79 del 16.03.2018 relativa ad immobile sito in via Don Temistocle Signori 24.

LA GIUNTA REGIONALE

Su **proposta** dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 31 e 32 della stessa;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;

PREMESSO

- che è pervenuta al prot. Regionale n.0782307 del 03.10.2019 la richiesta di intervento sostitutivo e nomina di commissario ad acta presentata dal Sig. Sergio De Renzi per la mancata esecuzione da parte del comune di Nettuno dell'Ordinanza di demolizione n. 79 del 16.03.2018 relativa all'immobile sito in via Don Temistocle Signori n. 24, di cui lo scrivente dichiara di essere comproprietario non responsabile;
- che alla richiesta di intervento sostitutivo oltre all'Ordinanza di demolizione n. 79/2018 è stata allegata anche la seguente documentazione:
 - nota del Corpo di Polizia Locale del Comune di Nettuno con la quale si dichiara l'Inottemperanza all'Ordinanza di demolizione;
 - accertamento istruttorio dell'Area Regionale Vigilanza Urbanistica-Edilizia e contrasto all'abusivismo relativo all'inerzia o inadempimento del comune;
 - dichiarazione sulla mancanza di motivi ostativi all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione;
 - Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. Sesta, pubblicata in data 01/02/2019;
 - Ordinanza del TAR per il Lazio, sez. 2Q, pubblicata in data 29/11/2018;
- che con nota prot. n. 0856966 del 25.10.2019 la Regione, al fine di poter verificare la sussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ha invitato il Comune di Nettuno a fornire notizie dettagliate in ordine alla mancata conclusione del procedimento finalizzato alla repressione degli abusi, facendo presente che in difetto avrebbe provveduto ad emanare l'atto di diffida ex art. 31 comma 2 L.R. n. 15/2008 e ss.mm.;
- che con nota prot.n. U.0962718 del 27.11.2019 la Regione, non avendo avuto alcun riscontro dall'amministrazione comunale, ha diffidato il comune di Nettuno a provvedere all'attività

repressiva conseguente all'emanazione della suddetta ingiunzione di demolizione ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo, rappresentando contestualmente che in difetto, una volta acquisiti i necessari atti, li avrebbe trasmessi alla Giunta Regionale al fine dell'attivazione del potere sostitutivo regionale;

- che il Comune di Nettuno con nota acquisita al prot. reg. n. 0992788 del 06.12.2019 in risposta ad atto di diffida della Regione, ha comunicato di aver trasmesso alla Conservatoria dei registri immobiliari l'atto di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in via Don Temistocle e di voler attivare le procedure di demolizione una volta perfezionata la suddetta trascrizione, dando comunicazione alla Regione dei successivi adempimenti relativi all'attività repressiva;
- che la Regione con nota prot.n. 1024376 del 16.12.2019 prendendo atto della suddetta nota comunale, ha rappresentato che vista l'attivazione comunale erano venuti meno i presupposti per l'intervento sostitutivo regionale e contestualmente ha invitato il comune a comunicare entro 60 gg. dal ricevimento della presente l'avvenuta trascrizione e a trasmettere copia dell'Ordinanza di cui all'art.31, comma 5 del D.P.R 380/2001 con l'avvertimento che in assenza di riscontro avrebbe provveduto ad emanare un nuovo atto di diffida ex art. 31 comma 2 L.R. n. 15/2008 e ss.mm.;
- che con nota prot.n.0383450 del 28.04.2020 la Regione, non avendo avuto alcun riscontro dall'amministrazione comunale, ha diffidato il comune di Nettuno a comunicare l'avvenuta trascrizione e a trasmettere l'Ordinanza di cui all'art.31, comma 5 del D.P.R 380/2001 entro 30 gg. decorrenti dalla fine della sospensione dei termini procedurali previsti dall'emergenza epidemiologica da covid-19 ovvero a comunicare le ragioni del ritardo;
- che il comune di Nettuno, con nota acquisita al prot. reg. n. 0403054 del 06.05.2020, in risposta ad atto di diffida della Regione, ha fornito aggiornamenti in merito alle procedure repressive relative al manufatto abusivo, precisando che l'immobile era stato acquisito al patrimonio comunale e che ai fini della demolizione non era necessario emettere un'ulteriore Ordinanza di demolizione ma era sufficiente procedere ad incaricare ad una Ditta specializzata nella demolizione, trattandosi di una demolizione "controllata" in quanto il manufatto è realizzato in sopraelevazione ad un edificio regolare. Lo stesso Comune rappresentava inoltre che le difficoltà oggettive derivanti dal periodo di emergenza sanitaria gli consentissero una proroga dei termini degli atti in scadenza e che avrebbe provveduto, nei tempi e nei modi possibili, mediante gara informale, ad incaricare una ditta specializzata;

ATTESO che sono pervenuti solleciti da parte del sig. De Renzi, acquisiti al prot. nn. 0641603 del 20.07.2020 e n. 0860202 del 07.10.2020, il quale ha ribadito rischi di incolumità di coloro che risiedono ai piani inferiori trattandosi di manufatto di circa 50mq edificato direttamente sul solaio di copertura;

TENUTO CONTO che la Regione con nota prot.n.0878259 del 14.10.2020 ha chiesto al Comune di fornire notizie in ordine alla gara informale per l'individuazione della Ditta specializzata entro 20 (venti) gg. dal ricevimento della stessa e che qualora lo stesso non avesse già avviato la procedura di gara, richiedeva di avviarla dandone notizia alla Scrivente entro e non oltre il medesimo termine;

ATTESO l'ulteriore sollecito a nominare il commissario ad acta del sig. De Renzi acquisito al prot.reg n. I.0001237 del 04.01.2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0010619 del 08.01.2021 la Regione, non avendo avuto alcun riscontro dall'amministrazione comunale, ha comunicato che avrebbe predisposto la proposta di Deliberazione di Giunta regionale affinché la Giunta, una volta acquisito il parere del CAL (Consiglio Autonomie Locali), disponesse in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Nettuno;

ATTESO che con nota prot.n. .0373773 del 27.04.2021 il sig. De Renzi ha chiesto di avere informazioni in merito alla procedura di nomina del Commissario ad Acta, ribadendo i rischi di incolumità di coloro che risiedono ai piani inferiori;

ATTESO che con nota prot. Reg. n.390683 del 03.05.2021 il Comune ha rappresentato di impegnarsi ad avviare entro 30 giorni dalla data della stessa, le procedure necessarie alla demolizione del fabbricato in questione, dichiarando inoltre che la medesima doveva essere necessariamente controllata, al fine di non pregiudicare il resto del fabbricato regolarmente edificato;

ATTESO che la suddetta comunicazione non ha costituito interruzione della procedura sostitutiva;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dello Statuto della Regione Lazio, art. 49;

VISTA la nota prot.n. 407626 del 06.05.2021 con la quale l'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali (CAL), il parere di cui all'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la nota prot.n. 451503 del 20.05.2021 con la quale il CAL ha chiesto al Comune di Nettuno controdeduzioni in merito alla mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione in oggetto;

ATTESO che con nota prot. Reg n. 535590 del 17.06.2021 la Regione ha chiesto al Comune notizie in merito alle procedure avviate, comunicando contestualmente che in assenza di riscontro nel termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, considerata anche la mancata risposta alla nota del CAL, avrebbe inviato la proposta di deliberazione in Giunta affinché la medesima disponesse in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Nettuno;

ATTESO che il CAL con nota prot. Reg. n. 539284 del 18.06.2021 ha sollecitato il Comune di Nettuno a formulare osservazioni o presentare controdeduzioni in merito alla Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 2052 del 08.02.2021 entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della stessa;

ATTESO che con nota prot. Reg. n.0557148 del 24.06.2021 il CAL ha trasmesso la risposta del Comune, nella quale il Comune ha ribadito l'impegno già assunto con la nota acquisita al prot. Reg. 390683 del 03.05.2021;

CONSIDERATO che il Comune non ha rispettato gli impegni assunti in relazione all'esecuzione dell'Ordinanza n. 79 del 16.03.2018 e non risulta aver ancora ad oggi provveduto alla materiale esecuzione dell'attività repressiva;

ATTESO che è comunque facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere una volta decorsi i termini di legge;

CONSIDERATO altresì che non risultano nel frattempo pervenute comunicazioni in merito alla conclusione delle attività repressive relative all'Ordinanza in oggetto;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per:

- disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Nettuno per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. 79 del 16.03.2018 relativa ad immobile sito in via Don Temistocle Signori 24;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di:

- a) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;
- b) provvedere al completamento delle procedure repressive conseguenti all'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in via Don Temistocle Signori n. 24 oggetto di Ordinanza;
- c) verificare d'ufficio la regolarità delle opere eventualmente connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- d) svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Nettuno per la mancata esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. 79 del 16.03.2018 relativa ad immobile sito in via Don Temistocle Signori 24;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di:

- a) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;
- b) provvedere al completamento delle procedure repressive conseguenti all'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in via Don Temistocle Signori n. 24 oggetto di Ordinanza;
- c) verificare d'ufficio la regolarità delle opere eventualmente connesse agli abusi oggetto della richiesta di intervento sostitutivo anche se eseguite successivamente alla stessa richiesta;
- d) svolgere i compiti di cui sopra previa verifica preliminare dell'avvenuto adempimento da parte del Comune.

Il suddetto incarico verrà conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte di apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 539

Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino (RM) per le attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 45 del 05.05.2015.

Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino (RM) per le attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 45 del 05.05.2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 31 e 32 della stessa;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;

PREMESSO che

- con nota prot. n. 470263 del 30/07/2018 l'Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia regionale chiedeva al Comune di Marino, a seguito di un esposto, di comunicare l'avvenuta demolizione dei manufatti abusivi in via Spinabella, n. 16, o di trasmettere copia degli atti a ciò ostativi;
- il Comune di Marino con nota assunta al protocollo regionale in data 12 dicembre 2018, n. 0797541, ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione dell'immobile e dell'area di sedime;
- la Regione-Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia con nota prot.n.53390 del 23.01.2019 rappresentava l'attivazione del procedimento di repressione dell'abuso da parte del Comune di Marino e di essere in attesa di ricevere copia del provvedimento di acquisizione e della notizia dell'avvenuto abbattimento dei manufatti abusivi;
- la Regione- Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia con nota prot. n 0764445 del 27-09-2019 sollecitava nuovamente l'invio della documentazione richiesta, comunicando contestualmente che in caso di mancato riscontro avrebbe provveduto all'attivazione del potere sostitutivo regionale.
- con nota prot.n. 0856823 del 25-10-2019 l'Area Legislativa e conferenze dei servizi chiedeva all'Area Vigilanza gli esiti del sollecito e la trasmissione del fascicolo ai fini dell'eventuale emanazione dell'atto formale di diffida ex artt. 31 e 32 L.R. 15/2008 e ss.mm di propria competenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0504709.09-06-2020 la Regione, non avendo avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione comunale, ha diffidato il Comune di Marino a provvedere all'attività repressiva conseguente all'emanazione dell'Ordinanza n. 45 del 05.05.2015 entro 60 gg. dal ricevimento della presente ovvero a comunicare le ragioni del ritardo, comunicando contestualmente che in difetto, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da

giustificare l'inerzia o l'inadempimento, una volta acquisiti i necessari atti li avrebbe trasmessi alla Giunta Regionale al fine dell'attivazione del potere sostitutivo regionale;

CONSIDERATO che a seguito della predetta diffida non erano pervenuti riscontri da parte del Comune di Marino, la Regione, con nota prot. n. 518635 del 11/06/2021, ha comunicato al Comune di Marino l'avvenuta predisposizione della Proposta di Delibera di Giunta Regionale n. 21638/2021 ai fini dell'attivazione dell'iter procedurale di esercizio dei poteri sostitutivi;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dello Statuto della Regione Lazio, art. 49;

VISTA la nota prot.n. 542079 del 21.06.2021 con la quale l'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali (CAL), il parere di cui all'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la nota prot.n.11924 del 24.06.2021 con la quale il CAL ha chiesto al Comune di Marino controdeduzioni in merito alle attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 45 del 05.05.2015;

ATTESO che con nota prot.n..590896 del 07.07.2021, il Comune di Marino, riscontrando la nota del CAL, ha comunicato la perenzione del ricorso avverso il provvedimento, con cui l'amministrazione comunale stessa aveva ritenuto irricevibile la domanda di condono edilizio presentata dalle sig.re Valentina ed Ilaria Maggio. Ha comunicato inoltre di voler pertanto procedere nelle "attività necessarie";

ATTESO che, con nota prot. Reg n. 606614 del 13.07.2021, la Regione prendendo atto della comunicazione del Comune, ha chiesto al medesimo, di trasmettere un dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere, entro, e non oltre, il termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa e che in difetto, considerato il tempo intercorso, avrebbe proceduto alla trasmissione degli atti in Giunta per l'attivazione dei poteri sostitutivi;

ATTESO che, il Comune di Marino con nota prot.reg n. 622700 del 19.07.2021 ha riscontrato la suddetta nota regionale, fornendo una sommaria ricostruzione della vicenda in questione e contestualmente, ha comunicato di essere in attesa da parte della Polizia Locale del verbale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 45 del 05.05.2015 e che avrebbe provveduto alla stesura del cronoprogramma sulle attività da svolgere, nei 15 giorni successivi al ricevimento del suddetto verbale;

ATTESO che con nota prot. Reg. n. 640669 del 23.07.2021 la Regione ha rappresentato al Comune di Marino di ritenere le motivazioni dello stesso non giustificative del ritardo e prive del richiesto cronoprogramma concernente le attività da svolgere. La Regione ha inoltre contestualmente comunicato che avrebbe proceduto a trasmettere gli atti alla Giunta regionale per l'attivazione dei poteri sostitutivi e la conseguente individuazione e nomina di un Commissario ad acta;

CONSIDERATO che il Comune non ha rispettato gli impegni assunti in relazione attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 45 del 05.05.2015 e risulta essere ancora oggi inadempiente;

ATTESO che è comunque facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere una volta decorsi i termini di legge;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per:

- disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino per la mancata attività repressiva conseguente all'emanazione dell'Ordinanza n. 45 del 05.05.2015;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 31 comma 1 lettere c) e d) previa verifica dell'eventuale avvenuto adempimento comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino per la mancata attività repressiva conseguente all'emanazione dell'Ordinanza n. 45 del 05.05.2015;

- il Presidente della Regione Lazio provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 31 commi lett. c) e d) previa verifica dell'eventuale avvenuto adempimento comunale;

Il suddetto incarico verrà conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte di apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 543

Approvazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione e DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) per la manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano,27.

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione e DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) per la manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano,27. Finalizzazione risorse 282.000,00 euro sul capitolo U0000G32103 esercizio finanziario 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTI

lo Statuto regionale;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che regola in particolare all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, l’art. 10 comma 4 lett. g);

l’art. 9 dello Statuto della Regione Lazio il quale regola la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*);

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*);

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

l'articolo 30 comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di stabilità regionale 2021";

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n.431;

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del 'Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanci', ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009";

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

la circolare del Direttore Generale prot. n. 0278021 del 30 marzo 2021 con cui sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;

la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 concernente "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza della Regione", con la quale è stato istituito il nuovo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCO), chiamato a svolgere, ampliandole, le funzioni affidate precedentemente a Laziodisu;

la deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport al dott. Alberto Sasso D'Elia con decorrenza 25 maggio 2021, data di sottoscrizione del contratto;

la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 "Testo Unico in materia di sport" e successive modifiche;

la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 "Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport", ed in particolare l'art. 7 che prevede la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici e privati;

la deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2004, n. 967, con la quale è stata attribuito a Laziodisu (ora DiSCo) il complesso dei beni immobiliari indicati nel prospetto 2 allegato alla citata deliberazione;

l'attestazione del Direttore Generale di DiSCo (già Laziodisu) con la quale si precisa che l'immobile adibito a palestra e ricadente nel complesso "Residenza universitaria – uffici e mensa – sito in Roma alla via C. De Lollis 20-22 e 24/b è stato assegnato a Laziodisu (oggi DiSCo) dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO che DiSCo (già Laziodisu), a seguito di interlocuzione con la competente Direzione Regionale, con nota del 26 luglio 2021 prot.n.15481/21 ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo relativo alla manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano,27 come di seguito:

- a) Attestazione relativa alla piena disponibilità dell'immobile;
- b) Progetto definitivo redatto dall'Architetto L. Casciotti;
- c) Computo metrico estimativo;
- d) Elenco Prezzi;
- e) Costi relativi alla sicurezza;
- f) Parcella Professionista;
- g) Q.E. Lavori manutenzione straordinaria C.U.S. Roma;

PRESO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro 455.468,50, come di seguito meglio specificato nel quadro economico, comprensivo delle spese di progettazione e gli oneri per la sicurezza:

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO CUS (CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO) ROMA - PIAZZALE DEL VERANO, 27
--	---

QUADRO ECONOMICO						
Descrizione	Importo Netto	CNPAIA	Importo CNPAIA	IVA	Importo IVA	Importo Complessivo
Importo Lavori	€ 336.179,57			10%	€ 33.617,96	€ 369.797,53
(Importo oneri di sicurezza)	€ 27.000,48					
Somme a Disposizione della D.L. (per lavori in economia)	€ 12.000,00			22%	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Imprevisti	€ 2.500,00			22%	€ 550,00	€ 3.050,00
Spese Tecniche	€ 48.456,00	4%	€ 50.394,24	22%	€ 11.086,73	€ 61.480,97
Incarico professionale: Redazione Progetto Esecutivo - Direzione Lavori CSFP - CSFE						
PROG. DEFIN. + RUP + D.O. + collaboratori (art. 113 Dlgs. 50/2016)	€ 6.500,00					€ 6.500,00
SPESA COMPLESSIVA						€ 455.468,50

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende partecipare alla realizzazione dell'intervento di cui sopra, attraverso la finalizzazione di euro 282.000,00, a copertura di una parte della spesa per la manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27 previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990, tra la Regione Lazio e DiSCo (già Laziodisu) per la manutenzione e risanamento conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27, allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale (allegato A), per una spesa complessiva di euro 455.468,50;

RITENUTO di finalizzare l'importo di euro 282.000,00 sul capitolo U0000G32103 esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità per le attività di manutenzione e risanamento conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano,27, quale quota a carico della Regione Lazio a favore di DiSCo (codice creditore 88300);

DARE ATTO che resta a carico di DiSCo la spesa di euro 173.468,50;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

1. approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990, tra la Regione Lazio e DiSCo (già Laziodisu) per la manutenzione e risanamento conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27 allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale (allegato A), per una spesa complessiva di euro 455.468,50;
2. finalizzare l'importo di euro 282.000,00 sul capitolo U0000G32103. esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione delle opere per la manutenzione e risanamento conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27, quale quota a carico della Regione Lazio a favore di DiSCo (codice creditore 88300);
3. dare atto che resta a carico di DiSCo la somma di euro 173.468,50;

La Direzione regionale provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale www.regione.lazio.it.

Allegato A

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990**

TRA

Regione Lazio /CF, con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, 00145, in persona del legale rappresentate pro tempore o suo delegato;

E

DiSCo – Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza /CF, con sede legale in Roma , Via Cesare De Lollis, n. 22, 00185, in persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato;

per la manutenzione e risanamento conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27.

PREMESSO CHE

- DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza – già Laziodisu – istituito in attuazione della legge regionale 27 luglio 2018, n.6 – ha la disponibilità del Centro Sportivo C.U.S. di via del Verano 27, giusta Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 22 ottobre 2004, n.967;
- la struttura necessità, al fine del recupero della stessa per le finalità relative alla sua destinazione e dell'intero complesso collegato alla Città Universitaria, di un intervento di manutenzione e risanamento conservativo;
- DiSCo ha presentato apposito progetto, con gli allegati come elencati:
 - a) Attestazione relativa alla piena disponibilità dell'immobile;
 - b) Progetto definitivo redatto dall'Architetto L. Casciotti;
 - c) Computo metrico estimativo;
 - d) Elenco Prezzi;
 - e) Costi relativi alla sicurezza;
 - f) Parcella Professionista;
 - g) Q.E. Lavori manutenzione straordinaria C.U.S. Roma;
- la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro 455.468,50, come di seguito meglio specificato nel quadro economico comprensivo delle spese di progettazione e gli oneri per la sicurezza:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO CUS (CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO) ROMA - PIAZZALE DEL VERANO, 27	
---	--

QUADRO ECONOMICO						
Descrizione	Importo Netto	CNPAIA	Importo CNPAIA	IVA	Importo IVA	Importo Complessivo
Importo Lavori	€ 336.179,57			10%	€ 33.617,96	€ 369.797,53
(Importo oneri di sicurezza)	€ 27.000,48					

Somme a Disposizione della D.L. (per lavori in economia)	€ 12.000,00			22%	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Imprevisti	€ 2.500,00			22%	€ 550,00	€ 3.050,00
Spese Tecniche Incarico professionale: Redazione Progetto Esecutivo - Direzione Lavori	€ 48.456,00	4%	€ 50.394,24	22%	€ 11.086,73	€ 61.480,97
CSFP - CSFE						
PROG. DEFIN. + RUP + D.O. + collaboratori (art. 113 Dlgs. 50/ 2016)	€ 6.500,00					€ 6.500,00
SPESA COMPLESSIVA						€ 455.468,50

- la Regione Lazio, a seguito degli incontri intercorsi, ha dichiarato la disponibilità a contribuire con proprie risorse alla copertura della spesa, per un ammontare di euro 282.000,00 mentre sono a carico di DiSCo la somma di euro 173.468,5;

VISTI

- la legge 241/1990, recante “Legge sul procedimento amministrativo”, che disciplina all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9, il quale regola la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio;
- la legge regionale 11 dicembre 1198, n. 53 e ss.mm. recante “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”;
- la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm. (Testo Unico in materia di sport);
- la Deliberazione 9 novembre 2018, n. 656 avente ad oggetto “*Proposta di Deliberazione concernente: approvazione del "Documento Strategico di programmazione 2018 Anni 2018-2023"*”, con la quale in relazione all’indirizzo programmatico dedicato allo sport, particolare attenzione viene riposta, anche in considerazione dei contesti territoriali in trasformazione e dell’offerta regionale nel settore sportivo, ai benefici sociali attesi generati dalla pratica sportiva: per garantire l’adeguata manutenzione delle aree e degli itinerari: (1) sarà data priorità agli spazi e ai luoghi del territorio regionale (in particolare i parchi, i giardini, gli specchi d’acqua) già utilizzati dai cittadini per la pratica sportiva; (2) la progettazione sarà sviluppata in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il Cip, le Federazioni sportive nazionali, l’EPS e l’associazionismo sportivo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo, la Regione Lazio e DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza – già Laziodisu – istituito in attuazione della legge regionale 27 luglio 2018, n.6, concorrono al ripristino della piena funzionalità attraverso opere di manutenzione e recupero conservativo del Centro Universitario Sportivo sito in Piazzale del Verano, 27;

Art. 3 (Finalità)

1. In conformità alle premesse, il presente Accordo è finalizzato al ripristino della piena funzionalità attraverso opere di manutenzione e recupero conservativo del Centro Universitario Sportivo, con la conseguente riqualificazione dell'intero complesso del quadrante Tiburtino dell'Università;

Art. 4 (Impegni delle parti)

1. Con il presente Accordo, le Parti, in coerenza con gli assetti e le finalità perseguiti da DiSCo, intendono porre in essere le opportune sinergie operative, in ambito tecnico e amministrativo, per garantire l'esecuzione, in tempi ragionevoli, degli interventi di recupero e riqualificazione funzionale dell'area.
2. Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzate all'elaborazione, in forma condivisa e partecipata, della riqualificazione funzionale dell'area; .
3. Per consentire l'avvio del programma di riqualificazione oggetto del presente Accordo, le Parti, congiuntamente e disgiuntamente, si impegnano a realizzare quanto di seguito specificato:
 - a. DiSCo provvederà alla progettazione esecutiva delle opere fino alla assegnazione e collaudo dei lavori;
 - b. Regione Lazio assegnerà la somma di euro 282.000,00, a titolo di investimento, a fronte di una spesa complessiva di euro 455.468,50. L'assegnazione viene corrisposta, al fine di permettere all'Ente beneficiario, di eseguire ai sensi del dlgs 118/2021 le registrazioni contabili in bilancio

Articolo 5 – Liquidazione del contributo regionale

1. La liquidazione del contributo per l'importo complessivo di euro 282.000,00, sarà disposta come segue:
 - a. In quattro tranches, la cui prima a titolo di acconto pari ad euro 28.200,00 alla presentazione del progetto esecutivo e degli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto da DiSCo e la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice dell'appalto;
 - b. La seconda tranche pari ad euro 112.500,00 alla presentazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori;
 - c. La terza tranche pari ad euro 112.500,00 alla presentazione del secondo Stato di avanzamento dei lavori;
 - d. La restante somma di euro 28.500,00 alla presentazione del certificato di conclusione dei lavori e al collaudo..

Art. 6 (Efficacia e durata)

1. La sottoscrizione del presente Accordo è presupposto necessario ed indefettibile per la realizzazione degli interventi in oggetto.
2. La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla completa realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione.
3. E' possibile richiedere una proroga di massimo 12 mesi, che verrà concessa con atto del Direttore della Direzione Regionale competente.
4. Alla richiesta di proroga dovrà essere allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese sostenute fino alla data di richiesta
5. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi. Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Art. 7 (Disposizioni finali e di chiusura)

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. In conformità alle previsioni dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90 e dell'art. 24 D.lgs. 82/2005, l'accordo è sottoscritto con firma digitale.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 544

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., l'associazione Unindustria e l'associazione Centro Economia Digitale per l'istituzione di un tavolo di lavoro per gli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., l'associazione Unindustria settore trasformazione digitale e l'associazione Centro Economia Digitale per l'istituzione di un tavolo di lavoro per gli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 recante la "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e ss.mm.ii., con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTO il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con la quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”;

VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e l’istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;

VISTO il Contratto Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 2, dello stesso che declina gli ambiti di intervento della società LAZIOcrea S.p.A.;

VISTO il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1024 del 22 dicembre 2020;

VISTA la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 che, tra l’altro, definisce le politiche prioritarie per la ripresa economica e le misure da attuare nel breve e medio periodo, come, almeno in parte, già individuate nei 90 obiettivi della Strategia per la XI legislatura regionale in tema di economia circolare, finanza e fiscalità per l’investimento e l’innovazione, transizione ecologica, turismo resiliente e sostenibile, sanità resiliente e sostenibile, cultura e insediamenti produttivi;

CONSIDERATO che gli indirizzi tracciati a livello comunitario trovano declinazione, in particolare, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento in data 25 aprile 2021 che, nell’ambito del programma Next Generation EU (NGEU), prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, orientati a riparare i danni economici e sociali cagionati dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale;

CONSIDERATO altresì che al quadro complessivo di risorse finanziate attraverso il PNRR vanno aggiunti ulteriori 30,62 miliardi di euro, parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 Aprile u.s.;

CONSIDERATO che nella Componente 2 della Missione 1 del predetto PNRR (M1C2), volta a rafforzare la competitività del sistema produttivo, vengono definiti i seguenti ambiti di intervento/misure:

- “*Investimento 1: Transizione 4.0*”: che prevede misure di incentivazione fiscale finalizzate a compensare almeno in parte l’incertezza del quadro macroeconomico post-pandemico, sostenendo le imprese che investono per innovare/digitalizzare i propri processi produttivi nonché ulteriori misure per incentivare la crescita di competenze gestionali per il digitale (dotazione finanziaria pari a 13,38 miliardi di euro);

- “*Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico*”: linea d’intervento che prevede contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica (dotazione finanziaria pari a 0,34 miliardi di euro);

- *“Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)”*: per l’implementazione di una Gigabit society universale basata su un’infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità (dotazione finanziaria pari a 6,71 miliardi di euro);

- *“Investimento 4: Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale”* (dotazione finanziaria pari a 1,49 miliardi di euro);

- *“Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”*: intervento che si prefigge l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese agendo sui servizi offerti dal Fondo introdotto con la legge 394/81 e gestito da SIMEST che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sul mercato europeo e sui mercati esteri (dotazione finanziaria pari a 1,95 miliardi di euro);

- *“Riforma 1: riforma del sistema della proprietà industriale”* (dotazione finanziaria pari a 0,03 miliardi di euro);

CONSIDERATO che lo sviluppo e l’implementazione degli interventi di cui alla Componente 2 della Missione 1 del predetto PNRR (M1C2) prevedono, in larga parte, un coinvolgimento attivo della Regione, imponendo conseguentemente la necessità di esercitare su base regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento ai fini dell’identificazione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e modernizzazione della Regione attraverso le tecnologie digitali;

CONSIDERATA la complessità del ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e la peculiarità delle attività di studio ed analisi che si rendono necessarie ai fini della programmazione ed ottimizzazione degli interventi in tale settore nevralgico;

CONSIDERATA altresì la rilevanza strategica del progresso tecnologico anche in ragione delle conseguenti ricadute positive per l’occupazione, oltreché per lo sviluppo civile e sociale del territorio della Regione;

PRESO ATTO della Convenzione in essere, approvata da LAZIOcrea S.p.A. con Determina 670/2021, che affida attività di studio, ricerca ed assistenza inerenti agli interventi in materia di trasformazione digitale al Centro Economia Digitale, associazione senza scopo di lucro, ex artt. 36 e ss. del Codice Civile, cui partecipano docenti ed eminenze accademiche delle Università della Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre e che persegue, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere istituzioni adatte all’economia digitale ed allo sviluppo tecnologico;

RILEVATA altresì l’opportunità di coinvolgere, nell’ottica della valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, le aziende produttrici di beni e/o servizi che operano sul territorio nell’attività di analisi degli interventi di trasformazione digitale da implementare, con particolare riferimento a quelli volti a promuovere la crescita economica e, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive;

RITENUTO che tale apporto collaborativo possa espletarsi attraverso l’istituzione di apposito tavolo di lavoro con Unindustria settore trasformazione digitale ovvero “l’Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo”, associazione di territorio di perimetro regionale aderente a Confindustria;

RITENUTO di affidare il coordinamento tecnico del tavolo di lavoro al Centro Economia Digitale, soggetto incaricato di fornire supporto ed assistenza per la realizzazione degli interventi in parola, che provvederà a trasmettere, per le valutazioni di competenza, agli Assessorati proponenti le risultanze dei lavori indicando le proposte pervenute;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione dell’allegato schema di Protocollo di intesa tra Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., l’associazione Unindustria settore trasformazione digitale e

l'associazione Centro Economia Digitale ai fini dell'istituzione di un tavolo di lavoro per la raccolta e la formulazione di proposte relative agli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio;

DATO ATTO che dall'attuazione del presente atto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ESAMINATO l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra Unindustria settore trasformazione digitale, la Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A. ed il Centro Economia Digitale, parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., l'associazione Unindustria settore trasformazione digitale e l'associazione Centro Economia Digitale per l'istituzione del Tavolo di lavoro per gli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio.

Il Protocollo di intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o suo delegato.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella apposita Sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del Lazio nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione.

Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., Associazione Unindustria settore trasformazione digitale ed Associazione Centro Economia Digitale

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del programma *Next Generation EU (NGEU)*, al fine di contribuire a superare le debolezze strutturali dell'economia italiana e rafforzare la competitività del sistema produttivo, nella Componente 2 della Missione 1 ("*Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura*") definisce, tra gli altri, i seguenti ambiti di intervento/misure:
 - "*Investimento 1: Transizione 4.0*": che prevede misure di incentivazione fiscale finalizzate a compensare almeno in parte l'incertezza del quadro macroeconomico post-pandemico, sostenendo le imprese che investono per innovare/digitalizzare i propri processi produttivi nonché ulteriori misure per incentivare la crescita di competenze gestionali per il digitale (dotazione finanziaria pari a 13,38 miliardi di euro);
 - "*Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico*": linea d'intervento che prevede contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica (dotazione finanziaria pari a 0,34 miliardi di euro);
 - "*Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)*": per l'implementazione di una Gigabit society universale basata su un'infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità (dotazione finanziaria pari a 6,71 miliardi di euro);
 - "*Investimento 4: Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale*" (dotazione finanziaria pari a 1,49 miliardi di euro);
 - "*Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione*": intervento che si prefigge l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese agendo sui servizi offerti dal Fondo introdotto con la legge 394/81 e gestito da SIMEST che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sul mercato europeo e sui mercati esteri (dotazione finanziaria pari a 1,95 miliardi di euro);
 - "*Riforma 1: riforma del sistema della proprietà industriale*" (dotazione finanziaria pari a 0,03 miliardi di euro);
- lo sviluppo e l'implementazione degli interventi di trasformazione digitale previsti dal PNRR, con particolare riferimento a quelli volti a promuovere la crescita economica e, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive, impongono l'identificazione di una strategia unitaria anche in considerazione delle conseguenti ricadute positive per l'occupazione ed, in genere, lo sviluppo civile e sociale del territorio regionale;
- la programmazione ed ottimizzazione degli interventi in tale settore nevralgico assumono quindi particolare rilevanza strategica rendendo doveroso un minuzioso confronto delle istituzioni preposte sia con docenti e le eminenze accademiche delle università romane che con il tessuto produttivo regionale,

CONCORDANO

in persona dei rispettivi l.r.p.t., quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa

Art. 1 (Oggetto dell'Intesa)

Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., il Centro Economia Digitale ed Unindustria settore trasformazione digitale manifestano con la presente intesa la volontà di attivare una collaborazione interistituzionale mediante l'istituzione del Tavolo di lavoro per gli interventi in materia di transizione digitale della Regione Lazio.

Art. 2 (Modalità di attuazione)

Il Tavolo di Lavoro di cui al precedente art. 1, coordinato dal Centro Economia Digitale, consiste in sessioni su argomenti specifici, individuati di concerto tra le parti, in materia di interventi di trasformazione digitale volti a promuovere e valorizzare la crescita economica, la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive, in linea con gli obiettivi di cui alla 2 della Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M1C2).

Gli esiti dell'analisi congiunta e degli eventuali approfondimenti relativi a ciascuna sessione saranno raccolti in un *Libro Bianco*, recante le proposte pervenute e le relative osservazioni, da trasmettersi, per le valutazioni di competenza all'Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il periodo di validità della presente Intesa è di sei mesi dalla sottoscrizione della medesima, salvo espressa richiesta di risoluzione anticipata effettuata da una delle parti. La stessa potrà essere prorogata o rinnovata su comune accordo delle parti.

Il Presidente
della Regione Lazio
(o suo delegato)

Il Presidente
di LAZIOcrea SpA

Il Presidente
di Unindustria

Il Presidente
del Centro Economia Digitale

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 562

Preso d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Frosinone, anni 2018-2020 - con esclusione del comune di Fiuggi.

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Frosinone – anni 2018-2020 - con esclusione del comune di Fiuggi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, "Norme di riordino del settore farmaceutico" relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 126, rettificata con la D.G.R. n. 317 del 21.6.2018, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Frosinone per l'anno 2016;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

VISTI i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2019, post censimento, dei comuni della provincia di Frosinone;

VISTA la nota prot. 942662 del 4 novembre 2020 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, *"ha chiesto ai comuni di procedere alla determinazione delle sedi da aprire in applicazione al criterio demografico in base alla rilevazione della popolazione residente al 31.12.2017, pubblicata dall'I.S.T.A.T."* e la possibilità di procedere, in alternativa, direttamente alla revisione per l'anno 2020 qualora fossero state registrate fluttuazioni evidenti, in aumento o diminuzione, della popolazione;

VISTA la nota prot. 111926 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha informato i Comuni, Asl ed Ordini dei Farmacisti interessati alle istituzioni di sedi farmaceutiche, sia obbligatorie che facoltative, dell'aggiornamento dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente al 31.12.2019 a seguito del censimento;

VISTA la determinazione G11907 del 14.10.2020, relativa alla pubblicazione delle sedi disponibili per il quinto interpello, con la quale si è, altresì, preso atto della revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie per l'anno 2018, effettuata dal comune di Frosinone con la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 13.2.2019 (prot. reg. 189590 del 3.3.2020) che ha previsto la soppressione della sede farmaceutica n. 14, già inserita nel concorso straordinario, e proceduto alla ripermetrazione della sede farmaceutica n. 13;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23.11.2020 (prot. reg. 97587 dell'1.2.2021) con la quale il comune di **Amaseno** conferma la pianta organica vigente ed il parere favorevole espresso dalla Asl di Frosinone con prot. 5492 del 26.1.2021 (prot.reg. 77523 del 27.1.2021);

CONSIDERATO che il comune di Fiuggi deve procedere all'istituzione obbligatoria della terza sede farmaceutica e che ad oggi non è pervenuto l'atto deliberativo di istituzione ma solo quello relativo all'avvio del procedimento di revisione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale di **Fiuggi** n. 66 del 14.5.2021 (prot. reg. 477149 del 14.5.2021) avente ad oggetto *"Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del comune di Fiuggi. Revisione della pianificazione territoriale delle farmacie. Avvio procedimento"* con la quale è stato dato mandato di affidamento ad un professionista specializzato nel settore affinché proceda alla redazione di una relazione tecnica per l'individuazione dei nuovi perimetri e quindi alla ridefinizione della pianta organica delle farmacie;

RITENUTO che per il suddetto comune si procederà con successivo atto, ad integrazione, allorché sarà acquisita tutta la documentazione completa;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 16.6.2021 (prot. reg. 607983 del 13.7.2021) con la quale il comune di **Frosinone** ha proceduto ad una revisione della delimitazione delle zone di competenza delle tredici sedi farmaceutiche esistenti sul territorio, al fine di rendere omogenea la distribuzione delle stesse, nell'interesse della popolazione residente in ciascuna di esse, il parere favorevole della Asl di Frosinone prot. 41359 dell'8.7.2021 (prot. reg. 594902 dell'8.7.2021), il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti di Frosinone prot. 431 dell'1.7.2021 (prot. reg. 620725 del 16.7.2021);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto di quanto confermato dal comune di Amaseno con la suddetta D.G.C. n. 81 del 23.11.2020, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rimandare ad una delibera successiva la presa di atto relativa all'istituzione da parte del comune di Fiuggi della terza sede farmaceutica obbligatoria;

- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Frosinone con la suddetta D.G.C. n. 162 del 16.6.2021, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare la pianta organica delle farmacie dei rimanenti comuni della provincia di Frosinone che, pertanto, è la seguente:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Acquafondata	267	264	1
Acuto	1.899	1.871	1
Alatri	28.763	27.651	8
Alvito	2.650	2.558	2
Amaseno	4.313	4.252	1
Anagni	21.404	21.071	7
Aquino	5.319	5.062	2
Arce	5.670	5.492	2
Arnara	2.292	2.254	1
Arpino	7.150	6.943	3
Atina	4.245	4.191	2
Ausonia	2.591	2.503	1
Belmonte Castello	708	694	1
Boville Ernica	8.525	8.457	3
Broccostella	2.708	2.725	1
Campoli Appennino	1.686	1.649	1
Casalattico	549	504	1
Casalvieri	2.665	2.523	1
Cassino	36.497	36.201	10
Castelliri	3.411	3.306	1
Castelnuovo Parano	886	865	1
Castrocielo	3.978	3.874	1
Castro De Volsci	4.740	4.606	1
Ceccano	23.380	22.494	7
Ceprano	8.823	8.453	3
Cervaro	8.093	7.897	2
Colfelice	1.907	1.830	1
Colleparado	947	912	1
Colle San Magno	666	662	1
Coreno Ausonio	1.613	1.568	1
Esperia	3.802	3.801	2
Falvaterra	548	536	1
Ferentino	20.992	20.037	6
Filettino	538	505	1
Fiuggi*	10.511	10.342	2*
Fontana Liri	2.906	2.793	1
Fontechiari	1.306	1.276	1
Frosinone	46.063	44.831	13

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Fumone	2.081	2.043	1
Gallinaro	1.232	1.230	1
Giuliano di Roma	2.417	2.411	1
Guarcino	1.580	1.517	1
Isola del Liri	11.482	11.116	3
Monte S. Giovanni Campano	12.706	12.388	4
Morolo	3.250	3.214	1
Pastena	1.424	1.333	1
Patrica	3.161	3.112	2
Pescosolido	1.518	1.475	1
Picinisco	1.173	1.122	1
Pico	2.825	2.766	1
Piedimonte San Germano	6.469	6.305	2
Piglio	4.601	4.468	1
Pignataro Interamna	2.543	2.465	1
Pofi	4.134	4.002	1
Pontecorvo	13.125	12.588	4
Posta Fibreno	1.101	1.088	1
Ripi	5.249	5.082	2
Rocca D'Arce	936	931	1
Roccasecca	7.481	7.213	2
S. Biagio Saracinisco	332	309	1
S. Donato Val Comino	2.051	1.964	1
S. Giorgio a Liri	3.123	3.057	1
S. Giovanni Incarico	3.291	3.199	1
S. Ambrogio sul Garigliano	964	921	1
S. Andrea del Garigliano	1.454	1.387	1
S. Apollinare	1.901	1.850	1
S. Elia Fiumerapido	6.048	5.847	2
Santopadre	1.325	1.269	1
S. Vittore del Lazio	2.571	2.476	1
Serrone	3.048	2.969	1
Settefrati	718	709	1
Sgurgola	2.651	2.454	1
Sora	25.972	25.618	8
Strangolagalli	2.414	2.344	1
Supino	4.825	4.760	1
Terelle	376	325	1
Torre Cajetani	1.358	1.349	1
Torrice	4.843	4.745	1
Trevi nel Lazio	1.768	1.783	1
Trivigliano	1.676	1.621	1
Vallecorsa	2.574	2.521	1
Vallemaio	934	906	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Vallerotonda	1.532	1.457	1
Veroli	20.414	19.743	6
Vicalvi	770	733	1
Vico nel Lazio	2.199	2.131	1
Villa Latina	1.206	1.184	1
Villa Santa Lucia	2.605	2.538	1
Villa Santo Stefano	1.703	1.691	1
Viticoso	324	305	1

*Il comune di Fiuggi deve istituire la terza sede farmaceutica obbligatoria.

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica i confini della medesima coincidono con quelli dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A**COMUNE DI ALATRI**

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Alcide De Gasperi (ex Piazza Regina Margherita, 10) (Bacino di competenza: SP per Fumone, SP XII Marie, Via Abruzzi, Via Accorciatoia Cosciano, Via Alcide De Gasperi, Via Basilicata, Via Calabria, Via Campania, Via Campo le Fraschette, Via Corsa dei Cavalli, Via degli Scoiattoli, Via dei Caprioli, Via dei Fiori, Via del Calasanzio, Via del Fontanile, Via delle Felci, Via Fraschette, Via Guido Barlozzini, Via Lazio, Via Luigi Fiorletta, Via Martiri Ungheresi, Via Molise, Via Murette, Via Puglia, Via San Francesco di Fuori, Via Santa Caterina, Via Sant'Arcangelo, Via Sardegna, Via Scolopendra, Via Sicilia) abitanti n. 3.583 il territorio è così delimitato: Nord: Via Campo Fraschette, Via Fraschette, Via delle Felci, Via Sant'Arcangelo. Sud: SP XII Marie, Via Accorciatoia Cosciano, Via Aldo Moro. Est: Via Madonna della Sanità, Via del Giardino, Via Circonvallazione. Ovest: confine comunale con Fumone;

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Vittorio Emanuele, 5 (Bacino di competenza: Corso Cavour, Largo Guido Graziosi, Largo Ignazio Danti, Piazza Americo Fanella, Piazza Ernesto Toti, Piazzale della Libertà, SS 155 La Donna, SS 155 Stazione di Alatri, Strada Provinciale, Via Carlo Minnocci, Via Chiappitto, Via Colleprata, Via degli Anemoni, Via degli Ernici, Via dei Bucaneve, Via dei Cappuccini, Via dei Ciclamini, Via dei Conti Gentili, Via dei Manni, Via dei Tulipani, Via del Cavaliere, Via del Cimitero, Via del Colle, Via del Giardino, Via del Torrione, Via della Melissa, Via della Provvidenza, Via della Repubblica, Via della Stazione, Via della Stretta, Via della Strettoia, Via della Trinità, Via delle Campanule, Via delle Genziane, Via delle Magnolie, Via delle Margherite, Via delle Orchidee, Via delle Rose, Via delle Stelle Alpine, Via delle Violette, Via Di Civita, Via Edoardo Fiacchini, Via Emanuele Lisi, Via Fontana Santa, Via Fontana Vecchia, Via Guglielmo Marconi, Via La Stazza, Via Madonna della Sanità, Via Madonna delle Grazie, Via Malpensa, Via Mediana Chiappitto, Via Melegranate, Via Mons Tocabelli, Via Montesecco, Via Orto Pasquarella, Via Padre Carlo, Via Pompeo Molella, Via Porta Portati, Via Porta San Nicola, Via Rodilossi, Via Roma, Via San Gennaro, Via San Giovanni, Via San Lorenzo, Via San Silvestro, Via Urbano Sabellico, Via Valerio Molella, Viale Trento e Trieste, Vicolo Borgo, Vicolo Cataldi, Vicolo Coatti, Vicolo Coclite, Vicolo dei Macellai, Vicolo della Marca, Vicolo D'Erme, Vicolo Enea, Vicolo Fanfarillo, Vicolo Frezza, Vicolo Monastero, Vicolo Morutti, Vicolo Obbligo, Vicolo Oscuro, Vicolo San Giovanni, Vicolo Sant'Antonio Abate, Vicolo Stere II, Vicolo Tiberio, Vicolo Zaccalone) ab. n. 3.581. Il territorio è così delimitato: Nord: Via della Noce, Via Montesecco, Via delle Ginestre. Sud: Via Madonna della Sanità, Via Molella, Via Cesare Battisti, Via Roma. Est: Via Fontana Santa, SS 155 La Donna, Via Fontana Vecchia. Ovest: Via Giacomo Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Largo Mons. De Persis, Via del Duomo, Via Gregoriana, Via S. Silvestro, Via Porta S. Nicola;

3^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Vittorio Emanuele, 21 (Bacino di competenza: Via Stanislao Stampa, Via Valle Carcara, Via Circonvallazione - da Porta S. Francesco a Porta S. Pietro - Via Valle San Matteo, Via Vallecupa, Via Varignano, Via Vignola, Via Villamagna, Viale Duca D'Aosta, Vicolo Cannone, Vicolo Colle Santa Lucia, Vicolo del Seminario, Vicolo della Campana, Vicolo della Piazzetta, Vicolo della Scaletta, Vicolo dell'Archetto, Vicolo delle Monachelle, Vicolo Gentili, Vicolo Giardino, Vicolo Nerone, Vicolo Nuovo, Vicolo Orto Pecci, Vicolo Petronio, Vicolo Piaia, Vicolo Portadini, Vicolo San Silvestro, Vicolo Torrione, Vicolo Truna, Vicolo Vecchio, Vicolo Vezzacchi, Vicolo Volturno) abitanti n. 3.630. Il territorio è così delimitato: Nord: corrisponde al confine sud della sede 2; Sud: Monte Reo, Via di Prati Giuliani, Via Canale (parte), Via Scopigliette; Est: SS 155 dall'incrocio con Via Verolana fino a fine SS Vignola; Ovest: confine comunale con i Comuni di Fumone e Ferentino.

4^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Santa Cecilia, n. 414 (Bacino di competenza: Piazza Mons. Mario Tagliaferri, SP Santa Cecilia, SS 155 Colletraiano, SS 155 Montelena, SS 155 Osteria Di Alatri, Via Accorciatoia Colletraiano, Via Accorciatoia Termini, Via Belgio, Via Castellozzo, Via degli Incroci, Via degli Oliveti, Via dei Tassi, Via dei Vigneti, Via dei Villini, Via del Casino Ceccacci, Via del Ceppo, Via del Frantoio, Via del Parco, Via del Sacro Cuore, Via del Tufo, Via della Legna, Via delle Vigne, Via Irlanda, Via Italia, Via Latina, Via Lussemburgo, Via Mediana Aprillette, Via Mediana Colletraiano, Via Montelena Nuova, Via Montelena Vecchia, Via Olanda, Via Piano, Via Pietra di Valle, Via Ponte Prati Giuliani, Via Prati Giuliani, Via Scopigliette, Via Termini, Via Vallemiccina, Via Vallone Cera, Via Verolana, Viale Francia, Viale Germania) abitanti n. 3.596. Il territorio è così delimitato: Nord: corrisponde al confine sud della 3^ sede; Sud: confine comunale con Frosinone; Est: Via S. Emidio, Via Vallemiccina, Via Contrada Le Grotte, Via Martiggi, Via Laguccio, Via Colle del Papa, Via dei Villini, Via Termini fino a incrocio SS 214;

Ovest: Via del Carmine, Viale Francia, Viale Germania, SS 155 fino al confine comunale con il comune di Frosinone.

5[^] sede farmaceutica: farmacia sita in località Mole Bisleti (Bacino di competenza: Contrada Le Grotte, Via Accorciatoia Pignano, Via Basciano, Via Campello, Via Colle del Papa, Via Colle Forche, Via Collefaro, Via Corvine, Via Cucuruzzavolo, Via Cuione, Via degli Alberi, Via dei Canestrari, Via dei Frutti, Via dei Molini, Via dei Prati, Via dei Tigli, Via del Confine, Via del Sole, Via delle Cooperative, Via delle Palme, Via Fontana Cuione, Via Fontana Santo Stefano, Via Fontana Sistiliana, Via Frittola, Via Giulia, Via Laguccio, Via Latina, Via Lungo Fiume, Via Martiggi, Via Mole Bisleti, Via Mole Franchi, Via Piccola Sud, Via Pignano, Via Ponte Adriano, Via Quercia D'Orlando, Via San Manno, Via San Mattia, Via San Pancrazio, Via Sant'Emidio, Via Valle Cicogna) abitanti n. 3.615. Il territorio è così delimitato: Nord: Via Basciano; Sud: confine comunale con Veroli e Frosinone; Est: confine comunale con Veroli; Ovest: corrisponde al confine est della 4[^] sede.

6[^] sede farmaceutica: farmacia in località Fiura (Bacino di competenza: Via Allegra, Via Bazzano, Via Capranica, Via Capranica Alta, Via Casale Alto, Via Casale Basso, Via Case Mangiapelo, Via Case Paolone, Via Cellerano, Via Cellerano di Sopra, Via Circonvallazione Basciano, Via Colle Massaro, Via Costa Basciano, Via Costa Magliano, Via del Cuculo, Via della Sorgente, Via dell'Abbadia, Via Fiume, Via Fiura, Via Fontana Sambuco, Via Fontana Scurano, Via Gaudio, Via Intignano, Via La Pezza, Via La Rustica, Via Mola Comune, Via Mole Santa Maria, Via Monte San Gregorio, Via Monte Sant'Angelo, Via Piccola Nord, Via Ponte D'Alloggio, Via Ponte Dell'Allegra, Via Riano, Via Riano di Sotto, Via Salerno, Via Salita Dell'Allegra, Via Valle, Via Valle Vecchia, Via Vecchia Fiura) abitanti n. 3.728. Il territorio è così delimitato: Nord: Fiume Cosa fino a confluenza con Torrente Cosa, Via Fiume (parte), Via Magliano (parte), Monte Capezoi; Sud: corrisponde al confine nord della 5[^] sede; Est: confine comunale con Veroli; Ovest: corrisponde al confine est della 2[^] e 3[^] sede.

7[^] sede farmaceutica: farmacia sita in località Collelavena (Bacino di competenza: SS 155 Collelavena, SS 155 Porpuro, Via Accorciatoia Castagneto, Via Accorciatoia Magliano, Via Accorciatoia Seritico, Via Aiello, Via Canarolo, Via Carano, Via Castagneto, Via Colle Corneta, Via Colle Pacciano, Via Colle Seritico, Via Costa San Vincenzo, Via degli Abeti, Via dei Boschi, Via dei Cardi, Via dei Castagni, Via dei Mandorli, Via dei Pungitopo, Via del Canneto, Via del Casolare, Via della Cabina Porpuro, Via della Noce, Via della Quercia, Via delle 5 Strade, Via delle Carrube, Via delle Ginestre, Via delle Nocchie, Via delle Robinie, Via delle Siepi, Via dell'Ortica, Via Fontana Collelavena, Via Magliano, Via Maranillo, Via Monte Cappello, Via Monte Passeggio, Via Pacciano, Via Per Collepardo, Via Per Trivigliano, Via Piccola Fiuggi, Via Salita Montesecco, Via Seritico, Via Serra Alta, Via Serra Comune, Via Soprafiume, Via Torrente Cosa, Via Valle Santa Maria, Via Vicerò) abitanti n. 3.594. Il territorio è così delimitato: Nord: confine comunale con Trivigliano e Vico nel Lazio; Sud: corrisponde al confine nord della 1[^] e 2[^] sede; Est: confine comunale con Vico nel Lazio e parte confine nord della 6[^] sede; Ovest: confine comunale con Trivigliano e Fumone.

8[^] sede farmaceutica- urbana – farmacia sita in Via SP per Tecchiena, 31/e (Bacino di competenza: Largo Ciafé, SP Castello, SP Colle Forno, SP Pietra Bianca, SP Tecchiena, SS 155 Arillette, SS n. 6 Quarticciolo, Via Aia Nuova, Via Alberotozzi, Via Bulgaria, Via Campone, Via Casette Tecchiena, Via Cavariccio, Via Cecoslovacchia, Via Colle Cavariccio, Via Colle San Pietro, Via Collecutrino, Via dei Campi, Via del Carmine, Via del Convento, Via del Falco, Via del Fosso, Via del Lago, Via del Ponticello, Via dell'Aquila, Via delle Fiere, Via di Mezzo, Via Discesa Montereio, Via Fontana Colasanti, Via Fontana San Pietro, Via Fontana Tazi, Via Gran Bretagna, Via Jugoslavia, Via La Francesca, Via La Vignotta, Via Montereio, Via Piccolo Quarto, Via Polledrara, Via Polonia, Via Quarti di Tecchiena, Via Quarto Lago, Via Recchiozzo, Via Romania, Via Russia, Via Salita Casette, Via Salita Montereio, Via San Leonardo, Via Santa Colomba, Via Straccamuri, Via Traversa Montereio, Via Ungheria, Via Vado del Tufo) abitanti n. 3.593. Il territorio è così delimitato: Nord: corrisponde al confine sud della 3[^] sede; Sud: confine comunale con Frosinone; Est: corrisponde al confine ovest della 4[^] sede; Ovest: confine comunale con Ferentino.

COMUNE DI ALVITO

1[^] sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Gallio, n. 17. Il territorio ad ovest di una linea che partendo con il comune di Gallinaro (già San Donato Val di Comino) in località Gualdo Riomollo, passa nella mezzeria della via omonima, si immette nella mezzeria di Via San Rocco Airella, prosegue per la mezzeria del Fosso La Conca, Via Aia dei Monaci, Rampa San Nicola fino all'ingresso del centro abitato. Attraverso detto centro, passando per le mezzerie di Piazza Mercato Vecchio, Corso Gallio fino all'altezza di Via Roma, lungo la quale prosegue fino alla strada comunale per le frazioni di Peschio e Castello, da detta strada

prosegue fino a raggiungere la frazione di Sant'Onofrio e quindi il confine territoriale di Alvito con il comune di Pescasseroli, in località Monte Tranone.

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Gallio, n. 3. Il territorio ad est della linea come sopra descritta.

COMUNE DI ANAGNI

1^ sede farmaceutica - urbana: farmacia sita in Viale Regina Margherita. Il territorio è delimitato dal confine comunale Ovest Via Casilina (lato sx direzione Frosinone), Via Rotabile San Francesco (lato sx direzione centro storico), Via G. Garibaldi (lato sx direzione Piazza Cavour), Via Vittorio Emanuele (lato Nord), Via Vincenzo Giminiani (lato sx direzione Nord), Vicolo delle Terme (lato sx direzione Nord), Via Giovanni Giminiani (lato sx direzione nord), Via Porta Tudifoli Anagni Acuto (lato sx direzione Nord) Via del Rio (lato sx direzione Nord), Via Comunali Anagni Acuto (lato sx direzione Nord-Ovest), Via Bersò Rio (lato sx direzione Sud), Via Canzatora (lato sx direzione Nord), Via Monte Marino (lato sx direzione Nord), Via Traversa Prima di Via Monte Marino (lato sx direzione Via Anticolana), Via Anticolana (lato sx direzione Fiuggi), Strada Provinciale 188 Anagni Paliano (lato sx direzione Sud), Via di Colle Ranuccio (lato sx direzione Ovest), Via di Colle Ticchio Torre Fessa (lato sx direzione Sud), Via Torre Fessa Gavignano (lato sx direzione Sud) fino al confine comunale Ovest;

2^ sede farmaceutica - urbana: farmacia sita in Via Vittorio Emanuele, 205. Il territorio è delimitato dal confine comunale Nord-Est Via Vecchia Anagni Acuto (lato dx direzione Sud), Via Colle Lardo (lato dx direzione Est), Via Fontana di Fucigno (lato dx direzione Sud), Via Belvedere Castellone (lato dx direzione Sud), Strada Provinciale 26 Anagni Acuto (lato dx direzione Sud), Strada Provinciale 56 Anagni Ferentino (lato dx direzione Sud), Via del Casale (lato dx direzione Sud), Via Pastine (lato dx direzione Sud), Via Casilina (lato dx direzione Roma), Via Rotabile San Francesco (lato dx direzione Nord), Via Madonna delle Grazie (lato dx direzione Nord), Via G. Garibaldi (lato dx direzione Est), Via Vincenzo Giminiani (lato dx direzione Nord), Vicolo delle Terme (lato dx direzione Nord), Via G. Giminiani (lato dx direzione Est), Via Porta Tufoli Anagni Acuto (lato dx direzione Nord), Via del Rio (lato dx direzione Nord), Strada comunale Anagni Acuto (lato dx direzione Nord), Via Colle Saricone (lato dx direzione Nord), Strada Provinciale 164 San Filippo (lato dx direzione Est), Via Colle Vecchiarino (lato dx direzione Nord), Via Terra Bago (lato dx direzione Nord) fino al confine comunale Nord;

3^ sede farmaceutica: farmacia rurale in località Osteria della Fontana. Il territorio è delimitato dall'incrocio tra Via Casilina e Via Anticolana, Via Casilina (lato dx direzione Frosinone), Via Osteria La Noce Fosso del Lupo (lato dx direzione Sud) fino al confine comunale, dall'incrocio tra Via Casilina e Via Anticolana (lato sx direzione casello autostradale), Via Area Sviluppo Industriale Prima (lato sx direzione est), Via Osteria Fontana Villamagna Gorga (lato sx direzione Sud), Via Stazione Anagni Morolo (lato sx direzione est), Strada Provinciale 12 Casilina Stazione Sgurgola (lato sx direzione Sud) fino al confine comunale Sud;

4^ sede farmaceutica: farmacia rurale in località Prato. Il territorio è delimitato dal confine comunale Ovest Via Torre Fessa Gavignano (lato sx direzione Nord), Via Colle Ticchio Torre Fessa (lato sx direzione Nord), Via Colle Ranuccio (lato sx direzione Est), Strada Provinciale 118 Anagni Paliano (lato sx direzione Nord), Via Anticolana (lato sx direzione Sud), Via Traversa Prima di Via Monte Marino (lato sx direzione Nord), Via Monte Marino (lato sx direzione Est), Via Canzatora (lato sx direzione Est), Via Bersò Rio (lato sx direzione Nord), Via Colle Saricone (lato sx direzione Nord), Strada Provinciale 164 San Filippo (lato sx direzione Nord), Via Colle Vecchiarino (lato sx direzione Nord), Via Terra Bago (lato sx direzione Nord) fino al confine comunale Nord;

5^ sede farmaceutica: farmacia rurale in località Tufano. Il territorio è delimitato dal confine comunale Est Via Casilina (lato dx verso Roma), Via Pastine (lato dx verso Nord), Via del Casale (lato dx verso Nord), Strada Provinciale Anagni Ferentino (lato dx direzione Nord), Strada Provinciale Anagni Acuto (lato dx direzione Nord), Via Belvedere Castellone (lato dx direzione Nord), Via Fontana Fucigno (lato dx direzione Nord), Via Colle Lardo (lato dx direzione Ovest), Via Vecchia Anagni Acuto (lato dx direzione Est) fino al confine comunale Est;

6^ sede farmaceutica: - rurale - frazione di San Bartolomeo. Il territorio è delimitato dal confine comunale Ovest Via Casilina (lato dx direzione Frosinone fino ad intersezione con Via Anticolana), Via Anticolana (lato dx direzione il casello autostradale), Via Area Sviluppo Industriale Prima (lato dx direzione Est), Via Osteria della Fontana Villamagna Gorga (lato dx direzione Sud), Via Stazione Anagni Morolo (lato dx direzione Est), Strada Provinciale 12 Casilina Stazione Sgurgola (lato dx direzione Sud) fino al confine comunale Sud;

7^ sede farmaceutica: Il territorio è delimitato dal confine comunale Est Via Casilina (lato sx direzione Roma), Via Osteria La Noce Fosso del Lupo (lato sx direzione Sud) fino al confine comunale Sud.

COMUNE DI AQUINO

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede

2^ sede farmaceutica: zona di Piazza Paolo VI, Via Soldato Ignoto, Via Roma, Via Manzoni, Via Marconi, Via Giovenale, Piazza Martiri del Terrorismo e Piazza San Tommaso D'Aquino delimitata da apposita cartografia d'insieme allegata alla delibera giuntale di istituzione.

COMUNE DI ARCE

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede

2^ sede farmaceutica rurale: Isoletta D'Arce

COMUNE DI ARPINO

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Salita dell'Arco n. 8/10. Il territorio a nord-est delimitato da una linea che, partendo dal confine con il comune di Isola del Liri (località Valle Fredda) segue la mezzeria della strada provinciale Isola del Liri-Arpino fino alla località Girone da cui prosegue lungo la mezzeria della provinciale di accesso allo scalo ferroviario di Arpino fino al bivio con la strada comunale Latina: da qui risale verso est lungo la mezzeria di detta strada comunale fino al capoluogo ove si innesta con la Via G. Cesari: segue poi la mezzeria della Via G. Cesari, attraverso Piazza Municipio, quindi Via Aquila Romana, Corso Tulliano e Piazza G. Conti: da qui attraversando in diagonale la piazza medesima segue verso est la mezzeria del Fosso del Canale fino all'altezza della chiesetta San Giuseppe in località Madonnella; da qui includendo la chiesa, segue in linea retta verso nord che congiunge la chiesa di Sant'Anna in località Civitavecchia, seguendo poi la mezzeria della provinciale per Casalvieri fino al confine con detto comune (località San Pietro);

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Tulliano n. 3/5: il territorio a sud est delimitato ad ovest da una linea che, partendo dal confine con il comune di Fontana Liri (località Stazione di Santopadre) segue la mezzeria della linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca e, nel tratto di galleria la proiezione della medesima fino alla stazione ferroviaria di Arpino; da qui si immette sulla rotabile provinciale che accede allo scalo e ne segue la mezzeria fino al bivio con la comunale di Latina, Da qui, segue sul tratto nord, la delimitazione della 1^ sede fino al confine con il comune di Casalvieri;

3^ sede farmaceutica: in località Scaffa. Il territorio ad ovest delimitato da una linea che partendo dal confine con il comune di Isola del Liri, segue il confine ovest della 1^ sede fino al bivio tra la provinciale di accesso alla stazione con la comunale Tulliana per seguire quindi il confine ovest della 2^ sede fino al confine con il territorio di Fontana Liri.

COMUNE DI ATINA

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Piazza Veroli n. 9. E' assegnato il territorio comunale a sud di una linea che partendo dal confine con il territorio del comune di Picinisco, passa nella mezzeria del fiume Melfa fino a raggiungere il confine con il territorio del comune di Casalattico;

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in località Ponte Melfa. E' assegnato il territorio comunale a nord della linea sopra descritta.

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Santo Stefano, n. 2. Il territorio a nord-est di una linea che attraversa l'intero territorio comunale lungo la mezzeria del Rio San Lucio;

2^ sede farmaceutica: il territorio a sud-ovest della linea già descritta per la 1^ sede.

3^ sede farmaceutica rurale - zona di Via Rotabile, tra il civico 63 ed il civico 239.

COMUNE DI CASSINO

1^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Secondino Pagano n. 20/22: E' assegnato il territorio delimitato da una linea che, partendo dal confine con il comune di Sant'Elia Fiumerapido segue la mezzeria delle vie appresso indicate: Via Spineto fino a Via Lago, da qui si immette in Via Camarda fino ad incontrare la strada provinciale per Caira che segue fino a Via San Giacomo, Via Abruzzi, Via XX Settembre fino alla rotatoria di Piazza XV Febbraio, Via Secondino Pagano, Corso della Repubblica fino all'incrocio di Via Bellini in cui si immette seguendola fino al successivo incrocio con Via Pascoli che segue fino a Via Po, Via Adige e Viale Europa fino alla rotatoria di Via Garigliano da cui raggiunge la rotatoria della tangenziale. A questo punto risale il corso del fiume fino alla Via Casilina sud (in corrispondenza della località V Ponte), segue la Via Casilina sud in direzione del centro urbano, Via E. De Nicola, da qui svolta in Via Falaise, Via Tichy, Via Zamosch, Via Lombardia, Via Cristoforo Colombo, Via Amerigo Vespucci, Via Telesio, attraversa la rotatoria di Piazza Abate Rea e si immette in Via San Pasquale, risale Via Tora che segue fino al confine con il Comune di Sant'Elia Fiumerapido;

2^a sede farmaceutica: farmacia sita in Corso della Repubblica, n. 89. E' assegnato il territorio delimitato da una linea che, partendo dal confine con il Comune di Villa Santa Lucia segue la mezzeria delle vie e dei luoghi appresso indicati: confine con il Comune di Villa Santa Lucia, mezzeria del Fosso "Vallone del Dente" fino ad incontrare Via Orsaia, strada provinciale per Terelle in località Monte Rotondo, dove raggiunge il confine già descritto per la prima sede (strada provinciale per Caira che segue fino a Via San Giacomo, Via Abruzzi, Via XX Settembre, fino alla rotatoria di Piazza XV Febbraio, Via Secondino Pagano, Corso della Repubblica) che segue fino ad incontrare Corso della Repubblica, si immette in detto Corso, seguendone la mezzeria fino ad incontrare Via Roma (ora Via Di Biasio), da tale incrocio devia verso ovest seguendo Via Di Biasio fino all'incrocio con Via U. Quadratilla, segue questa strada e si immette in Via Santa Lucia (ora Campo di Porro) fino a raggiungere Via Casilina Nord, che segue fino al confine con il Comune di Villa Santa Lucia ;

3^a sede farmaceutica: farmacia sita in corso della Repubblica n. 70/72. E' assegnato il territorio delimitato da una linea che, partendo dal confine con il Comune di Cervaro segue la mezzeria delle vie e dei luoghi appresso indicati: confine con il Comune di Cervaro, Via Casilina Sud direzione centro urbano fino ad incontrare il confine già descritto per la prima sede (dalla località V Ponte segue il corso del fiume fino alla rotatoria di Via Garigliano in corrispondenza dei punti già indicati per la prima sede, risale Via Gargliano, imbocca Viale Europa, Via Adige, Via Po, Via Pascoli, Via Bellini, Corso della Repubblica). A questo punto risale il Corso della Repubblica, che segue fino a Piazza Diamare, Viale Dante, deviando ad est, Via Carducci, Via del Carmine, in direzione sud, Via Pascoli, Via Verdi, Piazzale Garibaldi, dalla mezzeria di detto piazzale raggiunge la strada ferrata che fiancheggia fino al limite territoriale del Comune di Cervaro;

4^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Dante, n. 55. Il territorio delimitato da una linea che, partendo dal limite territoriale con il comune di Cervaro, fiancheggia a sud la strada ferrata fino a raggiungere la mezzeria di piazzale Garibaldi, da qui segue il confine già descritto per la 3^a sede fino ad immettersi in Piazzale G. Diamare, da qui segue il confine già descritto per la 2^a sede fino all'incrocio con Viale Bonomi, segue detto viale fino ad immettersi nella mezzeria della strada provinciale dei Santi, che percorre a mezzeria fino ad incontrare l'Autostrada del Sole, che costeggia fino a raggiungere il limite territoriale con il comune di Cervaro:

5^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Ausonia – Rione Colosseo. Il territorio delimitato da una linea che, partendo a sud dal confine con il comune di Sant'Apollinare, segue a mezzeria la strada provinciale dei Santi fino a raggiungere la frazione di Sant'Angelo Theodice che costeggia perifericamente a monte fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale dei Santi che percorre per tutta la sua lunghezza, attraversando la sede ferroviaria fino a raggiungere l'incrocio a mezzeria con Viale Bonomi, che segue in direzione ponente, fino all'innesto con Via Roma (ora Via Di Biasio), da questo punto, seguendo il confine con la 2^a sede, raggiunge il limite territoriale con il comune di Villa Santa Lucia;

6^a sede farmaceutica: nella frazione di Sant'Angelo. Il territorio delimitato da una linea che, partendo dal limite territoriale con il comune di Sant'Apollinare, segue il confine già descritto per la 5^a sede fino ad incontrare l'Autostrada del Sole che fiancheggia fino a raggiungere il limite territoriale con il comune di Cervaro;

7^a sede farmaceutica: nella frazione Caira. E' assegnato il territorio delimitato da una linea che, partendo dal confine con il Comune di Sant'Elia Fiumerapido segue la mezzeria delle vie appresso indicate già descritte per la prima e seconda sede farmaceutica: confine con il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, Via Spineto fino

a Via Lago, Via Camarda fino ad incontrare la strada provinciale per Caira, Via Orsaia, il Fosso Vallone del Dente, fino al Comune di Villa Santa Lucia;

8^ sede farmaceutica: Il territorio è delimitato da una linea che, partendo dal confine con il Comune di Cervaro segue la mezzeria di Via Casilina sud, fino ad incontrare il confine della prima sede (località V Ponte, Via E. De Nicola, da qui svolta in Via Falaise, Via Tichy, Via Zamosch, Via Lombardia, Via Cristoforo Colombo, Via Amerigo Vespucci, Via Telesio, attraversa la rotatoria e si immette in Via San Pasquale) che segue fino a Via San Pasquale, da qui si immette in Via San Lorenzo che segue fino a Via Vaglie, Via Selvotta fino all'incrocio con Via San Bartolomeo. Da qui si immette in Via Iannaccone, interpoderale Iannaccone, Via Cappella Morrone all'altezza dell'incrocio con Via Sant'Antonino. Segue Via Cappella Morrone fino al confine con il Comune di Cervaro;

9^ sede farmaceutica: - rurale - E' assegnato il territorio delimitato da una linea che, partendo dal confine del Comune di Cervaro altezza Via Cappella Morrone segue la mezzeria di detta via fino ad incontrare Via S. Antonino, da qui si immette nella strada interpoderale Via Iannaccone, percorre la mezzeria di Via Iannaccone fino a raggiungere l'incrocio di Via San Bartolomeo e da qui risalire fino all'incrocio con Via Selvotta seguendo la mezzeria di detta via fino all'incrocio di Via Vaglie, seguendo nella mezzeria di Via San Lorenzo fino al ponte sul Vallone dell'Inferno segue la mezzeria di Via San Pasquale, Via Tora fino al confine con il confine del Comune di S. Elia Fiumerapido;

10^ sede farmaceutica rurale: – è assegnato il territorio che, partendo dall'intersezione della superstrada Cassino – Formia con il confine del comune di Pignataro Interamna, segue, sul lato sinistro, la superstrada Cassino-Formia, supera la rotatoria dell'autostrada, quella della FIAT e piega a sinistra – all'altezza della superstrada per Sora-Avezzano, senza imboccarla – in direzione Cassino nord. Quindi, in corrispondenza del cavalcavia della ferrovia ne costeggia il tracciato (della ferrovia) fino al confine con il comune di Villa Santa Lucia e da qui si ricongiunge al confine con il comune di Pignataro Interamna e con il punto da cui è partita la perimetrazione.

COMUNE DI CECCANO

1^ sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio dal confine con Giuliano di Roma tutto il lato destro di Via Giacomo Matteotti sino all'incrocio con Via Fontanelle, lato destri Via Fontanelle fino all'incrocio con Via A. Diaz, Via A. Diaz sino all'incrocio con Via M. della Pace, Via M. della Pace sino all'incrocio con Via Badia, lato destro di Via Badia sino all'intersezione con il fosso della Badia, fiancheggiamento lato destro del fosso della Badia sino all'immissione nel fiume Sacco, lato destro del fiume Sacco sino al confine con Castro dei Volsci;

2^ sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio dall'incrocio con Via Giacomo Matteotti r Via Boschetto tutto il lato destro di Via Boschetto sino all'incrocio con Via M. De Loco, lato destro di Via M. De Loco, di Via Ospedale nuovo con prolungamento sino all'intersezione con il fiume Sacco, fiancheggiamento del fiume Sacco sino al punto di tangente con Via A. Sante (ex Caseificio Cinque); lato destro di Via A. Sante sino all'incrocio con Via P. Abbasso; lato destro di Via P. Abbasso sino all'incrocio con vicolo dell'Osteria, lato destro di Vicolo dell'Osteria, lato destro Via Principe Umberto sino all'incrocio con Via Madonna delle Grazie, lato destro di Via Madonna delle Grazie sino all'incrocio con Via Gaeta, lato destro di Via Gaeta sino all'incrocio con Via della Mola, lato destro di Via della Mola sino all'intersezione con il fiume Sacco, lato destro fiancheggiamento fiume Sacco sino all'intersezione con il Fosso della Badia;

3^ sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio dal punto di tangente di Via Anime Sante con il fiume Sacco (ex Caseificio Cinque), tutto il lato destro di Via Anime Sante sino a Piazza Berardi, lato sinistro di Via Porta Abbasso sino all'incrocio con Vicolo dell'Osteria, lato sinistro di Vicolo dell'Osteria, lato sinistro di Via Principe Umberto sino all'incrocio con Via Madonna delle Grazie, lato sinistro di Via Madonna delle Grazie sino all'incrocio con Via della Mola, lato sinistro fiancheggiamento fiume Sacco sino al confine comunale, lato destro di Via Ponte, lato destro di Via Marano fino al confine comunale;

4^ sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio dal confine con Arnara tutto il lato destro di Via Marano sino a Borgo Berardi; lato destro di Via Ponte, fiancheggiamento fiume Sacco fino a tutto l'ex stabilimento Annunziata, Via Molino San Rocco fino al P.L. ferroviario San Rocco, lato destro ferrovia Roma-Napoli direzione Frosinone fino ai confini con Frosinone;

5^ sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio al bivio con Via Pescara Celleta (e confine con Giuliano di Roma) tutto il lato sinistro di Via Giacomo Matteotti sino all'incrocio con

Via Boschetto; lato sinistro Via Boschetto sino a Via Madonna De Loco; lato sinistro di Via Madonna De Loco sino al cimitero; lato sinistro Via Ospedale Nuovo con prolungamento della stessa sino all'intersezione del fiume Sacco; fiancheggiamento fiume Sacco sino all'intersezione con la strada ASI, lato sinistro della strada ASI sino all'intersezione con la strada statale 156 direzione Via A. Sante, lato sinistro di Via A. Sante sino al bivio con Via Pezze d'Ischia; lato sinistro di Via Pezze d'Ischia fino al bivio con Via Pescara Celleta, lato sinistro Pescara Celleta fino al bivio con Via Giacomo Matteotti (strada statale 637 dir.)

6^a sede farmaceutica: ambito territoriale contenuto nei seguenti confini: con inizio dal bivio con Via Pescara Celleta (a confine con Giuliano di Roma) tutto il lato sinistro direzione Ceccano fino al bivio con Via Pezze d'Ischia; lato sinistro di Via Pezze d'Ischia fino all'incrocio con Via A. Sante (strada statale 156 dir.); lato sinistro Via A. Sante fino all'incrocio con la strada ASI; lato sinistro strada ASI fino al ponte sul fiume Sacco; lato sinistro fiume Sacco fino al limite dell'ex stabilimento Annunziata; lato estremo limite stabilimento ex Annunziata fino all'incrocio con Via Molino San Rocco;

7^a sede farmaceutica: **rurale** - zona "Badia", più precisamente: Via Badia, adiacente a Via della Valle, Via Vallerizza, Via Pedemontana, Via San Paolo della Croce e Via Badia II traversa.

COMUNE DI CEPRANO

1^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Campidoglio n. 45. Il territorio comunale a nord est di una linea che, partendo a nord est dal confine con il Comune di Arce, segue a mezzogiorno la strada statale n. 6 Casilina, devia a sud, per la strada statale n. 82 Valle del Liri, si immette nella strada comunale "Ponte Canale" traversa il ponte sul Liri, Via lungoliri Gioberti, traversa poi diagonalmente la Piazza del Plebiscito e la Piazza Re Umberto, per proseguire poi nella mezzogiorno di Via Alfieri, tratto provinciale Palombara-Caragno lungo la deviazione strada provinciale Ceprano-Falvaterra fino al bivio della strada comunale Pennea che di seguito percorre sempre a mezzogiorno per tutta la sua lunghezza sino al soprapassaggio ferroviario di Casa Valero, segue il primo tratto della comunale Ravicella, per deviare al bivio della strada comunale "Vado Valletta" fino a raggiungere la mezzogiorno del fiume Sacco, al confine di Castro dei Volsci;

2^a sede farmaceutica: farmacia sita in Viale Regina Margherita, n. 4. Il territorio comunale a sud-ovest della linea descritta per la prima sede;

3^a sede farmaceutica: - **urbana** – zona mediana tra i quartieri Montecitorio e Scalo.

COMUNE DI CERVARO

1^a sede farmaceutica: Pastenelle (a nord della Casilina) Fionda-Spumaro – Fistole – Acquacandita – Rete – Rotorelle – Pantano – Parasacchi – Santa Maria Maddalena – Taverna Vecchia – Belvapiana – centro urbano;

2^a sede farmaceutica: Pastenelle (a sud della Casilina) Foresta – Colle Tornese – Santa Lucia – Di Ponio – Santa Maria di Trocchio – Isola Tocca – Collectedro – Medaglia d'Oro – Renidio – Porchio – Barbana – Bordella.

COMUNE DI ESPERIA

1^a sede farmaceutica e **2^a sede** farmaceutica: La delimitazione delle due sedi è rappresentata da una linea idealmente tracciata che, partendo dal confine con il comune di Itri, all'incrocio della quota 927, si dirige verso nord est passando per le seguenti località: Cerretello, Monte Malvicino, Poretella, Casale San Marino, Puntone Romano, Strepparella, Colle Laccio, Torre, attraversa il rio e la strada provinciale Monticelli Esperia nel punto corrispondente a quota 132, detta linea prosegue per Monte Oro, Valle Proda, Monte Calvo per raggiungere la località Guardiola nel punto di incrocio con il comune di Pontecorvo alla quota 242.

COMUNE DI FERENTINO

1^a sede farmaceutica: confine territorio Anagni – mezzogiorno delle strade: Via Casilina nord, Via Casilina-Sant'Agata, Via Garibaldi, Via Consolare, Via Ponziana, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Consolare, Via A. Atrio, Via D. Morosini, Via Consolare, Via P. Montana, Collepero, Via Guglielmo Marconi, Via Torre Noverana, Via S. Vado Rosso, Via P. Cornelia, strada vicinale Colle Tito, strada provinciale per Fiuggi-Porciano, confine territorio Fumone;

2^ sede farmaceutica: confine territorio Anagni – mezzeria delle strade: Via Casilina nord, Via Casilina Sant'Agata, Via Casilina, Via Crocefisso, Via Pietralara, Via San Rocco Montecchio, Via Monticchio, Via Monte Radicino, Via Casilina sud, variante Casilina, Via R. Vallone, Via G. Tofe,

Via Tofe Vado del cerro fino al confine con il territorio di Morolo;

3^ sede farmaceutica: confine territorio Fumone mezzeria delle strade: provinciale per Fiuggi-Fumone, vicinale Colle Tito, Via P. Cornella, Via S. Vado Rosso, Via Torre Noverana, Via Guglielmo Marconi, Collepero, Porta Montana, Via Consolare, Via D. Morosini, Via A. Atrio, Via Consolare, Via A. Curia, Via Circonvallazione, Via Mura Ciclopee, Via Casamari, Via Casilina, Via Crocefisso, Via Pietralara, Via San Rocco Montecchie fino al confine con il territorio di Alatri;

4^ sede farmaceutica: confine territorio di Moroso mezzeria delle strade: Via T. Vado del Cerro, Via G. Tofe, Via R. Vallone variante Casilina, Via Inserto, Via Stazione Supino, Via F. Coperta, linea ferroviaria fino al confine con territorio di Frosinone;

5^ sede farmaceutica: confine territorio Frosinone, linea ferroviaria Roma-Cassino, mezzeria della strada: Via F. Coperta, Via Stazione Supino, variante Casilina, Via Casilina sud, Via Monte Radicino, Via Monticchio, Via San Rocco Montecchie fino al confine con il territorio di Alatri;

6^ sede farmaceutica – **rurale** – Via Morolense, Località cartiera, Zona sud della località Tofe

COMUNE DI FIUGGI *

***il comune deve deliberare la 3^ sede**

Zona n. 1 – Via Case Grandi, Piazza Castello, Via Crispino, Via Vittorio Emanuele, Via Morgani, Via Oberdan, Via Oscura, Piazza Piave, Via Nazario Sauro, Via Soldato Ignoto, Via Spregato, Via P. Stanislavo, Piazza Santo Stefano, Via Santo Stefano, Piazza Trento e Trieste, Viale Umberto I°, Via dell'Arancio, Via Cesare Battisti, Via del Codice, Via dei Gelsi, Via Giordano, Via della Loggetta, Via del Macello, Via Murello, Via Muro Nuovo, Via Patrizio, Via Pavone, Via della Piazza, Via Piazzaruola, Via Portella, Via Veterano, Via Vetere, Vicolo Baciadonne, Via del Colle, Via Colle Serminio, Via San Francesco, Via del Muraglione, Via Piana, Via del Salvatore, Via San Rocco, Via Stallone, Via E. Besso, Via del Forno, Via Garibaldi, Via della Lietta, Via della Madonnina, Via Guglielmo Marconi, Via Sforza, Via G. F. Verghetti, Via Casavetere, Via Le Uta, Via Casali, Via Capo Le Ripe, Via Villa comunale, Via Colle Michelangelo, Via Colonna, Via della Pineta, Via Strimo, Via Valle del Riccio, Via Arcinazzo, Via Cappuccini, Via del Monte, Via degli Ulivi, Via Case Gioacchino, Via delle Mediole, Via Moretti Sor Egidio, Via Caiano, superstrada Anticolana, Via Valle Molella, Via Cesino, Via Capo i Prati, Via Cerreto, Via Colledelle Mele, Via L. Gozzo, Piazza delle Betulle, Via delle Betulle, Via del Fontanile, Via S. Nicole, Piazza L. Martini, Via F. Falconi, Viale dello Sport, Villa A. Statuti, Belvedere Don P. Alessandri, Piazzale L. D'Anticoli, Via G. Giolitti, Piazzale Monsignor L. Terrinoni;

zona n. 2 - Via del Piscarello, Via Poggio Fiorito, Via Cisterna, Via Cisterna Antica, Via A. Diaz, Via Vecchia Fiuggi, Via Castani, Via De Medicis, Via Macchiadoro, Via Valle del Silenzio, Via delle Valli, Via Vallicelle, Via Vallombrosa, Via Fonte Anticolana, Via Casalini, Via Colle della Volpe, Via Cupa, Via San Lorenzo, Via Fiume, Via Gorizia, Via Nuova Fonte, Corso Nuova Italia, Via Le Piagge, Piazza Spada, Via Prenestina, Via del Parco, Via A. Nazari, Via Piè di Vigna, Via XV Gennaio, Via Quarto D'Anagni, Viale Quattro Giugno, Via del Tornello, Via Prenestina Antica, Via Sant'Emiliano, Via Rettifilo, Via dei Villini, Piazzale Matilde Serao, Via San Felice da Cantalice, Via Cavalieri Templari, Viale degli Studi, Via delle Magnolie, Via M. Colonna, Piazzale L. D'Anticoli, Piazzale 23 giugno 1990.

COMUNE DI FROSINONE

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Viale America Latina, 111. Il territorio della sede è delimitato da una linea che parte da Piazzale Gramsci, discende su Viale America Latina percorrendola completamente, raggiungendo via G. Iacobucci, fino all'incrocio con Via Arcangelo Corelli, risale lungo Via San Giuliano fino ad incontrare via Fornaci e da lì salendo lungo la stessa raggiunge via Faito che viene percorsa fino al tratto autostradale (ponte) e costeggiando detta autostrada raggiunge il limite comunale con il comune di Ceccano fino ad intersecare la S.S. 637, si risale su detta strada fino all'incrocio con via G. Saragat, si risale per un breve tratto lungo detta via, fino ad arrivare all'incrocio con Via Vetiche. Da detto incrocio, si risale lungo via Vetiche Alta, fino ad incrociare via Ceccano, da lì si prosegue lungo via Ceccano fino all'incrocio

con via F. Petrarca, via G. Boccaccio, fino ad incrociare nuovamente Viale America Latina sino a ricongiungersi con il punto di partenza in Piazzale Gramsci;

2^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Don Minzoni, 30-32. Il territorio della sede è delimitato da una linea che partendo dall'incrocio con via Marittima e Viale Europa, percorre via Ciamarra raggiungendo l'incrocio con Via Attilio Regolo, proseguendo su via Attilio Regolo si raggiunge via del Poggio e percorrendola verso Sud, si raggiunge il confine con la prima sede farmaceutica, si discende lungo detto confine fino a raggiungere il bivio per Ceccano (incrocio V.A. Latina, Via Iacobucci, ecc.). Da detto bivio si raggiunge via Giuseppe Verdi e proseguendo sulla stessa si raggiunge Piazzale Kambo escluso e da lì si arriva a via Licinio Refice che si percorre per la sua interezza fino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli. Si costeggia detta linea ferroviaria fino ad incontrare via Valle Fioretta, si risale lungo la stessa fino ad incontrare Viale Grecia, si percorre verso Ovest un breve tratto di detta via fino ad incrociare Corso Francia. Si percorre Corso Francia verso Nord fino ad incontrare Viale Austria. Si percorre Viale Austria verso Est, fino ad incontrare via Vado del Tufo, si discende lungo detta via fino ad incontrare Viale Europa e percorrendola verso Est per un breve tratto, si raggiunge il punto di partenza all'incrocio di via Marittima con Viale Europa;

3^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Tomaso Albinoni, 2. Il territorio della sede è delimitato da una linea che partendo dal punto di incrocio con la strada ferrata con il comune di Ferentino, la percorre fino ad incontrare via Licinio Refice che viene percorsa per l'intera lunghezza fino ad arrivare a Piazzale Kambo compreso e da qui proseguendo su via G. Verdi compresa, fino a raggiungere l'incrocio per il comune di Ceccano (incrocio V.A. Latina, via Iacobucci, ecc.). Da detto incrocio scende lungo i confini della prima sede farmaceutica, fino ad incontrare l'incrocio tra via Arcangelo Corelli e via G. Iacobucci. Da detto incrocio, proseguendo verso Ovest lungo i confini della prima sede farmaceutica si raggiunge l'incrocio tra via San Giuliano e via Fornaci. Da qui risalendo verso quest'ultima si raggiunge via Fauto che viene percorsa fino al tratto autostradale (ponte). Si percorre verso Est il tratto autostradale fino ad incontrare il limite della prima sede farmaceutica fino a raggiungere i confini con i comuni di Arnara e Ceccano, proseguendo lungo il confine di quest'ultimo comune per poi proseguire lungo i confini dei comuni di Patrica e Supino, per ricongiungersi al punto di partenza lungo il confine con il comune di Ferentino;

4^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Marittima, 208-210. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dall'incrocio con Via Marittima e Viale Europa, segue il confine già descritto per la seconda sede e poi la terza sede sino al confine con il territorio del comune di Ferentino, segue detto confine sino ad incrociare Via Salci e, proseguendo lungo la mezzeria di detta strada, raggiunge l'incrocio tra Via Sodine e Via Cavoni, risalendo nella mezzeria di quest'ultima fino al ponte del fosso Cenica, percorre lo stesso fosso fino ad incrociare Via Armando Fabi, continua lungo la mezzeria di via Tommaso Landolfi (ex via Selva Polledrara), sino all'incrocio di via Fedele Calvosa (ex via Mezza Corsa), prosegue lungo la mezzeria di quest'ultima e poi lungo la mezzeria di via Piave, sino a 100 metri con l'incrocio di via Marittima, dove piega per via Fibreno (ex stradello privato "Di Mauro") e in linea retta, raggiunge via Arno, che percorre lungo la mezzeria sino ad incrociare via Aldo Moro, che percorre lungo la mezzeria sino ad incrociare via Gen. Dalla Chiesa (ex stradello privato "Chiarelli") da dove in linea retta raggiunge il Fiume Cosa, percorrendo il quale arriva lungo i confini già descritti per la prima e la seconda sede, per ricongiungersi al punto di partenza;

5^a sede farmaceutica: farmacia sita in Via Po, 14. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dall'incrocio di Via Arno con Via Aldo Moro, prosegue lungo il confine già descritto per la quarta sede sino all'incrocio di via Fedele Calvosa (ex via Mezza Corsa) con via Tommaso Landolfi (ex via Selva Polledrara), continua lungo la mezzeria di quest'ultima sino all'incrocio con l'innesto stradello "Chiesa Sacro Cuore", lo percorre e qui in linea retta si porta sulla mezzeria di Via Tagliamento, che percorre sino all'incrocio con Via Aldo Moro, quindi ancora in linea retta attraversa il Fiume Cosa e si porta nella mezzeria di Via E. Biondi, che percorre sino a Piazza San Tommaso D'Aquino, che attraversa e raggiunge Viale Mazzini, che percorre lungo la mezzeria sino a raggiungere la linea di quota 200 indicata nell'attuale C.T.R. (ex planimetria allegata alla delibera di consiglio comunale n. 181/90), seguendo la quale raggiunge il confine già descritto per la nona e poi per la quarta sede, sino a ricongiungersi al punto di partenza;

6^a sede farmaceutica: farmacia sita in Piazzale Madonna della Neve, 22. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dalla strada statale 155 per Fiuggi, a confine con il territorio di Alatri, percorre il confine stesso proseguendo poi lungo il limite del comune di Ferentino sino ad incrociare la linea con il confine già descritto per la quarta sede, percorre detto confine sino all'incrocio di Via Salci con Via Sodine e Via Cavoni, prosegue per detta via sino all'incrocio Brunella e poi sino a Piazzale De Mattheis, prosegue per

Via Tiburtina, Via Lago Maggiore, Via Mastruccia e raggiunge i confini con il comune di Alatri lungo Via Termini d'Alatri, sino a ricongiungersi al punto di partenza;

7^ sede farmaceutica: farmacia sita in via Marco Tullio Cicerone, 23. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dall'incrocio del confine con il territorio del comune di Alatri con Via Mastruccia, corre lungo il confine stesso fino al Fiume Cosa, da qui risalendo lungo il confine del comune di Veroli raggiunge Via Colle Roffio seguendo la mezzeria della stessa strada sino ad incrociare Via Maniano, che percorre lungo la mezzeria, continuando lungo la mezzeria di Via V. Ferrarelli sino ad incrociare Viale Roma, che percorre per un tratto, per poi riprendere lungo la mezzeria di Via Biondi, sino ad incontrare il confine già descritto per la quinta sede, che percorre, sino ad incrociare il Fosso Rio, segue il suddetto fosso sino ai confini della sesta sede che percorre, per raggiungere il punto di partenza;

8^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Marco Minghetti, 80. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dall'incrocio di Via Colle Roffio con il territorio del comune di Veroli, prosegue lungo i confini di Veroli e Torrice, fino all'incrocio con via Colle Cannuccio e proseguendo su detta via si raggiunge l'incrocio con via Colle Vecchino. Da qui ridiscende lungo la stessa fino all'incrocio con Via Sant'Angelo e ridiscendendo si arriva all'incrocio di via S. Liberatore. Da questa e proseguendo lungo la stessa verso Sud, si raggiunge l'incrocio con via Impratessa e scendendo si raggiunge via Corina, da via Corina si raggiunge via di Valle Corina, proseguendo sulla stessa si raggiunge via Fonte Corina e la si percorre fino a raggiungere via Casilina Sud, via delle Nereidi, via delle Driadi, via delle Oreadi (tutte comprese), a confine con il comune di Torrice. Da detto confine seguendo la Casilina si percorre tutta la stessa verso il centro storico di Frosinone, sino a raggiungere Viale Napoli. Da Viale Napoli con una linea retta verso Nord, si raggiunge via Fonte Corina e proseguendo sulla stessa verso Ovest si raggiunge via Coroni e salendo lungo la stessa si raggiunge via Hofbauer e risalendo la stessa si arriva all'incrocio di via San Liberatore, proseguendo sulla stessa si raggiunge via San Gerardo, Piazza Risorgimento, via Aonio Paleario, via Garibaldi, via del Carbonaro, proseguendo su quest'ultima si raggiunge il punto d'intersezione su via Biondi della quinta e settima sede; proseguendo verso Nord su via Biondi e costeggiando il confine della settima sede, si raggiunge il punto di partenza;

9^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso della Repubblica, 92. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dal punto di intersezione tra la prima e la decima sede farmaceutica, risale su Viale G. Marconi fino all'incrocio con Viale Napoli e scendendo lungo la stessa, con una linea retta si risale fino a Piazza Vivoli e dalla stessa si risale su via Coroni fino ad incontrare l'incrocio di via Hofbauer e percorrendo la stessa direzione Ovest si raggiunge via San Liberatore e costeggiando lungo il limite della ottava, undicesima e quinta sede farmaceutica, si raggiunge a valle via Ciamarra e prima del ponte sul Fiume Cosa, si arriva all'incrocio di A. Regolo e percorrendo la stessa si raggiunge via del Poggio. Percorrendola in direzione Est, si raggiunge il confine della sede farmaceutica numero uno e costeggiando detto confine, risalendo verso Nord, si torna al punto di partenza;

10^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Francesco Brighindi, 23. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dai confini con il comune di Torrice e risalendo lungo i confini dell'ottava, della nona e della prima sede farmaceutica, scende fino a raggiungere il confine con il comune di Ceccano. Da detto confine, risalendo verso Est, si torna al punto di partenza;

11^ sede farmaceutica: farmacia sita in Piazza Valchera, 6. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dal punto di incrocio dei confini già descritti per l'ottava sede con quelli già descritti per la nona sede a Piazza Risorgimento, prosegue lungo i limiti della nona sede e poi lungo quelli della quinta sede e dell'ottava sede per ricongiungersi al punto di partenza;

12^ sede farmaceutica: farmacia sita in Piazzale Vienna, 6. Il territorio della sede è delimitato da una linea che, partendo dall'incrocio di Via Casilina Nord con Via Cavoni prosegue lungo la suddetta viabilità fino a raggiungere il confine con la quarta sede, prosegue lungo il suddetto confine, poi lungo quello della quinta sede, della settima, della sesta e ripercorrendo via Casilina Nord comprendendo entrambi i lati della stessa, raggiunge il punto di partenza;

13^ sede farmaceutica: - **urbana** – zona località Forcella. Il territorio della sede è delimitato da una linea che partendo dal limite comunale del comune di Torrice, percorre la via di Colle Cannuccio e all'incrocio del limite con l'ottava sede farmaceutica e proseguendo lungo tale limite verso Sud, raggiunge l'incrocio tra via Fonte Corina e la via Casilina (esclusa perché di competenza dell'ottava sede). Da detto incrocio e percorrendo via Casilina verso Est, si raggiunge il limite del comune di Torrice e risalendo lungo tale limite verso Nord, si torna al punto di partenza.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

1^ sede farmaceutica così delimitata: lato nord: dal fiume Liri attraversa la strada statale n. 82 Valle del Liri all'innesto con la via comunale del Camposanto o Sant'Angelo, corre lungo il lato destro di detta via Sant'Angelo fino alla località Macchie e poi lungo la linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano sino al confine con il comune di Arpino, lato est: dalla linea ferroviaria suddetta corre lungo il confine con il comune di Arpino fino al fiume Liri; lato sud: dal fiume Liri a confine con il comune di Arpino corre lungo la sponda sinistra del fiume Liri, a valle della strada statale n. 82 Valle del Liri, fino alla cartiera Viscogliosi, attraversa poi il fiume Liri e corre lungo il confine con il comune di Castelliri fino a raggiungere la strada statale n. 214 Maria (Isola del Liri-Frosinone); lato ovest: dal confine con il comune di Castelliri corre lungo la strada statale n. 214 Maria fino all'innesto con Via provinciale Selva, corre lungo detta via fino all'innesto con la strada comunale Giardino (ora Via Mazzini), corre lungo Via Mazzini e Via Valcatoio fino a ricongiungersi a nord con il fiume Liri all'altezza dell'innesto strada statale n. 82, Valle del Liri, con Via comunale del Camposanto o Sant'Angelo;

2^ sede farmaceutica: lato nord, dal confine con il comune di Sora (località San Domenico), scende in destra del fiume Liri, a valle della strada comunale Remorici e Varduso, fino alla Via Valcatorio, fiancheggiandola, per il lato est fino all'innesto con Via comunale Giardino (ora Via Mazzini), corre poi lungo la Via Mazzini e Via Selva (lato destro) fino all'incrocio con la strada statale Maria 214, corre poi lungo il lato destro della strada statale Maria 214 fino al confine con il comune di Castelliri; lato sud della strada statale Maria 214 a confine con il confine di Castelliri, corre lungo la strada comunale Capuoccio, per tutto il confine con il comune di Castelliri, fino al confine con il comune di Sora; lato ovest: dal confine con il comune di

Castelliri corre lungo le strade Sant'Elia e Flora a confine con il comune di Sora fino alla sponda destra del Liri a confine con il comune di Sora in località San Domenico;

3^ sede farmaceutica così delimitata: lato nord: dalla strada statale n. 82 Valle del Liri a confine con il comune di Sora, corre lungo la strada comunale Fibreno fino alla Via Carnello a confine con il comune di Sora; lato est dalla Via Carnello a confine con il comune di Sora fianeggia la strada Carnello (ora Via Pagnanelli) a confine con il comune di Arpino fino alla via comunale Cupa o degli Schiavi fiancheggiandola, poi lungo tutto il confine con il comune di Arpino, fiancheggiando la via comunale di Quaglieri Vecchio fino a raggiungere la linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano a confine con il comune di Arpino; lato sud: dalla linea ferroviaria, a confine con il comune di Arpino corre lungo detta ferrovia fino alla località Macchie, fianeggia poi la via comunale del Camposanto o Via Sant'Angelo (lato sinistro), attraversa la strada statale n. 82 Valle del Liri; lato ovest: in sinistra fiume Liri, all'altezza dell'innesto della strada statale n. 82 con Via Sant'Angelo o del Camposanto, fino al confine con il comune di Sora in località San Domenico.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

1^ sede farmaceutica, sita in Piazza Guglielmo Marconi, 7. Il territorio ad ovest di una linea che, partendo dal confine con il comune di Castelliri segue il limite tra i fogli catastali 16 e 17 fino ad incontrare il fosso Pantano, segue detto fosso nella sua mezzeria fino ad incontrare il vicinale fosso Bonifacio, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad immettersi sulla strada comunale di Ciavaito, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad incontrare la vicinale della Posta, segue detta strada nella sua mezzeria, segue poi il limite tra i fogli catastali 21 e 23 fino ad incontrare la strada vicinale del Perna, segue detta strada fino ad incontrare la vicinale Neretta, segue detta strada nella mezzeria fino ad immettersi nella vicinale delle Fannocchie, segue detta strada nella mezzeria fino ad incontrare il rio del canale, segue detto rio nella sua mezzeria fino ad incontrare il torrente Amaseno, segue detto torrente nella sua mezzeria fino a raggiungere il limite del territorio comunale al confine con il comune di Strangolagalli, in località Madonna del Canneto;

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in località Colli. Il territorio è delimitato da una linea che, partendo dal limite del territorio comunale con quello di Fontanaliri, segue la mezzeria del fosso Bernardino fino ad immettersi nella mezzeria della vicinale Arietta, segue detta vicinale nella sua mezzeria fino ad immettersi nella vicinale Collepiano, segue detta vicinale nella sua mezzeria fino ad immettersi nella vicinale Civitella, segue detta vicinale nella sua mezzeria fino ad incontrare la strada comunale Monte San Giovanni Campano-Colli, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad incontrare il torrente Amaseno. Da questo punto segue la mezzeria di detto torrente (confine già descritto per la prima sede) fino a raggiungere il limite del territorio comunale con il comune di Strangolagalli in località Madonna del Canneto;

3^ sede farmaceutica: farmacia sita nella frazione Anitrella, Via delle Botteghe n. 6. E' assegnato il territorio ad est di una linea che, partendo dal confine con il comune di Arpino in località Scaffa, sul fiume Liri, passa nella mezzeria della strada vicinale Scaffa Nuova, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad incontrare la strada comunale Valle Grande, segue detta strada sino ad incontrare la strada vicinale Valle Grande che segue nella sua mezzeria fino ad immettersi nella strada provinciale Chiaiamari- Colli, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad immettersi nella comunale della Anitrella, che segue nella sua mezzeria fino ad incontrare la vicinale della Mastrazza, segue detta strada nella sua mezzeria fino ad immettersi nella comunale Redi Toto che segue nella sua mezzeria fino ad incontrare il confine già descritto nella prima sede, che segue fino al torrente Amaseno, incontro con la delimitazione della seconda sede fino al limite del territorio comunale di Fontana Liri;

4^ sede farmaceutica: farmacia sita in frazione Chiaiamari.

COMUNE DI PALIANO

1^ sede farmaceutica: Via del Baluardo, Vicolo del Baluardo, Viale Basioni, Via Campo di Quaratta, Viale Cavour, Vicolo Pelagatti, Via Porte Sabaudia, Vicolo Sant'Anna, Vicolo del Turco, Via Zancati, Vicolo Zancati, Via della Cona, Via del Pontone, contrada colle Mortola, contrada Santa Rosa, contrada Fontana del Diavolo, contrada Colle Ceraso, contrada Canepiccia, contrada Colle della Madonna, contrada Colle Porcino, contrada Costa Croce, contrada Fornaci, contrada Limiti Carnevali, contrada Mola Prato, contrada Monticchio, contrada Valle Faiano, contrada Valle Sant'Andrea, contrada Pacciano, contrada Torretta, contrada Colle Fratazzo, contrada Amasona, contrada Bosco Castello, contrada Castellaccio, contrada Colle Caiano, contrada Colle Carcavella, contrada Colle Martino, contrada Colle Porcarecci, contrada Colle Santa Maria, contrada Forcella, contrada Oliva Rossa, contrada Zancati Nuovo, Via Fratelli Bequinot, Via delle Fontanelle, contrada Tofa, contrada Mercari, contrada Polledrera, contrada Prata Santa Croce, contrada Valle Prato;

2^ sede farmaceutica: Via Cesare Battisti, Via del Carmine, Vicolo Castello, Piazza Colonna, Via del Forte, Via delle Galee, Viale Garibaldi, Via Lepanto, Piazza Guglielmo Marconi, Via Porta Romana, Via della Portella, Vicolo I della Portella, Via della Rocca, Via Scala del Forte, Vicolo 2 del Trombone, Viale Umberto I°, Corso Vittorio Emanuele II°, Piazza Sandro Pertini, contrada Fosso Lupo, contrada Abbaisi, contrada Colle Monastero, contrada Nome di Gesù, contrada San Sebastiano, Via delle Mole, contrada Cacorano, Via Palianese nord, Via del Parco, Via San Francesco D'Assisi, contrada Mola del Casale, contrada Poggio Romano, contrada Ponte Romano, contrada Ponte Massa, contrada Verano, Via Le Capore, contrada Colle Canino, contrada Colle Cero, contrada Colle Rosa, contrada Colle San Giovenale, contrada Colle San Quirico, contrada Martinaccio, contrada Ponte Ordino, contrada Prato Gigli, contrada Vado Speranza, Via Prenestina, Via Palianese sud, contrada Colle Rampo, contrada Fontana Barabba, contrada Colle Gianturco, contrada Marcianello II, contrada Marcianello I, contrada Sant'Agata, contrada Valle Oria, Via delle Cimate, Via San Rocolo, Villaggio Cerminara, contrada La Selva;

COMUNE DI PATRICA

1^ sede farmaceutica: località Quattrostrate, Ferruccia, Tomacella, Palmesi, Lagoscillo, Valiana / parte, Cona Maiù, Celleta, Fontana dei Conti, Illori / parte;

2^ sede farmaceutica: Centro storico, Cardigna Castello, Via A. Gramsci, Tufo Varaccani, Colle San Giovanni, Tosca, Illori /parte, Fontana l'Abate.

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede

2^ sede farmaceutica: Via Risorgimento lato sx, Via Garibaldi, Via Pagliuchella, Via Monte Cairo, Via San Filippo, Via Vallicella, Viale Marconi, Via Casilina nord.

COMUNE DI PONTECORVO

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via XXIV Maggio, 11. Il territorio è delimitato da una linea che, partendo dal confine del territorio comunale con Aquino, segue a mezzeria la strada comunale Vallario in direzione est-ovest, prosegue nella stessa direzione la strada San Tommaso D'Aquino, devia per Via Tre

Fontane, segue la Via La Cupa, attraversa Largo Marconi nella sua mezzeria, prosegue sulla Via San Giovanni Battista e quindi per il tratto lungo Liri, fino a valle del Muro Santo Stefano raggiungendo la mezzeria del fiume Liri, che segue fino a raggiungere il confine comunale con San Giovanni Incarico;

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso Vittorio Emanuele, 21/23. Il territorio che confina a nord e ad est con il limite della prima sede e a sud-est con quello della terza sede;

3^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via San Rocco. Il territorio è delimitato da una linea che, partendo dal confine del territorio con il comune di San Giovanni Incarico, segue la mezzeria del fiume Liri in direzione ovest-est, fino al punto medio del fiume stesso, in corrispondenza del muro di sostegno Santo Stefano, che raggiunge per poi proseguire lungo il muro di consolidamento abitato urbano del rione Civita, passando a Valle della Cattedrale, devia ancora in direzione est per raggiungere Via Concezione, Via Santa Barbara fino ad convergere con il corso del fiume Liri, che segue nella sua mezzeria fino al confine con il territorio comunale di Pignataro Interamna;

4^ sede farmaceutica: - **urbana** - zona Rione Pastine

COMUNE DI RIPI

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede

2^ sede farmaceutica: zona del territorio comunale coincidente con l'arteria stradale S.R. 6 Casilina – dal confine nord con il comune di Torrice fino al confine sud con il comune di Ceprano e zone immediatamente adiacenti che siano comprese in una distanza di ml. 100 dalla S.R. 6.

COMUNE DI ROCCASECCA

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Roma, 42. Il territorio comunale a nord di una linea che corre lungo la mezzeria della strada statale n. 6 Casilina.

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in frazione Scalo, Via Piave, 52. Il territorio comunale a sud della linea sopradescritta.

COMUNE DI S. ELIA FIUMERAPIDO

1^ sede farmaceutica: Via IV Novembre, Via del Pesco, Tascitara, Santa Caterina, Via Posto Pecorile, Piazza E. Risi, Via Roma, Via Roma I traversa, Via Creta, località Creta, Via Giovanni XXIII, Via Madonna del Carmine, Via Oliveto, frazione Portella, Carponeto, ins.to Fiat-Iacp, Via Guado Oliveto, Via Cupa;

2^ sede farmaceutica: Piazza Riga, centro storico fino a Via E. Ferrara, Via G. Picano, Via Nuova Cartiera, Via Villa comunale, Via Cartiera, largo Cartiera, Via Croce, Via Croce I^ traversa, Via Fiumecappella, Via Impiano, Via Santa Maria Maggiore, Via Petrosa, Via Peschiera, Via Chiaie, località Campo, Chiusanuova, Pezzogrande, Strette Camere, Via Calvario, Via Valcatoì, località Vicenne, S. Ianni, frazione Olivella, località Petrelunghe, località Prepoie, località Cisternola, località Forcelluccia, località Pedicate, località Casalucense, località Salaluca, località Spineto, frazione Valleluce-Spineto.

COMUNE DI SORA

1^ sede farmaceutica: farmacia sita in Corso dei Volsci, n. 15. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo dall'ubicazione della farmacia stessa, piega a destra lungo la Via Carnevale, attraversa la Via Terenzi, costeggia la fascia pedemontana della collina Madonna delle Grazie, retropassa il rione San Silvestro, intercetta Via Spinelle, percorre il lato destro di Via Matteotti, fino all'incrocio con Via Passionisti, risale detta Via sino ad incontrare il Vallone Sant'Angelo ed a raggiungere il confine del territorio comunale con il Comune di Balsorano, seguendo i confini ei fogli catastali 20, 9, 7 e 4 rispetto ai fogli 19 e3:

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Viale Mazzini, n. 60. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo dall'attuale ubicazione della farmacia, percorre lungoliri Mazzini fino all'angolo con Piazza Palestro, attraversa il ponte XX Settembre, piega a sinistra e risale la sponda sinistra del lungoliri Simoncelli, piega a destra immettendosi sul lato sinistro di Piazza Risorgimento di Via Roma, risale la provinciale Sferracavallo lungo il lato sinistro sino al confine con il comune di Broccostella, piega a sinistra e prosegue lungo il confine con il comune di Broccostella, Campoli Appennino e Pescosolido sino a raggiungere il confine con la provincia di L'Aquila, ridiscende lungo detto limite di provincia fino a

raggiungere la sponda sinistra del fiume Liri, scende lungo il corso di detto fiume sino al ponte San Lorenzo, attraversa detto ponte e si immette sul lato sinistro di Via Deci, attraversa Piazza Indipendenza e piega a sinistra lungo il lato sinistro del Corso dei Volsci lungo il quale scende fino all'incrocio con Piazza Palestro, segue lungo il lato di detta piazza e volge a sinistra all'angolo del lungoliri Mazzini fino a raggiungere l'attuale ubicazione della farmacia di cui trattasi;

3^ sede farmaceutica: farmacia sita al Corso dei Volsci, n. 112. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo dall'attuale ubicazione della farmacia stessa, risale il corso dei Volsci fino all'incrocio con Piazza Palestro, scende lungo il lato destro di detta Piazza, attraversa il ponte XX Settembre, si immette sul lato destro del lungoliri Simoncelli, che risale fino all'angolo con Piazza Risorgimento, percorre il lato destro di detta piazza, si immette sulla Via Roma, risale la provinciale Sferracavallo fino al confine con il comune di Broccostella, piega a destra lungo il confine di detto comune sino all'incrocio con la strada comunale Sura, scende lungo il lato destro di detta strada, attraversa la ferrovia ed il canale San Giuliano, piega a sinistra, attraversa Viale Regina Elena e si immette lungo il lato destro della traversa ospedale, attraversa, e scende lungo il lato destro di Via Piemonte fino all'incrocio con Via Giuliani, piega a destra e scende lungo detta via, attraversa Via Napoli, si immette sul lato destro di detta via lungo la quale scende fino all'incrocio con Via Cadorna, risale questa via sul lato destro, attraversa piazza IV Novembre e si immette sul lato destro di Via Cesare Balbo che risale fino a Piazza De Gasperi, attraversa il fiume Liri e la Piazza G. Venditti, piega a destra risalendo la via Brancafino alla linea pedemontana della Collina Madonna delle Grazie, retropassa il rione Pianello, attraversa Via Irenzi, si immette sulla Via A. Carnevale, lungo la quale scende fino all'incrocio con il Corso dei Volsci, piega a destra e scende lungo detto Corso fino alla Piazza Palestro, attraversa Corso dei Volsci e raggiunge l'attuale ubicazione della farmacia di cui trattasi;

4^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Piemonte. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo dall'attuale ubicazione della farmacia stessa, discende il lato sinistro della Via Piemonte, attraversa e scende lungo Via Giurati fino all'incrocio con Via Napoli, scende lungo il lato sinistro di detta via e percorre il lato sinistro di Viale San Domenico, attraversa la strada statale n. 82 in corrispondenza del largo S. Rosario, si immette sulla Via Tofaro lungo la quale scende sul lato sinistro fino a raggiungere il fiume Liri, scende ancora lungo la sponda sinistra di detto fiume, ciruisce il piazzale e il monastero di San Domenico, risale lungo la sponda del fiume Fibreno fino alla ferrovia, risale la strada ferrata Roccasecca-Avezzano fino alla rotabile Ponte Olmo (n. 8 sull'elenco), percorre detta strada fino all'incrocio con la provinciale Carnello che percorre per breve tratto per immettersi sulla rotabile comunale Euscitto (n. 6 dell'elenco), risale questa strada, attraversa Via Madonna della Stella, risale la sponda destra del fiume Fibreno per immettersi, nuovamente, sulla rotabile Madonna della Stella e seguire il confine con il comune di Broccostella fino all'incrocio con la rotabile comunale Sura (n. 24 dell'elenco), scende il lato sinistro di detta strada, attraversa la ferrovia, il Canale San Giuliano e Viale Regina Elena, risale detto viale e piega a sinistra lungo la traversa ospedale, per immettersi sulla Via Piemonte, lungo la quale discende fino a raggiungere l'attuale ubicazione della farmacia di cui trattasi;

5^ sede farmaceutica: farmacia sita nella frazione Carnello, in Via I. Bonomi. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo dall'attuale ubicazione della farmacia stessa, scende lungo Via Bonomi sino a raggiungere la sponda destra del fiume Fibreno, risale detto fiume all'incrocio della rotabile Ruscitto (n. 6 dell'elenco), segue lungo il lato sinistro di detta strada fino all'incrocio con la provinciale Carnello che risale per breve tratto, si immette sulla rotabile comunale Ponte Olmo (n. 8 dell'elenco), che percorre fino al passaggio a livello, scende lungo la strada ferrata Roccasecca- Avezzano fino a raggiungere la sponda destra del fiume Fibreno, risale detto corso d'acqua, retropassa la chiesa della frazione, raggiunge il ponte Fibreno, si immette su piazza M. T. Cicerone sul Viale I. Bonomi, lungo il quale risale fino a raggiungere l'attuale ubicazione della farmacia di cui trattasi;

6^ sede farmaceutica: farmacia sita in Via Petrarca, n. 9. E' assegnato il territorio delimitato da una linea continua che, partendo da Piazza G. Venditti, sale lungo la Via Branca fino a raggiungere la fascia pedemontana della collina Madonna delle Grazie, retropassa il rione San Silvestro, intercetta Via Spinello e si immette su Via Matteotti, percorre il lato sinistro di detta via, scende, lungo la provinciale Romana-Selva fino al confine con il comune di Isola del Liri, scende ancora lungo detto confine comunale fino a raggiungere la sponda destra del fiume Liri, risale detto fiume fino alla località Tofaro (n. 9 dell'elenco), risale lungo detta strada comunale fino a largo di Santa Rosalia, percorre il Viale San Domenico e Via Napoli fino all'incrocio con Via Cadorna, percorre detta Via, attraversa Via IV Novembre e si immette su Via Cesare Balbo, attraversa la Piazza De Gasperi ed il fiume Liri in corrispondenza della Piazza G. Venditti a ricollegare al punto di partenza;

7^ sede farmaceutica: E' assegnato il territorio ad ovest di una linea che, partendo dal limite del confine territoriale con il comune di Balsorano, segue il limite di confine già descritto per la prima sede per immettersi nel confine nord della sesta sede, già descritto, fino a raggiungere il confine territoriale con il comune di Isola del Liri;

8^ sede farmaceutica: - **urbana** - Via Emilio Zincone, Via Martiri di Via Fani, Via Marsicana, Via San Marciano, Via Campopiano, S.S. 82, Via Compre, Via Baffetta Macchiozza, Via Val Francesca, Via Santa Lucia.

COMUNE DI VEROLI

1^ sede farmaceutica, farmacia sita in Via Vittorio Emanuele, n.9. Il territorio è delimitato verso settentrione con il confine dei Comuni di Alatri, Collepardo, Alatri e ancora Morino a parte del comune di San Vincenzo Valle Rovereto. ad est con la mezzeria delle strade comunali Vado la Rocca di Prato Campoli e dal torrente Amaseno, sino all'incrocio di quest'ultimo con la strada vicinale di Cantalupo in località Colle Carbone e per il rimanente con il confine della seconda sede sottodescritta;

2^ sede farmaceutica: farmacia sita in Piazza Duomo, n. 10. Il territorio è delimitato da una linea che, partendo dal confine con il comune di Alatri, segue il tracciato catastale (foglio 28 e 29) tra le località San Giacomo e Casavecchia, immette nella mezzeria delle seguenti strade di San Giacomo: comunale di San Leucio a Torrecaravicchia, strada Piana, provinciale Verolana I fino al piazzale di Porta Romana, si immette poi nella mezzeria della strada comunale dell'Olivella, dalla quale raggiunge la mezzeria di Piazza S. M. Salomè, passando lungo il confine tra le particelle 144 e 145 della M. U., prosegue, per la mezzeria di Piazza Palestrina, di Via Vescovado, di Piazza del Plebiscito, di Via Casalunga, di Via Umberto I°, di Via Carlo Alberto, di Via Porta Otrandola, della provinciale Verolana II, della strada vicinale Cantalupo, della mezzeria del fosso Amaseno fino ad incontrare il confine della terza sede farmaceutica in località Romanella, per il rimanente territorio, il confine si identifica con quello occidentale della terza sede, settentrionale della quarta e con il comune di Alatri;

3^ sede farmaceutica: farmacia sita nei locali dell'Abazia di Casamari. Il territorio a sud-est è delimitato da una parte del confine con il comune di Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica e dall'altra parte da una linea che corre a mezzeria lungo le seguenti strade: strada statale Maria 214 partendo dal bivio Boville Ernica (provinciale San Cristoforo), provinciale Verolana II, strada vicinale di Cantalupo, strada vicinale di Ciarano, strada Valle Piana fino all'incrocio con il fosso di Colle Spinoso, segue l'asse del fosso Colle Spinoso fino all'incrocio con la vicinale dell'Antera, che percorre fino al confine del comune di Monte San Giovanni Campano;

4^ sede farmaceutica: il territorio a sud-ovest è delimitato da una parte del confine di Boville Ernica, Torrice, Frosinone ed Alatri e dall'altra parte da una linea che, verso est, coincide con il confine ovest della terza sede fino a raggiungere il bivio Verolana II con la strada della Vittoria; da questa si dirige a mezzeria in direzione sul-ovest, seguendo il più possibile le strade esistenti sino all'incrocio della provinciale Veroli-Giglio, in località Colle Prote; segue lungo il tracciato catastale (fogli 92 e 99) di demarcazione tra le località Turdinacci e Monte Nero, seguendo poi la strada provinciale San Giuseppe La Prata, sino al confine con il comune di Alatri.

5^ sede farmaceutica: il territorio è delimitato verso settentrione con parte del confine del comune di San Vincenzo Valle Roveto, ad ovest con il confine della prima sede già descritta e con parte del fosso Amaseno che delimita, in quel tratto, la seconda sede sopradescritta, ad est con il confine del comune di Sora e parte del confine del comune di Monte San Giovanni Campano, a sud è delimitato dal confine settentrionale della sede n. 3 sopradescritta.

6^ sede farmaceutica: - **rurale** -zona "San Giuseppe Le Prata – Sant'Anna – Castelmassimo".

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 563

Preso d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Rieti - anni 2018 - 2020.

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Rieti – anni 2018 – 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, "Norme di riordino del settore farmaceutico" relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 125, rettificata con la D.G.R. n. 317 del 21.6.2018, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Rieti per l'anno 2016;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

VISTI i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2019, post censimento, dei comuni della provincia di Rieti;

VISTA la nota prot. 942662 del 4 novembre 2020 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, *"ha chiesto ai comuni di procedere alla determinazione delle sedi da aprire in applicazione al criterio demografico in base alla rilevazione della popolazione residente al 31.12.2017, pubblicata dall'I.S.T.A.T."* e la possibilità di procedere, in alternativa, direttamente alla revisione per l'anno 2020 qualora fossero state registrate fluttuazioni evidenti, in aumento o diminuzione, della popolazione;

VISTA la nota prot. 111926 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha informato i Comuni, Asl ed Ordini dei Farmacisti interessati alle istituzioni di sedi farmaceutiche, sia obbligatorie che facoltative, dell'aggiornamento dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente al 31.12.2019 a seguito del censimento;

CONSIDERATO che nei comuni della provincia di Rieti non ci sono state variazioni demografiche che hanno determinato istituzioni di nuove sedi farmaceutiche da parte dei comuni dell'intera provincia o nuove determinazioni rispetto alle circoscrizioni afferenti le sedi farmaceutiche in pianta organica;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di confermare la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Rieti che, pertanto, è la seguente:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Accumoli	628	576	1
Amatrice	2.500	2.358	2
Antrodoco	2.498	2.421	1
Ascrea	245	216	1
Belmonte in Sabina	634	638	1
Borbona	596	602	1
Borgorose	4.486	4.340	2
Borgo Velino	941	940	1
Cantalice	2.654	2.543	1
Cantalupo in Sabina	1.682	1.639	1
Casaprota	732	698	1
Casperia	1.257	1.208	1
Castel di Tora	270	267	1
Castelnuovo di farfa	1.036	1.032	1
Castel Sant'Angelo	1.302	1.247	1
Cittaducale	6.719	6.595	2
Cittareale	462	423	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Collalto Sabino	416	390	1
Colle di Tora	353	354	1
Collegiove	150	143	1
Collevecchio	1.561	1.495	1
Colli sul Velino	510	474	1
Concerviano	277	270	1
Configni	610	561	0
Contigliano	3.884	3.807	1
Cottanello	538	527	1
Fara in Sabina	13.904	13.530	4
Fiamignano	1.337	1.241	1
Forano	3.167	3.067	2
Frasso Sabino	765	715	1
Greccio	1.554	1.507	1
Labro	351	361	1
Leonessa	2.349	2.209	1
Longone Sabino	556	552	1
Magliano Sabina	3.693	3.610	1
Marcetelli	76	69	1
Micigliano	133	113	1
Mompeo	503	478	1
Montasola	391	383	1
Montebuono	891	859	1
Monteleone Sabino	1.230	1.201	1
Montenero Sabino	287	1.187	1
Monte S. Giovanni in Sabina	681	656	1
Montopoli in Sabina	4.123	4.108	1
Morro Reatino	365	351	1
Nespolo	234	196	1
Orvinio	387	391	1
Paganico Sabino	166	154	1
Pescorocchiano	2.050	1.951	1
Petrella Salto	1.146	1.082	2
Poggio Bustone	2.024	1.959	1
Poggio Catino	1.288	1.261	1
Poggio Mirteto	6.391	6.195	2
Poggio Moiano	2.651	2.774	1
Poggio Nativo	2.558	2.510	1
Poggio S. Lorenzo	550	509	1
Posta	649	602	1
Pozzaglia Sabino	331	314	1
Rieti	47.436	46.604	14
Rivodutri	1.214	1.165	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Roccantica	552	536	1
Rocca Sinibalda	780	779	1
Salisano	550	510	1
Scandriglia	3.139	3.047	1
Selci	1.099	1.069	1
Stimigliano	2.321	2.277	1
Tarano	1.431	1.389	1
Toffia	1.053	1.038	1
Torricella in Sabina	1.367	1.348	1
Torri in Sabina	1.240	1.327	1
Turania	238	221	1
Vacone	240	225	1
Varco Sabino	172	171	1

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica i confini della medesima coincidono con quelli dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A**COMUNE DI AMATRICE**

1^ sede farmaceutica

2^ sede farmaceutica

COMUNE DI BORGOROSE

1^ sede farmaceutica – Corvaro: serve le frazioni di Santo Stefano, S. Anatolia, Cartore, Spedino;

2^ sede farmaceutica – rurale - Borgorose serve le frazioni Grotte, Villeroose, Poggiovalle, Villa Torano, Torano, Collorso, Castelmedarno, Pagliata, Collemaggiore, Colleviati e Collefegato.

COMUNE DI CITTADUCALE

1^ sede: Nord confine con i comuni di Rieti e Petrella Salto; Est confine con i comuni di Castel S. Angelo, Borgovelino e Petrela Salto; Sud montagne “Ponzano”; Ovest: montagne “Monte Quarto” e “Valle Stura”;

2^ sede: Nord: confine con il Comune di Rieti; Est: montagne “Monte Quarto” e “Valle Stura”; Sud: confine con i comuni di Longone Sabino Rieti; Ovest: confine con il comune di Rieti.

COMUNE DI FARA SABINA

1^ sede: zona di Passo Corese, Colle Barnabei, Valle Falsa e zone limitrofe;

2^ sede: zona di Coltodino: Coltodino, Talocci, IME Casa, Pomonte, Farfa, Fara Sabina, Montegrottone e zone limitrofe;

3^ sede: zona di Borgo Quinzio: Borgo Quinzio, Corese Terra, Canneto, Campo maggiore e zone limitrofe;

4^ sede - **urbana** - frazione di Passo Corese, zona F.S. e ASL, Via Garibaldi e vie adiacenti

COMUNE DI FORANO

1^ sede: delimitata dal confine con i comuni di Tarano, Cantalupo e Selci, Via Mercadante, fosso fino al Tevere, confine con il comune di Stimigliano;

2^ sede: delimitata dal confine con i comuni di Cantalupo, Poggio Catino, torrente l’Aia, fiume Tevere, fosso che va al Tevere;

COMUNE DI PETRELLA SALTO

Farmacia capoluogo: capoluogo e frazioni di Staffioli, Carretta, Colle della Sponga, Capradosso, Mareti, Collerosso, Pagliara, Piagge;

Farmacia Fiumata: Fiumata, Borgo S. Pietro, Offeio, S. Martino, Oiano e Taglieto.

COMUNE DI POGGIO MIRTETO

1^ sede: intersezione della Via O. Caproni con il confine del Comune di Poggio Catino, confina con i comuni di Monte San Giovanni e di Montopoli in Sabina, Via Provinciale Stazione, Via Santa Maria in Turano, Via Coste, Via San Nicola, Via C. Parlagreco, isola territoriale della frazione di Castel S. Pietro;

2^ sede: confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia., Via O. Caproni, Via C. Parlagreco, Via Belvedere, Via San Nicola, Via Coste, Via Spineta, Via S. Maria Turano, Via Provinciale Stazione, Via Collesirico, confine con il comune di Montopoli in Sabina, s.s.313:

COMUNE DI RIETI

Farmacia Colangeli: territorio delimitato da una via che partendo da Via Garibaldi incrocio Vicolo Arco Oscuro – segue Via Garibaldi – P.zza V. Emanuele – Via Cintia altezza Via San Donato – Vicolo Tosti da qui fuori le mura zona est Viale Maraini fino a Via Micioccoli – Via Micioccoli lato destro incrocio con Via

Battistelli – Via Colelli – Viale De Juliis incrocio Via A.M. Ricci segue tale via verso Rieti fino ad incrociare la ferrovia Rieti – l’Aquila segue la ferrovia fino all’altezza di Piazza Mazzini angolo Via L. Canali – Via Morroni lato mura da qui in linea retta fino a Vicolo Arco Oscuro e ricongiungersi al punto di partenza in Via Garibaldi.

Farmacia Vaccarezza: tratto delimitato da una linea che partendo da Ponte Cavallotti segue Via Salaria fino a Piazza della Repubblica- Via Tancia – Via Velina incrocio Via Di Carlo – Via Di Carlo – Via Tancia – Via Pistignano – Via Salaria – Via Martin Luter King – Via Valle Turano fino ai confini del comune seguendo tali confini fino ai confini della frazione di Casette segue tali confini fino a Via Cicolana- Via Cicolana verso Rieti (esclusa) fino al punto di partenza. Al suddetto territorio è aggregata la frazione di San Giovanni Rotondo – Maglianello – case San Benedetto.

Farmacia Petri: territorio delimitato da una linea che partendo dall’incrocio tra Via dei Pozzi e Via delle Stelle raggiunge in linea retta Via Salaria all’altezza di Ponte Cavallotti conteggiando tale Via fino a Piazza della Repubblica – Via Tancia – Ponte Giovanni XXIII segue fiume Velino fino all’altezza arco Via della Verdura seguendo il confine tra il centro storico ed il quartiere Fiume dei Nobili raggiunge Via della Molina – scalette dell’Episcopio – Via Cintia – Piazza Vittorio Emanuele – Via Garibaldi incrocio Via delle Stelle fino a raggiungere il punto di partenza. Al suddetto territorio sono aggregate le frazioni di Casette e S: Elia.

Farmacia Ruggeri: Piazza XXIII Settembre – Via Chiesa Nuova incrocio Viale Fassini da qui in linea retta fino a Via Rosatelli – Via Rosatelli incrocio Via Ternana – Via Ternana lato destro verso Rieti – Via A. M. Ricci lato destro verso Rieti – Viale Aldo Moro lato destro – Via Cirese – Via Einaudi (esclusa) fino ad incrociare Viale De Juliis – Via Colelli – Via Battistelli – Via Micioccoli lato sinistro – Viale Maraini fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Farmacia Manca: territorio delimitato da una linea che, provenendo da Via Molino della Salce, percorre Viale dei Flavi, Viale della Gioventù, Via dei Tigli, Via Cintia fino all’incrocio di Via San Donato, percorrendola fino al Vicolo Tosti ed in linea retta al di là delle mura, Via L. Canali, Porta Cintia zona Ovest di Viale Maraini – Via Liberato fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Farmacia Selvi: Via Vazia (esclusa) – Via del Terminillo lato sinistro fino a Via Palmegiani – Via O. Di Fazio fino ai confini della frazione di Vazia seguendo gli stessi fino ai confini del comune segue Via Salaria per l’Aquila fino all’altezza del passaggio a livello di Villa Reatina da qui segue la stessa Via (esclusa) fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Farmacia Salaria: Porta D’Arce – Via delle Stelle fino all’incrocio Via Garibaldi – Via Garibaldi lato sinistro fino incrocio con Via Arco Scuro da qui fuori le mura – Viale Morroni lato mura fino al cavalcavia – Viale Palmiro Togliatti – Via del Terminillo – Via Vazia – Via Salaria per l’Aquila fino al passaggio a livello della ferrovia Rieti – l’Aquila da qui in linea retta fino ai confini del comune seguendo gli stessi fino a raggiungere la sponda del fiume Velino seguendola fino a Ponte Cavallotti – Via Salaria fino al punto di partenza.

Farmacia A.S.M. 1: territorio che partendo da Ponte Giovanni XXIII segue Via Velina lato destro fino al sottopassaggio – Via Loreto Mattei lato sinistro fino al sottopassaggio da qui in linea retta fino a raggiungere l’inizio di Viale della Gioventù – Via dei Tigli – Via dei Gerani – Via dei Ligustri – Via delle Palme quindi seguendo la sponda del fiume Velino fino a raggiungere il punto di partenza. Al suddetto territorio è aggregata la frazione di Poggio Fidoni.

Farmacia A.S.M. 2: territorio che partendo dall’incrocio fra Via Fundania e Viale dei Flavi segue tale Via lato sinistro – Via Molino della Salce lato sinistro sino all’incrocio con Via Liberato Di Benedetto – incrocio Viale Maraini segue il perimetro dell’ex stabilimento SNIA Viscosa fino all’incrocio con Via Liberato Di Benedetto incrocio Viale Maraini segue il perimetro dell’ex stabilimento SNIA Viscosa fino all’incrocio Via Molino della Salce da qui in linea retta fino all’incrocio tra Via Rosatelli e Via Ternana segue tale Via fino ai confini del Comune e seguendo gli stessi fino ad incrociare Via Velina – Via Velina – Via Loreto Mattei fino a raggiungere il punto di partenza: Al suddetto territorio sono aggregate le frazioni di Castelfranco e Moggio.

Farmacia Vazia: territorio delle frazioni di Vazia (ad esclusione del Monte Terminillo al di sopra dei 1.000 metri) e Lisciano

Comprende inoltre il territorio che partendo dal confine del Comune con la frazione di Vazia segue Via del Terminillo verso Rieti fino all’incrocio con Via Palmegiani – Via Palmegiani – Via O. Di Fazio fino a raggiungere nuovamente i confini della suddetta frazione.

Farmacia S. Agostino: Piazzale Stazione FF.SS. – Via Ludovico Canali lato sinistro fino al cavalcavia da qui in linea retta fino all’incrocio tra Viale Togliatti e Via del Terminillo – Via del terminillo lato destro fino ai confini della frazione di Castelfranco segue tali confini fino ad un punto che in linea retta vada ad

incrociare Via A.M. Ricci – Incrocio con Via Conti – Via A. M. Ricci (esclusa) – Via A. Moro – Via C. Sforza – Via Einaudi – Viale De Juliis – Via A. M. Ricci – Viale Nenni – Via Porrara fino all'incrocio con Via A. M. Ricci e la ferrovia Rieti – Terni seguendo la ferrovia fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Farmacia Terminillo: Farmacia succursale del Monte Terminillo, comprendente il territorio del Monte stesso al di sopra dei 1.000 metri s.l.m..

Farmacia 4 Strade: territorio delimitato da una linea che partendo da Via A. M. Ricci altezza Via Conti in linea retta raggiunge i confini della frazione di Castelfranco, seguendo tali confini raggiunge i confini del comune seguendoli fino ad incrociare Via Ternana segue tale Via verso Rieti Via A. M. Ricci lato sinistro verso Rieti fino a raggiungere il punto di partenza.

13[^] sede - urbana – zona ad ovest/sud ovest del centro cittadino, contenente il territorio delle frazioni di Poggio Fidoni, Piani di Poggio Fidoni Cerchiara e Poggio Perugino, confinante con i limiti del territorio comunale e, verso l'area urbana, con l'indicazione nominativa delle strade come da allegato A alla deliberazione 149/2012;

14[^] sede - urbana – da porsi nella zona ad est/sud est del centro cittadino, contenente il territorio della frazione di Casette, confinante con i limiti del territorio comunale e, verso l'area urbana, con l'indicazione nominativa delle strade come da allegato A alla deliberazione 149/2012.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 564

Preso d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Viterbo, anni 2018 - 2020.

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Viterbo – anni 2018 – 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, "Norme di riordino del settore farmaceutico" relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 124, rettificata con la D.G.R. n. 317 del 21.6.2018, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Viterbo per l'anno 2016;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

VISTI i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2019, post censimento, dei comuni della provincia di Viterbo;

VISTA la nota prot. 942662 del 4 novembre 2020 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, "ha chiesto ai comuni di procedere alla determinazione delle sedi da aprire in applicazione al criterio demografico in base alla rilevazione della popolazione residente al 31.12.2017, pubblicata dall'I.S.T.A.T." e la possibilità di procedere, in alternativa, direttamente alla revisione per l'anno 2020 qualora fossero state registrate fluttuazioni evidenti, in aumento o diminuzione, della popolazione;

VISTA la nota prot. 111926 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha informato i Comuni, Asl ed Ordini dei Farmacisti interessati alle istituzioni di sedi farmaceutiche, sia obbligatorie che facoltative, dell'aggiornamento dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente al 31.12.2019 a seguito del censimento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 5.12.2020 (prot. reg. 1103766 del 17.12.2020) con la quale il comune di **Montalto di Castro**, non dovendo provvedere all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ha confermato la pianta organica vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 10.8.2016, pervenuta informalmente dalla Asl di Viterbo ed acquisita al protocollo regionale al n. 580147 del 5.7.2021, dalla quale si evince che il Comune di **Montefiascone** ha proceduto ad una modifica della sua precedente deliberazione di Giunta n. 121 del 21.6.2016 con la quale aveva "confermato, per l'anno 2016, la pianta organica nel numero di 4 (quattro) farmacie tra le quali 3 (tre) attive";

CONSIDERATO che, con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 178 del 10.8.2016, il comune di Montefiascone ha inteso adottare un atto interpretativo finalizzato a precisare la località "Centro Loc. Mosse" afferente la sede farmaceutica n. 4 dal momento che tale indicazione non appariva di chiara interpretazione;

RITENUTO di precisare che per la località *Centro Loc. Mosse*, ove è prevista l'ubicazione della 4^a sede, deve intendersi la porzione di territorio comunale che va dall'intersezione di Via Verentana con Via Tartarola e fino al Km. 3+150 della SP Verentana, comprendendo: Via Carpine, Via Tartarola, Via Regina Pacis, Via 8 Marzo, Via Mentuccia, Via Commenda, Loc. Casone, Loc. Vallalta;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Montefiascone con la suddetta D.G.C. n. 178 del 10.8.2016, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare la pianta organica delle farmacie dei rimanenti comuni della provincia di Viterbo che, pertanto, è la seguente:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Acquapendente	5.439	5.369	2
Arlena di Castro	870	817	1
Bagnoregio	3.609	3.492	1
Barbarano Romano	1.066	1.016	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Bassano in Teverina	1.280	1.258	1
Bassano Romano	4.854	4.729	2
Blera	3.289	3.059	1
Bolsena	3.941	3.832	1
Bomarzo	1.810	1.695	1
Calcata	927	892	1
Canepina	3.025	2.984	1
Canino	5.284	5.206	2
Capodimonte	1.718	1.671	1
Capranica	6.430	6.448	2
Caprarola	5.395	5.261	2
Carbognano	1.976	1.912	1
Castel S. Elia	2.626	2.498	1
Castiglione in Teverina	2.321	2.292	1
Celleno	1.336	1.293	1
Cellere	1.168	1.094	1
Civita Castellana	16.262	16.514	5
Civitella D'Agliano	1.557	1.540	1
Corchiano	3.793	3.582	1
Fabrica di Roma	8.256	8.113	3
Faleria	2.135	2.043	1
Farnese	1.483	1.436	1
Gallese	2.821	2.699	1
Gradoli	1.348	1.285	1
Graffignano	2.226	2.199	2
Grotte di Castro	2.652	2.531	1
Ischia di Castro	2.285	2.215	1
Latera	828	795	1
Lubriano	893	889	1
Marta	3.416	3.326	1
Montalto di Castro	8.978	8.785	3
Montefiascone	13.498	13.053	4
Monte Romano	1.962	1.928	1
Monterosi	4.558	4.574	1
Nepi	9.549	8.963	2
Onano	990	971	1
Oriolo Romano	3.781	3.690	1
Orte	8.795	9.216	2
Piansano	1.975	1.968	1
Proceno	602	529	1
Ronciglione	8.537	8.331	2
San Lorenzo Nuovo	2.131	2.032	1
Soriano nel Cimino	8.290	8.011	3
Sutri	6.643	6.482	2

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Tarquinia	16.269	16.148	5
Tessennano	327	306	1
Tuscania	8.369	8.260	3
Valentano	2.879	2.795	1
Vallerano	2.590	2.480	1
Vasanello	4.037	3.914	1
Veiano	2.239	2.187	1
Vetralla	14.020	13.525	4
Vignanello	4.523	4.385	1
Villa S. Giovanni in Tuscia	1.311	1.237	1
Viterbo	67.798	65.911	20
Vitorchiano	5.235	5.207	2

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica i confini della medesima coincidono con quelli dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

1^ sede farmaceutica: farmacia Crisanti, ubicata nel capoluogo.

2^ sede farmaceutica: farmacia Saccarelli, ubicata nel capoluogo.

Le sedi dei due esercizi comprendono promiscuamente l'intero territorio del comune.

COMUNE DI BASSANO ROMANO

1^ sede farmaceutica: territorio comunale ad eccezione di quello ricadente nella 2^ sede farmaceutica;

2^ sede farmaceutica: da Via Mariano Buratti a Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma, Via Fratelli Bandiera e Via dell'Ospedale.

COMUNE DI CANINO

1^ sede farmaceutica: territorio comunale ad eccezione di quello ricadente nella 2^ sede farmaceutica;

2^ sede farmaceutica: - **urbana** – zona a nord abitato di Via Calamita.

COMUNE DI CAPRANICA

1^ sede farmaceutica: Il territorio è così delimitato: Nord-Est: territorio comunale di Ronciglione; Nord: territorio comune di Vetralla (SS n. 2 Cassia); Ovest: Via A. De Gasperi, incrocio con la Via Cassia; Sud-Est territorio comunale di Sutri (SS n. 2 Cassia);

2^ sede farmaceutica: Il territorio è così delimitato: Est: Via A. De Gasperi, incrocio con la Via Cassia; Nord-Ovest: territorio com.le di Bassano Romano lungo la strada Prov. per la stazione di Capranica km 7; Sud: comune di Sutri (strada prov.le Capranichese km 2+500).

COMUNE DI CAPRAROLA

1^ sede farmaceutica: farmacia Landi Mascagna, ubicata nel capoluogo,

2^ sede farmaceutica: farmacia Mecucci, ubicata nel capoluogo.

Le sedi dei due esercizi comprendono promiscuamente l'intero territorio del comune.

COMUNE DI CIVITACASTELLANA

Per le due farmacie del centro storico (farmacia municipalizzata F/2 e farmacia Filizzola) viene individuata un'unica zona, stante la vicinanza della loro ubicazione e l'impossibilità a distinguere due distinte zone di pertinenza. Tale area, oltre al centro storico, comprende le zone di Via Nepesina e quelle delimitate a nord est di Via Morelli, Via Mazzini e Via Falerina.

La zona della farmacia municipalizzata F/1 è delimitata a sud ovest dai confini con la zona delle due farmacie del centro storico ed a nord est da Via Celle e Via Fontana Matuccia.

4^ sede farmaceutica ubicata nella frazione di Sassacci, ha per zona quella compresa fra i confini a sud ovest con la municipalizzata F/1 ed a nord est con il confine del territorio comunale, sito oltre la frazione di Borghetto.

5^ sede farmaceutica – rurale – “Frazione Borghetto”.

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

1^ sede farmaceutica: (farmacia esistente – zona blu) La nuova zona di pertinenza della farmacia esistente indicata in planimetria con la zona blu, comprende la zona sud del centro abitato ed è delimitata a nord dalle vie sotto indicate e nella parte sud dalla strada provinciale Quartaccio;

2^a sede farmaceutica Piazza Duomo zona verde: la zona di pertinenza della nuova sede farmaceutica, nella zona verde di cui in planimetria, nominata come farmacia “Piazza Duomo” comprende tutto il centro storico e la zona nord del centro abitato, delimitata a nord con il confine di Comune e nella parte sud del centro urbano da Via Variana, parte di Via Sotto le Forme, parte di Via Roma, Via XXV Aprile;

3^a sede farmaceutica Faleri zona rossa: la zona di pertinenza della farmacia di Faleri, indicata in planimetria con la zona rossa, ha come limite nord la strada provinciale Quartaccio, comprende tutta la frazione di Faleri e la zona residenziale di Parco Falisco fino al confine di territorio comunale con Civita Castellana.

COMUNE DI GRAFFIGNANO

1^a sede: tutto il territorio comunale ad eccezione della frazione di Sipicciano;

2^a sede: frazione “Sipicciano”.

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

1^a sede farmaceutica farmacia del capoluogo: S.S. n. 1 Aurelia (da incrocio con Strada vicinale dei Poggi Alti a svincolo stradale località Due Pini); Strada Vicinale dei Poggi Alti, Strada vicinale Ponte dell’Abbadia, Fiume Fiora, Strada di Ponte Sodo, confine con il comune di Canino, confine con il comune di Tuscania, Fiume Arrone, S.S. n. 1 Aurelia (da fiume Arrone in direzione Grosseto fino all’incrocio con il confine esterno del comprensorio turistico di Torre di Maremma - lato località Rimedia), linea di confine esterna comprensorio di Torre di Maremma (lato località Rimedia e lato mare), Strada delle Murelle (fino a linea ferroviaria Roma-Pisa), linea ferroviaria Roma-Pisa (fino a stazione ferroviaria di Montalto di Castro), Fosso del Fornello – fino all’incrocio con strada Litoranea, Strada Litoranea (da incrocio con Fosso del Fornello fino alla strada della Marina), Strada della Marina, strada della Marina (in direzione mare – fino al confine esterno – lato nord – del campeggio Fiora), confine esterno lato nord del campeggio Fiora fino al fiume Fiora, Fiume Fiora (in direzione nord fino ad altezza strada vicinale località Le Piane), strada vicinale Località Le Piane, strada vicinale di San Miliano (fino ad incrocio con strada vicinale del Quartuccio), strada vicinale del Quartuccio (fino all’incrocio con strada vicinale di Sant’Agostino), strada vicinale di Sant’Agostino (fino a S.S. n. 1 Aurelia).

2^a sede farmaceutica farmacia di Pescia Romana: Fosso Chiarore (confine con la Regione Toscana), strada vicinale Ponte dell’Abbadia (confine con la Regione Toscana), strada vicinale di Poggi Alti, S.S. n. 1 Aurelia, Fosso Tafone, Mare Tirreno.

3^a sede farmaceutica farmacia di Montalto Marina: Fosso Tafone (dalla foce fino alla linea ferroviaria Roma-Pisa), Linea ferroviaria Roma-Pisa (fino incrocio con strada vicinale del Quartuccio), strada vicinale del Quartuccio, strada vicinale di San Miliano (da incrocio con strada vicinale del Quartuccio fino a località Sant’Agostino – San Giorgio), strada vicinale località Le Piane (fino al fiume Fiora), Fiume Fiora (fino al confine esterno – lato nord – del campeggio Fiora), strada della Marina (in direzione Montalto capoluogo – fino ad incrocio con strada Litoranea), Primo tratto strada litoranea (fino al Fosso del Fornello), Fosso del Fornello (a nord fino all’incrocio con linea ferroviaria Roma-Pisa), Linea ferroviaria Roma-Pisa (fino a strada delle Murelle), strada delle Murelle (fino al confine esterno – lato mare – del comprensorio turistico di Torre di Maremma), linea di confine esterna del comprensorio turistico Torre di Maremma (lato località Rimedia fino incrocio S.S. n. 1 Aurelia), S.S. n. 1 Aurelia (fino al torrente Arrone – confine fra territorio comuni di Montalto di Castro e Tarquinia), torrente Arrone fino alla foce, Mar Tirreno.

COMUNE DI MONTEFIASCONE

1^a sede farmaceutica: farmacia Volpini, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Largo Plebiscito, Via Trento, Corso Cavour ½, Via delle Logge, Via Porticella, Via Falisca, Via Verentano, Via dei Pini, Via Indipendenza, Via Bixio, Via S: Pietro, Via del Barone, Via Garibaldi, Largo Vutinale, Via Cassia Vecchia, Piazzale Roma, Via Castagne, Via S: Flaviano, Via S. Lucia Filippini ½, Piazza Santa Margherita ½, Via Orvietana, parte nord est del territorio comunale compresa fra la strada provinciale Montefiascone lago, tratto lago di Bolsena, confini territoriali dei comuni di Bolsena, Bagnoregio e Viterbo (fino strada comunale del campanile), strada comunale del Campanile, strada comunale delle Primie, località Figlia, località Possessione fino all’incrocio con strada vicinale del Pennacchietto;

2^a sede farmaceutica: farmacia Alberigi, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Largo Plebiscito ½, Via Trento ½, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Cavour ½, Via XXIV Maggio, Via della Ronca, Via Bandita, Via

Piave, Via Santa Maria, Via C: Battisti, Largo Barbarigo, Via Costi, Largo Nazionale, Via Trieste, Via della Viola, Via Malatesta, Via della Croce, Via Dante, Via del Lago, Via delle Cannelle, Via S: Lucia Filippini ½, Via Bertina, Via Pino, Piazza S. Agostino, parte nord ovest del territorio comunale compresa la strada provinciale Montefiascone lago, tratto lago di Bolsena, confini territoriali con i Comuni di Marta e Viterbo (fino alla strada vicinale di Guado Pietroso), strada vicinale di Case Bruciate, strada vicinale di Pian dé Santi fino all'incrocio con la strada del Pennacchietto;

3^ sede farmaceutica: frazione Zepponami, delimitazione: parte sud est del territorio comunale fra il confine territoriale con il Comune di Viterbo, strada vicinale di Guado Pietroso, strada vicinale di Case Bruciate, strada vicinale di Pian dei Santi località Possessione località Piglia strada comunale delle Primie, strada comunale del Campanile;

4^ sede farmaceutica: urbana zona centro – Località Mosse: la porzione di territorio comunale che va dall'intersezione di Via Verentana con Via Tartarola e fino fino al Km. 3+150 della SP Verentana, comprendendo - Via Carpine, Via Tartarola, Via Regina Pacis, Via 8 Marzo, Via Mentuccia, Via Commenda, Loc. Casone, Loc. Vallalta.

COMUNE DI NEPI

1^ sede farmaceutica: la sede comprende il territorio delimitato, in senso orario, da: strada comunale Della Massa, s.p. Selciatella, Via Togliatti, Via Menghini, s.s. 311 Nepesina, s.p. Sutrina, confine con comune di Sutri, confine con Comune di Ronciglione, confine con Comune di Caprarola, confine con Comune di Carbognano, confine con Comune di Fabrica di Roma, confine con Comune di Castel S. Elia, per poi ritornare alla strada comunale Della Massa;

2^ sede farmaceutica: la sede comprende il territorio delimitato, in senso orario, da: strada comunale della Massa, confine con Comune di Castel S. Elia, confine con la provincia di Roma, confine con Comune di Monterosi, confine con la provincia di Roma, confine con comune di Sutri, s.p. Sutrina, s.s. 311 Nepesina, Via Menghini, Via Togliatti, s.p. Selciatella, per poi tornare alla strada comunale Della Massa.

COMUNE DI ORTE

1^ sede farmaceutica: farmacia dell'ospedale, ubicata nel capoluogo e comprendente l'intero territorio del comune esclusa la zona appartenente alla frazione di Orte Scalo;

2^ sede farmaceutica: farmacia Flamini, ubicata a Orte Scalo.

COMUNE DI RONCIGLIONE

1^ sede farmaceutica: farmacia Bergonzi, ubicata nel capoluogo;

2^ sede farmaceutica: farmacia D'Alessio, ubicata nel capoluogo;

Le sedi dei due esercizi comprendono promiscuamente l'intero territorio del comune.

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

1^ sede farmaceutica: farmacia Belati, ubicata nel capoluogo,

2^ sede farmaceutica: farmacia già Tacconi, ubicata nel capoluogo

3^ sede farmaceutica: - **urbana** – zona Boccafatta, Papacqua.

Le sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 comprendono promiscuamente l'intero territorio del comune.

COMUNE DI SUTRI

1^ sede farmaceutica: centro storico;

2^ sede farmaceutica: - **urbana** – Viale Guglielmo Marconi, Via Giacomo Cesaroni, Via della Stazione, Via di Ronciglione, Via Ida Cacioni Gentili, Via Ciro Nispi Landi, Via Orazio Morone, Via Condotti, Via Monte del Sole.

COMUNE DI TARQUINIA

1^a sede farmaceutica: farmacia del Corso, delimitazione: Corso Vittorio Emanuele lato dx e sx; Via Valverde lato dx; Vecchia Aurelia lato dx, nel senso di marcia Roma-Grosseto, fino all'incrocio con la S.S.n.1 Aurelia; segue la S.S. n.1 Aurelia lato dx, nel senso di marcia Roma-Grosseto, fino alla sponda sx del Torrente Arrone; segue il confine con il territorio di Montalto di Castro sponda sinistra del Torrente Arrone sino al confine del territorio di Tuscania sino alla Strada Provinciale Tuscanese; Strada Provinciale Tuscanese lato dx direzione Tarquinia dal confine di Tuscania fino a Loc. Poggio dell'Ovo al ponticello del Ponte del Diavolo sul Fiume Marta e, di qui, dalla Strada di Porta Nova lato dx direzione Tarquinia sino all'Alberata Dante Alighieri; Alberata Dante Alighieri lato sx, Piazza Matteotti lato sede comunale fino a Corso Vittorio Emanuele;

2^a sede farmaceutica: Comunale I – Via Aldo Moro, ubicata nel Capoluogo, delimitazione: Corso Vittorio Emanuele, inteso come limite escluso in quanto ricompreso per entrambi i lati nella prima sede farmaceutica; Via Valverde lato sx; Vecchia Aurelia lato sx in direzione Roma-Grosseto sino all'incrocio Strada Pian di Spille; Strada di Pian di Spille lato sx direzione località Pian di Spille, sino all'incrocio Strada Provinciale Litoranea; Strada Provinciale Litoranea lato sx direzione Montalto di Castro-Tarquinia, sino alla Strada Provinciale Monterozzi Marina; Strada Provinciale Monterozzi Marina lato dx direzione Tarquinia-Tarquinia lido sino al bivio Nuova Aurelia; tratto Nuova Aurelia lato sx direzione Roma-Grosseto sino a intersezione Nuova Aurelia con Vecchia Aurelia, Vecchia Aurelia lato sx direzione Roma-Grosseto sino al bivio; Via delle Rose lato dx sino a Via Circonvallazione Cardarelli, Via Circonvallazione Cardarelli lato Mura Castellane sino a Porta Romana e, in prosecuzione sotto le mura di cinta e Via Ripagretta; Via Ripagretta lato sx e su prosecuzione fino al Bivio dell'Aurelia Bis, lungo l'Aurelia bis lato sx direzione Monte Romano sino al confine con il territorio di Monte Romano e la Turchina, confine con il territorio di Monte Romano e Tuscanica fino all'intersezione della s.p. Tuscanese lato sx direzione Tarquinia dal confine di Tuscanica fino a Loc. Poggio dell'Ovo e da Poggio dell'Ovo al ponticello del Ponte del Diavolo sul Marta e, di qui, dalla Strada di Porta Nova lato sx direzione Tarquinia sino all'Alberata Dante Alighieri; Alberata Dante Alighieri lato dx; Piazza Matteotti lato opposto sede comunale sino a Corso Vittorio Emanuele quale limite escluso come sopra;

3^a sede farmaceutica: Comunale 2 – Viale Igea, ubicata nel Capoluogo, delimitazione: Porta Clementina, Mura Castellane fino alla Circonvallazione Vincenzo Cardarelli, lato Mura Castellane; Via delle Rose lato sx fino Bivio Vecchia Aurelia, segue Nuova Aurelia lato dx direzione Roma-Grosseto sino al Torrente Mignone, percorre sponda sinistra Torrente Mignone sino al cavalcavia tratto ferroviario Roma-Pisa, segue tratto ferroviario Roma-Pisa lato dx sino al confine con territorio Comune di Civitavecchia, da tale punto lungo il confine dei Comuni di Civitavecchia, Tolfa e Monte Romano sino all'Aurelia Bis, lungo l'Aurelia Bis lato dx direzione Tarquinia-Monte Romano sino alla Strada Provinciale Monterozzi; Strada Provinciale Monterozzi lato dx direzione Tarquinia; Via Ripagretta lato dx direzione Monte Romano fino a Porta Clementina;

4^a sede farmaceutica: Farmacia Greco Dott. Tommaso – ubicata in Tarquinia Lido, delimitazione: parte in corrispondenza con il ponte sulla S.S.n.1 Aurelia, dalla Strada Monterozzi Marina lato sx in direzione Tarquinia-Tarquinia Lido sino alla Strada Provinciale Litoranea; Strada Provinciale Litoranea lato sx direzione Grosseto sino alla sponda sx del Fiume Marta e segue il Fiume Marta sino alla foce, percorre la battigia per tutto il territorio comunale sino al confine con il Comune di Civitavecchia, segue il confine del Comune di Civitavecchia sino all'incrocio ferroviario con il Comune di Civitavecchia, segue la linea ferroviaria lato sx sino al ponte ferroviario sul Fiume Mignone, segue la sponda sinistra del Fiume Mignone sino all'incrocio con la S.S.n.1 Aurelia, segue la S.S.n.1 Aurelia lato sx direzione Roma-Grosseto sino al ponte sulla Strada Provinciale Monterozzi Marina;

5^a sede farmaceutica: località Marina Velka – rurale – delimitazione: parte in corrispondenza della sponda dx del Fiume Marta, segue la Strada Provinciale Litoranea lato sx direzione Grosseto sino all'incrocio con la Strada Pian di Spille; Strada Pian di Spille lato dx direzione Tarquinia sino all'incrocio con Vecchia Aurelia lato sx; segue Vecchia Aurelia lato sx, nel senso di marcia Roma-Grosseto, fino all'incrocio con la S.S.n.1 Aurelia; segue S.S.n.1 Aurelia lato sx, nel senso di marcia Roma-Grosseto, fino alla sponda sx del Torrente Arrone; segue il Torrente Arrone sponda sx sino alla foce, percorre la battigia per tutto il territorio comunale sino alla foce del Fiume Marta sponda dx.

COMUNE DI TUSCANIA

1^a **sede** farmaceutica: farmacia Ventura ubicata nel capoluogo;

2^a **sede** farmaceutica: farmacia Giannelli ubicata nel capoluogo;

3^a **sede** farmaceutica: Area Ex-Gescal

Le sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 comprendono promiscuamente l'intero territorio del comune;

COMUNE DI VETRALLA

1^a **sede** farmaceutica sita in Vetralla: tratto s.s. Cassia (direzione Roma) – Via Donatori del Sangue, strada Mazzocchio Basso – Strada Provinciale Mazzocchio, tratto s.s. Aurelia bis – Strada Le Pratta, tratto s.s. Cassia (direzione Viterbo), strada del Volparo, Via Lamarmora, Via S. D'Acquisto, Viale IV Novembre.

2^a **sede** farmaceutica sita in Cura di Vetralla: Via Sant'Angelo, Strada Campogiordano, Strada Botte Alta Torrone, Via Fratelli Bruzzichini, tratto s.s. Cassia, Via Mogadiscio, Strada Valle Carbona, tratto strada Fossogrande, strada delle Valli, strada Pietrara, strada Blerana, strada dei Berni Fornaci, strada Mazzocchio Alto.

3^a **sede** farmaceutica sita in frazione Tre Croci: Strada della Noce, Strada dei Cunicchi, Strada Pantarello, Strada della Veronica, Strada Pisciareello, Strada del Cataletto, Via del Pino, Strada del Giardino; tale pertinenza, inoltre, si estende anche nelle zone di Viterbo, lungo la direttrice della s.p. Cacarelle comprendendo gli abitanti di cacarelle e Tobia;

4^a **sede** farmaceutica: - **urbana** – zona centro storico che parte da Piazza don Pallini e si sviluppa fino a Piazza Vittorio Emanuele.

COMUNE DI VITORCHIANO

1^a **sede** farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede;

2^a **sede** farmaceutica: - **urbana** - Località Pallone, area ricompresa tra Via Sorianese, Via Marcello Porciani e Via Ortana.

COMUNE DI VITERBO

1^a **sede** farmaceutica: Montaboldi, ubicata nel capoluogo, delimitazione: confine tra il monastero di S. Rosa e quello di San Simone, Via San Rocco, Via del Palazzaccio, Piazza della Crocetta, Via Mazzini, Via S. Egidio, Corso Italia, Largo Marconi, Via Repuzzolo, Via del Pavone, Piazza San Faustino, Via Signorelli, Via di Prato Giardino, Via della Palazzina, linea immaginaria (parallela a Via della Tuscia) che unisce Via della Palazzina a Via Garbini, Via Garbini fino alla ferrovia, segue la ferrovia fino a Viale Trieste, da questo punto a Via della Ferrovia, sottopassaggio, Viale Raniero Capocci fino al confine tra i monasteri di Santa Rosa e San Simone;

2^a **sede** farmaceutica: farmacia Carlini, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Romana, Via Garibaldi, Piazza Fontana Grande, Via Saffi, Piazza Fani, Via Fontanella di San Angelo, Via San Angelo, Piazza del Plebiscito, Via Ascenzi, Via Dobici, Piazza della Repubblica, Via Marconi fino all'altezza dell'Abside di San Egidio, Corso Italia, Via San Egidio, Piazza della Crocetta, Via San Rocco, Via del Palazzaccio, confine del Monastero di Santa Rosa e quello di San Simone fino alle mura castellane, Viale Raniero Capocci fino a Porta Romana;

3^a **sede** farmaceutica: farmacia Galiano, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Romana, Via delle Fortezze, Porta San Pietro, Via San Pietro, Piazza degli Orfani, Via San Pellegrino, Via Borgolungo, Via San Tommaso, Via delle Conce, Piazza Cappella, Piazza San Pellegrino, Via San Gemini, Ponte Paradosso, Via di Paradosso, Via Stretta, Via Sant'Antonio, Via Valle Piatta, Via Ascenzi, Piazza del Plebiscito, Via Cavour, Via Fontanella di S. Angelo, Via Saffi, Piazza Fontana Grande, Via Garibaldi fino a Porta Romana.

4^a **sede** farmaceutica: passaggio a livello, ferrovia, fino all'altezza del campo scuola e congiungimento con la strada Teverina e proseguimento lungo la strada Teverina fino al confine con la zona 1;

5^a **sede** farmaceutica: farmacia Fortini, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Murata, Via S. Bonaventura, Via della Vittoria, Piazza della Vittoria, Via di San Luca, Via della Parrocchia, Via del Pavone, Via del Repuzzolo, Via G. Marconi, Piazza della Repubblica, Via C. Dobici, Piazza dei Caduti, Via dei

Mangiatori, Via S. Agostino, Piazza S. Agostino, Piazza della Trinità, Via del Pilastro dalla linea dimezzante l'orto del Convento della Trinità, Porta Fiorentina, Piazzale Gramsci fino a Porta Murata.

6^ sede farmaceutica: farmacia Rossi, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Romana, Via Santa Maria in Gradi, Via Santa Maria della Botticella, linea immaginaria che unisce il termine di quest'ultima al confine comunale, da qui seguendo sia i confini comunali che quelli della Zona 13 ritorno dalla strada Cassia Sud, Via Buon Pastore, Via Salicicchia, Porta San Pietro, Via delle Fortezze, Porta Romana;

7^ sede farmaceutica: farmacia Villanova, ubicata nel capoluogo, delimitazione: linea immaginaria, parallela a Via Tuscia, che unisce Via Palazzina, dall'altezza del n. civico 135 a Via I. Garbini, da Via I. Garbini fino all'altezza di Via Tuscia e da tale ultimo punto a strada Teverina (altezza campo scuola) e da qui al confine comunale. Dal confine comunale, attraverso l'area che comprende strada Lemme, strada Castiglione, strada Tuscanese (esclusa), strada cassia nord, si ritorna in Via della Palazzina altezza n. civico 135

8^ sede farmaceutica: farmacia Cozzi, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Romana, Viale Raniero Capocci fino al confine del Monastero di Santa Rosa e quello di San Simone, da qui alla ferrovia e lungo la ferrovia fino al sottopassaggio ferroviario, Via Genova, Fosso Urcionio fino all'altezza di Via I Maggio, Via Nanni, Via del Murialdo, Via Monte Bianco, Strada della Pila, primo tratto di Via Cattaneo, Via Sabotino, Via Santa Maria in Gradi fino a Porta Romana;

9^ sede farmaceutica: farmacia Giacci, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Viale F. Baracca, Viale Padre Menni, Piazza re Gustavo, strada Capretta, strada Piscin di Polvere, strada Teverina, strada Ferento, linea passante per Monte Piombone fino al confine del comune, segue il confine fino alla strada Acquabianca, Via del Santuario, strada Rispoglio, Via Monfalcone, Via Cecciole, Via Osoppo, Via Genova, Via della Ferrovia.

10^ sede farmaceutica: farmacia Terracina, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Via del Pilastro, linea immaginaria da Via del Pilastro a Piazza della Trinità, Piazza S. Agostino, Via S. Agostino, Via dei Magliatori, Via S. Maria Volturmo, Piazza dei Caduti, Via Ascenzi, Via Valle Piatta, Via S. Antonio, Via Stretta, Via di Paradosso, Via di Pianoscarano, Porta del Carmine, mura Castellane fino a Porta Faul, strada Bagni, strada Terme, strada Tuscanese fino al confine comunale, confine comunale fino alla strada Lemme, strada Lemme fino alla strada Castiglione, strada Castiglione, strada Tuscanese, strada Cassia Nord, Via Palazzina, Via di Prato Giardino, Via del Pilastro.

11^ sede farmaceutica: farmacia Bagnaia, ubicata nella frazione di Bagnaia, delimitazione: strada Romana, muro del Parco di Villa Lante, strada Fossitella, strada Ortana fino all'abitato Madonna della Quercia, strada Acquabianca fino al confine del comune, confine del comune fino alla strada Romana.

12^ sede farmaceutica: farmacia Mauri, ubicata nella frazione Grotte Santo Stefano, delimitazione: strada Teverina, strada per Ferento, linea passante per Monte Piombone fino al confine del comune, confine del comune fino alla strada Teverina.

13^ sede farmaceutica: farmacia Petroselli, ubicata nella frazione di San Martino al Cimino, delimitazione: zona compresa tra la strada Trincera, strada Montefogliano, Via del Colle, strada Sanmartinese, strada Gallinei, stazione ferroviaria, ferrovia Viterbo-Roma, confine del Comune fino alla strada Trincera

14^ sede farmaceutica: ubicata nel capoluogo, delimitazione: Via Sabotino, primo tratto di Via Cattaneo, strada della Pila, Via Monte Bianco, Via del Murialdo, Via Manni, Via I Maggio, strada Pallanzana, zone periferiche sud del territorio comunale, comprendenti la località Mazzetta, con ritorno a Via Santa Maria della Grotticella.

15^ sede farmaceutica: farmacia Filoscia, ubicata nel capoluogo, delimitazione: Porta Faul, lungo le mura castellane fino a Porta del Carmine, Via di Pianoscarano, Via San Gemini, Via dell'Incontro, Piazza Cappella, Via delle Conce, Via Borgolungo, Via San Pellegrino, Via San Pietro, Porta San Pietro, Via Salicicchia, Via Buon Pastore, Strada Cassia Sud, linea immaginaria che unisce quest'ultima seguendo il confine comunale con ritorno lungo la Strada bagni, Porta Faul;

16^ sede farmaceutica: strada Acqua Bianca fino al confine del Comune, confine del Comune con strada Cerasola, Strada Cupa, Via Chiodo, Viale Trieste, strada Rispoglio, linea immaginaria dal punto iniziale del ponte all'incrocio tra strada Palanzanella e Strada Rispoglio, parte di Viale Fiume;

17^ sede farmaceutica: Villanova – (nella zona delimitata da Strada Teverina e Circonvallazione Almirante al cui interno le principali direttrici sono Via Iginio Garbini, dall'incrocio con la circonvallazione cittadina);

18^ sede farmaceutica: S. Lucia – Capretta (zona tra Viale F. Baracca – tratto da Casa di Cura Villa Rosa – delimitato dall'area delle infrastrutture a servizio della Stazione di Porta Fiorentina);

19^ sede farmaceutica: Murialdo/Cappuccini (nella zona Via Belluno, Via Monte Cervino e Via Monti Cimini).

20^ sede farmaceutica: Riello – localizzata in zona e delimitata ricompresa tra: Strada Tuscanese (S.P.2) in direzione Viterbo fino all'intersezione con Via Falcone e Borsellino, proseguendo su quest'ultima Via fino al

passaggio di raccordo con Via S. Camillo De Lellis (fronte ingresso Facoltà di Agraria) e da qui tracciando una linea retta fino a raggiungere Via L. Galvani (linea ipotetica che segna il confine tra l'Hotel Best Western a sinistra e il complesso universitario della facoltà di Agraria a destra), da questa a Via A. Volta, proseguendo su quest'ultima Via in direzione Largo Onio della Porta (inclusa Via Siciliano de Gentili) alla rotatoria di Piazza degli Inventori, proseguendo ancora su Via S. Camillo De Lellis fino all'intersezione con Strada Riello.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 565

Preso d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Latina, anni 2018 - 2020.

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Latina - anni 2018 - 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, "Norme di riordino del settore farmaceutico" relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 127, rettificata con la D.G.R. n. 317 del 21.6.2018, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni

della provincia di Latina per l'anno 2016, ad esclusione del comune di Latina per il quale l'iter deliberativo non era stato ancora completato;

VISTA l'integrazione e la modifica con deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 191 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per i comuni di Latina e Formia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 55 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Minturno;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 gennaio 2021, n. 37 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di San Felice Circeo;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

VISTI i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2019, post censimento, dei comuni della provincia di Latina;

VISTA la nota prot. 942662 del 4 novembre 2020 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, *"ha chiesto ai comuni di procedere alla determinazione delle sedi da aprire in applicazione al criterio demografico in base alla rilevazione della popolazione residente al 31.12.2017, pubblicata dall'I.S.T.A.T."* e la possibilità di procedere, in alternativa, direttamente alla revisione per l'anno 2020 qualora fossero state registrate fluttuazioni evidenti, in aumento o diminuzione, della popolazione;

VISTA la nota prot. 111926 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha informato i Comuni, Asl ed Ordini dei Farmacisti interessati alle istituzioni di sedi farmaceutiche, sia obbligatorie che facoltative, dell'aggiornamento dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente al 31.12.2019 a seguito del censimento;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 31.5.2021 (prot. reg. 485530 dell'1.6.2021) con la quale il Comune di **Sermoneta** ha istituito la terza sede farmaceutica obbligatoria, secondo il parametro demografico, ed ha previsto, altresì, che all'apertura della nuova sede farmaceutica dovrà essere disattivato il dispensario farmaceutico attualmente operante nel centro storico, ed i pareri favorevoli della Asl di Latina, prot. 35140 del 16.4.2021 (prot. reg. 343998 del 16.4.2021) e dell'Ordine dei Farmacisti di Latina prot. 111 del 23.4.2021 (prot. reg. 366317 del 23.4.2021);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Sermoneta con la suddetta D.G.C. n. 65 del 31.5.2021, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare la pianta organica delle farmacie dei rimanenti comuni della provincia di Latina che, pertanto, è la seguente:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Aprilia	74.190	72.859	22
Bassiano	1.530	1.459	1
Campodimele	598	576	1
Castelforte	4.221	4.275	1
Cisterna di Latina	36.980	35.700	11
Cori	10.893	10.575	3
Fondi	39.779	38.840	12
Formia	38.302	37.549	11
Gaeta	20.545	20.071	7

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Totale sedi farmaceutiche esistenti
Latina	126.470	127.037	38
Lenola	4.184	4.118	1
Maenza	3.118	3.028	1
Minturno	19.804	19.592	6
Monte San Biagio	6.308	6.238	2
Norma	4.046	3.797	1
Pontinia	14.915	14.763	4
Ponza	3.366	3.309	2
Priverno	14.365	13.839	4
Prossedi	1.203	1.187	1
Roccagorga	4.478	4.271	1
Roccamassima	1.135	1.101	1
Roccasecca dei Volsci	1.150	1.111	1
Sabaudia	20.536	19.339	6
San Felice Circeo	10.054	9.606	3
SS. Cosma e Damiano	6.972	6.781	2
Sermoneta	10.077	9.969	3
Sezze	24.954	23.548	8
Sonnino	7.560	7.473	2
Sperlonga	3.318	3.199	1
Spigno Saturnia	2.937	2.891	1
Terracina	46.323	43.378	13
Ventotene	775	725	1

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica i confini della medesima coincidono con quelli dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A**COMUNE DI APRILIA -**

1^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via De Gasperi, Via Matteotti, Via Margherite, Via Cialdini, Via Vico, Via Bixio, Via dei Mille, Via Giovanni XXIII, Via Margherite, Via Piave, Via Meucci, Piazza Benedetto Croce, Via Costantino fino al ricongiungimento con Via De Gasperi;

2^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Foscolo, Via Carducci, Via Grassi, Via Galilei, Via Volta, Via Margherite, Via Piave, Via Meucci, Via Carroceto, Via Carducci, Via Larici fino a Via Cattaneo, da Via Cattaneo fino alla rotatoria di Via Carroceto (in prossimità di Fosso della Ficocchia), Via Carroceto, Via Udine, confini comunali fino a Via Nettunense, Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via Foscolo;

3^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Bardi, Via Leonardo Da Vinci, Via Monteverdi, Via Toscanini, Via De Gasperi, Via Costantino, Piazza Benedetto Croce, Via Carroceto fino a ricongiungimento con Via Bardi;

4^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Selciatella fino all'incrocio con Via Sava, territorio comunale da incrocio con Via Sava fino a fine Via Cadute, Via Cadute, Via del Giglio fino ai confini comunali, confini comunali fino a ricongiungimento Via Selciatella;

5^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Pescarella, Via Campoleone Tenuta, Via Apriliana nord (fino incrocio con Via Pontina, territorio comunale fino alla fine di Via Corta e Via Vallelata incrocio con Via del Poggio, Via Vallelata, Via Nettunense e confini comunali fino al ricongiungimento con Via Pescarella;

6^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Fermi, Via Margherite, Via Giovanni XXIII, Via Mille, Via Bixio, Via Vico, Via Cialdini, Via Margherite, Via Matteotti, Nettunense (fino incrocio con Via Pontina), Via Pontina, linea ferroviaria fino al ricongiungimento con Via Fermi;

7^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via dei Giardini, Via Pontina, Via Bacchiglione, Via Genio Civile fino incrocio con Via Mascarello, territorio comunale fino alla fine di Via Cedrino, territorio comunale fino alla fine di Via Arrone, territorio comunale fino a Via Ruffini, Via Ruffini, confini comunali, territorio comunale fino a Via Cogna incrocio con Via Riserva Nuova, Via Cogna, Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via dei Giardini;

8^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Da Vinci, Via Monteverdi, Via Toscanini, Via Guardapasso fino a Fosso della Ficocchia, Fosso della Ficocchia fino alla fine di Via Respighi e fino a ricongiungimento con Via Da Vinci;

9^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Pascarella, Via Campoleone Tenuta, Via Apriliana fino ai confini comunali, confini comunali fino a ricongiungimento con Via Pescarella;

10^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Pontina, Via dei Giardini, Via Nettunense fino all'incrocio con Via Pontina;

11^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Udine, Via Carroceto, Via Torre del Padiglione, Via La Spezia, territorio comunale fino all'incrocio Via Carano/Via Spaccasassi, Via Spaccasassi, confini comunali fino al ricongiungimento con Via Udine;

12^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Toscanini, Via Guardapasso, Via Pontina, Viale Europa fino a ricongiungimento con Via Toscanini;

13^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Apriliana, Via Sele, territorio comunale fino a Via Moletta/Via Riserva Nuova, Via Moletta, territorio comunale fino ai confini comunale (altezza Via Crati), confini comunali fino a ricongiungimento con Via Apriliana;

14^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Matteotti, Via De Gasperi, Via Mascagni, Via Pontina, Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via Matteotti;

15^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Riserva Nuova (da incrocio Via Moletta), territorio comunale fino ai confini comunali, confini comunali (fino altezza Via Crati), territorio comunale fino a Via Moletta, Via Moletta e ricongiungimento con Via Riserva Nuova;

16^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via del Campo, Via Torre del Padiglione, Via Selciatella, Via Gari, Via Gizio, territorio comunale fino a Via Cedrino, territorio comunale fino a Via Genio Civile incrocio Via Mascarello, Via Genio Civile, Via Bacchiglione, Via Pontina e ricongiungimento con Via del Campo;

17^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Foscolo, Via Carducci, Via Grassi, Via Galilei, Via Volta, Via Enrico Fermi, linea ferroviaria fino a Via Vallelata, confini comunali, Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via Foscolo;

18^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Via Guardapasso (da Fosso della Ficocchia), Via Pontina, Via del Campo, Via Torre del Padiglione, Via Selciatella (fino incrocio con Via Carano), territorio comunale fino a Via La Spezia, Via La Spezia, Via Torre del Padiglione, Via Carroceto (fino alla rotatoria in prossimità Fosso della Ficocchia), territorio comunale fino a Via Larici, Via Carducci, Via Carroceto, Via Bardi, territorio comunale fino alla fine di Via Respighi e Fosso della Ficocchia fino a ricongiungimento con Via Guardapasso;

19^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Ruffini, territorio comunale fino alla fine di Via Arrone, territorio comunale fino a Via Gizio, Via Gizio, Via Gari, Via Selciatella fino incrocio Via Sava, territorio comunale fino a Via delle Cadute, Via delle Cadute, Via del Giglio fino ai confini comunali, confini comunali fino a ricongiungimento con Via Ruffini;

20^ sede farmaceutica (urbana): Area delimitata da Viale Europa, Via Pontina, Via Mascagni, Via Toscanini;

21^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Nettunense, Via Cogna, Via Riserva Nuova fino incrocio con Via Moletta, territorio comunale fino a Via Sele, Via Sele, Via Apriliana Nord (fino incrocio con Via Pontina), territorio comunale fino alla fine di Via Corta e Via Vallelata incrocio con Via del Poggio, Via Vallelata, Via Pontina fino a ricongiungimento con Via Nettunense;

22^ sede farmaceutica (rurale): Area delimitata da Via Vallelata, Via Pontina fino alla linea ferroviaria, linea ferroviaria e ricongiungimento con Via Vallelata.

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

1^ sede farmaceutica: Via I° Maggio, Piazza Amedeo di Savoia, Piazza XIX Marzo, Via U. Bassi, Via Porta Agrippina, Via Monti Lepini, Via Niccolò Machiavelli, Fosso di Cisterna, zona “Via delle Querce”, Via dei Lecci, Via Dante Alighieri, Via Quasimodo, Via Ugo Foscolo, Via Giuseppe Verdi, Via Casella, Via Roma, zona “beethoven”, (Caldarazzo);

2^ sede farmaceutica: Piazza XIX Marzo, Via U. Bassi, Via Porta Agrippina, Via Monti Lepini, zona “Via E. Toti”, zona “Via G. Marconi”, Via Firenze, strada statale n. 7 Via Appia, Via delle Provincie, Via Bari, Direttissima Roma/Napoli, Via Mascherpa, Via G. Europa, Largo Risorgimento, strada statale n. 7 Via Appia (Parisella);

3^ sede farmaceutica: Via Aprilia, zona “Colle Marcaccio”, Via Sardegna, Via Bari, Direttissima Roma/Napoli, Via Mascherpa, Via G. Europa, Largo Risorgimento, strada statale n. 7 Via Appia, Piazza Amedeo di Savoia, Via I° Maggio, zona “Via Beethoven”, Via Roma, zona “lottizzazione Mannucci”, Viale Giovanni XXIII°, Via Civitona, Via del Pero, confine ovest territorio comunale (Torrente);

4^ sede farmaceutica: (confine zona farmaceutica) Via Aprilia, Via Nettuno 100%, Via delle Provincie, S. S. n. 7 Appia, Via G. Marconi 50%, Fosso San Biagio, Zona Bufolareccia, ferrovia Roma/Napoli, confine sud est territorio comunale, Via Provinciale per Latina 100%, Via E. Toti 100%, confine sud ovest territorio comunale – incluse le Vie Gardabassi 100% e Madonna dell’Olmo 100% (elenco delle vie comprese nella zona): Via Abruzzi, Via Anatra, Via Appia Sud, Via Aprilia, Via Artemide., Via Astronauti, Via Azalee, Via Begonie, Via Bufolareccia, Via Calle, Via Capo verde, Via Casal di Zaino, Via Cerciabella, Via Ciclamini, Via Colle Marcaccio, Via Corsica, ferrovia Roma-Napoli, Fosso San Biagio, Via Frosinone, Via Garofani, Via Gelsomini, Via Gigli, Via Gladioli, Via Grotte di Nottola, Via Guardabassi 100%, Via Lakeland, Via Isolabella, Via Liguria, Via Madonna dell’Olmo 100%, Via Magnolie, Via Mammole, Via Marche, Via Marines, Via Marconi 50%, Via Margherite, Via mediana, Via Molise, Via Mughetti, Via Narcisi, Via Nettuno 100% Via Orchidee, Via Ortensie, Via Pettiroso, Via Petunie, Via Picchio, Via Piemonte, Via Pizzo di Chiodo, Via Provincie, Via Provinciale per Latina 100%, Via Quaglia, Via Rangers, Via Regioni, Via Reynolds, Via Rododendri, Via Romagna, Via Rose, Via Salerno, Via San Giovanni, Via Sardegna, Via Sicilia, Via Starna, Via S. S. Appia, Via E. Toti 100%, Via Trentino, Via Tulipani, Via Umbria, Via Violen.

5^ sede farmaceutica: zona “Via Tivera”, confine est territorio comunale, direttissima Roma/Napoli, zona “Via Bufolareccia” (Bellotti);

6^ sede farmaceutica: Via Roma, Via Casella, Via Giuseppe Verdi, Via Ugo Foscolo, Via Quasimodo, Via Dante Alighieri, Via dei Recci, zona “Via delle Querce”, fosso di Cisterna, confine nord-ovest territorio comunale, Via del Pero, Via Civitona, Via Giovanni XXIII°, zona “lottizzazione Mannucci” (Ricci);

7^ sede farmaceutica: Via Monti Lepini, confine nord-est territorio comunale, fosso di Cisterna (Patini);

8^ sede farmaceutica: (confine zona farmaceutica) Via Nettuno 0%, Via E. Toti 0%, Via Provinciale per Latina - confine sud territorio comunale escluse le vie Gardabassi e Madonna dell'Olmo (elenco delle vie comprese nella zona): Via 5^ Armata, Via 8^ Armata, Via Aosta, Via Asti, Via Bonificatori, Via Bottegone, Via Casalini, Via Castelverde, Via Cicogna, Via Colibrì, Via Colle del Tufo, Via Como, Via Conca, Via Corridoni, Via Curva, Via Fanin, Via Gabbiano, Via Gazza, Via Genova, Via Guardabassi 0%, Via La Guardia F., Via Lecce, Via Macchia di Pantano, Via Madonna dell'Olmo 0%, Via Mantova, Via Marshall, Via Milano, Via Moscarello, Via Nettuno 0%, Via Olmobello, Via Passero, Via Pellicano, Via Piano Rosso, Via Pianura, Via Pisa, Via Provinciale per Latina 0%, Via Polveriera, Via Prampolini, Via Prato, Via Prato Cesarino, Via Quadrifoglio, Via Rondine, Via San Gabriele, Via San Giuseppe, Via San Marco, Via Santa Maria Goretti, Via Sant'Ilario, Via Storno, Via S. S. Pontina, Via Tordo, Via Torino, Via Torre Astura, Via Tortora, Via Toti E. 0%, Via Udine, Via Usignolo, Via Val Camonica, Via Val D'Aosta, Via Val Dicee, Via Val Gardena, Via Val Nerina, Via Val Padana, Via Val Sugana, Via Valle Fiorita, Via Valle Ombrosa, Via Valloncello, Via Venezia, Via XXIV Maggio;

9^ sede farmaceutica: - **urbana** - zona est delimitata da Vie Forlanini, Via Pitagora e Via Matteotti, Rotonda, Marconi;

10^ sede farmaceutica: - **rurale** - zona denominata Olmobello

11^ sede farmaceutica: - **rurale** - zona nord-ovest delimitata da Via Plinio il Vecchio, Via delle Mimose.

COMUNE DI CORI

1^ sede farmaceutica (Guadagnon): ubicata a Cori alta;

2^ sede farmaceutica (Nobile): ubicata a Cori bassa;

3^ sede farmaceutica: ubicata nella frazione di Giulianello.

COMUNE DI FONDI

1^ sede farmaceutica: delimitata da Via Cucuruzzo (località Cucuruzzo), asse provinciale Fondi/Lenola, Prov. Fondi/Lenola (direzione Fondi), Via Ponte Gagliardo, Via San Bartolomeo, Viale della Libertà, Via Marconi, Via Casetta Ugo, Via Spinete II°, Via Vicinale della Torre, Via Spinete I°, Via Gen. C. A. Dalla Chiesa, Via della Scala, Piazza Risorgimento, Via Mercadante, Via Ponchielli, Via Fabio Filzi, Via Nino Bixio, Via Cavour, Largo Fortunato, Via Tommaso D'Aquino, Via Onorato II° Caetani, Via dei Volsci, Via Lucrezio Caro, Largo Sorgente Vitruvio;

2^ sede farmaceutica: delimitata da Via Lucrezio Caro, Via dei Volsci, Via Onorato II° Caetani, Via Tommaso D'Aquino, Largo Fortunato, Via Cavour, Via Nino Bixio, Via Fabio Filzi, Via Ponchielli, Via Mercadante, Via della Scala, Via Gen. C. A. Dalla Chiesa, Via Spinete I°, Via Vicinale della Torre, Via Spinete II° trav. 2^, Via Diversivo Acquachiarà, Viale Piemonte, Via Madonna delle Grazie, Via Olbia, Via Nuoro, Via Giovanni Lanza, Via Cagliari, Via Occorsio, Via Sassari, 3^ trav. Di Via Sassari, Via Spinete 1° tratto, Via A. De Pretis, Via Damiano Chiesa, Piazza Porta Vescovo, Via Cavour, Largo Fratelli Cairoli, Via E. Amante, Via Ludovico Ariosto, Via Vespasiano Gonzaga, Via Giovan Battista Vico, Via degli Musoni, Via Filippo Turati, Via Querce lato monte;

3^ sede farmaceutica: delimitata da Via Ludovico Ariosto, Via E. Amante, Largo Fratelli Cairoli, Via De Santis, Via Cavour, Piazza Porta Vescovo, Via Damiano Chiesa, Via A. De Pretis, Via Spinete 1° tratto, 3^ trav. Di Via Sassari, Via Sassari, Via Occorsio, Via Cagliari, Via Giovanni Lanza, Via Nuoro, Via Olbia, Via Madonna delle Grazie, Via Sassari, Via Giovanni Lanza, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via Spinete I°, Via Damiano Chiesa, Via Onorato I° Caetani, Via dei Colonna, Via Giulia Gonzaga, Piazza dell'Unità d'Italia, Viale Vittorio Emanuele III°, Piazza IV Novembre, Via Toniolo, Via Ponte Nuovo, Via Fucito, Via Vetrine, Via Querce, Via Feudo, Via Filippo Turati, Via degli Musoni, Via Giovan Battista Vico, Via Vespasiano Gonzaga;

4^ sede farmaceutica: delimitata da Corso Italia, Via Damiano Chiesa, Via Spinete, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via Giovanni Lanza, Via Sassari, Via Madonna delle Grazie, asse che procede parallela a Viale Piemonte come da linea topografica, Via Stazione direzione Sperlonga, Via Ponte Tavolato (tratto) su quest'asse fino a Via Luzio, Via G. Donizetti, Via Cristoforo Colombo, Via Stazione, Corso Italia, Via Pola, Via A. Gramsci, Via San Francesco, Piazza IV Novembre, Viale Vittorio Emanuele III°, Piazza dell'Unità d'Italia, Via Giulia Gonzaga, Via dei Colonna, Via Onorato I° Caetani;

5^ sede farmaceutica: delimitata da Corso Italia, Via Pola, Via Gramsci, Via San Francesco, Piazza IV Novembre, Via Toniolo, Via Ponte Nuovo, Via Fucito, Via Vetrine, Via Gegni, delimitata da Canale

Pedemontano direzione SS Appia, Via Ponte Tavolato (tratto) su quest'asse fino a Via Lazio, Via G. Donizetti, Via Cristoforo Colombo, Via Stazione direzione Fondi;

6^ sede farmaceutica: delimitata da Via San Bartolomeo, Via Mola di Santa Maria, tratto di Via P.le per Lesola direzione Fondi, Via Appia lato Roma direzione Monte San Biagio, Via Lagurio e di qui Via Acquachiera, Via Fosso Sant'Antonio, Via Diversivo Acquachiera, Via Spinete II° trav. 2^, Via Vicinale delle Torre, Via SpineteII°, Via Casetta Ugo, Viale Marconi, Viale Libertà;

7^ sede farmaceutica: - rurale: delimitata da Salto Covino, Canale Torre Canneto, Lago di Fondi, canale di Vetere, Via Provinciale tratto Flacca bivio Sant'Anastasia, lago S. Puoto, lago Lungo, mare Tirreno;

8^ sede farmaceutica rurale la cui circoscrizione è delimitata da: Via Appia lato Monte San Biagio, Via Provinciale Fondi Lesola, confine comune Vallecorsa, confine comune Monte San Biagio;

9^ sede farmaceutica: delimitata da Canale San Magno (confine con Monte San Biagio), via Appia Lato Roma (lato mare), via San Giovanni, via Acquachiera, via della Torre, via Diversivo Acquachiera, tratta ferroviaria, via Stazione, Via Sette Acque, Canale Vetere (lato mare - fino incrocio con via Cesulo I), via Cesulo, via Molelle, via Fasana, via San Raffaele, via San Vincenzo, via P.le Fondi-Sperlonga (fino incrocio via S. Vincenzo), via Maginotti (lato monte), via Canale Volta Melara (lato monte);

10^ sede farmaceutica - Ovest: Via Torre Canneto (da sbocco a mare del canale Canneto fino all'argine sud del lago di Fondi) - Nord: perimetro sud del lago di Fondi, via Canale Volta Melara - Est: Via Consortile canale dell'Affitto, tratto di Via Canale di Vetere, Via Mordorei, tratto di Via Sant'Anastasia, tratto di Via Guado Bastianelli - Sud: fascia costiera (da sbocco a mare del canale Canneto fino a Via Femmina Morta), tratto di Via Sant'Antonio, strada consortile, Via N. Barboni, tratto di Via Sugarelle, Via Falascosa, tratto di Via Sant'Anastasia, Via Selva Vetere, tratto strada regionale n. 213 Flacca (da Via Selva Vetere fino a Guado Bastianelli).

11^ sede farmaceutica - Ovest: Via Guado Bastianelli, tratto di Via Sant'Anastasia, Via Mordorei, tratto di Via Canale di Vetere, Via Consortile canale dell'Affitto - Nord: Via Maginotti, tratto Via Prov.le Fondi-Sperlonga, tratto di Via S. Vincenzo - Est: tratto di confine amministrativo con comune di Sperlonga (da via San Vincenzo fino all'argine del Lago S. Puoto), argine del Lago S. Puoto, confine amministrativo con il comune di Sperlonga (dal Lago S. Puoto fino alla fascia costiera) - Sud: fascia costiera (da Via Guado Bastianelli fino al confine amministrativo con il comune di Sperlonga);

12^ sede farmaceutica: Viale Piemonte, via Diversivo Acquachiera, tratta ferroviaria (lato monte), via Stazione, via Sette Acque (lato monte), via Canale di Vetere (lato monte), via Mola di Vetere, via Fianca, tratta ferroviaria (lato monte), via Malanotte, via Appia Lato Itri, via Sorgente Sant'Arcangelo, via Ponte Tavolato (lato mare), Canale Pedemontano (lato Itri), via Pirandello, via Gegni, via Valle San Pietro, località Valmaiura, località Fossato Piano, località Pietra Grossa;

COMUNE DI FORMIA

1^ sede farmaceutica: Via Vitruvio (confermato) con circoscrizione delimitata da: Via Rubino, Via Vitruvio fino a Ponte Rialto, Via Cristoforo Colombo, Via Litoranea fino a Via Olivella, Piazza Mattei, Via T. Costa, Via Nerva, Via XXIV Maggio (parte), Via Marmura, Via Romita;

2^ sede farmaceutica: Via Vitruvio (confermato) delimitata da: Via Rialto, Piazza Marconi, Via Santa teresa, Via Vitruvio fino a Via Nerva, Via Lavagna, Via XX Settembre, Litoranea fino a Via Cristoforo Colombo;

3^ sede farmaceutica: largo Paone (confermato) delimitata da: Piazza IV Novembre, Via Anfiteatro, Via Lavagna fino all'altezza di Piazza T. Testa, litoranea, Via Tullia, Via A. Tosti;

4^ sede farmaceutica, farmacia comunale, delimitata da: Via A. Ferruccio, torrente Rio Fresco, Via Castagneto, Via Olivastro Spaventola, tratto Via Palazzo, Via del Campo Sportivo, Via Nazionale Appia;

5^ sede farmaceutica: Via Appia lato Napoli, delimitata da: Via del Campo Sportivo, tratto Via Palazzo, Via Olivastro Spaventola, Via Castagneto parte, Via Comunale degli Archi parte, Via Ponzanello Mamurrano parte, Via P. Erta, torrente Acquatraversa, Via Appia Napoli;

6^ sede farmaceutica: frazione di Maranola rurale delimitata da: Via Pantano, s.c. Casariccia, Via Castagneto parte, Via degli Archi, Via Comunale Madonna della Croce parte, Via comunale Sigliano, strada comunale Bocca di Rivo, frazione di Triù e Maranola per intero;

7^ sede farmaceutica: S. Janni,, rurale, delimitata da: Torrente Acquatraversa, Via Appia Napoli parte, confine con il comune di Minturno, lungomare di Gianola S. Janni;

8^ sede farmaceutica: Castellone (confermato) delimitata da: Via P. Testa, quartieri di Castellone e Vindicio, fino al confine con il comune di Gaeta;

9^ sede farmaceutica: Penitro rurale con circoscrizione delimitata da: Via Appia lato Napoli parte, Via comunale Pietra Erta, Via Ponzanello-Mamurrano parte, Via comunale Sigliano, Via Rotabile per Castellonorato, frazione di Castellonorato, Penitro per intero fino a raggiungere il confine con i comuni di Spigno Saturnia e Minturno;

10^ sede farmaceutica: - **urbana** - Via O. Spaventola, Via Acqualonga,

11^ sede farmaceutica: - **urbana** – Zona Vindicio.

COMUNE DI GAETA

1^ sede farmaceutica: Gaeta S. Erasmo fino all'incrocio lungomare Caboto, via Firenze;

2^ sede farmaceutica: Gaeta-Porto Salvo, da lungomare Caboto, Via Firenze a Piazza Mare all'Arco, compresa Via Indipendenza (Vicoli), Piazza XXIV Maggio e della Libertà;

3^ sede farmaceutica: Gaeta Porto Salvo da Piazza Mare all'Arco, lungomare Caboto Via Indipendenza (Vicoli) a Vico Cinquanta Calegna;

4^ sede farmaceutica: Da Via Firenze, Via Piave, Via M. Di Serapo, Via Serapide angolo Via Garibaldi, Corso Cavour, Via Mazzini, Via Europa, Via Atratina, Via Cristoforo Colombo;

5^ sede farmaceutica: Via M. di Serapo, angolo Via Serapide, Via Garibaldi, Via del Piano, Via Flacca, Via degli Eucalipti, Via del Colle, Via Fontania;

6^ sede farmaceutica: Via Calegna, Via M. Tortona, Via Sant'Agostino, lungomare Caboto angolo Via Calegna;

7^ sede farmaceutica: - urbana – Via Oceania, Via Asia, Viale Africa, Via dei Frassini, Via Cuostile, Via Eucalipti.

COMUNE DI ITRI

1^ sede farmaceutica: confina con i comuni di Campodimele, Formia, Gaeta e Sperlonga;

2^ sede farmaceutica: confina con Fondi e Sperlonga;

3^ sede farmaceutica: urbana – via C. Farnese, Via S. Apollonia, via G. Matteotti, Piazzale Carabinieri d'Italia, via Giovenco, via delle Ginestre, via dei Lecci, Loc. Madonnelle.

COMUNE DI LATINA

1^ sede farmaceutica: Via Villafranca, dall'incrocio con Via Palestro fino a Via Emanuele Filiberto, Via Giulio Cesare, da Via Emanuele Filiberto fino all'incrocio con Via San Carlo da Sezze, fino all'incrocio con Via Carturan, Via Carturan (da Via San Carlo da Sezze a Via Carturan a Via XVIII Dicembre), Via XVIII Dicembre, da Via Carturan a Via Montesanto, Via Montesanto, Via Murri, Via Farini, Piazza dei Bonificatori, Via Italia, Via Palestro;

2^ sede farmaceutica: parte da Via di Montesanto, Via Murri, Via Farini, Piazza del Popolo, Via Diaz, Piazza della Libertà, Via Corsica, Via Tito Speri, Via Gioberti, Via Oriani, Via Enrico Toti, Viale XXIV Maggio, Via XVIII Dicembre, fino a Via Montesanto;

3^ sede farmaceutica: Canale Acque Medie, Piazza De Gasperi, Piazzale Trieste, Viale XXIV Maggio, fino all'incrocio con Via Enrico Toti, Via Enrico Toti, Via Oriani, Via Gioberti, Via Tito Speri, Via Silvio Pellico, Via Sauro, Viale dello Statuto, Via Petrarca fino all'incrocio con Via dei Volsci, Via dei Volsci fino al canale delle Acque Medie;

4^ sede farmaceutica: Piazza dei Bonificatori, Piazza del Popolo, Via Diaz, Piazza della Libertà; Viale Corsica, Via Silvio Pellico, Via nazario Sauro, Viale XXI Aprile, fino a Via Marconi, Via Marconi fino a Via Nino Bixio, Via Aspromonte, Via G. Cena, Via Lamarmora, Via Leone X, Piazza Don Bosco, Via Pio VI, Via IV Novembre, Piazza dei Bonificatori;

5^ sede farmaceutica: Via Michelangelo, Via dello Statuto fino all'incrocio con Via Petrarca, Via Petrarca fino all'incrocio con Via dei Volsci, fino a Via dei Romani, Via dei Romani, Via Elleni, Via dei Bruni fino a Via dei Lucani, Via dei Lucani fino a Via D. Torello;

6^ sede farmaceutica: Via Lombardia, Via Zanella, Piazza Manunzio, Via Tommaseo, Via Isonzo fino a Via Priverno, Via Priverno, Via Aprilia fino all'incrocio con Via Sabaudia, Via Sabaudia, Via Fondi, Via Cisterna;

7^ sede farmaceutica: Via Michelangelo, Via XXI Aprile fino a Via Guglielmo Marconi, Via Marconi fino a Via Giotto, Via Porfiri;

- 8^ sede** farmaceutica: Via Giusti fino a Via Polusca, Via Quarto fino a Via Albiola, Via Aspromonte, Via Amaseno fino a Via P. Nervi, Via P. Nervi fino a Via Agora, fino a Via Negri, Via Negri, Piazza Manunzio;
- 9^ sede** farmaceutica: Via Coriolano, Viale Giulio Cesare fino all'incrocio con Via San Carlo da Sezze, Via San Carlo da Sezze fino all'incrocio con Via Carturan, Via Carturan fino all'incrocio con Via XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Piazzale Trieste fino alle Acque Medie;
- 10^ sede** farmaceutica: Via Bruzi, Via degli Elleni fino all'incrocio con Via dei Frentani, Via dei Messapi, Via degli Equi, Via dei Cappuccini, Via D.C. Torello fino all'incrocio con Via dei Lucani;
- 11^ sede** farmaceutica: Borgo Montello;
- 12^ sede** farmaceutica: Borgo Sabotino;
- 13^ sede** farmaceutica: Latina scalo;
- 14^ sede** farmaceutica: Borgo Grappa;
- 15^ sede** farmaceutica: Borgo Podgora;
- 16^ sede** farmaceutica: Borgo San Michele;
- 17^ sede** farmaceutica: Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza;
- 18^ sede** farmaceutica: Via Tommaseo, Via Isonzo fino all'incrocio con Via Priverno, Via Priverno fino all'incrocio con Via Aprilia, Via Aprilia fino all'incrocio con Via Nino Bixio, Via Nino Bixio, Via Albiola, Via Quarto vicino all'incrocio con Via Polusca, Via Giusti, Piazza A. Manuzio;
- 19^ sede** farmaceutica: Via dell'Agora dall'incrocio con Via Lombardia fino a Viale P. Nervi, Viale P. Nervi fino alla strada Mediana, strada Mediana fino all'incrocio con Via Isoonzo;
- 20^ sede** farmaceutica: Via Amaseno, Via P. Nervi, Via Amerigo Vespucci, Via Biferno, Via Piave, Via E. Romagnoli, Via Villafranca fino all'incrocio con Via Amaseno;
- 21^ sede** farmaceutica: Via Coriolano dal canale delle Acque Medie, Via Giulio Cesare, Via E. Romagnoli, Via Piave fino a Via Serchio, Via Serchio fino a Via Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo fino a Via Torre La Felce, Via Torre La Felce fino al canale delle Acque Medie;
- 22^ sede** farmaceutica: Via Palestro, Piazza Quadrata, Viale Italia, Via IV Novembre, Via Pio VI, Piazza Don Bosco, Via Leone X, Via Lamarmora fino all'incrocio con Via G. Cena, Via Aspromonte fino all'incrocio con Via Palestro;
- 23^ sede** farmaceutica: Borgo Faiti;
- 24^ sede** farmaceutica: Via Nervi fino a Via Vespucci, Via Nervi fino al palazzo di vetro, incrocio Via Nervi con Via Agora III, Via Agora III fino a Viale Kennedy, Viale Kennedy fino a Via Vespucci;
- 25^ sede** farmaceutica: Q5, Via del Lido, iniziando dall'incrocio con la strada statale 148 e fino all'incrocio con Via Nascosa fino all'incrocio con Via Le Corbusier, Via Le Corbusier fino all'incrocio con la mediana;
- 26^ sede** farmaceutica: XII circoscrizione (Borgo Carso – Santa Fecitola – Don Luca): Via Epitaffio fino all'incrocio con Via Appia, Via Appia fino all'incrocio con strada Aeroporto, strada Aeroporto fino alla ferrovia Roma/Napoli, ferrovia Roma/napoli fino al canale delle Acque Alte, Canale delle Acque Alte fino all'incrocio con strada del Pozzo, strada del Pozzo fino a strada Cenetelli, strada Cenetelli fino a strada della Cava, strada della Cava fino a strada dell'Anello, strada dell'Anello fino a podere 367 – podere 340 – podere 339 – podere 336 – canale Acque Medie, Canale Acque Medie fino a strada Congiunta destra, strada Congiunta Destra fino a Via Epitaffio;
- 27^ sede** farmaceutica: Viale Le Corbusier dall'incrocio con Via Paganini fino all'incrocio con Via Nascosa, Via Nascosa dall'incrocio con Viale Le Corbusier fino al Canale Torre La Felce (chiamato anche Canale Cicerchia), Canale Torre La Felce da Via Nascosa fino all'altezza di Via Locatelli, dal Canale Torre La Felce in linea retta fino all'incrocio tra Via Locatelli e Via Paisiello, Via Locatelli dall'incrocio con Via Paisiello fino all'incrocio con Via Paganini, Via Paganini dall'incrocio con Via Locatelli fino all'incrocio con Viale Le Corbusier.
- 28^ sede** farmaceutica: dall'incrocio di Via Nervi con Via Agora II fino a Via Pontina strada statale 148, Via Pontina strada statale 148 fino al congiungimento con Via Agora III, dall'incrocio di Via Agora III con Via Pontina fino a Via Vespucci.
- 29^ sede** farmaceutica: Viale Le Corbusier dall'incrocio con la strada statale 148 Pontina fino all'incrocio con Via Paganini, Via Paganini dall'incrocio con Viale le Corbusier fino all'incrocio con Via Locatelli, Via Locatelli dall'incrocio con Via Paganini fino all'incrocio con Via Paisiello, dall'incrocio di Via Paisiello con Via Locatelli in linea retta fino al Canale Torre La Felce (chiamato anche canale Cicerchia), Canale Torre La Felce dall'altezza dell'incrocio di Via Locatelli con Via Paisiello fino alla strada statale 148 Pontina, strada statale 148 Pontina dal Canale Torre La Felce fino all'incrocio con Viale le Corbusier;
- 30^ sede** farmaceutica: - **rurale** - Borgo Piave (adiacente Centro);
- 31^ sede** farmaceutica: - **urbana** - Pantanaccio

32^ sede farmaceutica: Latina Scalo - **rurale** - (adiacente Via Carrara)

33^ sede farmaceutica: - **urbana** – Via Aspromonte;

34^ sede farmaceutica: - **urbana** – Comprende oltre il Quartiere Q5, anche V.le Le Corbusier dall'uscita dal Q5 fino alla prima rotonda ed oltre compresa l'area urbanizzata tra il civico 243 e il civico 343 e V.le P.L. Nervi dall'uscita dal Q5 fino al civico 122;

35^ sede farmaceutica: - **urbana** - Latina (adiacente Morbella);

36^ sede farmaceutica: - **urbana** – da Viale Giulio Cesare – incrocio via San Carlo da Sezze a Viale Giulio Cesare – incrocio Via Milazzo, da Via Milazzo – incrocio Viale Giulio Cesare a Via Milazzo – incrocio piazzale Carturan, Piazzale Carturan, via San Carlo da Sezze

37^ sede farmaceutica: Quartiere Gionchetto – incluso anche il tratto di Via Epitaffio che lo costeggia dall'incrocio con Via Monte Bianco all'incrocio con Via Gionchetto;

38^ sede farmaceutica: quartiere dietro il Tribunale e precisamente nelle seguenti vie: Via Ezio dal civico 61 direzione e fino al campo da baseball, Via Virgilio, da Via Cicerone – incrocio Via Virgilio a Via Cicerone incrocio Via Ulpiano

COMUNE DI MINTURNO

1^ sede farmaceutica: zona nord est di Minturno comprendente le seguenti vie: Piazza Portanova, Piazza Roma, Corso Vittorio Emanuele o Corso Rotelli, lato sud-est (dividente la mezzadria stradale), Via Fossa, Via Santa Lucia lato est, Via Diaz direzione Tufo zona 167 Minturno capoluogo frazione Tufo, Via Principe di Piemonte lato nord (dividere mezzadria stradale), Via Fontana Perrelli, Via Provinciale per Castelforte da bivio Fontana a confine territoriale (direzione est), località Reali, località San Vito, Via Fontana di Vora lato est, variante Via Appia direzione ovest lato nord fino a confine territoriale;

2^ sede farmaceutica: zona nord-ovest di Minturno comprendente le seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele o Corso Rotelli lato nord-ovest (dividente la mezzadria stradale), Via Diaz da bivio Via dei Fossi direzione Minturno, Via San Sebastiano, Via Luigi Cadorna, Via Monte Ducale, frazione Santa Maria Infante, frazione Pulcheria fino ai confini territoriali Principe di Piemonte lato sud, Via XXIV Maggio, Piazza Annunziata, Via degli Eroi, Via Monte Natale, Via A. Sebastiano fino a bivio per Tremensuoli, via per Castelforte da bivio Fontana (direzione ovest) fino all'incrocio con Via Simonelli, Via Santa Maria Mater Domini fino all'incrocio con Via A. Sebastiano, da Via A. Sebastiano a bivio Tremensuoli lato sud, Via Sauro, Via Fontana di Vora lato ovest, variante Via Appia, Via Finadea;

3^ sede farmaceutica: Marina di Minturno comprendente le seguenti vie: variante Via Appia (lato sud) da confine territoriale lato ovest a ponte su Via Bovari, Via Bovari, Via Santa Reparata fino a Via Pietro Fedele, Via Pietro Fedele, Piazza Monte d'Argento, Via Lungomare da piazza Monte d'Argento a Via Filippo Signore, Via Filippo Signore, Via Appia da bivio Via Filippo Signore a bivio Via Santa Reparata, Via P. Arenile, Via Monte d'Argento, Via Punta Fiume;

4^ sede farmaceutica: Scauri centro comprendente le seguenti vie: Via Filippo Signore lato ovest, Via Lungomare da Piazza Filippo Signore e Rio Capo D'Acqua che segnerà il confine con il suo percorso dallo sbocco fino all'intersezione con la direttissima Roma-Napoli da incrocio (Rio Capo D'Acqua – Direttissima) lungo linea ferroviaria direzione est fino ad intersezione tangente Via Cistrelli, Via Olivella lato sud est fino a sottopassaggio ferroviario, Tremensuoli Vecchio, frazione Tremensuoli località Solacciano fino a confine seconda sede farmaceutica, Via Bovari lato ovest fino a Via Appia da incrocio Via Bovari a incrocio Via Filippo Signore;

5^ sede farmaceutica: Scauri alto comprendente le seguenti vie: da sbocco Rio Capo D'Acqua lungo il suo percorso lato ovest fino ad intersezione con la direttissima Roma-Napoli, da intersezione Rio Capo D'Acqua direttissima Roma-Napoli lungo dette linee lato nord direzione est fino a sottopassaggio ferroviario Via Olivella, lungo il confine territoriale della quarta sede ad est fino a confine comunale lato ovest lungo tutto il confine del territorio comunale fino al Mar Tirreno comprendente le seguenti località: Monte D'Oro, Erta di Scauri, San Martino, Corpo di Cristo, Mass. Fusco, Via Lungomare, Torre di Scauri.

6^ sede farmaceutica: Riviera di Levante: via Fico Tonda fino ad incrocio via Monte d'argento, Largo Bassani fino al mare, costa fino a foce Garigliano, via punta Fiume fino a Via Appia incrocio ponte Garigliano fino ad incrocio via Fico Tonda per una fascia di ampiezza di 50 metri lato monte.

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

1^ sede farmaceutica: ubicata nel centro capoluogo;

2^ sede farmaceutica: in località Monte San Biagio Scalo, delimitata dai confini comunali Terracina, statale Appia fino all'incrocio con strada comunale Portella, Via Portella, tratto Via Provinciale Monte San Biagio, S. Manno fino all'incrocio con Via Carro, Via Carro fino all'incrocio statale Appia, Via Appia fino al comune di Fondi:

COMUNE DI PONTINIA

1^ sede farmaceutica: Corso Europa, tratto Via dei Volsci, prolungamento Via Paisiello, Via Paganini, Via Rossini, Via Leoncavallo, Via Donizetti, Via Mascagni e suo prolungamento direzione monti, Via Striscia, Via Lungo Botte, Via Migliara 49, S.S. Appia (Canale Linea Pio), Migliara 51, fiume Sisto, Largo Buonarroto, Via G. Cesare, Via Sisto V, Via Marconi, Corso Europa (ab. 3.920 circa);

2^ sede farmaceutica: Corso Europa, tratto Via dei Volsci, prolungamento Via Paisiello, Via Paganini, Via Rossini, Via Leoncavallo, Via Donizetti, Via Mascagni e suo prolungamento direzione monti, Via Striscia, Via Lungo Botte, Via Migliara 49, S.S. Appia (Canale Linea Pio), Migliara 51, Strada Forestola, Strada San Martino, Strada Gricilli, confine comunale con il comune di Sezze, Migliara 48, S.S. Appia, Migliara 47 ½, Via Striscia, confine zona A di PRG Borgo Pasubio e suo prolungamento – Via Don Luigi Sturzo, Corso Europa (ab. 3.650 circa);

3^ sede farmaceutica: dalla Migliara 51 sx alla Migliara 55 sx o Strada del confine a sinistra della S.S. Appia e dalla Migliara 51 dx alla Migliara 55 a destra della S.S. Appia (ab. 3.520 circa);

4^ sede farmaceutica: confine zona A di PRG Borgo Pasubio e suo prolungamento (direzione monti), Via Striscia, Via Migliara 47 ½, S.S. Appia (Canale Linea Pio), Migliara 48, confini comunali con il comune di Sezze, Via Migliara 47, S.S. Appia (canale Linea Pio), Migliara 45, Fiume Sisto, Largo Buonarroto, Via G. Cesare, Via Sisto V, Via Marconi, Via Don Luigi Sturzo, confine zona A di PRG e suo prolungamento (direzione mare) (ab. 3.011 circa).

COMUNE DI PONZA

1^ sede farmaceutica: centro storico;

2^ sede farmaceutica: centro storico.

COMUNE DI PRIVERNO

1^ sede farmaceutica: provinciale Roccasecca dei Volsci, Via Casaletto, Via del Crocifisso, Piazzale San Benedetto, Via San Giorgio, Via Consolare, Via Abbondanza, Via Monte Santa Chiara, Via Marini, Via San Vito e Stella, Via traversa Giacomo Matteotti, via traversa della Gaganica, Via San Martino, Via Madonna della Libera, Via Valle del Canneto Boschetto;

2^ sede farmaceutica: Via Consolare, Via San Giorgio, Via L. Leo, Via del Crocifisso, provinciale Roccasecca dei Volsci, lungo canale Iavarone, strada di raccordo canale Iavarone, Via Madonna delle Grazie, Via Boschetto, Via della Delibera, Via San Martino, Via della Valle, Via Martiri di Avola, Via della Grotta, traversa della Grotta, traversa Guglielmo Marconi, Via San Cristoforo, Via Santa Chiara, Via Abbondanza, Via Principe Amedeo;

3^ sede farmaceutica: ubicata in località Ceriara, delimitata da Via Madonna delle Grazie, strada statale n. 156, Via del Gricillo, Via Perazzette, Via Fascia, Casale Boschetto, Colle Sogemereto, Colle Rotondo, Via Sparna, stradone Largo, Le Crete, Mezzagosto, Montalcide, Spadella, Via t: Rocchigiana (tratto Roccagorga);

4^ sede farmaceutica: - **rurale** – zona Fossanova/San Martino Via Marittima II da incrocio con Via delle Cooperative; Via Mole Comuni II tratto, Via San Martino, da incrocio Via Traversa Pignatari, Via Villa Mery, Via delle Cooperative, Via Traversa dei Pignatari, Piazza Pignatari, Via Madonna della Delibera, Via Valle del Canneto, Fossanova Borgo Medievale, Fossanova Scalo Ferroviario.

COMUNE DI SABAUDIA

1^ sede farmaceutica – zona C: Strada Lungomare pontino – Strada sacramento – Strada Litoranea – Strada Migliara 49 – s.r. 148 Pontina – Strada Migliara 54 – Strada Litoranea – Via Principe Biancamano – Corso Emanuele Filiberto Testa di Ferro – Via Cesare BNattisti – Piazza santa Barbara – Piazza Circe – Via Principe di Piemonte – Via Conte Roso – Via Conte Verde – Piazza Roma – Via dei Bersaglieri – Via degli Artiglieri – Via Caterattino;

2^ sede farmaceutica – zona **B**: Strada Litoranea dalla Chiesa di Molella – limite della foresta demaniale (porzione sotto la strada litoranea) fino alla sponda sud del Braccio della Carnarola del Lago di Paola – proiezione sulla Strada Lungomare pontino in corrispondenza con il Braccio della Carnarola – Strada Lungomare Pontino fino all'incrocio con Via Caterattino – Via Caterattino fino a Via degli Artiglieri – Via degli Artiglieri fino all'incrocio con Via dei Bersaglieri – Via dei Bersaglieri fino a Piazza Roma – da Piazza Roma su Corso Vittorio Emanuele III fino all'incrocio con Via Conte Verde – Via Conte Verde fino a Via Conte Rosso – Via Conte Rosso fino all'incrocio con Via Principe di Piemonte – Via Principe di Piemonte fino ad incrocio con Piazza Mafalda di Savoia – Piazza Mafalda di Savoia (retro Palazzo comunale) fino ad incrocio con Via Umberto I – Via Umberto I (lato sud palazzo comunale) fino incrocio con Piazza Circe – Piazza Circe fino incrocio con Via Cesare Battisti – Via Cesare Battisti fino all'incrocio con Via Emanuele Filiberto Testa di ferro – Via Emanuele Filiberto Testa di Ferro fino all'incrocio con Via Principe Biancamano – Via Biancamano fino all'incrocio con Strada Litoranea – Strada Litoranea direzione Molella fino all'incrocio con Strada Migliare 54 (cantoniera Pantalone) – Strada Migliare 54 fino all'incrocio con di s.r. 148 Pontina – s.r. 148 Pontina fino a confine comunale lato Terracina – confine comunale lato Terracina fino all'intersezione con la Strada litoranea – Strada Litoranea fino alla Chiesa di Molella (intersezione con foresta demaniale);

3^ sede farmaceutica – zona **D**: confine comunale con Terracina, Fiume Sisto, Strada Migliara 48, s.s. 148 Pontina;

4^ sede farmaceutica Zona **E**: Rio Martino, Fiume Sisto, Strada Migliara 48, s.r. 148 Pontina, Strada Migliara 49, Strada Litoranea, Strada Sacramento, Strada Lungomare Pontino;

5^ sede farmaceutica – Zona **A**: Strada litoranea dalla Chiesa di Molella – limite della foresta demaniale (porzione sotto la strada litoranea) fino alla sponda sud del braccio della Carnarola del Lago di Paola – proiezione sulla Strada Lungomare Pontino in corrispondenza con il Braccio della Carnarola – Strada Lungomare Pontino fino al confine comunale su Torre Paola – Via Pedemontana fino all'incrocio con Strada Litoranea – Strada Litoranea fino all'intersezione con l'inizio della foresta demaniale retro Chiesa di Molella;

5^ sede farmaceutica: comprensorio Molella _ Mezzomonte;

6^ sede: - rurale – Sant'Andrea- Sacramento – Bella Farnia

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

1^ sede farmaceutica: Zona compresa e delimitata dalle seguenti vie: da incrocio Via Gibrleon con Via Terracina, Viale Europa, Via Castelli, Via Terracina fino incrocio con Viale Regina Elena, Viale Regina Elena fino all'incrocio Via Monte Circeo, Via Monte Circeo fino incrocio Via della Pineta, Via Della Pineta fino incrocio Via Campo La Mola, Via Campo La Mola fino incrocio Via Sabaudia, Via Sabaudia, Viale T. Tittoni fino incrocio Via Terracina, Via Terracina fino Via Gibrleon/Via Delle Sirene;

2^ sede farmaceutica: Zona compresa e delimitata dalle seguenti vie: incrocio Via Terracina con Via Regina Elena, Viale Regina Elena fino incrocio Via Monte Circeo, Via Monte Circeo fino incrocio Via della Pineta, Via della Pineta fino Via Litoranea, Via Litoranea fino a Via Migliara 58, (confine con il Comune di Terracina), via Mediana fino a incrocio Via Terracina, Via Terracina fino incrocio con Via Regina Elena compreso lato mare;

3^ sede farmaceutica: Zona compresa e delimitata dalle seguenti vie: Centro Storico, tutta la zona Quarto Caldo, Via Torre Paola, (confine con il Comune di Sabaudia) fino incrocio via Litoranea, Via Litoranea fino incrocio Via Della Pineta, Via della Pineta fino incrocio Via Campo La Mola, Via Campo La Mola fino incrocio Via Sabaudia, Via Sabaudia,, Viale T. Tittoni fino incrocio via Terracina, Via Terracina fino incrocio Via Gibrleon/Via Delle Sirene, Via Gibrleon/Via Delle Sirene fino a Piazzale Cresci, Lungomare Circe, Via A. Bergamini (località il porto) fino al Centro Sorico.

COMUNE DI SERMONETA

1^ sede farmaceutica: - urbana – località Via le Pastine – Carrara

I confini sono delimitati dal confine geografico con i Comuni di Norma, Bassiano e Sezze, da Via Vaccareccia, da una porzione di Via le Pastine, da Via Anime Sante, da Via dell'Irto, Via Monticchio, Via del Sambuco, Via del Murillo, Via Fontana Murata e dalla linea ferroviaria Napoli-Roma.

2^ sede farmaceutica: - rurale – località Sermoneta Scalo

Confine geografico dei comuni di Cisterna di Latina, Via Vaccareccia, Via le Pastine, Via Anime Sante, Via dell'irto, Via Monticchio, Via del Sambuco, Via Murillo, Via Fontana Murata, linea ferroviaria Napoli-Roma.

3^ sede farmaceutica: Centro Storico (nucleo urbano) e residenti in Via San Francesco, Via Casai, Via Madonna delle Grazie, Via Sermonetana.

COMUNE DI SEZZE

1^ sede farmaceutica: urbana - Piazza De Magistris, Via Diaz, Via Roma, Via Porta Gioberti, Via Fanfara, Valle Sant'Andrea, Via Bassiano, Via Variante, Via Gattuccia, Via Valle Pazza, Via Murolungo, Pendici Monte Nero, Via della Pace, Via V. Petrarra, Via San Bartolomeo, Via San Leonardo, Porta Sant'Andrea, Via Umberto, Via Pitti, Vic. Del Serpe, Vic. Tasso, Piazza de Magistris. (popolazione n. 4035);

2^ sede farmaceutica: urbana -Piazza De Magistris, Vicolo Tasso, Vicolo del Serpe, Via Umberto, Porta Sant'Andrea, Via San Leonardo, Via San Bartolomeo, Via Villa Petrarra, Sedia del Papa, Via Piagge Marine, Vic. Degli Scogli, Via Cavour, Via Diaz, Piazza De Magistris (popolazione n. 3994);

3^ sede farmaceutica: rurale -Piazzale delle Regioni, Via Sicilia fino al confine Sermoneta, costa grande confine Sermonete, Via Migliara 41, Via Appia, Via Campania, incrocio Via Napoli, Via Napoli lato sx fronte Sezze, Via Lombardia lato sx fino a Via Bergamo, Via Piemonte, Via Cuneo, Via Vercelli, Corso della Repubblica, Via Sicilia (popolazione n. 4.075);

4^ sede farmaceutica: urbana -Via Cavour, Vicolo degli Scogli, Via dei Templi, Costicella, m. Grande, confine con Sermoneta, confine con Bassiano, Q. La Macchia, Via Fontana dell'Oro, Via Fontanelle, Via Bassiano, Valle S. Andrea, Via Fanfara, Via Gioberti, Via Roma, Via Cavour (popolazione n. 3.904);

5^ sede farmaceutica: rurale - Via Collemeso, Via Fontanelle, Via Fontana dell'Oro, Quarto La Macchia, confine Bassiano, confine Carpineto, confine Roccagorga, Monte Nero, Via Murolungo, Via Valle Pazza, Via Gattuccia, Via Variante, Via Bassiano, Via Collemeso (popolazione n. 4.182);

6^ sede farmaceutica: rurale - Piazzale delle Regioni, Via Calabria, Via Ninfina, Costa Capannaccio, Via Veneto, Via Lombardia lato dx fronte Sezze, Via Napoli (lato dx fronte Sezze), incrocio Fontana Acquaviva, Via Campania, Via Appia, Via Migliara 47, Ponte Ferraioli, Via Ceriara, Via Sorana, Via Colli, Via Mont Trevi (ritorno), Via Ceriara, Via Veneto fino a Piazzale delle Regioni (popolazione n. 4.089);

7^ sede farmaceutica: - **rurale** – Crocemoschitto – Via Bassiano – Via Collemeso – Via Casali – Via Quarto La Macchia;

8^ sede farmaceutica: - **rurale** – Ceriara – Ponte Ferraioli – Via Sorana – Via Foresta.

COMUNE DI SONNINO

1^ sede farmaceutica: centro urbano;

2^ sede farmaceutica: località Sonnino Scalo;

COMUNE DI TERRACINA

1^ sede farmaceutica: Via Appia, Via Caposele, strada della Valle, Via Madonna della Neve, Piazzale Delibera, Monte Croce, Monte Giusta, confine con il comune di Monte San Biagio, Via Appia, Via Guglielmo Marconi, Via San Francesco Nuovo, Piazza Santa Domitilla, Via Appia;

2^ sede farmaceutica: Viale Circe, Via Dante Alighieri, Via del Fiume, Via San Francesco Nuovo, Piazza Santa Domitilla, Via L. Manara, Via San Rocco, Via Bottasso, Via della Vittoria;

3^ sede farmaceutica: Viale Circe, area portuale, spiaggia di Levante, confine con il comune di Fondi, Via Appia, Via Guglielmo Marconi, Via del Fiume, Via Dante Alighieri;

4^ sede farmaceutica: Via Appia, Via L. Manara, Via San Rocco, Via Bottasso, Via Piegarello, Via Badino, Via Calvosa;

5^ sede farmaceutica: Viale Circe, Viale della Vittoria, Via Bottasso, Via Piegarello, Via Badino, Via De Amicis, Via Sicilia;

6^ sede farmaceutica: Viale Circe, Via Sicilia, Via De Amicis, Via Calvosa, Via Mortacino, Via Leonardo Da Vinci, Via Tintoretto, Via Signorelli, Via Toscana;

7^ sede farmaceutica: Via Appia, strada statale 148 Mediana, Via Mortacino, Canale Portatore, fascia costiera fino al confine con il comune di San Felice Circeo, confine con il comune di Sabaudia e con il comune di Pontinia;

8^ sede farmaceutica: Via Appia, Strada di Ponte Alto, Monte Leano, Campo Soriano, confine con il comune di Sonnino, confine con il comune di Pontinia;

9^ sede farmaceutica: Viale Circe, Via Toscana, Via Signorelli, Via Tintoretto, Via Leonardo da Vinci, Via Mortacino, Via Appia, strada statale 148 Mediana, Via Mortacino, canale Portatore;

10^ sede farmaceutica: Via Appia, Via Caposele, strada della Valle, Via Madonna della Neve, Piazzale Delibera, Monte Croce, Monte Giusto, confine con il comune di Monte San Biagio, confine con il comune di Sonnino, Campo Soriano, Monte Leano, strada Ponte Alto;

11^ sede farmaceutica: Urbana – Fascia costiera, S.R. 148 Pontina (da Via Badino Vecchia al confine con il comune di Sabaudia), Via S. F. Circeo fino al confine con il comune di S. Felice Circeo (Via Mediana Vecchia, San Vito) e Fascia interna (Migliare 55 e 56, inclusa Via Migliara 58 lato mare);

12^ sede: - **urbana** - zona San Vito

13^ sede: - **urbana** - zona Calcatore.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 566

Preso d'atto della revisione della pianta organica delle farmacie di Roma Capitale e dei comuni della provincia di Roma, anni 2018 - 2020.

Oggetto: Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie di Roma Capitale e dei comuni della provincia di Roma - anni 2018 - 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera a) ha modificato l'art. 1 della legge 475/68 e prevede che:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che alla lettera c) ha modificato l'art. 2 della legge 475/68 e prevede che:

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" relativi:

- a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione;
- b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della popolazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 260 con la quale si è proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Roma per l'anno 2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 128, rettificata con la D.G.R. n. 317 del 21.6.2018, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Roma per l'anno 2016, ad esclusione di Roma Capitale e dei comuni di Anzio, Colferro, Lariano, Marino, Nettuno, Pomezia per i quali l'iter deliberativo non era stato ancora completato o mancavano i prescritti pareri;

VISTA l'integrazione e la modifica con la deliberazione di Giunta Regionale 17 luglio 2018, n. 372 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per i comuni di Lariano e Civitavecchia;

VISTA l'integrazione con deliberazione di Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 625 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per i comuni di Colferro e Nettuno;

VISTA l'integrazione con deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 205 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Marino;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 18 febbraio 2020, n. 54 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Fiumicino;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 486 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Ciampino;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 487 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Pomezia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 488 relativa alla presa d'atto della revisione della pianta organica per il comune di Castel Gandolfo;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione;

VISTI i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2019, post censimento, dei comuni della provincia di Roma;

VISTA la nota prot. 942662 del 4 novembre 2020 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, *"ha chiesto ai comuni di procedere alla determinazione delle sedi da aprire in applicazione al criterio demografico in base alla rilevazione della popolazione residente al 31.12.2017, pubblicata dall'I.S.T.A.T."* e la possibilità di procedere, in alternativa, direttamente alla revisione per l'anno 2020 qualora fossero state registrate fluttuazioni evidenti, in aumento o diminuzione, della popolazione;

VISTA la nota prot. 111926 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha informato i Comuni, Asl ed Ordini dei Farmacisti interessati alle istituzioni di sedi farmaceutiche, sia obbligatorie che facoltative, dell'aggiornamento dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente al 31.12.2019 a seguito del censimento;

VISTA la deliberazione di Giunta Capitolina n. 231 del 2.10.2020 (prot. reg. 888635 del 16.10.2020) avente ad oggetto *"Revisione ordinaria della pianta organica anno 2018 – contestuale ridefinizione delle zone delle sedi farmaceutiche di Roma Capitale"* con la quale **Roma Capitale** ridefinisce le zone di alcune sedi farmaceutiche ed istituisce n. 22 sedi farmaceutiche ed i pareri favorevoli espressi dalla Asl Roma 1, prot. n. 155589 dell'11.11.2019 (QE/82547 dell'11.11.2019) e prot. 176638 del 20.12.2019 (QE/94330 del 20.12.2019), dalla Asl Roma 2, prot. 202903 del 14.11.2019 (prot. QE/83781 del 14.11.2019), dalla Asl Roma 3, prot. 73494 del 6.11.2019 (prot. n. QE/81426 del 7.11.2019), prot. 11559 del 18.2.2020 (QE/12077 del 18.2.2020) e QE/15295 del 2.3.2020, e dall'Ordine dei Farmacisti di Roma prot. n. 87/va del 2.3.2020 (QE/15259 del 2.3.2020);

VISTA la deliberazione di Giunta n. 59 del 20.05.2021 (prot. reg. 570624 del 1.7.2021) con la quale il comune di **Anzio** istituisce la diciassettesima sede farmaceutica facoltativa, secondo il dato demografico al 31.12.2017, ed il parere favorevole espresso dall'Ordine dei Farmacisti di Roma prot. 163/vb del 15.3.2021 (prot. reg. 585566 del 6.7.2021) ed il parere della Asl Roma 6 prot. 46489/2021 del 23.7.2021 (prot. reg. 641881 del 23.7.2021);

VISTE la deliberazione di Giunta n. 149 del 15.12.2020 (prot. reg. 1150349 del 29.12.2020) e la successiva deliberazione di Giunta n. 84 dell'1.7.2021 (prot. reg. 595720 dell'8.7.2021) con le quali il Comune di **San Cesareo** istituisce la quinta sede farmaceutica facoltativa e revisiona le sedi farmaceutiche già istituite, ed i pareri favorevoli della Asl Roma 5, prot. 37 del 18.2.2021 (prot. reg. 362970 del 22.4.2021) e dell'Ordine dei Farmacisti di Roma prot. 139/va del 23.2.2021 (prot. reg. 361378 del 22.4.2021);

VISTE la deliberazione di Giunta n. 160 del 17.12.2020 (prot. reg. 1127657 del 29.12.2020) e la deliberazione di integrazione n. 71 del 12.5.2021 (prot. reg. 531564 del 16.6.2021) con la quale il Comune di

Santa Marinella istituisce la sesta sede farmaceutica facoltativa ed i pareri favorevoli della Asl Roma 4, prot. 57848/2020 del 7.12.2020 (prot. reg. 1063468 del 7.12.2020) e dell'Ordine dei Farmacisti di Roma prot. 483/va del 18.11.2020 (prot. reg. 357355 del 21.4.2021);

VISTE la deliberazione di Giunta n. 25 del 9.2.2021 (prot. reg. 141626 del 15.2.2021) e la deliberazione di integrazione n. 75 del 20.5.2021 (prot. reg. 458479 del 23.5.2021) con la quale il Comune di **Valmontone** istituisce la quinta sede farmaceutica facoltativa ed i pareri favorevoli della Asl Roma 5, prot. 102 del 20.4.2021 (prot. reg. 356208 del 20.4.2021) e dell'Ordine dei Farmacisti di Roma prot. 225/va del 19.4.2021 (prot. reg. 361342 del 22.4.2021);

VISTA la deliberazione di Giunta n. 14 del 28.1.2021 (prot. reg. 158350 del 19.2.2021) con la quale il comune di **Velletri** non dovendo procedere con nuove istituzioni di sedi farmaceutiche ha confermato la pianta organica vigente ricevendo il parere favorevole della Asl Roma 6 con prot. 29019/2021 del 10.5.2021 (prot. reg. 418221 dell'11.5.2021);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto di quanto determinato da Roma Capitale con la suddetta D.G.C. n. 231 del 2.10.2020, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Anzio con la suddetta D.G.C. n. 59 del 20.05.2021, così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto determinato dal comune di San Cesareo con le suddette D.G.C. n. 149 del 15.12.2020 e D.G.C. n. 84 dell'1.7.2021, così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Santa Marinella con le suddette D.G.C. n. 160 del 17.12.2020 e D.G.C. n. 71 del 12.5.2021, così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto determinato dal comune di Valmontone con le suddette D.G.C. n. 25 del 9.2.2021 e D.G.C. n. 75 del 20.5.2021, così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare la pianta organica delle farmacie dei rimanenti comuni della provincia di Roma che, pertanto, è la seguente:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Sedi farmaceutiche complessive post revisione
Roma	2.872.800	2.808.293	869
Affile	1.502	1.464	1
Agosta	1.742	1.717	1
Albano Laziale	41.314	39.611	12
Allumiere	4.059	3.879	1
Anguillara Sabazia	19.426	19.112	5
Anticoli Corrado	896	841	1
Anzio	54.710	52.335	17
Arcinazzo Romano	1.344	1.277	1
Ardea	49.663	48.715	14
Ariccia	18.851	18.187	6
Arsoli	1.534	1.441	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Sedi farmaceutiche complessive post revisione
Artena	14.107	13.762	4
Bellegra	2.841	2.768	1
Bracciano	19.219	18.890	5
Camerata Nuova	445	418	1
Campagnano di Roma	11.561	11.215	3
Canale Monterano	4.165	4.130	1
Canterano	325	340	1
Capena	10.799	10.644	3
Capranica Prenestina	332	315	1
Carpineto Romano	4.425	4.226	1
Casape	699	668	1
Castel Gandolfo	8.922	8.722	3
Castel Madama	7.328	7.156	3
Castelnuovo di Porto	8.564	8.281	2
Castel San Pietro Romano	876	845	1
Cave	11.381	10.693	3
Cerreto Laziale	1.104	1.075	1
Cervara di Roma	438	440	1
Cerveteri	37.977	37.244	11
Ciampino	38.645	38.250	12
Ciciliano	1.331	1.258	1
Cineto Romano	586	575	1
Civitavecchia	52.671	51.690	16
Civitella San Paolo	2.049	1.968	1
Colleferro	21.394	20.924	7
Colonna	4.312	4.206	1
Fiano Romano	15.688	15.424	5
Filacciano	461	424	1
Fiumicino	79.630	76.097	24
Fonte Nuova	33.193	31.441	9
Formello	13.070	13.048	3
Frascati	22.450	22.203	7
Galliciano nel Lazio	6.343	6.248	2
Gavignano	1.905	1.884	1
Genazzano	5.949	5.716	2
Genzano di Roma	23.892	23.123	7
Gerano	1.250	1.207	1
Gorga	712	695	1
Grottaferrata	20.460	20.067	6
Guidonia Montecelio	89.288	87.039	26
Jenne	347	341	1
Labico	6.469	6.371	2
Ladispoli	41.604	39.584	12

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Sedi farmaceutiche complessive post revisione
Lanuvio	13.580	13.219	4
Lariano	13.448	13.336	4
Licenza	950	896	1
Magliano Romano	1.397	1.455	1
Mandela	912	888	1
Manziana	7.737	7.695	2
Marano Equo	783	772	1
Marcellina	7.325	7.014	2
Marino	44.472	44.744	13
Mazzano Romano	3.119	2.995	1
Mentana	23.126	23.309	7
Montecompatri	12.134	11.802	4
Monteflavio	1.285	1.232	1
Montelanico	2.125	2.072	1
Montelibretti	5.326	5.171	2
Monteporzio Catone	8.718	8.523	3
Monterotondo	41.144	40.898	12
Montorio Romano	1.913	2.005	1
Moricone	2.559	2.468	1
Morlupo	8.689	8.286	3
Nazzano	1.395	1.333	1
Nemi	1.907	1.862	1
Nerola	1.969	1.911	1
Nettuno	49.852	47.754	14
Olevano Romano	6.664	6.537	2
Palestrina	21.872	21.995	7
Palombara Sabina	13.200	12.688	4
Percile	233	212	1
Pisoniano	739	728	1
Poli	2.399	2.281	1
Pomezia	63.641	61.346	19
Ponzano Romano	1.140	1.119	1
Riano	10.649	10.393	3
Rignano Flaminio	10.328	10.099	3
Riofreddo	749	732	1
Rocca Canterano	189	182	1
Rocca di Cave	371	354	1
Rocca di Papa	17.201	16.947	5
Roccagiovine	260	255	1
Rocca Priora	12.060	11.861	4
Rocca Santo Stefano	967	941	1
Roiate	710	671	1
Roviano	1.341	1.299	1

Comune	Popolazione residente al 31/12/2017	Popolazione residente al 31/12/2019 (post censimento)	Sedi farmaceutiche complessive post revisione
Sacrofano	7.799	7.401	2
Sambuci	901	861	1
San Cesareo	15.552	15.746	5
San Gregorio da Sassola	1.582	1.457	1
San Paolo de' Cavalieri	2.919	2.788	1
Santa Marinella	18.921	18.174	6
Sant'Angelo Romano	4.987	4.818	1
Sant'Oreste	3.648	3.576	1
San Vito Romano	3.313	3.218	1
Saracinesco	175	168	1
Segni	9.192	9.139	3
Subiaco	8.916	8.699	3
Tivoli	56.542	54.366	17
Tolfa	5.006	4.954	2
Torrita Tiberina	1.056	1.052	1
Trevignano Romano	5.711	5.641	2
Vallepietra	268	256	1
Vallinfreda	291	288	1
Valmontone	16.073	15.206	5
Velletri	53.188	52.937	16
Vicovaro	3.968	3.734	1
Vivaro Romano	158	156	1
Zagarolo	17.933	17.912	5

Nei comuni aventi una sola sede farmaceutica i confini della medesima coincidono con quelli dell'intero territorio comunale.

Nei comuni aventi due o più sedi farmaceutiche le circoscrizioni delle sedi stesse sono riportate negli allegati A, per Roma Capitale, e B, per i restanti comuni del Lazio, parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

REVISIONE ORDINARIA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO CAPITOLINO

- 1) **La sede n.848 “Parco di Veio”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 20G – Giustiniana tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Italo Piccagli, Via della Giustiniana, Via Italo Piccagli angolo Via Cassia linea d’aria retta fino ad incrociare Via della Giustiniana altezza civico n. 907, Via Cassia, Via Carlo Gherardini ambo i lati, Via Cassia fino a tornare a Via Italo Piccagli.

Conseguentemente nuovo perimetro sede n. 844 - Giorgio Iannicelli: Via Trionfale, Via Cassia esclusa, linea d’aria retta fino a raggiungere Via Aldo Maria Scalise, incrocio con Via Carlo Gherardini esclusa, a raggiungere in linea d’aria retta piazza Roberto Rendina, Via Vittorio Marinpietri, Via Giorgio Iannicelli, a tornare a Via Trionfale.

- 2) **La sede n. 849 “Misurina ”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 20B –Acquatrasversa, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Vallombrosa, linea d’aria retta fino a Via Courmayer, Viale Cortina D’Ampezzo, Via Roccaraso, Via Rocca di mezzo, Via Zeno, Via della Mendola, Via Misurina, Viale Cortina D’Ampezzo, Via Fiera di Primiero, a tornare a Via Vallombrosa.

Conseguentemente nuovo perimetro sede n. 841 - Ortisei: Viale Cortina D’Ampezzo, angolo Via dell’Acqua Traversa, Viale Cortina d’Ampezzo, Via Misurina, fino a raggiungere Via Cortina D’Ampezzo, Via Fiera Primiero, Via Vallombrosa, linea d’aria retta fino a raggiungere Via dell’acqua Traversa, linea d’aria retta fino a tornare a Via Cortina d’Ampezzo.

- 3) **La sede n. 850 “Baccanello”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 20H –La Storta, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Cassia a partire dall’angolo con via Anton Giulio Bragaglia, Via di Baccanello, Via Mario Visentini, dal tratto terminale di detta via linea d’aria retta fino a raggiungere la Ferrovia Roma-Viterbo, Ferrovia Roma-Viterbo fino all’intersezione con la Via Braccianense, da detto punto linea d’aria retta fino a Via Antonio Conti angolo Via Giorgio Pullè, Via Antonio Conti (esclusa), Via Anton Giulia Bragaglia (esclusa) a tornare a Via Cassia.

- 4) **La sede n. 851 “Fogaccia II”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 18 C – Fogaccia , tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via della Maglianella, Via Cornelia, Via Volpiano, linea d’aria retta fino al GRA a tornare a via della Maglianella.

Conseguente nuovo perimetro sede n. 640 - Cornelia: Suor Maria Agostina, fino a Via Santena linea d’aria retta fino a raggiungere Via G. Battista Ruino, Via V. Sartori, Via P. Carpasso, fino a Via A. Neroni, linea d’aria retta fino a Via Volpiano e linea d’aria retta fino al GRA a tornare a Via Suor Maria Agostina.

- 5) **La sede n. 852 “ Cesate ”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 19 D – S. Maria della Pietà, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Cesate fino a Via Lazzano, Via Linarolo, Via Cantello linea d'aria retta a tornare a Via Cesate.

Consequente nuovo perimetro sede n. 725 - Palmarola: Via Carrugate, angolo Via Lezeno e Via Cesate, Via Lezeno, Via Linarolo, Via del Fosso di santo Spirito, Via Palmarola, a tornare a via Casal del Marmo.

Consequente nuovo perimetro sede n. 827 - Linarolo: Via Cantello ricongiungimento con Via Linarolo, linea d'aria per Fosso di S. Spirito, Casal del Marmo fino alla Circonvallazione settentrionale, Via Casal del Marmo, linea d'aria retta fino a Via Cantello.

- 6) **La sede n. 853 “La Castelluccia I”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 19G – Castelluccia, senza incidere su altre sedi limitrofe e tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Giacomo Cusumano, Via Carlo Cavina, Via del casale di Castelluccia, Via della Torre di Spizzichino, Via Cardinale Vincenzo Santucci, linea d'aria retta fino a Via Nicola cappelli, Via della Storta, Via Achille Astolfi, linea d'aria retta a tornare a Via Giacomo Cusumano.

- 7) **La sede n. 854 “La Castelluccia II”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 19G – Castelluccia, senza incidere su altre sedi limitrofe e tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro;

Via del Casale di San Nicola, linea d'aria retta a raggiungere Viale Mediterraneo, Viale Mediterraneo, Via della Storta, Via Braccianese a raggiungere Via del Casale di san Nicola.

- 8) **La sede n. 855 “Serpentara II”** aggrega gli insediamenti abitativi della Zona Urbanistica 4E – Serpentara - tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 1, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Pupella Maggio, angolo Viale Carmelo Bene fino all'intersezione con Via Giorgio Moser, Via Giorgio Moser, fino all'intersezione con Via Mario Soldati, Viale Carmelo Bene a tornare a Via Pupella Maggio (ambo i lati);

Consequente nuovo perimetro sede n. 729 - Porta di Roma: Viale Carmelo Bene, Via Ernesto Calindri, proseguimento di detta Via a raggiungere Circonvallazione settentrionale, Circonvallazione settentrionale svincolo, Via di Settebagni, Viale Francesco Arcalli, Piazza Giulietta Masina a tornare a Viale Carmelo Bene.

Consequente nuovo perimetro sede n. 567 – Monte Resegone- Val Melaina: Via delle Vigne Nuove, Largo Luchino Visconti, Via Giuseppe De Santis, Via Elsa De Gregori, Piazza Giulietta Masina, Viale Carmelo Bene, fino all'intersezione in linea d'aria retta con Via Mario Soldati, Via Mario Soldata, fino a Via Giorgio Moser, Via Giorgio Moser, Via Pupella Maggio (esclusa) Viale Carmelo Bene, Via Fratelli Corbucci, linea d'aria retta dal tratto terminale di Via Fratelli Corbucci a raggiungere Viadotto Saragat, Viadotto Giuseppe Saragat, Via Amalia Bettini, Viale Gino Cervi (esclusa), a tornare a Via delle Vigne Nuove.

ASL Roma 2

- 9) **La sede n. 856 “Decima”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 12 C – Torrino, senza incidere su zone limitrofe, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via C. Colombo, Via Acqua Acetosa Ostiense, Via Pontina fino al raccordo anulare, Via C. Colombo fino a tornare a Via Acqua Acetosa Ostiense;

- 10) **La sede n. 857 “Malaga”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 12 C – Torrino tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Oceano Pacifico, Viale Avignone, Via Malaga, fino a Via G. Ribotta, Via Paride Stefanini, Via Cristoforo Colombo fino a tornare a Viale Oceano Pacifico.

Consequente nuovo perimetro sede n. 170 – Torrino Nord : Via dell’Oceano Pacifico angolo Via Avignone, Via Avignone, fino all’incrocio con Via Malaga, da detto punto linea d’aria retta fino a raggiungere Via di Decima, Via di Decima, Via Ostiense fino all’intersezione con il Fosso di Vallerano, Fosso di Vallerano, Viale dell’Oceano Indiano, Via Praga, (tutta) Via Amsterdam, sino all’angolo con Viale Città d’Europa, Viale Città d’Europa (direzione Via Stoccolma), Via Bonn, Viale Città d’Europa a tornare a Viale dell’Oceano Pacifico.

- 11) **La sede n. 858 “Rinaldo D’Aquino”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 05I– S. Alessandro, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Nomentana, Via Dante Maiano, linea d’aria retta fino al fosso Marco Simone, Via Marco Simone, Via Palombarese, fino a Via Nomentana.

Consequente nuovo perimetro sede n. 121 - Casalmonastero: Circonvallazione Orientale, Via Belmonte in Sabina, Via Bonagiunta Orbicciani da Lucca, Via Dante da Maiano, linea d’aria retta fino al fosso di Marco Simone, Fosso di Marco Simone, fino a tornare a Circonvallazione Orientale;

- 12) **La sede n. 859 “Campo Romano”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 10L – Morena tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Tuscolana, Via di Casal Morena, Via Botricello, Via Publio Elio, Via di Campo Romano, fino a tornare a Via Tuscolana.

Consequente nuovo perimetro sede n. 652 - Casal Morena II: Via del Casale di Gregna, Via Anagnina, Via di Campo Romano fino all’incrocio con Via Publio Elio, Via Publio Elio, Via Botricello, Via Casal Morena, Via Niobe, Via Anagnina fino all’altezza di Via Bellicia, linea d’aria retta da detto punto a raggiungere l’intersezione tra la Marrana dell’Acqua Mariana e Via Lucrezia Romana, Via Lucrezia Romana a tornare a Via del Casale di Gregna.

- 13) **La sede n. 860 “Colle Trugli ”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 08G – Borghesiana, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via di Colle Trugli, fino all'angolo con Via del Casale Ciminelli, da detto punto linea d'aria retta fino al confine con il Comune di Montecompatri, altezza di Via del Casale di Valpignola, confine con il Comune di Montecompatri, confine con il Comune di Colonna, confine con il Comune di Montecompatri, confine con il Comune di Colonna, confine con il Comune di Montecompatri, confine con il Comune di Monteporzio Catone, confine con il Comune di Frascati, fino al Vicolo di Colle Trugli, Vicolo di Colle Trugli, fino a tornare a Via di Colle Trugli.

Consequente nuovo perimetro sede n. 699 – Serra di Falco: Via Camocelli, fino all'altezza della ferrovia Roma –Fiuggi, Ferrovia Roma – Fiuggi, che segue fino al Fosso dell'Osa, confine con il Comune di Montecompatri fino all'altezza del Casale di Valpignola, da detto punto linea d'aria retta fino a Via di Colle dei Trugli, Via Colle dei Trugli, Vicolo di Formarotta, Via dei Sassi, Via della Fontana Corvia, Via di Quarto Grande, Via Letojanni, Via Tortorici, a tornare a Via Camocelli.

- 14) La sede n. 861 “Acqua Vergine”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 08D –Acqua Vergine, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Prenestina, Via Acqua Vergine fino a Via Collatina, Via Collatina, svincolo Giovanni Cicali, Via Giovanni Cicali, linea d'aria retta fino a Via Rodolfo Verduzio, Via Rodolfo Verduzio, Via Luigi Gastinelli fino all'incrocio con Via Ponte di Nona, Via Ponte di nona, a tornare Via Prenestina.

Consequente nuovo perimetro sede n. 526 –Salone: Autostrada Roma L'Aquila, Fosso dei Ponzoni, Via Prenestina, Via del Ponte di Nona fino a Via Luigi Gastinelli, Via Luigi Gastinelli, Via Rodolfo Verduzio, Via Giovanni Cicali, Svincolo Via Giovanni Cicali, Via Collatina, Via di Salone, Fiume Aniene, fino a tornare all'autostrada Roma L'Aquila.

- 15) La sede n. 862 “Artusi ”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 08F – Torre Angela, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Giovanni Rizzi, Via Torrenova, Via Giuseppe Toraldo, Via Pietro Pancrazi, Via Cristofano Robetta, Via Alfonso Alberghetti, incrocio con Via Carlo Saraceni, Via Carlo Saraceni, Via Giovanni Artusi, fino all'inizio del parco, prolungamento linea d'aria retta fino a tornare a Via Giovanni Rizzi.

Consequente nuovo perimetro sede n. 649 - Torraccio di Torrenova: Via Casilina, Via Duilio Cambellotti, Via del Torraccio di Torrenova, Piazza del Torraccio di Torrenova, Via del Torraccio di Torrenova, Via Alfredo Blasi angolo Via Nicola Scarano, Via Carlo Saraceni, Via Torraccio di Torrenova a tornare a Via Casilina.

- 16) La sede n. 863 “Avola”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 08F – Torre Angela, e tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Prenestina, angolo Via Avola, Via Avola, fino all'angolo con Via Rocca Lumera, da detto punto linea d'aria retta fino a raggiungere il Fosso di Tor Angela (altezza di Via Caccamo), Fosso di Tor Angela fino a tornare a Via Prenestina.

Consequente nuovo perimetro sede n. 715 - Colle Prenestino: Via Prenestina angolo con Via di Torrenova, linea d'aria retta da detto punto fino a Via di Tor Angela Vecchia angolo Via Agostino Mitelli, altra linea d'aria retta da detto a raggiungere il Fosso di Tor Angela , Fosso di Tor Angela a tornare a Via Prenestina;

- 17) La sede n. 864 “Roccalumera”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 08F – Torre Angela, senza incidere su altre sedi limitrofe, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 2 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Roccalumera, angolo Via Avola, Via Borghesiana, Via della Capanna Murata, fino all’incrocio con Via Buccheri, da detto punto linea d’aria retta a tornare a Via di Roccalumera, angolo Via Avola.

ASL Roma 3

- 18) La sede n. 865 “Suor Cesarina D’Angelo”** aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 13 A – Malafede, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 3 , assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Casina, Via Bedonia, Via Padre Antonio Cocchi, Vicolo di Ponte Ladrone, Via Francesco Reynaudi, Via Landi Fabiano, Via Seregno, Via F. Suriano, Via di Ponte Ladrone, Via Casal Bernocchi, Via di Villa di Cilone, a tornare a Via Casal Bernocchi, Via di Ponte Ladrone, Via Brunone Bianchi, Via Carpi, Via Grizzano, linea d’aria retta Via Lettonia, Via Georgia, Via Suor Cesarina D’Angelo, linea d’aria retta fino a raggiungere Via Casina.

Conseguentemente nuovo perimetro della sede n. 397 – Ponte Ladrone: Ferrovia Roma-Ostia, Via di Ponte Ladrone, Via Casal Bernocchi, Via di Villa di Cilone, Via Casal Bernocchi, Via di Ponte Ladrone fino all’ angolo con Via Brunone Bianchi, Via Brunone Bianchi, Via Carpi, donde in linea d’aria retta fino a raggiunge Via di Malafede angolo Vicolo di Malafede, Via di Malafede a tornare alla ferrovia Roma – Ostia.

Conseguentemente nuovo perimetro della sede n. 107 – Malafede – Via Cristoforo Colombo, Via di Acilia, Via Mellano, fino all’incrocio con Via Casina, linea d’aria retta fino a raggiungere Via Suor Cesarina D’Angelo, Via Suor Cesarina D’Angelo, Via Georgia, Via Lettonia, linea d’aria retta fino a raggiungere Via di Malafede angolo Vicolo di Malafede Via di Malafede a tornare a Via Cristoforo Colombo.

Conseguentemente nuovo perimetro della sede n. 205 – Ostia Scavi Acilia: Via del Mare, via di Macchia Saponara, Via Morelli, Via G. Previati, Via Gino Bonichi, Via di Saponara, Via di Valle Porcina, prolungamento di detta Via fino a raggiungere Vicolo di Ponte Ladrone, all’altezza di Via Francesco Reynaudi, Via Francesco Reynaudi, Via Landi Fabiano, Via Seregno, Via Francesco Suriano, Via di Ponte Ladrone, Via Ostiense, via Casaletto di Giano, a tornare a Via del Mare.

- 19) La sede n. 866 “Alessio Olivieri”:** aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 13 I – Infernetto Torrino, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 3, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Cesare Dobici angolo Via Ernesto Boezi, Via Cesare Castrucci, Via Umberto Giordano fino a Via Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo fino all’altezza (in linea d’aria retta) con Via Alessio Olivieri, Via Alessio Olivieri, Via Ernesto Boezi a tornare a Via Cesare Dobici.

Conseguentemente nuovo perimetro della sede n. 795 - Cesare Pascucci: Via Cesare Dobici angolo Via Ernesto Boezi, Via Pietro Castrucci, Via Umberto Giordano fino ad intersecare Via Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, Fosso Palocco fino all’altezza di Via di Castel Porziano, Via di Castel Porziano , Via Alessandro Stradella a tornare a Via Ernesto Boezi.

Conseguentemente nuovo perimetro sede farmaceutica n. 581 - W. Ferrari: Via Cristoforo Colombo all’altezza di Via Alessio Olivieri, Via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con il Fosso del Confine della Tenuta di Castel Porziano, Fosso del Confine della Tenuta di Castel Porziano fino all’intersezione

con Via Carlo Pedrotti, Via Carlo Pedrotti, Via Antonio Lotti, Via Antonio Scontrino, Via Ermanno Wolf Ferrari, Via Carl Orff, Via Francesco Cilea, Via Ernesto Boezi, fino all'angolo con Via Alessio Olivieri, Via Alessio Olivieri a tornare (in linea d'aria retta) a Via Cristoforo Colombo.

- 20) La sede n. 867 “Padre A. Cocchi”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 13 C – Acilia Sud e tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 3, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via di Acilia, angolo di Via Prato Cornelio, Via di Prato Cornelio, Via Antonio Ligabue, Via Adolfo Tommasi, Via Alberto Magnelli, Via Stefano Assemani, Via Orazio Amato, Via Alessandro Capalti a tornare a Via di Acilia angolo di Via Prato Cornelio.

Conseguentemente nuovo perimetro sede farmaceutica di decentramento “De Nittis”: Via di Valle Porcina, prolungamento di detta Via fino a raggiungere Vicolo di Ponte Ladrone all'altezza di Via Francesco Domenico Reynaudi, Vicolo di Ponte Ladrone, Via Padre Antonio Cocchi, Via Bedonia, Via Casina, Via Leonardo Mellano fino all'angolo con Via di Acilia, Via di Acilia fino a tornare a Via di Valle Porcina.

- 21) La sede n. 868 “Aldobrandeschi”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 16 C– Pisana, senza incidere su altre sedi limitrofe e tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 3, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via di Brava, Via della Vignaccia, Via degli Aldobrandeschi, Via di Villa Troili fino all'incrocio con Via Aurelia, Via Aurelia a tornare a Via di Brava.

- 22) La sede n. 869 “Pantano di Grano”** - aggrega insediamenti abitativi della Zona urbanistica 16 F– Pantano di grano, tenuto conto del parere favorevole della ASL RM 3, assume la denominazione che precede e il seguente perimetro:

Via Gioele Solari incrocio con Via Ildebrando della Giovanna, Via Gioele Solari, Via Paolo Pericoli, Via Tomasino D'Amico, Via Giuseppe Giunchi, Via Armando Cantani, Via del Casale Lumbroso, Vicolo del Casale Lumbroso fino all'altezza del GRA (uscita 33 Casal Lumbroso), linea d'aria retta fino a raggiungere Via del Casale Lumbroso civico 283, Via del Casale Lumbroso angolo Via Tullio Ascarelli, Via Tullio Ascarelli fino all'altezza del civico 176, da detto punto linea d'aria retta fino a raggiungere il termine di Via Bartolomeo Chesi, da detto punto linea d'aria retta fino a raggiungere via Gioele Solari angolo Via Ildebrando della Giovanna.

Conseguente nuovo perimetro sede n. 168: Malagrotta : Via Aurelia, Via Gaetano Sodini, Via Quarto delle Colonne fino all'intersezione con il Fosso di Pantano di Grano, Fosso di Pantano di Grano fino all'intersezione con Via del Canaletto di Malagrotta, Via del Canaletto di Malagrotta, Via di Malagrotta, Via Giovanni Emanuele Bariè, Via della Tenuta di Santa Cecilia, Via del Casale Lumbroso, Via Tullio Ascarelli all'altezza del civico 176 fino a raggiungere in linea d'aria retta il tratto terminale di Bartolomeo Chesi da detto punto a raggiungere in linea d'aria retta Via Gioele Solari all'incrocio con Via Ildebrando della Giovanna, Via Gioele Solari, Via Paolo Pericoli, altezza del civico n. 107 da detto punto, linea d'aria retta fino al tratto terminale di Via della Massimilla, Via della Massimilla, Via Pantaleo Carabellese, Via Ildebrando della Giovanna, Via Pasquale Pasquini a tornare a Via Aurelia.

Allegato B**COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

1^ **sede** farmaceutica, ubicata nel centro urbano;

2^ **sede** farmaceutica, ubicata nel centro

3^ **sede** farmaceutica, ubicata nel centro urbano

4^ **sede** farmaceutica, ubicata nella frazione di Cecchina;

5^ **sede** farmaceutica, ubicata nella frazione di Pavona;

6^ **sede** farmaceutica, così delimitata: Via Risorgimento, Piazza Risorgimento, Via Virgilio, Via Fratelli Bandiera, Via XXIV Maggio, Via Fratelli Cervi, Via regione Partica, Via Numitore, Via Mameli, Via Tacito, Via Orazio, Via Enea, Via D'Azeglio;

7^ **sede** farmaceutica, così delimitata: Via Trilussa (da incrocio Via Mascagni a Crocefisso), Via G. Verdi, Via Vascarelle (dopo ponte ferrovia), Via G: Rossini, Via Quattro Grotte, Via G. Belli, Via G. Donizetti;

8^ **sede** farmaceutica, così delimitata: Via Olivella (da Piazza Mazzini e Via Santa Cristina), Via Galleria di Sotto, Via Appia Nuova (da Piazza Mazzini a Via Villetta), Via Pietrara, Via Torretta

9^ **sede** farmaceutica, così delimitata: ferrovia Roma-Velletri, Via Catania, strada provinciale Cancelliera, strada provinciale Ardeatina, Via Roncigliano;

10^ **sede** farmaceutica: - **urbana** - ubicata nella frazione di Cecchina da Via Nettunese (direzione Aprilia), tracciato della ferrovia Roma-Velletri, Via Tor Paluzzi, Via Ardeatina, Via Montagnano e vie limitrofe ricomprese;

11^ **sede**: - **urbana** - ubicata nella frazione di Pavona da Via del Mare (direzione Pomezia), tracciato della Ferrovia Roma-Velletri, Via Piani di Monte Savello, Via Latina e Via Casette.

12^ **sede**: - **urbana** - ubicata in zona Le Mole, Piazza Malintoppi e Via della Torretta.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

1^ **sede** farmaceutica: lungolago dall'incrocio di Via della Marmotta con la Via Trevignanese fino all'incrocio tra Via Reginaldo Belloni e Via Pisa, Via Pisa lato centro Anguillara Sabazia, Via dei Glicini lato centro Anguillara Sabazia, Via della Cannella lato centro Anguillara Sabazia, Via di Santo Stefano lato lago, Via Patronale dei Vignali lato lago, Via Ponte Valle Trave lato lago, Via dei Caputi lato centro Anguillara Sabazia, Via della Mola Vecchia lato lago, Strada comunale Bianca lato centro Anguillara Sabazia, Via della Marmotta lato centro Anguillara Sabazia fino all'incrocio con la Via Trevignanese;

2^ **sede** farmaceutica: Via Ponte Valle Trave lato mare/Bracciano, Via Wiston Churchill lato Bracciano, Via di Pizzo Morronto lato Bracciano, Via della Mainella lato mare, Via delle Pantane lato Bracciano fino all'incrocio con la ferrovia, lato lago della ferrovia direzione Bracciano fino al suo incrocio con la linea retta che congiunge Via Comunale di San Francesco a Via Antonio Furlan, lato Roma di tale linea retta fino all'inizio di Via Comunale di San Francesco, Via Comunale di San Francesco lato Roma, Via Patronale dei Vignali lato mare;

3^ **sede** farmaceutica: confine con il Comune di Fiumicino, confine con il Comune di Bracciano, lungolago dal confine con il Comune di Bracciano all'incrocio tra Via Reginaldo Belloni e Via Pisa, Via Pisa lato Bracciano, Via dei Glicini lato Bracciano, Via della Cannella lato Bracciano, Via Patronale dei Vignali lato mare, Via Comunale di San Francesco lato Bracciano, lato Bracciano della linea retta tra la fine di Via di San Francesco e Via Antonio Furlan, lato mare di Via Antonio Furlan, lato mare di Via Lanfranco di Pavia, lato mare della linea retta tra la fine di Via Lanfranco di Pavia e il confine del comune;

4^ **sede** farmaceutica: ingresso nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia provenendo da Roma fino all'incrocio con Via Andrea Doria intersezione con Via Anguillarese comprendendo Via Giolitti Via Maria Felice fino all'incrocio con Via della Mainella fino al confine con il comune di Roma. Confina da un lato con la terza, al centro con la seconda sede e dall'altro con la quinta sede;

5^ **sede** farmaceutica: lungolago dal confine del comune all'incrocio tra Via Trevignanese e Via della Marmotta, Via della Marmotta lato Trevignano Romano, strada comunale Bianca lato Trevignano Romano, Via dei Caputi lato Trevignano Romano, Via Ponte Valle Trave lato lago/Trevignano Romano, Via Wiston Churchill lato Trevignano Romano, Via di Pizzo Morronto lato Trevignano Romano, Via della Mainella lato lago, Via delle Pantane lato Roma fino all'incrocio con la ferrovia, lato lago della ferrovia fino al confine del comune in direzione Roma;

COMUNE DI ANZIO*

1^ sede farmaceutica “Internazionale”: comprende il territorio delimitato dal mare a partire dalla Via Villa Neroniana fino all’inizio della Riviera Zanardelli che percorre sino alla Via dei Pescatori, Via dei Salatori, Via Bruno Buozzi, Via Gramsci, Via XXII Gennaio (esclusa), Via Manara, Piazza Cesare Battisti, Viale Paolini, Piazza Palomba, Viale Mencacci, via Roma, largo Somalia, via Tripoli, via Villa Neroniana sino al mare.

2^ sede farmaceutica: “Sirena”: Piazza Palomba, Via Paolini, Piazza C. Battisti, Via XXII Gennaio, Via Gramsci, Via dei Salatori, Via B. Buozzi, Via dei Pescatori sino al mare per raggiungere il termine del territorio di Anzio ad est, che costeggia sino a Via Casal di Claudia, Via di Casal di Claudia, Via Palermo, Via Europa (verso Via Prebenda) che percorre sino a Corso Italia, Via dell’Oratorio di Santa Rita che percorre sino alla casa cantoniera da dove in linea d’aria raggiunge la Ferrovia, dalla Ferrovia a via Nettunense (sino al ponte della ferrovia), via Roma, viale Mencacci, Piazza Palomba.

3^ sede farmaceutica “Frazione Lavinio” comprende il territorio delimitato dal mare iniziando da Via Ninfa Alburnea sino a termine di Lido dei Gigli, incrociando la Via Ardeatina salendo lo Stradone delle Cinque Miglia che taglia in linea d’aria sino a via dei Gigli, via dei Gigli, via delle Cerase, piazza del Poggio, in linea d’aria sino alla tenuta Vignaroli che ne percorre il confine verso la via Ardeatina, via Ardeatina, Via Ninfa Alburnea sino al mare;

4^ sede farmaceutica: “Bottaccio” comprende il territorio delimitato dal mare a partire dalla Via delle Naiadi, via Rea Silvia, Via Odino, che percorre sino alla ferrovia, linea ferroviaria sino all’altezza di Via Bergamo (esclusa), che percorre sino al mare;

5^ sede farmaceutica: “Falasche” comprende il territorio dalla ferrovia Via Vespucci che percorre sino a Via di Colle Cocchino sino alla Via Nettunense, Via della Cannuccia (entrambi i lati) fino a Via della Bora, Via della Bora che percorre sino a metà e dove taglia in linea d’aria sino a Via della Lottizzazione, Via della Lottizzazione, Via Giuseppe ed in linea d’aria sino a Via Zagarolo che percorre sino a Via Nettunense, Via Cecco Angiolieri (esclusa) sino alla ferrovia che percorre sino Via Vespucci;

6^ sede farmaceutica “Lavinio scalo” comprende il territorio delimitato da Via Cecco Angiolieri sino alla ferrovia che percorre sino a Via Satta, Via Satta, Via Magalotti, Via Magalotti sino a Via di Valle Schioia, Via di Valle Schioia, Via Fucini, Via Verga sino alla Via Goldoni che percorre e taglia in linea d’aria sino alla Via Nettunense, Via Nettunense sino alla stazione FS di Padiglione, Via Venere, Via Plutone, Via Pallade, Via Saturno in linea d’aria sino a Via Giunone, Via della Fonderia sino a Via Sezze che percorre e continua in linea d’aria sino a Via Zagarolo che percorre sino alla Via Nettunense sino a Via Cecco Angiolieri;

7^ sede farmaceutica “Lido dei Pini” comprende il territorio delimitato dal mare a partire dal prolungamento in linea d’aria della strada privata Borghese, Via Cavallo Morto, Via Pitagora sino al termine del territorio di Anzio che costeggia a nord-est, nord, ovest sino al mare;

8^ sede farmaceutica “Europa” Via dell’Oratorio di Santa Rita a partire dalla casa cantoniera, Corso Italia sino a Via Europa che percorre sino a Via Palermo, Via Casal di Claudia sino a Via Nettunense, Via Nettunense (esclusa) sino a Via di Colle Cocchino, Via di Colle Cocchino sino a Via Vespucci che percorre sino alla Ferrovia che costeggia sino all’incrocio tra la Via nettunense e Via delle Calcare, dall’incrocio alla casa cantoniera sino a Via dell’Oratorio di Santa Rita;

9^ sede farmaceutica: “Cincinnato” comprende il territorio delimitato dal mare all’altezza di via Ninfa Alburnea, Via Ardeatina che percorre sino all’altezza della fine della Riserva Vignaroli di cui ne percorre il confine sino a via delle Bugonvillae, via delle Bouganvillae, stradone Santo Anastaso, Via dei Faggi, Via Adda, via di Villa Claudia, via Ardeatina, via Lilia sino al Mare;

10^ sede farmaceutica “Sacida”: comprende il territorio delimitato dal mare in linea d’aria sino alla strada privata Borghese, strada privata Borghese, Via Cavallo Morto, da Via Cavallo Morto, Via Pitagora sino al confine est del Comune di Anzio, poi in linea d’aria sino alla linea ferroviaria che costeggia sino alla Strada delle Cinque Miglia (entrambi i lati) sino alla Via Salgari, Via Salgari (esclusa) in linea d’aria sino a Via Tamburrano (esclusa) ed in linea d’aria sino allo Stradone di Santo Anastasio, Stradone di Santo Anastasio e poi in linea d’aria sino a Via Ugo Foscolo, Via Ugo Foscolo, Stradone delle Cinque Miglia e poi in linea d’aria sino al mare;

11^ sede farmaceutica: - urbana – denominata “Lavinio Monte” nell’ambito dell’area delimitata dalle seguenti vie: Piazza del Consorzio, via di valle Schioia via Ariosto, via Dante, via delle Cinque Miglia che percorre sino alla Stazione di Padiglione(esclusa) e prosegue con la linea ferroviaria che costeggia sino

all'altezza di Via Goldoni (esclusa), che s'incrocia con Via Verga, percorre Via Renato Fucini incrociandosi con Via di Valle Schioia che percorre sino a Via Gozzi che percorre sino alla congiunzione in linea d'aria con Via Gonzaga, Via Gonzaga sino allo Stradone di Santo Anastasio Piazza del Consorzio;

12^ sede farmaceutica: “**Pocacqua**” nell'ambito dell'area delimitata dalle seguenti vie: Via della Cannuccia sino al limite est di Anzio, confine est e nord del territorio di Anzio sino a Via Pallade, Via Pallade in linea d'aria sino a Via Giunone, Via Sezze che percorre sino all'incrocio con Via Zagarolo, quindi in linea d'aria sino a Via Giuseppe, Via Giuseppe, Via della Lottizzazione che percorre e continua in linea d'aria incrociando Via della Cannuccia;

13^ sede farmaceutica: - urbana – “**Machiavelli**”: che comprende il territorio delimitato da Via di Valle Schioia, Via Gozzi, Via Gonzaga, Stradone Santo Anastasio fino a Via dei Lecci, Via dei Lecci, Via dei Faggi, Via Adda via di Villa Claudia, Via Rea Silvia, via Odino sino alla ferrovia che percorre sino a via Cecco Angiolieri, via Daniela, Via Magalotti, via di Valle Schioia;

14^ sede farmaceutica: - urbana – “**Miglioramento**”: nell'ambito dell'area delimitata da Via Casal di Claudia, Via della Cannuccia che percorre sino al limite ad est del territorio comunale quindi sino a via Casal di Claudia;

15^ sede farmaceutica: - urbana – “**Sacro Cuore**”: che comprende il territorio delimitato Via Nettunense all'altezza del ponte della Ferrovia, Ferrovia Roma Nettuno (fino all'intersezione con Via Bergamo), Via Bergamo (tutta) sino fino al mare che percorre sino a via Villa Neroniana, via Tripoli, via Nettunense altezza ponte della ferrovia;

16^ sede farmaceutica: - urbana – “**Villa Claudia mare**”: che comprende il territorio delimitato dal mare a partire dalla Via Lilia, via Ardeatina, via di Villa claudia, Via Rea Silvia, via delle Naiadi sino al mare;

17^ sede farmaceutica: Piazza del Consorzio, stradone Sant'Anastasio, via delle Buganvillee, piazza del Poggio, via delle Cerase, via dei Gigli e in linea d'aria fino a via delle Cinque Miglia, via delle Cinque Miglia sino a via Dante, via Ariosto, via di Valle Schioia, piazza del Consorzio.

*Il Comune di Anzio deve completare l'acquisizione dei pareri per concludere l'iter di revisione

COMUNE DI ARDEA

1^ sede farmaceutica: – Fosso Grande (Loc. Pian di Frasso) tratto compreso tra l'intersezione con il confine con il comune di Aprilia e l'intersezione con Via Sant'Antonio, altezza rotatoria Manzù; Via Sant'Antonio tratto compreso tra intersezione Fosso Grande e intersezione strada privata non censita; Strada privata non censita intero tratto da intersezione con Via Sant'Antonio a intersezione con Via Rieti; Via Rieti tratto compreso tra intersezione con strada privata non censita e intersezione con Via Pavia; Via Pavia tratto compreso tra intersezione con Via Rieti e intersezione con Via Monte del Lupo; Via Monte del Lupo intero tratto compreso tra intersezione con Via Pavia e intersezione con Via Pratica di Mare; Via Pratica di Mare tratto compreso tra intersezione con Via Monte del Lupo e intersezione con Via Severiana; Via Severiana tratto compreso tra l'intersezione con Via Pratica di Mare e intersezione con il comune di Aprilia; Confine con il comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con Via Severiana e intersezione con Fosso Grande (Loc. Pian di Frasso).

2^ sede farmaceutica: – Lungomare Tor San Lorenzo tratto compreso tra intersezione con Via degli Ermellini e intersezione con Viale Marino; Viale Marino tratto compreso tra intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo e intersezione con Via delle Meduse; Via delle Meduse tratto intero compreso tra intersezione con Viale Marino e intersezione con Largo San Lorenzo; Largo San Lorenzo; Via Campo di Carne tratto compreso tra intersezione con Largo San Lorenzo e intersezione con Viale Piave; Viale Piave tratto compreso tra intersezione con Via Campo di Carne e intersezione con Via del Parco; Via del Parco tratto compreso tra intersezione con Viale Piave e intersezione con Via Toce; Via Toce intero tratto compreso tra intersezione con Viale Piave e intersezione con Via Tanaro; Via Tanaro tratto compreso tra intersezione con Via Toce e intersezione con Via Fiastra; Via Fiastra intero tratto compreso tra intersezione con Via Tanaro e intersezione con Largo Nuova California; Largo Nuova California, Via degli Ermellini intero tratto compreso tra intersezione con Viale San Lorenzo e intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo.

3^ sede farmaceutica: – Canale Interpodereale non censito in proprietà galoppatoio tratto compreso tra intersezione con Fosso Grande e intersezione con Comune di Pomezia (Rio Torto); Confine il Comune di Pomezia (Rio Torto) tratto compreso tra l'intersezione con il canale interpodereale non censito in proprietà del

galoppatoio e intersezione con Via Murano; Via Murano tratto compreso tra l'intersezione con il confine con il Comune di Pomezia e intersezione con Via Venezia; Via Venezia tratto compreso tra intersezione con Via Murano e intersezione con Via Lecce; Via Lecce intero tratto compreso tra intersezione con Via Venezia e intersezione con Via Novara; Via Novara tratto compreso tra intersezione con Via Lecce e intersezione con Via Piacenza; Via Piacenza tratto compreso tra intersezione con Via Novara e intersezione con Via Nuoro; Via Nuoro tratto compreso tra intersezione con Via Piacenza e intersezione con Via Chivasso; Via Chivasso tratto compreso tra intersezione con Via Nuoro e intersezione con Via Pavia; Via Pavia tratto compreso tra intersezione con Via Chivasso e intersezione con Via Monte del Lupo; Via Monte del Lupo intero tratto compreso tra intersezione con Via Pavia e intersezione con Via Pratica di Mare; Via Pratica di Mare tratto compreso tra intersezione con Via Monte del Lupo e intersezione con Fosso Grande; Fosso Grande tratto compreso tra intersezione con Via Pratica di Mare e intersezione con Canale interpodereale non censito in proprietà galoppatoio.

4[^] sede farmaceutica: - Via della Castagnetta tratto compreso tra intersezione con strada provinciale Laurentina e intersezione Rio Torto confine con Comune di Pomezia; Confine comune di Pomezia (Rio Torto) tratto compreso tra intersezione con Via Castagnetta e intersezione con canale secondario altezza Via Orbetello; Via Orbetello tratto compreso tra intersezione con canale secondario altezza confine con Comune di Pomezia e intersezione con Via Pisa; Via Pisa tratto compreso tra intersezione con Via Orbetello e intersezione con Viale Nuova Florida; Viale Nuova Florida tratto compreso tra intersezione con Via Pisa e intersezione con Via Legnano; Via Legnano intero tratto compreso tra intersezione con Viale Nuova Florida e intersezione con Via Pavia; Via Pavia tratto compreso tra intersezione con Via Legnano e intersezione con Via Rieti; Via Rieti tratto compreso tra intersezione con Via Pavia e intersezione con strada privata non censita; Strada privata non censita tratto compreso tra intersezione con Via Rieti e intersezione con Via Sant'Antonio; Via Sant'Antonio tratto compreso tra intersezione con strada privata non censita e intersezione con strada provinciale Laurentina; Strada Provinciale Laurentina tratto compreso tra intersezione con Via Sant'Antonio e intersezione con Via della Castagnetta;

5[^] sede farmaceutica: - Via Pontina tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Aprilia e intersezione con Via Laurentina; Via Laurentina tratto compreso tra intersezione con Via Pontina e intersezione con Via Valle Caia (Confine Comune di Pomezia); Via Valle Caia tratto compreso tra intersezione con Via Laurentina e intersezione con confine Comune di Albano; Confine Comune di Albano tratto compreso tra intersezione con Via Valle Caia e intersezione con confine Comune di Aprilia; Confine Comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Albano e intersezione con Via Pontina;

6[^] sede farmaceutica: - Confine Comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con Via Campo di Carne e intersezione con Fosso del Diavolo; Fosso del Diavolo tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Aprilia e intersezione con Via delle Pinete; Via delle Pinete tratto compreso tra intersezione con Fosso del Diavolo e intersezione con Via Quadriglia; Via Quadriglia intero tratto compreso tra intersezione con Via delle Pinete e intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo; Lungomare Tor San Lorenzo tratto compreso tra intersezione con Via Quadriglia e intersezione con Viale Marino; Viale Marino tratto compreso tra intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo e intersezione con Via delle Meduse; Via delle Meduse intero tratto compreso tra intersezione con Viale Marino e intersezione con Largo San Lorenzo; Largo San Lorenzo; Via Campo di Carne intero tratto compreso tra intersezione con Largo San Lorenzo e intersezione con confine Comune di Aprilia;

7[^] sede farmaceutica: Lungomare degli Ardeatini tratto compreso tra intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo e intersezione con Fosso Grande; Lungomare Tor San Lorenzo tratto compreso tra intersezione con Lungomare degli Ardeatini e Via degli Ermellini; Fosso Rio Grande tratto compreso tra intersezione con Lungomare degli Ardeatini e intersezione con Via Pratica di Mare; Via Pratica di Mare tratto compreso tra intersezione con Fosso Grande e intersezione con Via Severiana; Via Severiana tratto compreso tra intersezione con Via Pratica di Mare e intersezione con confine Comune di Aprilia; Confine Comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con Via Severiana e intersezione con Fiume Moletta; Fiume Moletta tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Aprilia e intersezione con Via Tanaro; Via Tanaro tratto compreso tra intersezione con Fiume Moletta e intersezione con Via Fiastra; Via Fiastra intero tratto compreso tra intersezione con Via Tanaro e intersezione con Largo Nuova California; Largo Nuova California; Via degli Ermellini intero tratto compreso tra Largo Nuova California e Lungomare Tor San Lorenzo.

8^ sede farmaceutica: – Confine Comune di Pomezia tratto compreso tra intersezione con Via Venezia (incrocio Via Murano) e intersezione con Via Orbetello; Via Venezia tratto compreso tra intersezione con Via Murano e intersezione con Via Lecce; Via Lecce intero tratto compreso tra intersezione con Via Venezia e intersezione con Via Novara; Via Novara tratto compreso tra intersezione con Via Lecce e intersezione con Via Piacenza; Via Piacenza tratto compreso tra intersezione con Via Novara e intersezione con Via Nuoro; Via Nuoro tratto compreso tra intersezione con Via Piacenza e intersezione con Via Chivasso; Via Chivasso tratto compreso tra intersezione con Via Nuoro e intersezione con Via Pavia; Via Pavia tratto compreso tra intersezione con Via Chivasso e intersezione con Via Legnano; Via Legnano intero tratto compreso tra intersezione con Via Pavia e intersezione con Viale Nuova Florida; Viale Nuova Florida tratto compreso tra intersezione con Via Legnano e intersezione con Via Pisa; Via Pisa tratto compreso tra intersezione con Viale Nuova Florida e intersezione con Via Orbetello; Via Orbetello tratto compreso tra intersezione con Via Pisa e intersezione con confine Comune di Pomezia;

9^ sede farmaceutica: Via Laurentina tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Pomezia e intersezione con Via Pontina; Via Pontina tratto compreso tra intersezione con Via Laurentina e intersezione con canale idrico non censito; Canale idrico non censito tratto compreso tra intersezione con Via Pontina e intersezione con Via Laurentina; Via Laurentina tratto compreso tra intersezione con canale idrico non censito e intersezione con Via Castagnetta; Via Castagnetta tratto compreso tra intersezione con Via Laurentina e intersezione con confine Comune di Pomezia; Confine Comune di Pomezia tratto compreso tra intersezione con Via Castagnetta e intersezione con Via Laurentina;

10^ sede farmaceutica: - urbana - Mare; Rio Torto tratto compreso tra la foce del mare e intersezione con canale interpoderale non censito in proprietà galoppatoio; Canale interpoderale non censito in proprietà galoppatoio tratto compreso tra intersezione Rio Torto e intersezione Fosso Grande; Fosso Grande tratto compreso tra intersezione canale interpoderale non censito in proprietà galoppatoio e mare.

11^ sede farmaceutica: - urbana – Mare; Confine Comune di Anzio tratto compreso tra mare e intersezione con comune di Aprilia; Confine Comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con Comune di Anzio e intersezione con Fosso del Diavolo; Fosso del Diavolo; Fosso del Diavolo tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Aprilia e mare.

12^ sede farmaceutica: - urbana - Canale idrico non censito tratto compreso tra intersezione Via Pontina e intersezione con Via Laurentina; Via Laurentina tratto compreso tra intersezione con canale idrico non censito e intersezione con Fosso Grande; Fosso Grande tratto compreso tra intersezione con Via Laurentina e intersezione con Via Pontina; Via Pontina tratto compreso tra intersezione con Fosso Grande e intersezione con canale idrico non censito;

13^ sede farmaceutica: - urbana – Fosso della Moletta tratto compreso tra intersezione con Via Tanaro e intersezione con confini Comune di Aprilia; Confine Comune di Aprilia tratto compreso tra intersezione con Fosso della Moletta e intersezione con Via Campo di Carne; Via Campo di Carne tratto compreso tra intersezione con confine Comune di Aprilia e intersezione con Via Piave; Viale Piave tratto compreso tra intersezione con Via Campo di Carne e intersezione con Via del Parco; Via del Parco tratto compreso tra intersezione con Viale Piave e intersezione con Via Toce; Via Toce tratto compreso tra intersezione con Via del Parco e intersezione con Via Tanaro; Via Tanaro tratto compreso tra intersezione con Via Toce e intersezione con Fosso della Moletta.

14^ sede farmaceutica: - rurale – Località Marina di Ardea; Mare; Fosso del Diavolo tratto compreso tra mare e intersezione con Via delle Pinete; Via delle Pinete tratto compreso tra intersezione con Fosso del Diavolo e intersezione con Via Quadriglia; Via Quadriglia intero tratto compreso tra intersezione con Via delle Pinete e intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo; Lungomare Tor San Lorenzo tratto compreso tra intersezione con Via Quadriglia e intersezione con Lungomare degli Ardeatini; Lungomare degli Ardeatini tratto compreso tra intersezione con Lungomare Tor San Lorenzo e intersezione con Fosso Grande; Fosso Grande tratto compreso tra intersezione con Lungomare degli Ardeatini e mare.

COMUNE DI ARICCIA

1^ sede farmaceutica così delimitata: Via Acqua Leggera, Piazza A. Chigi, Via Aurelia, Via Azia, Via Borgo San Rocco, Piazza B. Pompei,, Via Cavour, Via della Costa, Via della Croce, Piazza D. Sabatini, Via Egeria, Via Flora, Via Focaccia, Corso Garibaldi, Via Indipendenza, Via Ippolito, Via Laziale, Via Lucidi, Via Marcelliana, Via del Parco, Piazza della Repubblica, Via Rosa, Largo Savelli, Via Silvia, Via Speranza,, Via Strada Nuova, Via del Trionfo, Via Vittoria, Via A. Foligno, Via dell'Arco, Via D. g: Adinolfi,, Via D.

L. Sordini, Via Flavia, Via L. Bellani, Via dei Malabranca, Viale del Mattatoio, Via O. Bianchi, Via O. Cioli, Largo Porta Napoletana, scl: dello Stallone, Via U. Mancini, scl: Vittoria, scl: G. D'Annunzio, Via G. Bertolini, Via I. Aleandri, Via P. Chigi, Via IV Novembre, Via B. Tortolini, Via XX Settembre, Via XV Aprile, Via Villini, Via V. Volterra, Via Orazi e Curiazi,

2^a sede farmaceutica, così delimitata: Viale A. Chigi, Via Campicelli, Via C.F. Chigi, Via degli Olmi, Via dell'Uccelleria, Via del Lampioncino, Via O. Ottaviani, Via delle Rocchette, Viale dei Carpini, Via delle Cerquette, Viale dei Cerri, Piazzale dei Daini, Viale dei Frassini, Viale delle Ginestre, Viale dei Lauri, Viale dei Lecci, Viale di Monte Tondo, Viale dei Noccioli, Via Prataro, Viale dei Roveri, Viale dei Tigli, Viale degli Aceri, Viale dell'Agrifoglio, Via A. Prisco, Via C. Escatinio, Via Cisterna Romana, Via D. Marinelli, Via G. Lugli, Via L. Fortunati, Via T. Labieno Partico, Viale A. Gramsci, Via A. De Gasperi,, Viale dei Castani, Via delle Muracce, Via del Bosco Antico;

3^a sede farmaceutica, così delimitata: Via Ginestreto, Via Panuzzetti, Via G. Perucca, Vicolo S. Spirito, Via degli Ulivi, Vicolo S. Antonio, Via Campoleone, Via Colli San Paolo, Via Coriolano, Via Corioli, Via Fontana di Papa, Via Montagnanello, Via Monte Giove, Via Piani di Santa Maria, Via dell'Agricoltura, Via dell'Aleatico, Via Antica Corriera, Vicolo del Colle, Via Colli Albani, Vicolo Fondi Rustici, Via Giovanni XXIII, Vicolo della Malvasia, Vicolo del Moscato, Vicolo Particelle, Vicolo dei Piani, Piazzale Pietro Nenni, Vicolo degli Scorzi, Vicolo del Trebbiano, Via dei Vigneti, Via dei Meli, Via delle More, Vicolo dei Rovi, Vicolo dei Salci;

4^a sede farmaceutica, così delimitata: Via Cancelliera, Via Cese, Via Cipressetti, Via Crocefisso, Via Nocchienti, Via Tenutella, Vicolo del Biancospino, Vicolo dei Cardi, Via dei Ciliegi, Via L. Cattani, Via dei Mandorli, Via del Melograno, Via delle Mimose, Via dei Noci, Via degli Oleandri, Vicolo dell'Olmobello,, Vicolo dei Peri, Via dei Peschi, Vicolo delle Siepi, Via della Sorgente, Via dei Susini, Via dei Gelsi, Vicolo Doria, Via Casaletto, Via delle Grotte, Via Nettunense, Via Perlatura, Via Q. Negroni, Via Rufelli, Via Traspontina, Via Villafranca,, Via Pometo, Via Cupetta, Via Pratolungo, Via del Tesoro, Via Appia Antica, Vicolo del Gomito, Via Longarina, Via di Mezzo, Via Moletta, Via Vallericcia, Via della Braccheria, Via del Cannetaccio, Vicolo delle Vignole, Via dell'Emissario, Via del Girasole, Via della Marrana, Via degli Orti, Via della Pagliarozza, Via della Palombara, Vicolo Pantanelle, vicolo Pietre Bianche, Vicolo della Piscina, Via della Polveriera, Vicolo dei Pozzi, Via del Quartaccio, Vicolo della Refuta, Vicolo dei Santoni;

5^a sede farmaceutica, così delimitata: Via Appia Nuova, Via B. R. Venerini, scl. Bernini, Via Cicerone, Piazza Dante Alighieri, Via D. Arcinia, Via Fontanaccio, Via di Galloro, Via Massimo D'Azeglio, Via M. De Rossi, Via Monte Cucco, Via Monte Gentile, Via N. Costa, Via Orazio, Via Ovidio, Via Prischi Latini, Via Sacro Cuore, Via T. Erdonio, Via Virbio, Via Virgilio, Via Appio Claudio, Via Catullo, Via G. Borghese, Largo di Grotta Lupara, Via M. E. Lesbio, Via P. Nardini, scl. Pompeo Magno, Via R. Cametti, scl. Sacro Cuore, Via Santa Casa, Via T. Kuntze, Via Lega Latina, Via Le Prata, Viale Piave, Via Ramo d'Oro, Via F. Turati, Via G. Romita, Via del Panorama, Vicolo del Colle Pardo, Via del Monte;

6^a sede farmaceutica: Località Catena, Via Ramo D'Oro.

COMUNE DI ARTENA

Ambito territoriale 1 delimitato dalle strade: Via C. S. Borghese lato destro verso Colleferro, Via Latina lato destro fino al confine con il Comune di Colleferro, Via Fleming, Via Velletri lato sinistro fino alla strada comunale di Colle Maggio e ricongiungimento con la strada provinciale di Via Giulianello fino al confine con la frazione del comune di Cori chiamata Giulianello;

ambito territoriale 2 delimitato dalle strade: Via C. S. Borghese lato sinistro verso Colleferro, Via Latina lato sinistro, Via Velletri, Via Fleming lato destro fino all'incrocio di Via Valle dell'Oste e Via Colle Catellino;

ambito territoriale 3 delimitato dalle strade: strada provinciale di Via Giulianello lato destro fino al confine con la frazione di Giulianello comune di Cori, Via Valle dell'Oste lato sinistro fino al confine con il comune di Valmontone, comune di Palestrina, comune di Rocca Priora, comune di Velletri, isola amministrativa tenuta della Torre;

4^a sede farmaceutica: - **urbana** - Zona Contrada Macere.

COMUNE DI BRACCIANO

1^ sede farmaceutica: riva del lago dal confine con il comune di Anguillara Sabazia a Via del Lago, Via del Lago lato Anguillara Sabazia, Via del Lago lato lago, Via Giulio Volpi lato lago, Piazza I° Maggio lato lago, Via Principe di Napoli lato Anguillara Sabazia, Via Claudia Braccianese lato lago, Via Claudia lato mare fino al cavalcavia della ferrovia Bracciano/Roma, ferrovia Bracciano/Roma lato lago fino al confine con il comune di Anguillara Sabazia.

2^ sede farmaceutica: riva del lago dal confine con il comune di Trevignano Romano a Via del Lago, Via del lago lato Trevignano Romano, Via del Lago lato mare, Via Giulio Volpi lato mare, Piazza I° Maggio lato mare, Via Principe di Napoli lato Manziana, Via Carlo Marchi lato lago, Via Salvo D'Acquisto lato lago, lato lago della linea retta (passante oltre il lato lago di Piazza Don A. Cesolini) tra Via Salvo D'Acquisto e l'inizio lato lago di Via del Grillo, Via del Grillo lato Manziana, Via Cupetta delle Cartiere lato lago, Via Olmata Tre Cancelli lato mare, strada statale n. 493 lato lago fino al confine con il comune di Manziana.

3^ sede farmaceutica: strada statale n. 493 lato mare dal confine con il Comune di Manziana, Via Claudia Braccianese lato mare fino all'incrocio con Via Settevene Palo II Tronco (semaforo della Rinascente), Via Settevene Palo II Tronco lato Manziana fino al confine con il Comune di Cerveteri.

4^ sede farmaceutica: Via Settevene Palo II Tronco lato Roma dal confine con il Comune di Cerveteri all'incrocio con Via Claudia Braccianese (semaforo della Rinascente), Via Claudia lato lago fino al cavalcavia della ferrovia Bracciano/Roma, ferrovia Bracciano/Roma lato mare fino al confine con il Comune di Anguillara Sabazia.

5^ sede farmaceutica: Via Carlo Marchi lato mare, Via Salvo D'Acquisto lato mare, lato mare della linea retta (passante oltre il lato lago di Piazza Don A. Cesolini) tra Via Salvo D'Acquisto e l'inizio lato lago di Via del Grillo, Via del Grillo lato Bracciano centro, Via Cupetta delle Cartiere lato mare, Via Olmata Tre Cancelli lato lago, Via Claudia Braccianese lato lago, Via Principe di Napoli lato Manziana.

COMUNE DI CAMPAGNANO

1^ sede farmaceutica: lato Flaminia della S.S. Cassia dal confine della Provincia di Viterbo al bivio con la Via Cassia Antica e sino al bivio con la S.P. Baccano Campagnano, S.P. Baccano Campagnano lato laghi sino a lato laghi di Via Roma, lato Viterbo di Via della Vittoria, lato Flaminia di Via San Sebastiano fino al confine del Comune;

2^ sede farmaceutica: strada di Martignano lato Roma, dal confine del comune di Anguillara, Strada Valle di Baccano lato Roma, Via Cassia lato lago, Via Cassia Antica lato Formello sino al bivio di Via Luigi Nervi e dall'inizio cieco di Strada Mola dei Monti sino al bivio con la S.P. Baccano Campagnano lato Formello, Via Roma lato Formello, Via della Vittoria lato Formello, Via San Sebastiano lato Cassia, fino al confine del Comune;

3^ sede: - **urbana** – lato Laghi della Strada Statale Cassia dal confine della Provincia di Viterbo all'incrocio con Via Cassia Antica sull'uscita della S.S. Cassia compreso tutto il tratto di Via Cassia Antica, dall'inizio di S.P. Baccano Campagnano sino all'incrocio con Strada Mola dei Monti lato Poggio dell'Ellera e sino alla fine della strada su Via Pier Luigi Nervi, strada Valle di Baccano, lato Viterbo di Via Valle del Baccano fino all'incrocio con Strada di Martignano, lato Viterbo di Strada di Martignano fino al confine del Comune di Anguillara.

COMUNE DI CAPENA

1^ sede farmaceutica: comprende il territorio del comune capoluogo;

2^ sede farmaceutica: località bivio Capannelle a Km. 5 dal centro abitato;

3^ sede farmaceutica: località Scoranello.

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

1^ sede farmaceutica (farmacia "Baldeschi"): sponde lago, confine con il comune di Albano Laziale (bosco lago), confine con i comuni di Rocca di Papa e Grottaferrata (bosco lago), via dei Laghi fino a Via Selva Ferentina, Via Selva Ferentina, V.le Bruno Buozzi fino a Via Montecrescenzo, confine territoriale con Marino fino a V.le Antonio Costa, V.le Antonio Costa (lato dispari), Via Cardinale Merry del Val (lato pari),

Via Garibaldi (lato dispari) fino a Via Ercolano, Via Ercolano (lato dispari), attraversamento S.S. Appia, Via Mole di Castel Gandolfo (lato dispari fino al civico 3 – cabina Enel), strada sterrata fino al confine con Albano Laziale, confine territoriale fino a incrociare la S.S. Appia, Via Appia (lato pari) fino a Via Orti Ludovisi, Via Orti Ludovisi, confine territoriale fino a V.le Giovanni Paolo II, V.le Giovanni Paolo II fino a Salita S. Antonio, Salita S. Antonio, Via Carlo Rosselli, V.le Pio XI, P.le della Pace, Via Galleria di sopra, Via dei Cappuccini fino a confine territoriale, confine con Albano Laziale fino sponde del lago;

2^ sede farmaceutica (farmacia “Quattrostrate”): confine territoriale comune di Marino su V.le Antonio Costa, V.le Antonio Costa (lato pari), Via Cardinale Merry del Val (lato dispari), Via Garibaldi (lato pari), Via Ercolano (lato pari), attraversamento S.S. Appia, Via Mole di Castel Gandolfo (lato pari fino alla cabina Enel al civico 3), strada sterrata fino al confine con Albano Laziale, confine territoriale fino a incrociare Via delle Mole, attraversamento Via delle Mole e confine territoriale con comune di Albano Laziale fino a incrocio Via dei Macinanti – Via della Torretta, Via della Torretta fino a traversa lato sx per civico 39, confine territoriale con Albano Laziale fino a Via Secciano, Via Olivella (lato dx), Via Colonnelle fino a incrocio con Via Nettunense, Via del Mare (lato dx) fino a incrocio Via Leopardi, Via Leopardi (lato pari) fino a Via L. da Vinci, Via L. da Vinci (lato dispari) fino a Via Nettunense (passando per confine ultima proprietà Via Tiziano e P.le L. da Vinci), Via Nettunense (lato pari fino al civico 94 compreso), vicolo del Laghetto (lati dx e sx) fino inizio Via dei Pini, discesa nel cratere del Laghetto su linea di confine tra Country Club e a altre proprietà fino a risalire al cancello di Via Torretta, strada interna al Country Club da cancello Via Torretta a primo cancello su Via dei Macinanti, Via dei Macinanti (lato dispari) fino al confine di Marino, confine di Marino verso Via Appia, Via Colle Picchione, attraversamento S.S. Appia, Via Confini di Castel Gandolfo fino con S.P. 140, confine territoriale con Marino fino a incrocio con V.le Antonio Costa;

3^ sede farmaceutica: - **urbana** – da cancello (Country Club) su Via dei Macinanti strada interna al Country Club fino a cancello Via Torretta, discesa nel cratere del Laghetto fino a linea di confine tra Country Club e a altre proprietà, risalita su Via dei Pini, Via dei Pini (tutti i civici) fino a Via Nettunense, Via Nettunense (lato dispari) fino a Via da Vinci (passando per confine ultima proprietà Via Tiziano e P.le L. da Vinci), Via L. da Vinci (lato pari) fino a Via Leopardi, Via Leopardi (lato dispari) fino a Via del Mare, Via del Mare fino a Via Trento, Via Trento, confine territoriale con comune Albano Laziale, confine territoriale con comune di Roma, confine territoriale con comune di Marino, Via Santa Fumia e perimetro territoriale fino a Via Nettunense, Via Nettunense (lato dispari) fino a Via Colle Fiorito, confine territoriale fino a Via Santo Spirito, Via Santo Spirito e confine territoriale fino a Via dei Macinanti, Via dei Macinanti fino a cancello Country Club.

COMUNE DI CASTEL MADAMA

1^ sede farmaceutica: confine comunale con Sambuci, confine comunale con Vicovaro Via della Stazione, Via Roma, Via della Libertà, Via di Fonte Canoro;

2^ sede farmaceutica: confine comunale con Tivoli, confine comunale con San Gregorio da Sassola, confine comunale con Ciciliano, Via Empolitana, Via di Sant’Anna. Monte Papese;

3^ sede farmaceutica: Via di Fonte Canoro, Via della Libertà, Via Roma, Via della Stazione. Confine comunale con Vicovaro, confine comunale con Tivoli, Monte Papese, Via di Sant’Anna, Via Empolitana.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

1^ sede farmaceutica: Montelungo, Monte Calcara, Monte Cardeto, Monte delle Rose, Stazione, Centro storico, s.d. Montefiore;

2^ sede farmaceutica: Colle Verde, Colle del Fagiano, Monte Tufello, Bellavista La Terrazza, s.d. Tiberina.

COMUNE DI CAVE

1^ sede farmaceutica (farmacia Simeoni Roberto): Via Speciano, Via Pio XII, Via Prenestina (S.r. per Fiuggi ex s.s. 155) Via Morino;

2^ sede farmaceutica (farmacia Carello Maria): Viale Pio XII, Via San Lorenzo, Via Tende, Via del Fosso, Via del Ceppo, Via Prenestina (S.R. per Fiuggi ex s.s. 155) Via Cannetacce, Via Speciano, Via Pratarone;

3^ sede farmaceutica (farmacia da istituire): Via Cesiano, Via Prenestina (S.R. per Fiuggi ex s.s. 155), Via Casali, Via Spirito Santo (Contrada Casalecchio).

COMUNE DI CERVETERI

1^ sede farmaceutica: zona A denominata “**Cerveteri Centro Storico**” comprendente: strada provinciale Settevene Palo, confine comunale, strada vicinale Tre Cancelli – Monte Tosto, strada provinciale n. 14 Cerveteri – Sasso – Via della Banditaccia, Via Ceretana;

2^ sede farmaceutica: zona C (residuata da frazionamento a favore della undicesima) comprendente: Fosso del Marmo lato Civitavecchia- strada comunale Fontana Morella fino all’intersezione con SS1 Aurelia-SS1 Aurelia lato monte fino all’intersezione con Viale Campo di Mare – Viale Campo di Mare lato Civitavecchia fino all’intersezione con la Linea Ferroviaria Roma/Civitavecchia - Linea Ferroviaria Roma/Civitavecchia direzione Civitavecchia lato monte fino all’intersezione con l’immaginario prolungamento di Via Fosso Centocorvi lato Roma - Via Fosso Centocorvi lato Roma a salire fino alla S.P. n. 14 Cerveteri/Sasso – S.P. n. 14 Cerveteri/Sasso in direzione Roma lato mare fino a chiudere con l’intersezione con il Fosso del Marmo;

3^ sede farmaceutica: zona E denominata “**Valcanneto**” comprendente: Via Doganale all’intersezione con la Via G.B. Raimondi, allineamento con Via G. D’Arezzo lato mare e fino a Via del Cecio, Via del Cecio, confine comunale, Via Doganale e a chiudere sulla stessa all’intersezione con Via G.B. Raimondi;

4^ sede farmaceutica: zona C denominata “**Tyrsenia/S.Paolo/M.dei Canneti**” comprendente: Strada Statale nr 1 Aurelia lato monte, Via Settevene Palo lato Civitavecchia fino all’intersezione con l’Autostrada A12, Autostrada A12, lato monte, fino a Via del Fosso di Vaccina, Via del Fosso di Vaccina lato Civitavecchia, Via Aviatina lato Civitavecchia, breve tratto di Via di San Paolo fino ad incontrare la S.P. Settevene Palo, S.P. Settevene Palo lato mare fino all’intersezione con la S.P. Settevene Palo Nuova lato mare, S.P. Settevene Palo a salire fino all’intersezione con Via Passo di Palo, tratto di Via Passo di Palo lato Roma fino all’intersezione con Via Madonna dei Canneti, Via Madonna dei Canneti lato mare fino a Via V. Marini, Via V. Marini lato Roma, Via S. Pertini lato Roma, S.P. Settevene Palo Nuova lato mare fino all’intersezione con Via della Lega, Via della Lega lato Civitavecchia, Via Mecozzi lato Civitavecchia, Via Pelagalli lato Civitavecchia, Via Settevene Palo lato Roma, Via Chirieletti lato mare, Fosso del marmo lato Civitavecchia, Via Fontana Morella lato Roma a chiudere su SS nr.1 Aurelia (km 42,800);

5^ sede farmaceutica: zona C denominata “**Prato del Cavaliere/Madonna dei Canneti**” comprendente: Via della Lega lato Roma, Via F. Mecozzi lato Roma, Via Pelagalli lato Roma, Via Madonna dei Canneti lato mare, Via D’Annunzio lato Roma, Largo della Fornace lato monte, Via Settevene Palo lato mare, Via Passo di Palo lato Civitavecchia, Via Madonna dei Canneti lato monte, Via Marini lato Civitavecchia, Via S. Pertini lato Civitavecchia, S.P. Settevene Palo Nuova lato monte a chiudere su Via della Lega lato Roma;

6^ sede farmaceutica: zona E rurale (oggetto di ripermetrazione) comprendente: Intersezione tra Fosso Sassetara e linea ferroviaria Roma/Civitavecchia, linea ferroviaria Roma/Civitavecchia direzione Roma, lato monte, Intersezione tra linea ferroviaria Roma/Civitavecchia e immaginario prolungamento di Via Fosso Centocorvi, Via Fosso di Centocorvi lato Civitavecchia a salire fino alla S.P. n. 14 Cerveteri/Sasso, S.P. Cerveteri/Sasso direzione Civitavecchia lato mare fino all’intersezione con la S.P. Furbara/Sasso, breve tratto della S.P. Furbara/Sasso, lato Civitavecchia, fino all’intersezione con Via Fosso Sassetara, Via Fosso Sassetara lato mare, fino all’intersezione con il Fosso del Sassone, Fosso del Sassone lato Roma, fino al Fosso Sassetara, Fosso Sassetara lato Roma a scendere fino all’intersezione con la S.S.1 Aurelia (km 48), tratto del Fosso Sassetara da SS1 Aurelia a ferrovia Roma/Civitavecchia;

7^ sede farmaceutica: zona E denominata “**San Martino-I Terzi-Valcanneto Alta**” comprendente: confine comunale a ridosso dell’Autostrada A12 Roma Civitavecchia, Via del Boietto lato Roma, Via di San Paolo lato mare fino all’intersezione con la Via di Ceri, Via di Ceri lato Roma (Borgo di Ceri escluso), Fosso della Mola lato Roma, Via Doganale lato mare, Via di Ponte Coperto, confine comunale Braccianese, confine comunale Fiumicino, Via del Cecio fino al prolungamento dell’allineamento tra Via G. D’Arezzo lato monte e intersezione Via Doganale/Via G.B. Raimondi, Via G. D’Arezzo lato monte, Via Doganale a chiudere sul confine comunale a ridosso dell’Autostrada A 12 Roma Civitavecchia;

8^ sede farmaceutica: Zona B – denominata “**Cerveteri Bassa**” comprendente: Via Chirieletti, Via Settevene Palo, Via Madonna dei Canneti, Via G. D’Annunzio, Largo della Fornace, Via Settevene Palo, Via Ceretana, Via della Banditaccia, Strada Provinciale n. 14 Cerveteri-Sasso, Fosso del Marmo a chiudere su Via Chirieletti;

9^ sede farmaceutica: Zona E – denominata “**Migliorie di San Paolo e Ceri**” comprendente: Autostrada A12 lato monte/intersezione con Via Fosso di Vaccina, Via Fosso di Vaccina lato Roma, Via Aviatina lato Roma, Via Settevene Palo Nuova lato Roma, breve tratto di Via Doganale lato mare, Fosso della Mola lato

Civitavecchia, Borgo di Ceri, Via di Ceri lato Civitavecchia, Via San Paolo lato monte, Via del Boietto lato Civitavecchia, Autostrada A12 lato monte a chiudere fino all'intersezione con Via di Fosso di Vaccina;

10^a sede farmaceutica: - Zona E – denominata “**Borgo Sasso e Due Casette Alta**” comprendente: Punto di incontro tra confine comunale lato Civitavecchia e Fosso Sassetara, confine comunale a salire verso monte, Strada vicinale Tre Cancelli/Monte Tosto, S.P. n. 14 Cerveteri-Sasso direzione Civitavecchia, lato monte, breve tratto verso monte della S.P. Furbara/Sasso, lato Roma, fino all'intersezione con Via Fosso Sassetara, Via Fosso Sassetara lato monte fino all'intersezione con il Fosso del Sassone, Fosso del Sassone lato Civitavecchia, fino al Fosso Sassetara, Fosso Sassetara lato Civitavecchia a scendere, a chiudere con l'intersezione con il confine comunale;

11^a sede farmaceutica: Zona “C” di nuova istituzione (derivata dal frazionamento della 2^a) comprendente: Intersezione tra Strada Comunale Fontana Morella e SS1 Aurelia, Strada Comunale Fontana Morella direzione mare, Strada Vicinale di Torre Flavia, Confine comunale, Mare Tirreno, Fosso Sassetara, Linea ferroviaria Roma/Civitavecchia direzione Roma lato mare fino all'intersezione con Viale Campo di Mare, Viale Campo di Mare direzione SS1 Aurelia, lato Roma, fino all'intersezione con la SS1 Aurelia, SS1 Aurelia direzione Roma lato mare e fino all'intersezione con la Strada Comunale Fontana Morella.

COMUNE DI CIAMPINO

1^a sede farmaceutica: Via Monte Grappa, Via XXIV Maggio, Via de Bernardis, Via 2 Giugno lato destro, Piazza della Pace, Viale di Marino sino ad incrocio con Via Col di Lana, Piazza della Repubblica, Parte di Via Veneto fino a Viale Marino, Via della Repubblica, Via Dalmazia, Via Italia, Via Fiume, Via Trento lato destro, Via Roma da Piazza Trento e Trieste a Piazza della Pace, Largo Felice Armati, Via di Morena sino a incrocio con Via De Pinedo, Viale Kennedy sino a incrocio con Via Calò, Via De Pinedo, Via Locatelli, Via G. Valenza, Via S. P. Della Croce, Via S. L. Gonzaga, Via Giovanni XXIII.

2^a sede farmaceutica: Via Del Lavoro, Via C. Comunale, Piazza L. Rizzo, Via San Francesco D'Assisi, Via Roma sino a Piazza Trento e Trieste, Via Trieste, Via IV Novembre, Piazza Trento e Trieste, Via Trento lato sinistro, Via Alcide De Gasperi, Via Palmiro Togliatti, Via Enrico Toti, Piazza Leonardo Da Vinci, Via della Folgarella, Via Salvo D'Acquisto, Via Serotini.

3^a sede farmaceutica: Parte di Via J. F. Kennedy, Via Pierluigi da Palestrina, Via Spontini, Piazza J. F. Kennedy, Via P. Biroli, Via Boito, Via Grandi, Via Toscanini, Via Vivaldi, Via Cimarosa, Via Di Gennaro, Via Gaetano Donizetti, Via Pisiello, Via Giacomo Puccini, Via Giovanni Verdi, Via Cherubini, Via Calò, Via Nazario Sauro, Via Ottorino Respighi, Via Mascagni, Via Ruggero Leoncavallo, Via Morandi, Via Sandro Pertini, Via T. Graziosa, Via Giordano, Via Bellini.

4^a sede farmaceutica: Via Col di Lana, Via 2 Giugno lato sinistro, Via Principessa Pignatelli, Via Vittorio Veneto da Piazza della Libertà a Via Isonzo, Piazza della Libertà, Via Isonzo, Via Monte Adamello, Viale di Marino, da incrocio con Via Vittorio Veneto a Via dei Laghi, Via Gorizia, Via S. Carnevale, Via Sabotino, Via Bizzali, Via Mura dei Francesi fino a incrocio con Via Cagliari, Via Cagliari, Via Cattaneo, Via Cortese, Via G. D'Avino, Via Aosta.

5^a sede farmaceutica: Via di Morena, da Via De Pinedo, Largo Enrico Fermi, Via Giacomo Leopardi, Via Ovidio, Via Monti, Via Vigne di Morena, Via Giovanni Pascoli, Via Giosuè Carducci, Via Dante Alighieri, Via Petrolini, Via Petrarca, Via L. Romana fino ad incrocio con Via Reverberi, Via Serri, Via Tondelli, Via O. Franchi, Via Vittorio Alfieri, Via Ludovico Ariosto, Via Ugo Foscolo, Via U. Maddalena, Via Marconi, Via Guidoni, Via Pellicceri.

6^a sede farmaceutica: Via Mura dei Francesi da incrocio con Via Cagliari a incrocio con Via Venezia, Via Tommaseo, Via Palermo entrambi i lati, Via Perugia entrambi i lati, Via Milano entrambi i lati, Largo Martin Luter King, Via P. Fabbri, Via O. Bonvicini, Via G. Bentivoglio, Via Q. Bevilacqua, Via Fratelli Cervi, Via Aonio Olearo, Via F. Viola, Via G. Lo Presti, Via G. Biglieri, Via Lisbona, Via Londra, Via Napoli, Via 4 Giornate di Napoli.

7^a sede farmaceutica: Via Mura dei Francesi da incrocio Via Venezia a incrocio Via Bologna, Via Venezia entrambi i lati, Via Tubino, Via Cangitano, Via I. Rossi, Via Vigorelli, Via Colorni, Via R. Girasole, Via P. Edo, Via Gobetti, Via Capuzzi, Via I. Marchiani, Via Zamboni, Via Genova, Via Torino, Via Potenza, Via Atene, Via Bruxelles, Viale Copenaghen, Via Parigi, Via Olanda, Via Lussemburgo, Largo Europa Unita, Via Madrid, Piazza Bianchini.

8^a sede farmaceutica: Via Bologna entrambi i lati, Via Galimberti, Via Firenze, Via Mura dei Francesi da incrocio Via Bologna a Via dei Laghi, Via Spoleto, Via Ancona, Via E. Giachino, Via F. Vella, Via Levato,

Via Sciascia, Via Marzabotto, Via P. Lombardo, Via P. Rizzotto, Via P. Della Ginestra, Via P. Vitale, Via . La Barbera, Via R. Martinelli, Via S. Novembre, Via dei Laghi, dal confine con il comune di Marino fino alla ferrovia Roma – Velletri, Via Quasimodo, Via Fontana dei Monaci, Via Cappalonga, Via dell’Ospedaletto, Via Bari, Via Alessandria, Via Ariccia, Via V. Messina, Via Verbania, Via Urbino, Via Novara, Via Cuneo, Via Asti, Via del Sassone, Vicolo del Sassone, Via di Vigna Fiorita, Via del Pescheto, Via del Roseto, Via del Trebbiano Verde, Via Colle Alberta, Via Colle Malvasia, Via Colle Sangiovese, Via Fior di Maggio, Via Vigna Capri, Via D. T. di Messerpaoli.

9[^] sede farmaceutica: Via Bleriot, Via Fratelli Wright, Via G. Zino, Via F. Nigrò, Via Rovatti, Via Appiani, Via A. Malagoli, Via E. Gragnani, Via R. Bersani, Via Icaro, Via C. Lindbergh, Via Morosina, Via Frascati, Via Rocca Priora, Via Grottaferrata, Via Nemi, Via D. T. dell’Acqua Sotterra, Via di Valle Copella, Via Colle Oliva lato sinistro, Via della Mola, Vicolo della Mola, Via di Mola Cavona, Via Caprera, Via Capri, Via delle Selve Nuove, Via degli Uliveti, Via dei Ciliegi, Via dei Vigneti, Via delle Pantanelle, Via Doganale, Via delle Selve Vecchie, Via Giannutri, Via Isola del Giglio, Via Isola D’Elba, Via Lampedusa, Via Montecristo, Via Panarea, Vicolo Patatona, Via Pianosa, Via Ponza, Via Sardegna, Via Ventotene, Via Vulcano.

10[^] sede farmaceutica: Via Acqua Acetosa, Via Romana Vecchia, Via Marcandreola, Via Antonio Rosmini, Via A. Mauro, Via del Melograno, senza fissa dimora.

11[^] sede: - **urbana** – dall’asse stradale posto sulla Via Appia Nuova (dal km. 17,000 al km. 17,950 del comune di Ciampino) e le adiacenti vie: Enzo Ferrari, Lorenzo Bandini, Capanne di marino e dei Laghi, dall’innesto con Via Appia e fino alla ferrovia Roma - Velletri.

12[^] sede farmaceutica: dall’asse stradale su Viale J.F. Kennedy, da Via Umberto Brodolini e da Via Emilio Reverberi sino al confine con il Comune di Roma.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

1[^] sede farmaceutica (farmacia Cernusco): perimetro compreso tra Viale Baccelli lato mare, ferrovia Roma-Genova lato monte, Piazzale Guglielmotti lato Roma, Via Strambi lato Roma;

2[^] sede farmaceutica (farmacia comunale “Calamatta”): perimetro compreso fra litorale nord, porto, tratto del porto fino alla banchina di San Teofanio e Varco Fortezza, Piazza Calamatta lato Roma, salita Colle dell’Ulivo lato Tarquinia, Vicolo della Morte lato Tarquinia, Via Borghese lato Tarquinia, Via Roma lato mare, Via Terme di Traiano lato Tarquinia, Via dell’Amba Aradam lato mare, Via Claudia lato Tarquinia fino al confine del comune;

3[^] sede farmaceutica (farmacia Palombo): perimetro compreso tra torrione sud-est forte Michelangelo, largo Plebiscito lato Roma, Largo Cavour lato monte, Via Traiana lato Roma, ferrovia Roma-Genova lato mare fino a fosso Zampa D’Agnello, fosso Zampa D’Agnello lato Tarquinia;

4[^] sede farmaceutica (farmacia Spurio): perimetro compreso tra Piazzale Guglielmotti lato Tarquinia, Via Strambi lato Tarquinia, Viale Baccelli lato mare, Viale Matteotti lato Tarquinia, Via Gobetti lato mare, Via Matteini lato mare, Via Apollodoro lato Roma, Via Urbano VIII lato mare, Via Terme di Traiano lato Roma, ferrovia Roma-Genova lato monte;

5[^] sede farmaceutica (farmacia Rossi): perimetro compreso tra torrione sud-est forte Michelangelo, Largo Plebiscito lato Tarquinia, Largo Cavour lato mare, Via Traiana lato Tarquinia, ferrovia Roma-Genova lato mare, Via Borghese lato Roma, Vicolo della Morte lato Roma, Via Colle dell’Ulivo lato Roma, Piazza Calamatta lato Roma, Varco Fortezza e Banchina S. Teofanio compreso braccio esterno;

6[^] sede farmaceutica (farmacia Turchi): perimetro compreso tra Via Benci e Gatti lato Tarquinia, largo Verde lato mare, largo Bonifazi lato mare, Via Morandi lato Tarquinia, Via Adige lato Tarquinia, Viale Baccelli lato monte, Viale Togliatti lato Roma, Viale Nenni lato Roma, Via Medici lato mare, Via Lamberti lato Tarquinia, largo Acquaroni lato Tarquinia;

7[^] sede farmaceutica (farmacia Sofi): perimetro compreso tra Via Montanucci lato Tarquinia, Via degli Orsini lato mare, largo Donatori del Sangue lato Roma, Viale Villotti lato Roma, Viale Europa lato Roma, Viale Matteotti lato Roma, Viale Baccelli lato monte;

8[^] sede farmaceutica (farmacia Di Stefano): perimetro compreso tra Fosso dell’Oro lato Roma, Fosso Zampa d’Agnello lato Roma, litorale, sottopassaggio ferrovia, Via dei Poggi lato Tarquinia, Via delle Azalee lato monte, strada del Casaleto Rosso lato Tarquinia, fino al confine comunale;

9[^] sede farmaceutica (farmacia comunale Matteotti): perimetro compreso tra Via Gobetti lato monte, Via Leopoli lato Roma, Via Martiri delle Fosse Ardeatine F. Chiricozzi e A. Margioni lato monte, Via Terme di

Traiano lato Roma, Via Don Milani lato mare, Via Montanucci lato Tarquinia, Via degli Orsini lato monte, largo Donatori del Sangue lato Tarquinia, Viale Villotti lato Tarquinia, Viale Europa lato Tarquinia, Viale Matteotti lato Tarquinia;

10^ sede farmaceutica (farmacia Toti): perimetro compreso tra Via dell'Amba Aradam lato monte, Via Claudia lato Roma, lato mare della linea retta più breve tra Via Claudia ed inizio Via Santa Costanza, Via Santa Costanza lato mare, Via Terme di Traiano lato Tarquinia, Via Martiri delle Fosse Ardeatine F. Chiricozzi e A. Margioni lato mare, Via Leopoli lato Tarquinia, Via Matteini lato monte, Via Apollodoro lato Tarquinia, Via Urbano VIII lato monte, Via Terme di Traiano lato Roma;

11^ sede farmaceutica (farmacia Baldini): perimetro compreso tra Via Terme di Traiano lato Roma, Via Don Milani lato monte, Via Montanucci lato Roma, Via dei Colli lato monte, Viale Nenni lato Tarquinia, Via Izzi lato Tarquinia, Via Navone lato Tarquinia, lato monte della linea più breve tra la fine di Via Navone e fosso dell'Oro, fosso dell'Oro lato Tarquinia fino al confine comunale;

12^ sede farmaceutica (farmacia comunale Orti): perimetro compreso tra Via dei Colli lato mare, Viale Nenni lato Tarquinia, Viale Togliatti lato Tarquinia, Viale Baccelli lato monte, Via Montanucci lato Roma;

13^ sede farmaceutica (farmacia Amalfitano): Lato Tarquinia della linea retta più breve tra il confine del Comune e la fonte del Fosso del Malpasso, Fosso del Malpasso lato Tarquinia, Via delle Sterlizie lato monte, Via dei Garofani lato Tarquinia, lato Tarquinia della linea retta più breve tra l'inizio lato mare di Via dei Garofani ed il litorale;

14^ sede farmaceutica – urbana – Via Terme di Traiano lato Tarquinia dal confine comunale, Via Santa Costanza lato monte, lato monte della linea retta più breve tra la fine di Via Santa Costanza e Via Claudia, Via Claudia lato Roma fino al confine comunale;

15^ sede farmaceutica – urbana – Largo Acquaroni lato Roma, Via Lamberti lato Roma, Via Medici lato monte, Viale Nenni lato Roma, Via Izzi lato Roma, Via Navone lato Roma, lato mare della linea più breve tra la fine di Via Navone e fosso dell'Oro, fosso dell'Oro lato Tarquinia, ferrovia Roma-Genova lato monte, Viale Baccelli lato monte, Via Adige lato Roma, Via Morandi lato Roma, largo Bonifazi lato monte, Largo Verde lato monte, Via Benci e Gatti lato Roma.

16^ sede farmaceutica: Lato Roma della linea retta più breve tra il confine del Comune e la fonte del Fosso del Malpasso, Fosso del Malpasso lato Roma, Via delle Sterlizie lato mare, Via dei Garofani lato Roma, lato Roma della linea retta più breve tra l'inizio lato mare di Via dei Garofani ed il litorale, litorale fino al confine con il comune di Santa Marinella, confine con il comune di Santa Marinella

COMUNE DI COLLEFERRO

1^ sede farmaceutica: Via Ariosto, Vicolo Arno, Via degli Atleti, Viale America, Largo Boccaccio, Via Beri, Via Arrigo Boito, Via Vincenzo Bellini, Via Cinque Giornate, Via A. Costa, Via Fratelli Cervi, Via Cataleni, Via Carpinetana sud, Via S: D'Acquisto, Via Due Giugno, Via Gaetano Donizetti, Viale Europa, Via Ferri, Via Martiri Fosse Ardeatine, Via Gobboni, Via Galilei, Via Gobetti, Piazza Gobetti, Via Giusti, Via A: Grandi, Via U. Giordano, Vicolo Garigliano, Via Giacomo Leopardi, Via Ruggero Leoncavallo, Vicolo Liri, Via Machiavelli, Piazza Aldo Moro, Via Murillo, Via delle Nazioni Unite, Via Silvio Pellico, Via Francesco Petrarca, Piazza della Repubblica, Via G. Rossini, Via della Scienza e della Tecnica, Via delle Sorbe, Via della Selva, Via Tassoni, Vicolo Tevere, Via Enrico Toti, Via Traiana, Vicolo Trasimeno, Corso Filippo Turati, Via Valle Macerina, Via Venticinque Aprile, Largo Venticinque Aprile, Via Giovanni Verga, Vicolo Voltorno;

2^ sede farmaceutica: Via dell'Artigianato, Via Aprilia, Via Brunelleschi, Via Cimabue, Via del Colle, Via Colle di Mezzo, Via Cristoforo Colombo, Via del Commercio, Via Donatello, Via Fontana dell'Oste, Corso Garibaldi, Via Giotto, Via Gramsci, Via dell'Industria, Largo Magellano, Via F. Magellano, Via Manzoni, Piazzale Matteotti, Piazza Mazzini, Largo Michelangelo, Via D. Minzoni, Via Pontinia, Via Pomezia, Via F. Rosselli, Via Scalette, Via Tiziano, Via Giuseppe Verdi, Via G. Da Verrazzano, Via Vespucci;

3^ sede farmaceutica: Via Sant'Ambrogio, Via dell'Artigianato, Via Sant'Agnese, Via Santa Barbara, Via Santa Bibiana, Via Belvedere, Via Bruno Buozzi, Via Don Bosco, Largo Santa Caterina, Via G. Cavalcanti, Via Consolare Latina, Via Dante, Via Leonardo Da Vinci, Via G. Di Vittorio, Via degli Esplosivi, Via Fontana dell'Oste, Via Giovanni XXIII, Corso Garibaldi, Via Gelsomini, Via A. Gramsci, Via Giotto, Piazza Italia, Via Latina, Via Santa Lucia, Via Metastasio, Via Marconi, Via Michelangelo, Largo Michelangelo, Via Nazioni Unite, Via Nobel, Largo Oberdan, Via Parini, Via Piave, Via Privata I, Via Privata II, Via I°

Maggio, Via 4 Novembre, Via Roma, Via Raffaello Sanzio, Viale Savoia, Via Sobrero, Via Santo Stefano, Via Tiepolo;

4^a sede farmaceutica: Via delle Betulle, Via Casilina e case sparse, Via del Cimitero, Villaggio Colledoro, Via Palianese, località IV Km. Colleferro Scalo. Tutte le restanti abitazioni sparse nel territorio.

5^a sede farmaceutica: Via degli Abeti, Vicolo Aniene, Via Boiardo, Via Colle Bracchi, Via Fontana Bracchi, Via G. Carducci, Via C. Vecchio, Via dei Cipressi, Via G. Di Vittorio, Via Fontana Bracchi, località Fontana Viola, Via Ugo Foscolo, Via dei Larici, Via Latina, Via Monte Rosa, Via Monte Viglio, Via Monti Albani, Via Monti Ernici, Via Monti Lepini, Via Murillo, Contrada Ovile, Via Giovanni Pascoli, Via dei Pioppi, Via Pirandello, Via Torquato Tasso, Via Traiana, Via Vicinale Bracchi;

6^a sede farmaceutica: - **urbana** - “zona IV Km, comprendente le vie che da questa si irradiano (Via S. Benedetto, Via S. Tommaso D’Aquino, Piazza S. Benedetto, Via S. Agostino, Via S. Domenico);

7^a sede farmaceutica: zona IV Km, comprendente la Via Latina km 6.200, sino a Via Latina km 4

COMUNE DI FIANO ROMANO

1^a sede farmaceutica: area compresa tra tratto nord del Fiume Tevere fino alla località “il Porto”, strada di accesso fino all’incrocio con via Procoio, Via Procoio fino all’incrocio con Via del Tevere, Via del Tevere fino all’incrocio con Via Tiberina, Via Tiberina fino al tracciato del Fosso di Campo Maro, Fosso di Campo Maro fino all’incrocio con Via Tiberina, Via Tiberina fino all’incrocio con Via Belvedere, Via Belvedere fino all’incrocio con Via della Rocchetta, Via della Rocchetta fino all’incrocio con Via Monte Severino, Via Monte Severino fino all’incrocio con Via Civitellese, Via Civitellese fino al confine con il Comune di Civitella San Paolo, confine settentrionale del Comune fino al Fiume Tevere;

2^a sede farmaceutica: area compresa tra la Via Tiberina dal confine con il comune di Capena fino all’incrocio con Via Firenze, proseguimento in linea retta di Via Firenze fino all’incrocio con Via del Fontanile, Via del Fontanile fino all’incrocio con Via San Lorenzo, Via San Lorenzo fino all’incrocio con Via Prato della Corte, Via Prato della Corte fino all’incrocio con Via dell’Agricoltura, Via dell’Agricoltura fino all’incrocio con Via della Mola Saracena, Via della Mola Saracena fino al confine con il comune di Capena, confine meridionale del comune fino alla Via Tiberina;

3^a sede farmaceutica: area compresa tra Via Firenze fino all’incrocio con Via delle Felciare, Via delle Felciare fino a Via Venezia, Via Venezia e il suo proseguimento in linea retta fino al Fiume Tevere, tratto del Fiume Tevere fino al confine con il Comune di Capena, confine meridionale del Comune fino a Via Tiberina, confine della seconda sede fino a Via Firenze;

4^a sede farmaceutica: area compresa tra il confine con il comune di Capena da Via della Mola Saracena fino al confine con il comune di Civitella San Paolo, confine con il comune di Civitella San Paolo fino alla Via Civitellese, confine della prima sede fino a Via Belvedere, Via Belvedere fino all’incrocio con Via del Fontanile, Via del Fontanile fino al confine della seconda sede, confine della seconda sede fino al confine con il comune di Capena;

5^a sede farmaceutica: area residua consistente nella zona compresa tra il Fiume Tevere dalla località “Il Porto” fino al proseguimento in linea retta di Via Venezia, Via Venezia e suo proseguimento in linea retta fino all’incrocio con Via delle Felciare, Via delle Felciare fino all’incrocio con Via Firenze, Via Firenze e suo proseguimento in linea retta fino a Via del Fontanile, Via del Fontanile fino all’incrocio con Via Belvedere, Via Belvedere fino all’incrocio con Via Tiberina, Via Tiberina fino al Fosso di Campo Maro, Fosso di Campo Maro fino a Via Tiberina, Via Tiberina fino all’incrocio con Via del Tevere, Via del Tevere fino all’incrocio con Via Procoio, Via Procoio fino alla strada di accesso alla località “Il Porto”, strada de “Il Porto” fino al Fiume Tevere.

COMUNE DI FIUMICINO

sede A1 – urbana Isola Sacra: Via Formoso dall’incrocio con Via Lungomare della Salute, verso Via del Faro, numerazione civica dispari, Via del Faro (rotonda compresa) verso Via L. Bezzi, numerazione civica pari, via L. Bezzi fino all’intersezione con Via Trincea delle Frasche, Via Trincea delle Frasche fino al canale di bonifica (antecedente Via Salvatore Cammisia), proseguendo lungo il perimetro “Località Piscina del Principe” (zona verde), escludendo tutte le abitazioni, fino ad intersecare Via Costalunga, Via Costalunga verso la foce del Tevere, Foce del Tevere fino ad intersecare Via del Faro, Via del Faro, numerazione civica

dispari, fino ad intersecare Via G. Buciuni, Via G. Buciuni, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Lungo Mare della Salute, Via Lungomare della Salute fino ad intersecare Via Formoso.

sede A2 - urbana Isola Sacra: Via Anco Marzio dall'incrocio con Via Giorgio Giorgis, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via Margottini, Via Margottini numerazione civica dispari, fino ad intersecare Via Fiumara, Via Fiumara, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via del Faro, Via del Faro, numerazione civica pari, proseguendo per Via Formoso, Via Formoso, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Giorgio Giorgis, Via Giorgio Giorgis numerazione civica dispari, fino ad incrociare Via Anco Marzio.

sede A3 – urbana Isola Sacra: Via Coni Zugna, dal canale di bonifica (antecedente Via Opacchiasella), numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Val Lagarina, Via Val Lagarina, numerazione civica dispari, fino ad incrocio con Via della Scafa, Via della Scafa lato del Fiume Tevere fino al Ponte 2 Giugno e risalendo lungo gli argini del Fiume Tevere fino ad intersecare Via dell'Aeroporto di Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino verso Via della Scafa, Via della Scafa, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Monte Solarolo, Via Monte Solarolo, numerazione civica pari, fino al canale di bonifica (precedente Via Simmini) verso Via Coni Zugna.

sede A4 - urbana Isola Sacra: Via Coni Zugna, dall'incrocio con Via del Faro, numerazione civica dispari, fino all'intersecazione con Via Padovani, Via Padovani lungo tutto il tratto che costeggia il canale di bonifica (lato opposto alla numerazione civica dispari) fino ad arrivare a Via Corrubia angolo Via Valderoa, Via Valderoa, numerazione civica dispari, fino ad intersecare Via Trincea delle Frasche, Via Trincea delle Frasche, numerazione civica pari, fino a Via Cambriglia, Via Cambriglia, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Buccarelli, Via Buccarelli, numerazione civica dispari, fino ad intersecare Via Castagnevizza, Via Castagnevizza fino all'incrocio con Via Foscolo Montini, proseguendo per Via Castagnevizza (comprendendo tutta la zona est antecedente Via E. Guerriera) fino all'incrocio con Via Foscolo Montini, Via Foscolo Montini fino all'incrocio con Via G.A. Antonio, Via G.A. Antonio fino all'incrocio con Via Passo Buole, Via Passo Buole fino ad intersecare Via Costa Lunga e risalendo lungo tutto il perimetro che delimita la "Località Piscina del Principe" (zona verde), includendo tutte le abitazioni fino a risalire a Via Trincea delle Frasche lungo il canale di bonifica (antecedente Via Cammisa), Via Trincea delle Frasche fino a Via L.Bezzi, Via L. Bezzi, numerazione civica dispari, fino a Via del Faro, Via del Faro, numerazione civica dispari, fino ad intersecare Via Coni Zugna.

Sede A5 – urbana Isola Sacra: Partendo da Via Trincea delle Frasche angolo Via Cambriglia, numerazione civica dispari, proseguendo fino ad intersecare Via dell'Aeroporto di Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino fino a risalire il Ponte dell'Aeroporto di Fiumicino costeggiando gli argini del Fiume Tevere fino a Via Monte Cadria, Via Monte Cadria fino a Via Costalunga, Via Costalunga fino all'incrocio con Via Passo Buole, Via Passo Buole fino al canale antecedente Via G.A. Antonio e risalendo per Via Foscolo Montini, Via Foscolo Montini fino all'incrocio con Via Castagnevizza, Via Castagnevizza fino all'incrocio con Via Buccarelli, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Cambriglia, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Trincea delle Frasche.

sede B1 – urbana Fiumicino: Foce del canale navigabile, canale navigabile fino al Ponte Due Giugno, Ponte Due Giugno, Largo dei Delfini, Via delle Ombrine, Via Foce Micina, Viale Coccia di Morto, Via del Pesce Luna, sua prosecuzione in linea d'aria fino al litorale tirrenico, proseguendo poi fino alla foce del canale navigabile;

sede B2 - rurale Fiumicino: Ponte Due Giugno, Largo dei Delfini, Via delle Ombrine, Via Foce Micina, Viale Lago di Traiano, Viale Aeroporto di Fiumicino, sua intersezione con il canale navigabile, canale navigabile fino al ricongiungimento con il Ponte Due Giugno;

sede B3 – rurale Porto – L 23 – Parco Leonardo: Intersezione Canale Navigabile con Viale dell'Aeroporto di Fiumicino, Viale dell'Aeroporto di Fiumicino, Piazzale Nobile, Viale Guidoni, Piazzale 13 Aviatori Caduti a Kindu, Viale De Bernardi, Autostrada Aeroporto di Fiumicino fino al confine con il Comune di Roma, confine con il Comune di Roma fino a ricongiungersi con il fiume Tevere, Capo Due Rami, Canale Navigabile fino a ricongiungersi con la sua intersezione con Viale dell'Aeroporto di Fiumicino.

sede C1– rurale Aeroporto: Viale Coccia di Morto, Viale delle Idrovore di Fiumicino, Viale di Porto, Viale dell'Olivetello, Via di Campo Salino, Via della Trigolana, suo proseguimento fino ad incrociare in linea d'aria la recinzione aeroportuale, recinzione aeroportuale, suo prolungamento fino ad intersecare l'Autostrada dell'Aeroporto di Fiumicino, autostrada dell'aeroporto di Fiumicino, Viale De Bernardi, Piazzale 13 Aviatori Caduti a Kindu, Viale Guidoni, Piazzale Nobile, Viale Lago di Traiano a tornare su Viale di Coccia di Morto.

sede C1 bis: ricompresa all'interno del perimetro della sede C1 – Aeroporto;

13^a sede C2 – rurale Le Vignole: Confine con il Comune di Roma fino ad incrociare l'Autostrada dell'Aeroporto di Fiumicino, Autostrada dell'Aeroporto di Fiumicino, intersezione con il prolungamento della recinzione aeroportuale, recinzione aeroportuale, suo prolungamento fino ad incrociare Via della Trigolana, suo proseguimento in linea d'aria fino ad incrociare il confine con il Comune di Roma.

Sede D1 – rurale Focene: Viale Coccia di Morto, Via del Pesce Luna proseguendo in linea d'aria fino al litorale Tirrenico, litorale Tirrenico, in linea d'aria fino a Via della Veneziana, Viale di Porto, Via delle Idrovore di Fiumicino a tornare su Coccia di Morto.

sede E1 - urbana Fregene: Litorale tirrenico dall'intersezione con Via Cattolica fino alla Foce del Fiume Arrone, lungomare di Ponente, Via Jesolo, Via Rodi Garganico, Via Cervia, Via Ortona fino all'incrocio fra Via della Pineta di Fregene e Viale di Porto, Via della Pineta di Fregene, Via Agropoli proseguendo in linea d'aria fino a prima dell'intersezione con Via Marina di Torregrande, da lì in linea retta verso Via Fertilia, Via Porto Conte fino all'intersezione con Via Cattolica, Via Cattolica civici pari.

sede F1 – rurale Passoscuro: confine del Comune di Ladispoli fino al mare, litorale tirrenico fino ad intersezione con Via Torralba, Via Torralba dall'incrocio con Via Florinas in linea retta verso Via San Carlo a Palidoro, da Via San Carlo a Palidoro fino ad incontrare il Fosso Tre Denari, Fosso Tre Denari, fino all'intersezione con la linea ferroviaria Roma – Civitavecchia, ferrovia Roma – Civitavecchia fino al confine con il comune di Ladispoli.

sede G1- rurale Maccarese: Litorale tirrenico fino alla foce del Fosso Tre Denari, Fosso Tre Denari, ferrovia Civitavecchia-Roma fino all'intersezione con il prolungamento di Via Monti dell'Ara, ricongiungimento con la Via Aurelia, Via Aurelia, Via Fontanile di Mezzaluna fino ad incrociare Via della Muratella, Via della Muratella fino al Fosso dell'Arrone, Fosso Arrone fino al ricongiungimento in linea retta con intersezione Via Castel San Giorgio – Via dei Collettori, linea di confine con Via dei Collettori fino ad intersezione con Via del Fianello, limite esterno di Via del Fianello in linea d'aria fino al confine comunale, Via della Trigolana fino a Viale di Campo Salino, Viale di Campo Salino in direzione Via dell'Olivetello, Via dell'Olivetello fino ad intersezione con Viale di Porto, Via della Veneziana fino ad incontrare il prolungamento di Via Agropoli, Via Agropoli, Via della Pineta fino all'incrocio con Viale di Porto, linea retta fino alla Foce del Fiume Arrone, litorale Tirrenico.

sede H1 – rurale Torrimpietra: Via di Castel Campanile proseguendo lungo il confine del Comune di Cerveteri e successivamente di Ladispoli fino al raggiungimento della ferrovia Civitavecchia – Roma, ferrovia Civitavecchia – Roma fino all'intersezione con il prolungamento di Via Monti dell'Ara, ricongiungimento con la Via Aurelia proseguendo sulla stessa fino a Via Crescini, Via Crescini fino all'intersezione con il fosso Tre Denari, fosso Tre Denari fino a Via Casale Sant'Angelo, Via di Tragliatella fino al ricongiungimento con Via di Castel Campanile.

sede I-1 – rurale Aranova: Via Luchini, Via Fraccaroli proseguendo ad incontrare Via Tuili, Via Siliqua, Via Rosi, Via Raulich, proseguendo in linea retta ad incontrare Via di Tragliata e Fosso Tre Denari, Fosso Tre Denari fino all'intersezione con Via Crescini, Via Crescini, Via Aurelia a ricongiungersi con Via Luchini.

17^a sede - I-2 – rurale Testa di Lepre: Via dell'Arrone, Via di Tragliata a incontrare Fosso Tre Denari, linea retta fino a Via Raulich, Via Raulich, Via Rosi, Via Siliqua, Via Tuili, prosecuzione fino a Via Fraccaroli, Via Luchini a ricongiungersi con Via dell'Arrone.

18^a sede A1 bis – urbana Isola Sacra: Ponte 2 Giugno direzione Viale Traiano proseguendo per tutta Via del Molo di Levante, costeggiando il litorale Tirrenico e rientrando verso Via del Faro, Via del Faro, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via G. Buciuni, Via G. Buciuni, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Lungo Mare della Salute, Via Lungo Mare della Salute, costeggiando il litorale Tirrenico, fino all'incrocio con Via Formoso, Via Formoso, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via Giorgio Giorgis, Via Giorgio Giorgis, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via Anco Marzio, Via Anco Marzio, numerazione civica dispari, fino all'angolo con Via Margottini, Via Margottini, numerazione civica pari, fino all'angolo con Via Fiumara, Via Fiumara, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via del Faro, Via del Faro, numerazione civica pari, fino al Ponte 2 Giugno intersecando Viale Traiano.

19^a sede – E1 bis – urbana Fregene — Via Cattolica civici dispari, Via Fertilia fino all'incrocio con Via Marina di Torregrande, Via Marina di Torregrande intersezione con Via Agropoli, Via Agropoli in linea retta fino a Via della Veneziana, Via della Veneziana fino al mare.

20^a sede – G1 bis – rurale Località di Maccarese Stazione — Stazione ferroviaria di Maccarese ricompresa nell'area di: Fosso fiume Arrone, Fosso Arrone fino al ricongiungimento in linea retta con intersezione Via Castel San Giorgio – Via dei Collettori, Via dei Collettori fino ad intersezione con Via del Fianello, Via del Fianello in linea d'aria fino al confine comunale, confine comunale fino al fosso Arrone;

21^ sede: H1 bis – rurale Palidoro Stazione – Ospedale Bambino Gesù — Ricompresa all'interno del perimetro di Via Aurelia altezza Km. 29,000 circa, Via del Granaretto e Via della Stazione di Palidoro – Ospedale Bambino Gesù;

22^ sede: A6 – Urbana Isola Sacra: Via Monte Solarolo angolo Via F. Rugiadi, numerazione civica dispari, fino ad intersecare Via della Scafa, Via della Scafa, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Trincea delle Frasche, Via Trincea delle Frasche, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Valderoa, Via Valderoa, lato canale di bonifica fino ad intersecare Via Rugiadi, Via Rugiadi, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Monte Solarolo.

23^ sede: A7 – Urbana Isola Sacra: Via del Faro angolo Via della Scafa, numerazione civica dispari, fino all'incrocio con Via Coni Zugna, Via Coni Zugna, numerazione civica pari, fino ad intersecare Via Padovani, Via Padovani, numerazione civica dispari, proseguendo lungo il canale di bonifica fino a Via Attilio Corrubia incrocio Via Valderoa, Via Valderoa, numerazione civica pari fino all'incrocio con Via Rugiadi, Via Rugiadi, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Monte Solarolo, Via Monte Solarolo, numerazione civica dispari fino al canale di bonifica (precedente Via Simmini), fino a intersecare Via Coni Zugna, Via Coni Zugna, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via Val Lagarina, Via Val Lagarina, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via della Scafa, Via della Scafa, numerazione civica pari, fino all'incrocio con Via del Faro.

COMUNE DI FONTE NUOVA

1^ sede farmaceutica: (già seconda del Comune di Mentana) zona nord di Tor Lupara comprendente le seguenti vie: Via A. Carracci, Via Caravaggio, Via Cimabue, Via Don Minzoni, Via Orazio, Via XXIV Maggio, Via della Torre, Via Fonte Lacrimosa parte, Via I° Maggio parte, Via Ovidio, Via Socrate, Via Fratelli Cervi, Via Giovanni Verga, Via Fratelli Rosselli, tratto di Via Nomentana;

2^ sede farmaceutica: (già terza del Comune di Mentana) zona sud di Santa Lucia comprendente le seguenti vie: Via Palombarese, Via Liguria, Via Veneto, Via Appennini, Via Edison, Via Marche, Via Molise, Via Lago di Como, Via Lago di Bracciano, Via Venezia Giulia; Via Val D'Aosta, Via Lago di Misurina, Via Lago di Lesina;

3^ sede farmaceutica (già quinta del Comune di Mentana): zona sud di Tor Lupara comprendente le seguenti vie: Via Nomentana (dall'angolo con Via Boccaccio fino a Via Lorenzo il Magnifico), Via XXV Aprile, Via Dante Alighieri, Via G. Petrarca, Via G. Boccaccio, Via C. Goldoni, Via IV Novembre, Via L. Ariosto, Via Lorenzo il Magnifico, Via N. Macchiavelli, Via A. Poliziano;

4^ sede farmaceutica (già settima del Comune di Mentana): zona nord est di Tor Lupara comprendente le seguenti vie: Via Fonte Lacrimosa parte, Via V. Cuoco, Via C. Battisti, Via Oberdan, Via Cicerone e nuova zona 167 con Via delle Mimose, Via degli Abeti, Via dei Pini, Via Salvatoreto, tratto di Via Nomentana, Località Torricella, Località Monte Palombino, Località Quarto Conca;

5^ sede farmaceutica (già nona del Comune di Mentana) zona nord di Santa Lucia comprendente le seguenti vie: Via Via Palombarese, Via Romagna, Via Basilicata, Via Corsica, Via Alba Chiara, Via Monte Carnale, Via Venezia Tridentina, Via irpinia, Via Lucania, Via Alessandro Volta, Via Monte Bianco, Via delle Molette, Via Aurora, Via Orsa Maggiore;

6^ sede farmaceutica (già ottava del Comune di Guidonia): Via Nomentana Km. 17.00, Via Maiella – Via Moncenisio;

7^ sede farmaceutica (urbana): Via Palombarese, Via Santa Lucia, Via Lombardia, Via lago di Bolsena, Via Alpi, Via Emilia, Via Piemonte, Via Campania, Via Lago del Salto, Via Lago del Turano, Via Lago Negro, Via Lago Maggiore, Via Lago di Nemi, Via Lago della Duchessa, Via lago Trasimeno, Via Lago di Vico, Via Lago di Garda.

8^ sede farmaceutica: - **urbana** - zona Tor Lupara direttrice Via I Maggio comprendente le seguenti vie: Via Orazio, Via Socrate, Piazzale Europa, Via Demostene, Via 24 Maggio;

9^ sede farmaceutica: frazione di Tor Lupara: Via Valle dei Corsi, Via Nomentana (fino all'incrocio con Via XX Settembre), Via XXV Luglio, Via II Giugno (fino all'incrocio con Via G. Carducci), Via G. D'Annunzio, Via Gioberti, Vicolo Gioberti;

COMUNE DI FORMELLO

1^ sede farmaceutica: partendo a nord, dal punto in cui il Torrente Valchetta entra dal territorio del Comune di Roma in quello di Formello, con una retta raggiunge il punto di incrocio tra Via della Spinareta e Via del Praticello Alto, seguendo poi quest'ultima sino ad incontrare la prima nuova strada di collegamento con la località Albereto, prosegue su tale strada costeggiando a nord il Piano Integrato fino a raggiungere Via Arboreto; quindi il confine procede su quest'ultima fino a raggiungere la s.p. Formellese per poi attraversarla e seguire Via Regina Margherita fino all'incrocio con Via del Rosciolo, lungo la quale il limite prosegue fino all'incrocio con la strada comunale di Fontana Rutola fino all'incrocio con la strada comunale di Meconi; percorre quest'ultima sino all'incrocio con Via della Sodera, proseguendo su quest'ultima fino all'incrocio con strada comunale di Pantanucci e via della Pietrarella di Monte Aguzzo da dove prosegue in linea retta sino a raggiungere il territorio del Comune di Roma (loc. Muracciole). Da qui prosegue verso est seguendo tutta la demarcazione del territorio comunale a confine con i comuni di Roma, Sacrofano, Campagnano di Roma e risale lungo il limite territoriale verso ovest sino a raggiungere nel confine con il comune di Roma il punto di partenza;

2^ sede farmaceutica: partendo a nord dal punto in cui il Torrente Valchetta entra nel territorio di Formello, si prosegue verso sud seguendo il corso del torrente fino al confine con il comune di Roma, da qui si prosegue verso ovest seguendo tutta la demarcazione del territorio comunale a confine con il comune di Roma fino a raggiungere il punto di partenza;

3^ sede farmaceutica: partendo a nord, dal punto in cui il Torrente Valchetta entra dal territorio del Comune di Roma in quello di Formello, con una retta raggiunge il punto di incrocio tra Via della Spinareta e Via del Praticello Alto, seguendo poi quest'ultima sino ad incontrare la prima nuova strada di collegamento con la località Albereto, prosegue su tale strada costeggiando a nord il Piano Integrato fino a raggiungere Via arboreto, quindi il confine procede su quest'ultima fino a raggiungere la S.P. Formellese per poi attraversarla e seguire Via Regina Margherita fino all'incrocio con Via del Rosciolo, lungo la quale il limite prosegue fino all'incrocio con la strada comunale di Fontana Rutola fino all'incrocio con la strada comunale di Meconi, percorre quest'ultima sino all'incrocio con Via della Sodera, proseguendo su quest'ultima fino all'incrocio con Strada comunale di Pantanucci e ia della Pietrarella di Monte Aguzzo da dove prosegue in linea retta fino a raggiungere il territorio del Comune di Roma (loc. Muracciole). Da qui prosegue verso ovest seguendo tutta la demarcazione del territorio comunale confinante con il Comune di Roma fino ad incontrare il torrente Valchetta e prosegue nel territorio del Comune di Formello risalendo il corso d'acqua "Valchetta" in direzione nord fino ad arrivare in corrispondenza del punto di partenza.

COMUNE DI FRASCATI

1^ sede farmaceutica: Piazza San Pietro, Via Bezzacca, Via dei Merli, Via del Grande, Via A. Diaz, Via Principe Amedeo, Via C. Minardi, Via Enrico Fermi, Via di Colle Pizzuto, confine con il Comune di Roma, a risalire Via Tuscolana, Viale Vittorio Veneto,

Via Conti di Tuscolo, Viale VIII Settembre, Via Telegono, Viale Cicerone più Piazza Marconi, Piazza Marconi a chiudere Via Cesare Battisti;

2^ sede farmaceutica: Piazza del Gesù, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza del Mercato, Via del Castello, Via Accoramboni, Via dell'Armetta, Via Gregoriana, Via Etiopia, Via Sciadonna, Via delle Cisternole, confine con il Comune di Roma, Via di Colle Pizzuto, Via E. Fermi, Via C. Minardi, Via Principe Amedeo, Via Armando Diaz, Via del Grande, Via dei Merli, Via Bezzacca e a chiudere Piazza San Pietro;

3^ sede farmaceutica: galleria Vittorio Emanuele, Piazza del Mercato, Via del Castello, Via Accoramboni, Via dell'Armetta, Via Gregoriana, Via Etiopia, Via Sciadonna, Via di Spinetta, Via dei Furi, Via Opita Oppio, Via dei Passiemi, Via dei Flavi, Via dei Coccei, a risalire Via di Colonna, Via Angelo Celli, iale Canina, Via del Tuscolo, Via Guglielmo Massaia, Viale Cicerone, Piazza Marconi, Piazza Roma, Via Cesare Battisti e a chiudere Piazza San Pietro;

4^ sede farmaceutica: Via dei Furi, Via Opita Oppio, Via dei Passiemi, Via dei Flavi, Via dei Coccei a scendere Via di Colonna, confine con il Comune di Monte Porzio Catone, Via Prataporci, Zona di Colle dello Stinco, Zona di Colle Pisano, confine con l Comune di Roma a risalire Via delle Cisternole e a chiudere Via di Spinetta;

5^ sede farmaceutica: Largo dei Conti di Tuscolo, Viale Conti di Tuscolo, confine con il Comune di Grottaferrata, a scendere Via dei Salè, confine con il Comune di Roma fino a Via Quarticciolo di Vermicino, a risalire Via Tuscolana, Viale Vittorio Veneto, Piazzale della Vittoria e a chiudere Viale Conti di Tuscolo.

6^ sede farmaceutica: - **urbana** - zona Grotte Portella;

7^ sede farmaceutica: - zona Vermicino;

COMUNE DI GENAZZANO

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede;

2^ sede farmaceutica: **urbana** - località Centro Storico da Piazza Santa Maria a Piazza G. E. D'Amico.

COMUNE DI GALLICANO

1^ sede farmaceutica: il territorio di tutto il comune ad eccezione delle vie elencate per la seconda sede;

2^ sede farmaceutica: Via di Tivoli Strada provinciale 51 Maremmana II, Via di Zagarolo, Via di Colonna, Via Mainello, Via della Fossa, Via del Linaro, Via di Colle Moretto, Via del Passo del Mietitore, Via Colle dei Pozzi, Via Colle di Mezzo, Via Colle dell'Ara, Via Colle Ceci, Via della Principessa, Via di Colle Vigne, Via delle Casse.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

1^ sede farmaceutica: Corso Antonio Gramsci, Corso Vecchio, Piazza Annunziata, Piazza Belvedere, Piazza Vittorio Buttarono, Piazza Filippo Fabrizi, Piazza Fosse Ardeatine, Piazza Guglielmo Marconi, Piazza Giuseppe Mazzini, Piazza IV Novembre, Piazza Ospedale, Piazzale Brennero, Piazzale San Francesco, Via Bruno Annarumi, Via Cesare Battisti, Via Italo Belardi, Via Bruno Buozzi, Via Cesarini, Via Emilio Cisterna, Via dei Magazzini, Via dei Mille, Via della Costarella, Via della Madonnina, Via della Resistenza, Via Orlando Terrazza, Via Giuseppe Garibaldi, Via Franco Guidobaldi, Via Nino Iacobini, Via IV Giugno, Via Goffredo Mameli, Via Moscato, Via Oratorio, Via Oscura, Via Ospedale, Via Francesco Calmieri, Via Filippo Pizzicannella, Via Germano Previstali, Via Ettore Ronconi, Viale Fratelli Rosselli, Via Nazario Sauro, Via Scaloni, Via Ivano Scarioli, Via Tevere, Via XXV Aprile, Viale Don Morosini, Vicolo Palmarini, Piazzale Sforza Cesarini, Viale Vittorio Veneto, Viale Giuseppe Mazzini (totale 4.191).

2^ sede farmaceutica: Piazza Tommaso Fiasconi, Via Cencio Baldazzi, Via Lorenzo Barbaliscia, Via Bari, Via Enrico Berlinguer, Via Bologna, Via Chatillon, Via Città Unite, Via Col di Venere, Via Collepardo, Via Collefiorito, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Alcide De Gasperi, Via Enrico De Nicola, Via Don Bosco, Via Luigi Einaudi, Via Fratelli Colabona, Via Achille Grandi, Via Ercole Imbastari, Via Le Prata, Via Fulvio Mandrella, Via Merseburg, Via Annido Pandolci, Via Giuseppe Pellegrino, Via Angelo Resta, Via Roma, Via Romana, Via Nazario Galieti, Via Genova, Via Giuseppe Saragat, Vicolo San Carlino, Via Venezia (totale 4.078)

3^ sede farmaceutica: Piazza Salvatore Buttarono, Via Giovanni Amendola, Via Orlando Bernardi, Via Cavaceppi, Via Colle degli Olmi, Via Colle degli Ulivi, Via Edmondo De Amicis, Via Ercole De Santis, Via del Colle Romano, Via della Macina, Via Giuseppe Di Vittorio, Corso Don Giovanni Minzioni, Via Fatebenefratelli, Via Aristide Francavilla, Via Ginestreto, Via Ugo La Malfa, Via Riccardo Lombardi, Via Milano, Via Napoli, Via Nenni, Via Palermo, Via San Carlino, Via Sant'Antonio, Via Santo Ippolito, Via Sebastiano Silvestri, Via Palmiro Togliatti, Via Lenin (totale 4.110)

4^ sede farmaceutica: Piazza della Libertà, Piazzale Cina, Via Abruzzo, Via Aspro, Via Cadore, Via Comunale di Soriano, Via Pietro Conti, Via Di Pierino, Via Emilia Romagna, Via Fratelli Cervi, Via Firenze, Via Orlando Guardati, Via Liguria, Via Lombardia, Via Luigi Longo, Via Roberto Lordi, Via Molise, Via Montegiove, Via Montegiove Vecchio, Via Piemonte, Via Pace e Tempesta, Via Palmarola, Via Ponza, Via Selva, Via Sebastiano Silvestri, Via Stati Uniti D'America, Via Torino, Via Veneto, Via dei Villini, Via delle Regioni, Via Francia, Via Giacomo Matteotti, Via Unione Sovietica, Via Friuli Venezia Giulia (totale 4.089)

5^ sede farmaceutica: Via Montecagnoletto II, Via Appia Antica, Via Appia Vecchia, Largo Guttuso, Via Umberto Boccioni, Via Carlo Carrà, Via Giorgio De Chirico, Via Giovanni Fattori, Via dei Fabbri, Via dei Gelsomini, Via Ligabue, Via Amedeo Modigliani, Via Calabria, Via Campania, Via dei Fornai, Via dei Gerani, Via delle Begonie, Via delle Dalie, Via delle Fresie, Via delle Ginestre, Via delle Magnolie, Via

delle Ortensie, Via delle Rose, Via Toscana, Via Valle D'Aosta, Viale degli Artigiani, Viale dei Pini, Viale Belvedere, Viale del Lavoro, Viale delle Azalee, Viale Unione Sovietica, Via degli Oleandri, Via dei Castani, Via Emilia Romagna, Via Sardegna, Via Selva, Via Umberto Terracini, Via Montecagnoletto, Via Enrico Mattei, Via Aldo Moro, Via Ferruccio Parri, Via Marche, Via Mario Mafai, Via Giorgio Moranti, Piazzale Inghilterra, Via Lazio, Via Sicilia, Via Pozzo Bonello, Via della Sforzesca, Via Umbria, Via del Colle, Viale Regioni (totale 4.083)

6^ sede farmaceutica: Piazza Cicerone, Piazza Lotte Contadine, Via Appia Antica, Via Appia Vecchia, Via Augusto, Via Castel San Gennaro, Via Catullo, Via Claudio, Via degli Aranci, Via dei Meli, Via dei Noccioli, Via dei Peri, Via dei Peschi, Via dei Prugni, Via della Fontanella, Via Fausto Gullo, Via Landi, Via Marco Aurelio, Via Mecenate, Via dei Melograni, Via Pennone, Via Montecagnolo, Via Muti, Via Orazio, Via Ovidio, Via Palaggi, Via Pedica, Via Petronio, Via Pompeo, Via Ponte Tre Armi, Via Presciano, Via San Gennaro, Via Seneca, Via Silla, Via Stradone Muti II, Via Stradone Muti I, Via Tiberio, Via Traiano, Via Valleverta, Via Vigne Nuove, Viale dei Ciliegi, Via Lucrezio, Via Giulio Cesare, Via Giacomo Balla, Via Montecagnoletto;

7^ sede farmaceutica: - **urbana** - zona di Via XXV Aprile.

COMUNE DI GROTTAFERRATA

1^ sede farmaceutica: Via Anagnina dal confine con il Comune di Roma al n. civico 197 – Via Valle Nicosia e Via e vicolo di Valle Marciana (escluso il tratto dell'attraversamento del Fosso dell'Acqua Marciana all'incrocio con Via Castel De Paolis) – Via del Grottino, Largo Vandoeuvre – Viale San Nilo dal civico n. 1 fino al civico n. 10 (escluso) – Via Garibaldi (esclusa) – Corso del Popolo (tratto da Piazza Cavour a Largo del Popolo, entrambi esclusi) – Via Roma – Viale San Nilo dall'incrocio con Via Roma fino a Viale Kennedy e limitatamente al lato sinistro a salire (civici da 20 a 50), Viale Kennedy fino al confine con il Comune di Frascati – Villa Senni – Via della Cavona;

2^ sede farmaceutica: confine con il Comune di Roma – Via di Valle Marciana dall'attraversamento del fosso Acqua Mariana al confine con il Comune di Ciampino – Via Castel De Paolis – Via Sant'Anna (esclusa) – Via G. Della Rovere – Via Corridoni – Piazza Giordano Bruno – Via del Boschetto – Piazza Vittime del fascismo - Via Costituente – Via XXV Luglio, Via Santovetti, Corso del Popolo (escluso il tratto che va da Piazza Cavour a Largo del Popolo) – Via Giuseppe Garibaldi, Viale San Nilo – Via del Grottino;

3^ sede farmaceutica: Via Isonzo – Via P. Tappi – Via Sant'Anna – Via degli Scozzesi – confine con il Comune di Marino – Isola Amministrativa confinante con il Comune di Castel Gandolfo – Via Vecchia di Velletri – confine con il Comune di Rocca di Papa – via Campi d'Annibale, Largo Squarciarelli – Via delle Sorgenti;

4^ sede farmaceutica: Via 24 maggio fino al confine con il Comune di Frascati, Via Kennedy, Viale San Nilo nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Anagnina fino all'intersezione con Via Roma, limitatamente al lato destro a salire (civici da 65 a 105), Via Roma, Via Santovetti, Via XXV Luglio e Via Costituente tutte escluse ma comprese tutte le strade nelle stesse confluenti, Piazza Vittime del Fascismo esclusa Via Piave;

5^ sede farmaceutica: Via del Casalaccio, Via Cartabrutta, Via Rocca di Papa, Via Anagnina fino al confine con il Comune di Montecompatri, Provinciale del Muscolo fino al confine con il Comune di Frascati, Via 24 Maggio (esclusa), Squarciarelli, Via Campi d'Annibale (esclusa) fino all'incrocio con Via del Casalaccio;

6^ sede farmaceutica: area est di Grottaferrata, in particolare: Via del Pratone, Via di Rocca di Papa e strade limitrofe (Via R. Castellani, Via D. Petochi, Via Valle della Noce, Via G. Rondini, Via del Seminario, Via dei Peschi, Via F. Marinetti).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

1^ sede farmaceutica, Guidonia capoluogo: territorio delimitato ad ovest dal Viale della Unione, che a partire dalla stazione ferroviaria fino alla strada delle Casette, divide la prima sede dalla quinta;

2^ sede farmaceutica, frazione di Villalba: territorio ad ovest della linea costituita da Via Umbria, Via Toscana, Via Lazio, Via Caserta, Via Foggia, Via Puglie, Corso d'Italia, Viale Trento;

3^ sede farmaceutica, frazione di Montecelio: territorio del centro abitato;

- 4[^] sede** farmaceutica, Villanova: Via Garibaldi, Via Tiburtina, Via Lamarmora, Via Guerrazzi, Via Mazzini;
- 5[^] sede** farmaceutica: stazione ferroviaria, Viale dell'Unione, Via Formello, Via M. Calderara, Via Roma, Via dei Consoli fino alla ferrovia Roma-Pescara, stazione ferroviaria;
- 6[^] sede** farmaceutica, frazione di Villalba: comprende il territorio ad est della linea costituita da Via Umbria, Via Toscana, Via Lazio, Via Caserta, Via Foggia, Via Puglie, Corso d'Italia, Viale Trento;
- 7[^] sede** farmaceutica: Setteville - zona delimitata da Via Marco Simone all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 28 bis, Via Tiburtina per tutta la lunghezza del centro abitato;
- 8[^] sede** farmaceutica, (in sostituzione della transitata farmacia al comune di Fonte Nuova) – Bivio di Guidonia – Via dei Tigli, Via dei Platani, Via Roma, Via V. De Sica, Via delle Genziane fino a V. Lago dei Tartari;
- 9[^] sede** farmaceutica, località Albuccione: comprende il territorio del centro abitato ed il nucleo abitato Castel Arcione;
- 10[^] sede** farmaceutica, Villanova parte alta: Via Mazzini, Via Guerrazzi, Via Lamarmora, Via Niccolini, Via Massari, Via Sella, Via Morelli, Via D'Acquisto, Via Settembrini;
- 11[^] sede** farmaceutica, Colleverde: da Via Nomentana chilometro 16, Via Monte Cervino, Via Monte Grappa e fosso S. Antonio (l'ubicazione può avvenire nella fascia compresa fra Via Monte Bianco, Via Monte Gran Paradiso e Via Monte Rosa);
- 12[^] sede** farmaceutica: Collefiorito - zona delimitata dalla strada provinciale 28 bis all'altezza dell'incrocio con Via degli Aromi, Via dei Sambuchi, Via Rosata, Viale delle Ginestre, Via dei Gerani, Via delle Genziane, Via delle Mimose, Via delle Azalee, Via delle Nemesie;
- 13[^] sede** farmaceutica, località La Botte di Guidonia: Via Colle Mitriano a nord e canale di irrigazione a est, fosso dei Prati ad ovest, confine con il comune di Tivoli a sud (località Campolimpido);
- 14[^] sede** farmaceutica: ferrovia Roma-Pescara, Via dei Consoli, Via Roma, Via Calderara, Via Formello, Via degli Spagnoli, Via Marco Aurelio, raccordo camionale, Via Casal Bianco, Via Roma, Via Tarquinio Prisco, Via Palli, Via Pantano, ferrovia Roma-Pescara;
- 15[^] sede** farmaceutica: Setteville Nord - Via Tacito fino incrocio Via Polibio; Via Polibio verso Via Rocca Canterano, Via Rocca Canterano verso Via Percile, Via Percile fino incrocio Via Pisoniano; Via Pisoniano fino incrocio Via Anticoli Corrado; Via Anticoli Corrado fino incrocio Via Madonna della Pace; da Via Madonna della Pace, angolo Via Marano Equo, in linea retta fino incrocio Via Palombara Sabina Via Casal Bianco; Via Casal Bianco da incrocio Via Palombara Sabina ad incrocio con Via dell'Inviolata; Via dell'Inviolata; Via Palombarese da incrocio con Via dell'Inviolata ad incrocio Via Tacito.
- 16[^] sede** farmaceutica: Collefiorito zona delimitata da Via Roma, Via di Collefiorito, Via degli Amarilli, Via delle Dalie, Piazzale Don Uva, Via dei Sambuchi, Via delle Petunie, Via Casal Bianco e zona Colle Giannetta.
- 17[^] sede** farmaceutica: Colleverde - zona delimitata da Via Nomentana, altezza Via Monte Cervialto (comprese Via Monte Vettore, Via dei Monti Sirini, Via Monte Todi e Via Monte Penna), il comprensorio denominato Colleverde II, il comprensorio denominato Parco Azzurro e la zona denominata Poggio Fiorito e la Via Palombarese lato sinistro (direzione Palombara Sabina) fino al Km. 18.500. Si da atto che per effetto della presente deliberazione il bacino d'utenza dell'XI[^] sede farmaceutica non viene modificato a causa della particolare conformazione della frazione di Colleverde che si compone di un nucleo densamente abitato, corrispondente proprio al bacino di utenza dell'XI[^] sede farmaceutica, e di alcuni consorzi residenziali a carattere estensivo (zone C di espansione) con una densità abitativa molto bassa.
- 18[^] sede** farmaceutica (urbana): Marco Simone - Setteville Nord - zona delimitata: Tratto Via Casal Bianco da intersezione con Via Valle dell'Aniene fino ad intersezione con Via Agosta, via Agosta fino ad intersezione Via Bellegra, Via Marco Simone fino intersezione con Via Palombarese, Via Palombarese fino intersezione con Via Tacito, Via Tacito fino Via Polibio, Via Polibio fino Via Rocca Canterano, Via Rocca Canterano fino a Via Percile, Via Percile fino via Bellegra con intersezione – Via Pisoniano, via Pisoniano fino Via Madonna della Pace, tratto Via Palombara Sabina fino intersezione Via Casal Bianco;
- 19[^] sede** farmaceutica: Villanova Via Micca, Via S. D'Acquisto, Via Morelli, Via Sella, Via Nicotera, Via Saffi, Via Zucchini verso Via Campolimpido, Via Campolimpido, Via Rattazzi;
- 20[^] sede** farmaceutica: Via Formello, Via delle Molette fino incrocio Via Palombarese, da Via Palombarese seguendo il confine fino a Via Formello, ultimo tratto Via Formello verso l'Autostrada, tratto Autostrada A1 Milano-Napoli dal ponte autostradale Via Casal Bianco fino incrocio Via Colle Giannetta, Via Colle Giannetta, Via della Pietrara;

21^ sede farmaceutica: Località Pichini;

22^ sede farmaceutica – Collefiorito – Via delle Genziane, Via Roma, Via Collefiorito, Via della Longarina;

23^ sede farmaceutica – Colleverde – Via Poggio Fiorito, Via Nomentana, Via Palombarese;

24^ sede farmaceutica – Marco Simone – Via Spagna, Via Lago Maggiore, tratto Via Casal Bianco;

25^ sede farmaceutica – Villalba – Piazza delle Foibe, Via Kennedy, Via Sicilia, Via Enna;

26^ sede farmaceutica – Marco Simone – Setteville Nord – zona delimitata: Tratto via Casal Bianco da intersezione Via Valle dell'Aniene a rotonda Marco Simone, da rotonda Marco Simone, Via Marco Simone fino a intersezione con Via Bellegra, tratto via Bellegra fino intersezione con Via Agosta, Via Agosta fino ad intersezione con Via Valle dell'Aniene, tratto Via Valle dell'Aniene fino ad intersezione con Via Casal Bianco.

COMUNE DI LABICO

1^ sede farmaceutica, Area del centro storico e centro abitato Via Roma (dall'incrocio con Via Leonardo da Vinci – Circonvallazione Giovanni Falcone sino alla lottizzazione Sassi Grossi) – incluse le lottizzazioni il Noce, Castagni Due, Castagni Uno, La Cona e Selvotta Due – Via Comunale di Santa Maria – via Comunale Carrozza dello Stese – Via della Fontana – Via Agrolatino (tratto civici 1-3);

2^ sede farmaceutica, Area compresa all'interno dei confini comunali esclusa l'isola formata da Via Roma (dall'incrocio con Via Leonardo da Vinci – Circonvallazione Giovanni Falcone sino alla lottizzazione Sassi Grossi) – incluse le lottizzazioni il Noce, Castagni Due, Castagni Uno, La Cona e Selvotta Due – Via Comunale di Santa Maria – via Comunale Carrozza dello Stese – Via della Fontana – Via Agrolatino (tratto civici 1-3);

COMUNE DI LADISPOLI

1^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: fosso Sanguinara, lato Viterbo; linea FF.SS, lato mare; Via Ravello, lato Roma; Via Messico, lato mare; Via Napoli, lato mare; Via Flavia, lato Roma fino all'incrocio con Via Ancona; fosso Vaccina, lato Roma fino alla foce; costa tra la foce del fosso Vaccina e la foce del fosso Sanguinara;

2^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: Via Napoli, lato monte tra Via Flavia e Via Venezia; Via Nervi, lato Civitavecchia, Via Cagliari, lato Civitavecchia, linea FF.SS., lato mare fino all'altezza di Via delle Fologhe, Via delle Fologhe, lato Roma fino all'incrocio con la linea retta proveniente dalla fine di Via Claudia lato Civitavecchia; lato monte della linea retta tra Via delle Fologhe lato Roma fino all'incrocio con Via Claudia; Via Claudia, lato monte; Via Firenze, lato monte; Via Flavia, lato Civitavecchia fino all'incrocio con Via Napoli;

3^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: fosso Sanguinara, lato Roma; strada statale Aurelia, lato mare fino alla chiesa della SS. Annunziata; lato Civitavecchia della linea retta tra l'ingresso della Chiesa SS. Annunziata ed il lato verso Civitavecchia del castello Odescalchi, costa tra il lato verso Civitavecchia del castello Odescalchi e fosso Sanguinara;

4^ sede farmaceutica (rurale), perimetro compreso tra: lato Roma della linea retta tra il lato verso Civitavecchia del castello Odescalchi e l'ingresso della Chiesa SS. Annunziata; lato mare S.S. Aurelia fino al confine con il Comune di Fiumicino fino alla costa, costa dal Comune di Fiumicino fino al lato Civitavecchia del Castello Odescalchi;

5^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: Via Cannella, lato Civitavecchia dal confine con il comune di Cerveteri fino alla strada statale Aurelia; strada statale Aurelia, lato monte fino al bivio con Via Settevene Palo; Via Settevene Palo, lato Civitavecchia fino alla linea FF.SS.; linea FF.SS., lato monte fino a fosso Vaccina; fosso Vaccina, lato Roma fino al confine con il comune di Cerveteri; confine del comune di Cerveteri tra fosso Vaccina e Via Cannella;

6^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: Viale Mediterraneo, lato monte dall'incrocio con via Settevene Palo fino al termine del viale e lato monte della linea retta più breve tra la fine di viale Mediterraneo e lato Civitavecchia di fosso Sanguinara; fosso Sanguinara, lato Civitavecchia fino all'incrocio con la strada statale Aurelia; strada statale Aurelia, lato monte fino all'incrocio con via dell'Acquedotto; Via dell'Acquedotto, lato monte; Via dell'Olmotto, lato Civitavecchia e prosecuzione in linea retta fino al confine con il comune di Cerveteri; confine del comune di Cerveteri fino a via della Cannella; Via Cannella,

lato Roma fino all'incrocio con la strada statale Aurelia; strada statale Aurelia, lato mare fino al bivio con via Settevene Palo; via Settevene Palo, lato Roma fino al bivio con Viale Mediterraneo;

7^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: Via Napoli, lato monte; Via Messico, lato monte, Via Ravello, lato Civitavecchia; linea FF.SS., lato monte, fosso Sanguinara, lato Civitavecchia; lato mare della linea retta più breve tra fosso Sanguinara e il limite di Viale Mediterraneo lato Roma; Viale Mediterraneo, lato mare; Via Settevene Palo, lato Roma; Via Cagliari, lato Roma; Via Nervi, lato Roma; Via Venezia, lato Roma;

8^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: fosso Vaccina, lato Civitavecchia dal confine con il comune di Cerveteri fino alla linea FF.SS.; linea FF.SS., lato monte fino a Via delle Fologhe; Via delle Fologhe, lato Civitavecchia; Via Roma, lato monte e prosecuzione in linea retta fino al confine con il comune di Cerveteri; confine del comune di Cerveteri fino a fosso Vaccina;

9^ sede farmaceutica (urbana), perimetro compreso tra: foce del fosso Vaccina, lato Civitavecchia; Fosso Vaccina, lato Civitavecchia fino all'incrocio tra Via Ancona e via Flavia; Via Flavia, lato Civitavecchia fino all'incrocio con Via Firenze; Via Firenze, lato mare, Via Claudia, lato mare e prosecuzione in linea retta fino a lato Roma di Via delle Fologhe, Via delle Fologhe, lato Roma fino all'incrocio con Via Roma; Via Roma, lato mare e prosecuzione in linea retta fino al confine con il comune di Cerveteri; costa dal confine con il comune di Cerveteri fino a lato Civitavecchia della foce del fosso Vaccina.

10^ sede farmaceutica: confine con il Comune di Fiumicino, lato monte della S.S. Aurelia dal confine con il Comune di Fiumicino fino all'incrocio con Via dell'Acquedotto, Via dell'Acquedotto lato mare, lato Roma di Via dell'Olmetto fino al confine con il Comune di Cerveteri, confine con il Comune di Cerveteri fino al confine con il Comune di Fiumicino;

11^ sede farmaceutica: - **urbana** – lato monte della s.s. Aurelia, da via Settevene Palo a Via dell'Acquedotto Statua, Via dell'Acquedotto, lato monte fino a Via dell'Olmetto, lato Civitavecchia di Via dell'Olmetto fino all'autostrada Civitavecchia-Fiumicino, lato mare di Via dell'autostrada Civitavecchia Fiumicino fino a Via Settevene Palo, lato Roma di Via Settevene Palo fino alla s.s. Aurelia.

12^ sede: - **urbana** – perimetro compreso fra confine con il comune di Fiumicino lato monte della strada statale Aurelia dal confine con il comune di Fiumicino fino all'incrocio con Via Monteroni, Via Monteroni lato Roma fino all'incrocio con Via Acquedotto Statua, Via dell'Acquedotto Statua lato monte fino a Via dell'Olmetto, lato Roma di Via dell'Olmetto fino al confine con il comune di Cerveteri, confine con il comune di Cerveteri fino al confine con il comune di Fiumicino.

COMUNE DI LANUVIO

1^ sede farmaceutica: comprende il territorio del comune capoluogo, Via Ferrovia Vecchia, Località Pascorale;

2^ sede farmaceutica: località Pascorale, Via Ferrovia Vecchia;

3^ sede farmaceutica: farmacia località Stazione FF.SS linea Roma-Velletri;

4^ sede: - **urbana** - farmacia località Mantovano.

COMUNE DI LARIANO

1^ sede farmaceutica: Zona 1 - comprende la zona del territorio comunale identificate con le seguenti strade: Via Dante Alighieri, Piazza dell'Anfiteatro; Via degli Artigiani; Via Bastianelli, Via Castello D'Ariano, Piazza Luigi Brass, Via Camillo Cavour; Via delle Cerreta, Via Ciarlotti, Via Algidus; Via Lando Conti; Via Giuseppe Garibaldi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Alessandro Manzoni, Via Pietro Mascagni, Via Alfredo Mastrella, Piazza Piersanti Mattarella, Via di Colle Mazzone, Via G. Mechelli, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Pietro Nenni, Via Giordano Orsini, Via Silvio Pellico, Via Sandro Pertini, Via Giacomo Puccini, Via Casale Romani, Piazza Santa Eurosia, Via Ignazio Silone, Via Luigi Sturzo, Via Alfredo Tamburrini, Via Filippo Turati, Via Orazio, Via Tito Livio, Via Sausset les Pins, Via Roma, Via Fratelli Rosselli, Via Urbano IV, Via Tempio di Diana, Via Virgilio, per un totale di abitanti 3.508;

2^ sede farmaceutica: Zona 2 - comprende la zona del territorio comunale identificate con le seguenti strade: Via Albalonga, Via Algidus, Via Aniene, Via degli Arcioni, Via Arno, Via Colle Cagioli, Via dei Castagni, Via Colle Fontana, Via Leonardo da Vinci, Via Fattoria Pavan, Via Enrico Fermi, Via Colle Fiorentino, Via Mater Dei, Via Galileo Galilei, Via Luigi Galvani, Via I Maggio, Via II Giugno, Via Guglielmo Marconi, Via Antonio Meucci, Via Isacco Newton, Via Colle Ottorino Nord, Via Colle Ottorino Sud, Via dei Platani,

Via Quarantola, Via Piave, Via Po, Via Roma, Via San Marco Papa, Via San Silvestro, Via Tevere, Via Torricelli, Via Trilussa, Via dei Volsci, Via Alessandro Volta, per un totale di abitanti 3.620;

3[^] sede farmaceutica: Zona 3 - comprende la zona del territorio comunale identificate con le seguenti strade: Via delle Azalee, Via Fratelli Bandiera, Via dei Biancospini, Via Colle Bonacqua, Via Colle Cagioli, Via di Casale, Vicolo Carlo Cattaneo, Via Centogocce, Piazza Centogocce, Via Crisotoforo Colombo, Via della Colonnella I, Via della Colonnella II, Via della Colonnella III, Via Lando Conti, Via di Cori, Via Francesco Crispi, Via Colle dei Galli, Via Giuseppe Garibaldi, Via dei Gigli, Via Pio La Torre, Via Goffredo Mameli, Via Alfredo Mastrella, Piazza Matteotti, Via Giuseppe Mazzini, Via Ciro Menotti, Via delle Ortensie, Via della Pace, Via Panamense, Via Silvio Pellico, Via Marco Polo, Via Quarantola, Via Redina Ricci, Via delle Rose, Via Colle Ulisse, Via Vallinovi, Via Giuseppe Verdi, Via Vittorio Emanuele II, Via Volturmo, per un totale di abitanti 3.469;

4[^] sede farmaceutica: Zona 4 - comprende la zona del territorio comunale identificate con le seguenti strade: Via Algidus, Via Riccardello Annibaldi, Via dei Castagni, Via del Cimitero, Via Vittoria Colonna, Via Castello D'Ariano, Via Alcide De Gasperi, Via degli Etruschi, Via Antonino Fleres, Vicolo Giano, Via Antonio Gramsci, Via IV Novembre, Piazza Ugo La Malfa, Via Colle Magistera, Piazza Martiri della Libertà, Via Napoli, Via Pietro Nenni, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Ontanese, Via Papa Giovanni XXIII, Via Colle Paccione, Piazza Colle Paccione, Via Papa Paolo VI, Via Ferruccio Parri, Via della Pescara, Via Fratelli Rosselli, Via Alfredo Tamburrini, Via Urbano IV, Via Valle Blasi, Via Valle del Nespolo, Via Vallone, Via dei Volsci, Via XXV Aprile, Via XXVIII Agosto, per un totale di abitanti 2.928;

COMUNE DI MANZIANA

1[^] sede farmaceutica: porzione di territorio delimitato dalla Strada Braccianese Claudia, lato destro provenendo da Roma, fino al confine con il Comune di Bracciano ed Oriolo Romano;

2[^] sede:- urbana - porzione del territorio delimitato dalla Strada Braccianese Claudia, lato sinistro provenendo da Roma, fino ai confini con i comuni di Oriolo Romano, Canale Monterano, Tolfa e Bracciano.

COMUNE DI MARCELLINA

1[^] sede: il territorio di tutto il comune ad eccezione di quello della seconda sede;

2[^] sede: Via Maremmana Inferiore ss 636, Via Roma, Via Piave, Via Casal Faccenna, Via C. Colombo e Via Caolini;

COMUNE DI MARINO

1[^] sede farmaceutica, sede Borgo Garibaldi: Via Sant'Anna confine con il Comune di Grottaferrata, Via Garibaldi, Via Massimo D'Azeglio, Viale Mazzini, Piazza Garibaldi, Via Batocchi, Via Borgo Stazione, Via Cave di Peperino, Via Spinabella;

2[^] sede farmaceutica, sede Dott. Tacconi: confine con la sede Borgo Garibaldi fino a Via Vascarelle, Via Cairoli, Via Fratelli Rosselli, Via Cavour, Via A. Fratti, Via Cesare Battisti, Via C. Caselle;

3[^] sede farmaceutica: Via Appia Nuova s.s. n. 7, Via Palaverta, Via Luigi Einaudi (Via Palaverta Prima traversa), F.S. Roma/Velletri, Via del Divino Amore, Via Giovanni Prati (lato sinistro), Via Alessandro Manzoni (lato sinistro), Viale della Repubblica (lato sinistro);

4[^] sede farmaceutica: confine ferrovia Roma-Velletri, Via Plaverta lì traversa, Via Plaverta, Via Appia Nuova 10° Km., località Quarto S. Antonio, località Sassone, strada vicinale di Costa Rotonda, confini con territorio di Roma e Castelgandolfo;

5[^] sede farmaceutica sede Dott. Franceschetti: confine con la sede Dott. Tacconi fino a contrada Colonnelle, Corso V: Colonna, Via A. Reali, Via XXIV Maggio, Via Unità Nazionale, Via Ciprelli, Via Parco degli Eroi, Via Ferenti, Via dei Laghi;

6[^] sede farmaceutica: Via Appia Nuova 19° Km., località Quarto S. Antonio, confine comune di Ciampino, Via Appia Nuova;

7[^] sede farmaceutica: località Nolette Castelluccia;

8[^] sede farmaceutica: Viale della Repubblica (lato destro), Via Alessandro Manzoni (lato destro), Via Giovanni Prati (lato destro), Via del Divino Amore, Via Pier Giorgio Frassati (lato sinistro), Via Silvio Pellico (lato sinistro), Via Enrico Toti (lato sinistro), Via Goffredo Mameli (lato sinistro);

9^ sede farmaceutica: confine con la sede Dott. Franceschetti fino ai confini comunali con i paesi di Grottaferrata, Rocca di Papa, Castelgandolfo.

10^ sede farmaceutica: Viale della repubblica (lato destro), Via Goffredo Mameli (lato destro), Via Enrico Toti (lato destro), Via Silvio Pellico (lato destro), Via Pier Giorgio Frassati (lato destro), Via del Divino Amore, confine comune di Roma, confine comune di Ciampino, Via Appia Nuova s.s. n. 7.

11^ sede farmaceutica: Corso V. Colonna, Via Vecchia di Grottaferrata, Via E. Medi, Piazza Don Luigi Sturzo, Via G. Belli, Via P. Nenni, Via A. Segni, Via Trilussa, Via Capo D'Acqua.

12^ sede: Via A. Sciesa, Via del Divino Amore, Via Palaverta, Via Martiri Fosse Ardeatine, Via Kennedy, Via Marzabotto, Via L. Einaudi, Via S. P. Apostolo;

13^ sede: Santa Maria delle Mole – Località Parco Lupini, ovvero la zona che si estende da via Niccolò Tommaseo sino a Via Daniele Manin, a ridosso della Via Appia

COMUNE DI MENTANA

1^ sede farmaceutica: zona sud-ovest di Mentana centro comprendente: Via Amendola lato sinistro fino all'intersezione con via delle Vigne Nuove, Largo Lolli, Via Marsala lato destro, P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Giolitti lato sinistro, Via G. Spontini parte lato destro, Via A. Moscatelli parte lato sinistro, Via Ticino lato destro, Via Madonna di Fatima, Via Matteotti, Via dei Pantani. Tutte le vie comprese nell'intero nuovo perimetro.

2^ sede farmaceutica: frazione di Casali di Mentana, comprendente le vie esistenti nella frazione con il seguente perimetro: confine con il comune di Fonte Nuova, Via della Mezzaluna lato destro, Via Giacomo Matteotti parte, Via dei Pantani lato sinistro, località M. S. Salvatore, Località Colle Cianfroni, Monte D'Oro, Località L'Immaginella, Via della Mattonata lato destro, Via del Bottino lato destro.

3^ sede farmaceutica: zona nord di Mentana centro comprendente le vie all'interno del perimetro delimitandola: confine con il comune di Monterotondo, Via delle Viti, Via Amendola lato destro parte, Via Reatina, Via Marsala lato sinistro, Via Einaudi lato destro, Via Tevere lato destro, Via Leoncavallo lato destro, Località M. delle Cellette, Via delle Due Colonne, Via dei Cannetacci.

4^ sede farmaceutica: frazione di Castel Chiodato comprendente le vie esistenti nella frazione con il seguente perimetro: confine con il comune di Monterotondo, confine con il comune di Palombara Sabina, confine con il Comune di S. Angelo Romano.

5^ sede farmaceutica: zona est di Mentana centro comprendente il seguente perimetro: confine con il Comune di Monterotondo, confine con il comune di S. Angelo Romano, confine con il comune di Fonte Nuova, Via Reatina parte lato destro, Via Leoncavallo lato sinistro, Via Santa Croce, Via Tevere lato sinistro, Via G. Spontini parte lato destro, Via Moscatelli parte lato destro, Via della Mattonata lato sinistro, Via della Mezzaluna lato sinistro, Località M. della Clausura, Monte S. Croce, M. del Tiro, M. dei Porci.

6^ sede farmaceutica: - **urbana** -Zona nord-est di Mentana centro. Via Canne Tacci lato sx, Via Boito, Via Donizetti, Via Reatina lato sx, Via Leoncavallo lato sx, comprendenti le vie: Via Vecelio, Via Donatello, Via Bellini, Via Verdi, Via Mascagni, Via Respighi ecc. Località Formelluccio fino al confine con il comune di Monterotondo;

7^ sede farmaceutica: Zona detta "Vigne Nuove" e strade adiacenti. Zona sud-ovest di Mentana comprendente: confine Comune di Monterotondo, Via del Cerqueto, Via Amendola lato sinistro e lato destro a partire dall'intersezione con via delle Vigne Nuove, Loc. Cerqueto, Loc. M. Pizzuto. Tutte le vie comprese nell'intero nuovo perimetro.

COMUNE DI MONTE COMPATRI

1^ sede farmaceutica: per la zona della frazione di Laghetto;

2^ sede farmaceutica: per la zona del centro urbano;

3^ sede farmaceutica: - **urbana** - per la zona della frazione di Pantano;

4^ sede farmaceutica: per la zona della Frazione di Molara.

COMUNE DI MONTELIBRETTI

1^ sede farmaceutica: comprende tutto il territorio del Comune ad eccezione del Borgo Santa Maria;

2^ sede farmaceutica: Borgo Santa Maria: il territorio di detta sede è delimitato dalle seguenti vie: Via Salaria Vecchia, Via Giorgio Amendola, Via Pietro Nenni, Via Ugo La Malfa;

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

1^ sede farmaceutica: comprende il centro storico e zone limitrofe, nonchè Via Roma, Piazza Trieste, i nuclei esterni dei cronisti romani, Cappellette, Via Domitilla, Vigna Savina, Fontana Candida, Pillozzo, Massarosa e fino al confine territorio di Roma;

2^ sede farmaceutica: comprende le nuove zone urbane di espansione, Armetta, Pratone, Belvedere, Selve di Mondragone, casa di Riposo E.N.P.A.S., case di riposo suore, Palocci, Romoli, Via Tuscolo e la 2^ Università di Roma, nonchè l'Osservatorio e Via Frascati antica;

3^ sede farmaceutica: Località "Armetta".

COMUNE DI MONTEROTONDO

1^ sede farmaceutica: delimitata da Viale V. Federici, Piazza Mentana, Viale Giacomo Matteotti;

2^ sede farmaceutica: Piazza Mentana, Via Giacomo Matteotti, Piazza Libertà, Via XX Settembre, Via dei Mille, Via Mazzini, Via Castel Chiodato, fosso confine con il comune di Mentana, località S. Angelo, località Gavaccia, Via della Gavaccia, località Mozzino, Via Notaro Federici, Viale Gramsci;

3^ sede farmaceutica: Via Leonardo Da Vinci, Via Aniene, ferrovia Roma-Orte, Via Monte Circeo, Via Salaria, Via Porto Simone, fiume Tevere;

4^ sede farmaceutica: Viale Mazzini, fosso Gattaceca, confine con il comune di Mentana, confine con il comune di Palombara, confine con il Comune di Montelibretti, fiume Tevere, traversa Ponte del Grillo, Via Salaria, Fosso dei Condotti, Via dello Scoppio, Via della Fonte, Via delloStadio, Via Palmioli, Via E. Riva, Via XX Settembre, Via dei Mille;

5^ sede farmaceutica: Viale Gramsci, Via Monti Sabini, Vicolo del Piccione, Via dell'Aeronautica, ferrovia Roma-Orte, Via Vallagati, Via E. Riva;

6^ sede farmaceutica: Via Vallagati, ferrovia Roma-Orte, Via S. Martino, Via San Martinello, Via dello Scoppio, Via della Fonte, Via dello Stadio, Via Palmioli, Via Ticino, Via E. Riva;

7^ sede farmaceutica: Via Monti Sabini, vicolo del Piccione, ferrovia Roma-Orte, Via di Monte Circeo, Via Salaria, Via di Porto Simone, fiume Tevere, fosso del Ventaglio, fosso Rio della Cassetta, Via S. Angelo, Via Gavaccia, Via Notaro Federici;

8^ sede farmaceutica: Via Leonardo Da Vinci, fiume Tevere, traversa del Grillo, Via Salaria, ferrovia Roma-Orte, Fosso dei Condotti, Via San Martino, Via S. Anzino, Via Aniene;

9^ sede farmaceutica: confine con il Comune di Mentana, Via Piave, Via Taro, Via delle Tufarelle, Viale Mazzini, Viale Cecconi, Via San Matteo, Via S. Angelo.

10^ sede: - **urbana** - Spinetti delimitata dalle seguenti strade: Via dell'Unione, Via Castelchiodato, Via Isonzo, Via Tagliamento, Via della Pietrara, Via Sele, Via Piave

11^ sede: - **urbana** - Pié Costa limitatamente alle seguenti strade: Largo Gran Sasso, Via dell'Aeronautica (tratto da Largo Gran Sasso a Via Vesuvio), Via Vesuvio, Via Vulcano, Via Stromboli, Via Panarea

12^ sede: - **urbana** - San Martino Alto limitatamente alle seguenti strade: Via di San Martino (tratto da Via Albertelli a Via Sant'Anzino).

COMUNE DI MORLUPO

1^ sede farmaceutica: confine con il territorio del comune di Castelnuovo di Porto, confine con il territorio del comune di Magliano Romano, confine con il territorio del comune di Rignano Flaminio, strada comunale delle Grotte, Via San Michele, strada provinciale della Valle lato destro;

2^ sede farmaceutica: strada comunale di Pastinalupo, confine con il territorio del comune di Capena, strada provinciale della Valle lato sin., Via Giulio Roncacci;

3^ sede farmaceutica: "Villa Benigni" – lato Capena di via G.B. De Mattia dal confine comunale a largo A. Modigliani, lato Capena di via U. Boccioni fino al confine comunale – urbana.

COMUNE DI NETTUNO

1^ sede farmaceutica (ab. 3534) confine comune di Anzio, riviera G. Egidi, limite costa, Via Giacomo Matteotti, Via Ancona, Via Trentino, Via Cristoforo Colombo, Via E. Visca, fiume Loricina, Via Lombardia, Via Santa Maria, Via XXV Luglio, Via Romana, Via Risorgimento, Via Sangallo, Piazza San Francesco, Viale Vittoria, Via Gramsci, Viale Mencacci, chiusura lungo il territorio del Comune di Anzio;

2^ sede farmaceutica (ab. 3583) Fiume Loricina, Via Ugo La Malfa, Via Santa Maria, Via Diaz, Via Romana, Via E. Loi fino al congiungimento di Via Montello, Via Santa Barbara, Largo Santa Barbara, Via Risorgimento, Via Romana Via XXV Luglio, Via Santa Maria, Via Lombardia, chiusura sul fiume Loricina;

3^ sede farmaceutica (ab. 4087) Viale Mencacci, Viale della Vittoria, Piazza San Francesco, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Sangallo, Via Risorgimento, Largo Santa Barbara, Via Santa Barbara, Via dei Glicini, confine ovest scuola Ispettori di P.S., Via Monviso fino al congiungimento di Via delle Zinnie, Via delle Begonie, Via delle Pansè, confine comune di Anzio, Via Cupa dei Marmi fino alla chiusura su Viale Mencacci;

4^ sede farmaceutica (ab. 4003) Limite costa, Via Cicco (confine ovest Poligono militare), Piazza degli Eroi, Via Acciarella, Via Dante Canducci, Via Aldo Moro, Via dell'Olmo, Via della Liberazione, confine est Santuario Madonna delle Grazie, chiusura limite costa;

5^ sede farmaceutica (ab. 4210) Via Diaz, Via E. Loi fino al congiungimento di Via Montello, Via Santa Barbara, Via dei Glicini, confine ovest Scuola ispettori di P.S., Via Monviso fino al congiungimento di Via delle Zinnie, Via delle Begonie, Via delle Pansè, Via Nettuno Roma (confine comune di Anzio), Via Pietro Nenni, Via Monte San Candido, Via Pocacqua, Via Gardena, Via Marmolada, Via Sila fino al congiungimento di Via di Villa Segni, confine nord cimitero monumentale Americano, Piazzale Kennedy, Via Santa Maria fino alla chiusura su Via Diaz;

6^ sede farmaceutica (ab. 3941) Via Rinascita, Via dell'Olmo, Via Capo Teulada, Via Cassino, Fosso dell'Eschieto, Via Sele, Via Scipione Borghese, Via Ugo La Malfa, fosso Loricina, Via Ennio Visca, Via Cristoforo Colombo, Via Trentino, Via Ancona, Viale Giacomo Matteotti, Via della Liberazione, Via dell'Olmo, Via Aldo Moro, chiusura su Via Rinascita;

7^ sede farmaceutica (ab. 3706) Via Santa Marinella, confine nord est area artigianale, stradone delle Grugnote interno al bosco di Foglino fino Via confine della provincia di Latina, confine territorio di Latina (dalla località Sferracavallo alla località Piscina Cardillo), comune di Aprilia, fosso del Quinto fino al congiungimento della strada Nettuno Velletri (località Spino Bianco), fino alla chiusura su Via Santa Marinella;

8^ sede farmaceutica (ab. 3559) I Stradone del Sandalo, II Stradone del Sandalo, III Stradone del Sandalo, IV Stradone del Sandalo, V Stradone del Sandalo, Via Albenga, Via Arenzano, Via Armellino, Via Assisi, Via Bastia, Via Bordighera, Via Capodimonte, Via Cascia, Via Cervicione, Via Colle Aventino, Via Colle Celio, Via Colle Esquilino, Via Colle Palatino, Via dei Colli Albani, Via dei Laghi, Via del Ciliegio, Via del Mandarancio, Via del Mandarino, Via del Melo, Via del Melograno, Via del Pero, Via del Pesco, Via del Pino, Via del Quirinale, Via del Viminale, Via della Pineta, Via della Quercia, Via dell'Albicocca, Via delle Bacche, Via delle Susine, Via Deruta, Via Foligno, Via Gubbio, Via Imperia, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Bracciano, Via Lago di Cecita, Via Lago di Como, Via Lago di Fogliano, Via Lago di Garda, Via lago di Lesina, Via Lago di Lucrino, Via Lago di Moro, Via Lago di Scanno, Via Lago di Turano, Via Lago di Varano, Via Lago di Vico, Via Lago d'Iseo, Via Lago Maggiore, Via Lago Sirino, Via Lago Trasimeno, Via Lavagna, Via Nervi, Via Norcia, Via Pantanelle, Via Perugia, Via Pincio, Via Porto Venere, Via Portofino, Via Recco, Via Savona, Via Sermoneta, Via Spoleto, Via Stella, Via Subiaco, Via Taglio delle Cinque Miglia, Via Torre del Monumento, Via Varazze;

9^ sede farmaceutica (ab. 4482) Via Scipione Borghese, Via Sele, fosso dell'Eschieto, Via Cassino, Via Capo Teulada, Via dell'Olmo, Via Rinascita, Via Aldo Moro, Via Canducci, Via Scipione Borghese, Via dei Frati, Via Mirabella, Via Campoleone, Via Santa Marinella, Via Nettuno Velletri, Via Ugo La Malfa, chiusura su Via Scipione Borghese;

10^ sede farmaceutica (ab. 4122) Via Nettuno Roma (confine con comune di Anzio), Via Pietro Nenni, Via Monte San Candido, Via Pocacqua, Via Gardena, Via Marmolada, Via Sila fino al congiungimento di Via di Villa Segni, confine nord del cimitero monumentale americano, Via dei Censi, Via Sermoneta, Via Torre del Monumento, confine comune di Anzio, chiusura su Via Nettuno Roma;

11^ sede farmaceutica (ab.3597) Via Scipione Borghese, Via dei Frati, Via Gavignano, Via Mirabella, Via Campo Leone, Via Santa Marinella, Via Santa Maria Goretti, confine nord est area artigianale, stradone delle

Grugnole interno al bosco di Foglino fino Via confine della provincia di Latina, confine territorio di Latina, Via Acciarella, Via Capitan Canducci, chiusura su Via Scipione Borghese.

12^ sede farmaceutica: - **urbana** - Via Scipione Borghese – Ponerico e zone limitrofe al centro commerciale “Le Vele”;

13^ sede farmaceutica- **urbana** - Via Santa Barbara alta- confine comune di Anzio;

14^ sede farmaceutica- **rurale** - Via Nettuno-Velletri – Zona Piscina Cardillo (deve essere ubicata entro un raggio di 800 metri dall’incrocio della strada Nettuno/Velletri con la strada Padiglione Acciarella).

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

1^ sede farmaceutica: (foglio catastale 2) Via Vicinale Cetto dal confine comunale con Bellegra all’intersezione con la via comunale Olevano-San Vito, Via comunale Olevano-San Vito (nel tratto di confine tra i fogli catastali 2 e 6 e nel tratto di confine tra i fogli catastali 3 e 6);(foglio catastale 6) Via comunale Olevano-San Vito fino alla confluenza con la Via comunale Olevano-Genazzano; Via comunale Olevano-San Vito (nel tratto di confine tra i fogli catastali 6 e 7 sino alla intersezione Via Vicinale Colle Cardo);(foglio catastale 7) Via Vicinale di Colle Cardo sino all’intersezione con Via Comunale Ponte dei Cerri (nel tratto di confine tra i fogli catastali 7 e 8) sino all’intersezione Via Vicinale Sorvigliano; Via Vicinale Sorvigliano (nel tratto di confine fra i fogli catastali 8 e 21) sino alla Via interpedonale del Depuratore sud; (foglio catastale 21) Via Interpedonale del Depuratore Sud fino al Fosso del Lucino, Fosso del Lucino fino alla confluenza del Fosso dell’Anzidetto, Fosso dell’Anzidetto (nel tratto di confine fra i fogli catastali 21 e 24 e nel tratto di confine fra i fogli catastali 22 e 24) sino alla Via Provinciale Maremmana Superiore; Via Vicinale San Paolo (nel tratto di confine fra i fogli catastali 25 e 29) fino al bivio con la Via comunale Olevano-Paliano; Via comunale Olevano-Paliano fino al bivio con Via Vicinale di Casa Mammola (nel tratto di confine fra i fogli catastali 29 e 30 e nel tratto di confine fra i fogli catastali 32 e 30); Via Casa Mammola (nel tratto di confine fra i fogli catastali 30 e 33); foglio catastale 33) Via di Casa Mammola fino al confine comunale con Paliano; confine comunale con Paliano dalla Via di Casa Mammola fino al confine comunale con Roiate; confine comunale con Roiate fino al confine comunale con Bellegra; confine comunale con Bellegra fino alla Via Vicinale Cetto.

L’area di pertinenza della prima sede farmaceutica è pertanto costituita dai seguenti fogli catastali: foglio 2 (parte ad est della Via Vicinale Cetto), foglio 3 (intero), foglio 6 (parte a nord della Via comunale Olevano-San Vito), foglio 7 (parte ad est della Via vicinale Colle Cardo), foglio 16 (intero), foglio 17 (intero), foglio 18 (intero), foglio 19 (intero), foglio 20 (intero), foglio 21 (parte ad est della Via Interpedonale del Depuratore), foglio 22 (intero), foglio 23 (intero), foglio 25 (intero), foglio 26 (intero), foglio 27 (intero), foglio 30 (intero), foglio 31 (intero) e foglio 33 (parte ad est della Via Vicinale Casa Mammola).

2^ sede farmaceutica: confine comunale con San Vito Romano dal confine comunale con Genazzano al confine comunale con Bellegra; confine comunale con Bellegra dal confine comunale con San Vito fino alla Via Vicinale Cetto; (foglio catastale 2) Via Vicinale Cetto dal confine comunale con Bellegra all’intersezione con la Via comunale Olevano-San Vito; Via comunale Olevano-San Vito nel tratto di confine fra i fogli catastali 2 e 6 e nel tratto di confine fra i fogli catastali 3 e 6); (foglio catastale 6) Via comunale Olevano-San Vito sino alla confluenza con la Via comunale Olevano-Genazzano; Via comunale Olevano-San Vito nel tratto di confine tra i fogli catastali 6 e 7 fino all’intersezione con la Via Vicinale Colle Cardo; (foglio catastale 7) Via Vicinale Colle Cardo fino all’intersezione con la Via Comunale Ponte dei Cerri; Via comunale Ponte dei Cerri (nel tratto di confine fra i fogli catastali 7 e 8) fino alla intersezione con la Via Vicinale Sorvegliano; (foglio catastale 21) Via Interpedonale del Depuratore Sud fino al Fosso del Lucino, Fosso del Lucino fino alla confluenza del Fosso dell’Anzidetto; Fosso dell’Anzidetto (nel tratto di confine fra i fogli catastali 21 e 24 e nel tratto di confine fra i fogli catastali 22 e 24) fino alla Via Provinciale Maremmana Superiore; Via Vicinale San Paolo (nel tratto di confine fra i fogli catastali 25 e 29) fino al bivio con la Via comunale Olevano-Paliano; Via comunale Olevano-Paliano fino al bivio con Via Vicinale di Casa Mammola (nel tratto di confine fra i fogli catastali 29 e 30 e nel tratto di confine fra i fogli catastali 32 e 30); Via di Casa mammola (nel tratto di confine fra i fogli catastali 30 e 33); (foglio catastale 33) Via di Casa Mammola fino al confine comunale con Paliano; confine comunale con Paliano dalla Via di Casa Mammola sino al confine comunale con Genazzano; confine comunale con Genazzano fino al confine comunale con San Vito.

L’area di pertinenza della seconda sede farmaceutica è pertanto costituita dai seguenti fogli catastali: foglio 1 (intero), foglio 2 (parte ad ovest della Via Vicinale Cetto), foglio 4 (intero), foglio 5 (intero) foglio 6 (parte a

sud della Via comunale Olevano-San Vito), foglio 7 (parte ad ovest della Via Vicinale Colle Cardo), foglio 8 (intero), foglio 9 (intero), foglio 10 (intero), foglio 11 (intero), foglio 12 (intero) foglio 13 (intero), foglio 14 (intero), foglio 15 (intero) foglio 21 (parte ad ovest della Via Interpodereale del Depuratore), foglio 24 (intero), foglio 28 (intero) foglio 29 (intero), foglio 32 (intero) e foglio 33 (parte ad ovest della Via Vicinale di Casa Mammola).

COMUNE DI PALESTRINA

1^ sede farmaceutica: Palestrina centro (popolazione residente 2.700): incrocio Via Giovanni XXIII, S.P. Castel San Pietro, confine Castel San Pietro, confine Cave, Via Prenestina A fino all'incrocio con Viale Pio XII, Viale Pio XII escluso, Via Ceciliana, Via di Colle Martino, Via del castagneto, Via Ciciliano, Via San Francesco Tende (ora Via Pedace), Via Giovanni XXIII fino incrocio Via Barberini.

2^ sede farmaceutica – frazione Carchitti: (sede rurale – popolazione residente 2.550): confine Rocca Priora, confine San Cesareo, confine Zagarolo, Via di Colle Cardella, Via Valle fredda fino incrocio Via degli Olmi, Via degli Olmi lato destro a scendere fino a Via Casilina, confine comune di Labico, confine Artena.

3^ sede farmaceutica – Palestrina San Rocco (popolazione residente 4.450): Via Colle Girello lato destro direzione centro, Via Prenestina Nuova direzione Zagarolo, Via ungheria direzione Piazza Ungheria, Piazza ungheria, Via mantova lato destro direzione Via Palmiro Togliatti, Via Palmiro Togliatti direzione Via Pedemontana, Via Pedemontana lato destro direzione Gallicano, Via Ceciliana, incrocio Via degli Arcioni, Viale Pio XII lato destro e sinistro, Via Prenestina A. lato destro direzione Cave, confine comune di Cave, confine comune di Valmontone, confine comune di Labico, Via Prato Bini, Via Prato Bini lato destro fino incrocio Via Formalicchi, Via Colle Silvano direzione Via degli Olmi, Via degli Olmi lato destro dall'incrocio con Via Colle Silvano fino all'incrocio con Via Prenestina Nuova, Via Prenestina Nuova lato destro direzione centro e fino all'incrocio con Via Colle Girello.

4^ sede farmaceutica – Palestrina Selciata: (popolazione residente 4.650): confine Castel San Pietro, confine Gallicano, confine comune Zagarolo, Via della Stella, Via Taglialegrotte fino incrocio con Via Folcarotonda, Via Folcarotonda lato sinistro verso Via Sterpara, Via Sterpara lato sinistro verso Via San Pietro, Via San Pietro lato sinistro direzione Via della Croce, dall'incrocio di Via della Croce a Via Fontana Magrina incrocio con Via Prenestina Nuova, Via Prenestina Nuova lato sinistro direzione Cave, Via Ungheria lato sinistro direzione Piazza Ungheria, Via Mantova lato sinistro direzione Via Palmiro Togliatti, Via Palmiro Togliatti lato sinistro direzione via Pedemontana, Via Pedemontana lato sinistro direzione Gallicano, Via Ceciliana lato sinistro direzione Santa Lucia, Via Colle Martino lato sinistro direzione Via delle Piagge, Via del Castagneto lato sinistro direzione Via Ciciliano, Via Ciciliano lato sinistro direzione Via San Francesco Tende, confine Castel San Pietro.

5 sede farmaceutica – Palestrina Torresina (popolazione residente 4.000): Via Prenestina Nuova dall'incrocio con Via Ungheria lato sinistro fino all'incrocio con Via Fontana Magrina, da Via Fontana Magrina fino all'incrocio di Via Formalemura con Via San Pietro, Via San Pietro lato sinistro fino incrocio con Via della Sterpara, Via della Sterpara lato sinistro fino all'incrocio con Via Folcarotonda, Via Folcarotonda lato sinistro fino all'incrocio con Via Taglialegrotte, Via Taglialegrotte fino all'incrocio con Via Pedemontana, Via Pedemontana lato sinistro direzione Gallicano, confine con Gallicano, confine con Zagarolo, Via Colle Cardella lato sinistro direzione Via degli Olmi, Via Vallefredda fino incrocio Via degli Olmi, Via degli Olmi lato sinistro direzione Via Casilina, confine labico, Via Prato Bini lato sinistro direzione Via Colle Silvano, Via Colle Silvano lato sinistro direzione Via degli Olmi, Via degli Olmi lato sinistro direzione centro, Via Prenestina Nuova lato sinistro direzione centro, Via Colle Girello lato sinistro direzione centro fino all'incrocio con Via Prenestina Nuova.

6^ sede farmaceutica: rurale: Valvarino incrocio Via Provinciale Carchitti fino ad arrivare all'incrocio di Via Colle Vecchio ivi compresa, Via Colle La Torre fino ad arrivare su Via provinciale Carchitti.

7^ sede: Urbana Quadrelle da Via Prenestina Antica n. 220 (Centro Commerciale I Platani) – Via Quadrelle, Via Ripi, Via Arpino, Via Ceccano, Via Ceprano, Via Torrice, Via Arce.

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

1^ sede farmaceutica: comprende il centro urbano di Palombara Sabina;

2^ sede farmaceutica: comprende il territorio della frazione di Cretone;

3^ sede farmaceutica: comprende il territorio della frazione di Stazzano;

4[^] **sede** farmaceutica: comprende il territorio della Località Marzolano;

COMUNE DI POMEZIA

1[^] **sede** farmaceutica: comprende la zona delimitata da Via Filippo Re, da Via Orazio (per il tratto da Via Filippo Re a Piazza Indipendenza), Piazza Indipendenza, Villa comunale fino alla Pontina;

2[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata a Sud da Via Danimarca ad Est da Via Zara a Nord da Via Ischia e ad Ovest con il demanio marittimo;

3[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata da Via Virgilio, Piazza Indipendenza, Villa comunale fino alla Pontina;

4[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata da Via Filippo Re, Via Varrone, Via Cicerone e Via del Mare dall'incrocio con via Varrone sino all'incrocio con via Roma;

5[^] **sede** farmaceutica: resta confermata la precedente perimetrazione di Torvaianica;

6[^] **sede** farmaceutica: la zona comprendente il quartier di Martin Pescatore e delimitata a Nord da Via dei Romagnoli dall'incrocio con Via Taormina sino all'incrocio con Via degli Argonauti, ad Est dal Fosso della Crocetta, a Sud da Via Danimarca dall'incrocio con Via Zara sino a Via Assisi comprendendo il comparto delimitato da Via Assisi, Via Siviglia e Via Foligno;

7[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata da Via Virgilio, Piazza Indipendenza, Via Varrone, Via Fratelli Bandiera fino alla Via del Mare;

8[^] **sede** farmaceutica: Via Cincinnato, Via Fratelli Bandiera verso sud;

9[^] **sede** farmaceutica: a nord Via Castelli Romani confine comunale – ad est Via delle Monachelle Vecchia – a sud Via di Valle Caia confine comunale – ad ovest Via Pontina Vecchia – Via delle Tre Cannelle – Via della Maggiona – Via Campobello;

10[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata ad Ovest con il Demanio Marittimo dall'incrocio tra Via Arno e Lungomare Ugo Tognazzi, a Nord da Via Arno (confine comunale), ad Est da Lungomare Ugo Tognazzi, Via Pola, Via Casablanca sino al bivio con Via Leonardo da Vinci e a Sud con Via Ischia;

11[^] **sede** farmaceutica: Via Pontina sud – Via Pontina nord – comune di Roma – Via dei Castelli Romani – Via Campobello – Via Nicaragua – Via della Maggiona.

12[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata a Sud dal Fosso della Crocetta da Via Fratelli Bandiera (Quartiere Primavera), sino a Via Mar Nero (Zona Torvaianica Alta), a Est da Via di Pratica, a Nord dal Fosso di Pratica e ad Ovest confinante con la Sede X e la Sede II;

13[^] **sede** farmaceutica: Via Castelli Romani, da incrocio con Via delle Monachelle Vecchia fino a incrocio con Via Ardeatina – Via Ardeatina, da incrocio con Via Castelli Romani a Via di Valle Caia confini comunali – Via di Valle Caia – ad ovest strade interpoderali/Via delle Monachelle Vecchia;

14[^] **sede** farmaceutica: S.R. 148 Pontina, altezza Via della Maggiona – fiancheggia il confine della XI[^] sede farmaceutica fino a incrocio Via Campobello/Via Canada – Via Campobello, tratto da incrocio con Via Canada fino a incrocio Via della Maggiona – Via delle Tre Cannelle – fiancheggia perimetro della IX[^] sede ridelimitata, fino all'innesto con Via Pontina Vecchia – prosegue verso sud, fino al confine comunale – a sud coincide con il confine comunale – prosegue fiancheggiando il confine della XII[^] sede fino a ricongiungersi con S.R. 148 Pontina all'altezza Via della Maggiona.

15[^] **sede** farmaceutica: la zona comprendente il Quartiere di Campo Ascolano delimitata a Nord da Via Arno (confine comunale), da Via Lungomare Ugo Tognazzi sino all'incrocio con Via di Pratica, a Ovest confinante con la Sede X, a Sud delimitata dal Fosso di Pratica e ad Est da Via di Pratica;

16[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata a Nord dal Fosso della Crocetta da via Fratelli Bandiera sino al Quartiere di Torvaianica Alta, a Sud dal Fosso Rio Torto dal Quartiere Campo Iemini fino alla via Pontina Nuova a Ovest confinante con i Quartieri Campo Iemini e Torvaianica Alta (Sede XVII) e ad Est delimitata dalla via Pontina Nuova comprendente Via Ronchi e Via Starabba di Rudinì;

17[^] **sede** farmaceutica: la zona comprendente i Quartieri di Campo Iemini e Torvaianica Alta;

18[^] **sede** farmaceutica: la zona compresa tra Via dei Castelli Romani e Via Campobello, delimitata a Sud da via della Maggiona e ad Est dal fosso della Comunella;

19[^] **sede** farmaceutica: la zona delimitata ad Est dalla via Pontina Nuova a Sud da via dei Castelli Romani nella porzione compresa tra l'incrocio con via Pontina Nuova fino all'incrocio con via fratelli Bandiera, ad Ovest confinante con la Sede XII e la Sede XV lungo la via di Pratica e a Nord delimitata da via Vaccareccia.

COMUNE DI RIANO

1^ sede farmaceutica: confini geografici con i comuni di Castelnuovo di Porto, Sacrofano e Roma per la zona Flaminia, fino a Via Rianese e fino a Viale Parigi per la zona interna al comune di Riano;

2^ sede farmaceutica: confini geografici con i Comuni di Castelnuovo di Porto, Roma e Monterotondo per la zona Tiberina, fine Via Dante Alighieri e fine Via Giovanni XXIII per la zona interna al comune di Riano.

3^ sede farmaceutica: - **urbana** - lato terni di Via Piana Perina dal confine del comune, lato Terni della linea retta più breve tra fine di Via Piana Perina e l'inizio di Via Monte dell'Ara, via lato monte di Via Monte dell'Ara, lato monte di Via dei Ciliegi, lato Terni di Via Monte Porcino, lato monte di Via Fosso della Creta, lato monte Vasca, lato monte Via dei Fontanoni, lato monte di Via Bertini, lato monte della linea retta più breve tra la fine di Via Bertini e il confine comunale.

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

1^ sede farmaceutica: sponda lato Rignano del Fosso dei Monti e sua prosecuzione in linea retta fino al confine del Comune lato Sant'Oreste (est), linea diretta dal confine del Comune con il Comune di Sant'Oreste verso Via Leonardo Da Vinci (Madonna delle Grazie) lato Roma (est), Via Leonardo da Vinci lato Roma (sud), Via Brunelleschi lato ovest, Via G. Romano lato Terni (nord), Via Bramante lato ovest, Via Ludovico Ariosto lato ovest, Via San Rocco lato Roma (sud), incrocio Via Flaminia S.S. n. 3, Via Flaminia lato est, scaletta Met.Ro lato Roma (sud), Via Antonio Gramsci lato Roma (sud), Via Torricelli lato Roma (sud), linea diretta fino al confine comunale (fino a provincia di Viterbo).

2^ sede farmaceutica: confine del Comune lato Sant'Oreste (est), linea diretta dal confine del comune con il comune di Sant'oreste (est) verso Leonardo da Vinci (Madonna delle Grazie) lato nord, Via Leonardo da Vinci lato Terni (nord), Via Brunelleschi lato est, Via G. Romano lato Roma (sud), Via Bramante lato est, Via Ludovico Ariosto lato est, Via San Rocco lato Terni (nord), incrocio via Flaminia s.s. n. 3, Via Flaminia lato ovest, (provincia di Viterbo), scaletta Met.Ro lato Terni (nord), Via Antonio Gramsci lato Terni (nord), Via Torricelli lato Terni (nord), linea diretta fino al confine comunale (provincia di Viterbo).

3^ sede farmaceutica: sponda lato Morlupo frl Fosso dei Monti e sua prosecuzione in linea retta fino al confine comunale, confine comunale fino all'intersezione con la s.s. n. 3 Flaminia, s.s. n. 3 Flaminia lato Sant'Oreste dal confine con il comune di Morlupo all'intersezione con il fosso dei Monti.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

1^ sede farmaceutica: (abitanti 4.007): Piazza Duomo, Via Duomo, Piazza Garibaldi lato destro, Via San Francesco D'Assisi lato destro, Via della Vergine fino a Via delle Barozze (esclusa), Via Fucicchia, Via Valle Fucicchia, Via Frascati dall'innesto con Via Pratone della Molaria, Via San Sebastiano, Via Campi D'Annibale fino a Oiazza Madre merloni, Piazza Gatta, Via della Cava, Vicolo della Cava, Via Condotti;

2^ sede farmaceutica: (abitanti 4.017) Via L. Montanari, Piazza Garibaldi lato sinistro; Via San Francesco D'Assisi lato sinistro, Via Matteotti, Via Roma, S. S. 218, Via Madonna del Tufo, Via Alberobello, Via Campi D'Annibale lato sinistro fino a Piazza Madre Merloni (esclusa), Via Rocca Priora, Via Monte Pennolo.

3^ sede farmaceutica (abitanti 4.009): Via dei Laghi, Via delle Barozze, Via Italia, Via Frascati dall'innesto con Via Pratone della Molaria sino al confine con il comune di Grottaferrata, Via Europa, Località Arcioni, Colle delle Fate, Valle Oscura, Casal Romito, confine con i comuni di Marino e Grottaferrata.

4^ sede farmaceutica (abitanti 2.438): Piazza G. Di Vittorio, Via Campi D'Annibale lato destro fino a Via Marco Pennolo, Via 1° Maggio, Via IV Novembre, Via dei Chiusini, Via Pozzo del Principe, Via delle Faete, Strada Vicinale delle Faete, Via Vecchia di Velletri, Via Vecchia di Nemi, Via Sacra.

5^ sede farmaceutica: - **rurale** - frazione del Vivaro

COMUNE DI ROCCA PRIORA

1^ sede farmaceutica: Via Ludovico Ariosto, Piazza Belvedere, Via Cavour, Largo Europa, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Lamarmora, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Mazzini, Via di Mezzo, Vicolo Olivo, Via Paolina, Via Principe di Piemonte, Via Regina Margherita, Via Raffaello Sanzio, Via Torquato Tasso, Via Umberto I°, Piazza Umberto I°, Piazza Vittorio Emanuele, Vicolo Umberto I°, Vicolo Tasso, Via Corbio, Via G. Giobbe, Via della Rai, Via Saponara, Via dei Vigneti, Vicolo dei

Vigneti, Piazza Bruno Buozzi, Via del Campo Sportivo, Via Fontana Maggiore, Via Giovanni XXIII, Via della Rocca, Via Vittorio Alfieri, Via Galileo Galilei, Via Lazio, Via Niccolò Machiavelli, Via degli Olmi, Vicolo degli Olmi, Largo Pallotti, Via Passero Solitario, Via Roma, Vicolo Roma, Via della Cunetta, Via Alcide De Gasperi, Via Enrico De Nicola, Via Luigi Einaudi, Via Giacomo Matteotti, Via del Sassone, Via Fontana Bella, Via delle Fossette, Via Vecchia della Fontana, Via Palmiro Togliatti, Via della Pineta, Via delle Canepine, Via Kennedy.

2^ sede farmaceutica: Via Colle Scappucciato, Piazza Colle San Pietro, Via Tuscolana, Via Castelli Romani, Via Fontana Vecchia, Via Malpasso d'Acqua, Via Università Agraria, Via Bel Poggio, Via Fontana Verdina, Via Anagnina Rocca di Papa, Via degli Anemoni, Via degli Oleandri, Via dei Ciclamini, Via dei Fiordalisi, Via dei Narcisi, Via dei Pini, Via dei Salici, Via del Biancospino, Via del Buero, Via del Giglio, Via del Roseto, Via delle Acacie, Via delle Azalee, Via delle Dalie, Via delle Mimose, Via delle Ortensie, Via Osteria Nuova, Via delle Palme, Via delle Tuhie, Via delle Viole, Via Rocca Di Papa, Via della Molara, Via Monte Ceraso, Località Piani di Caiano, Via delle Robinie, Via dei Gelsi, Via delle Petunie, Via delle Primule, Via delle Campanule, Via della Fornace, Via delle Ginestre, Via Cesare Battisti, Via Fabio Filzi, Viale Aldo Moro, Via Oberdan, Via Voce Comune, Via Nazario Sauro, Via San Sebastiano, Via Soland, Via Vicinale del Tuscolo, Via Arenatura, Via Belmonte, Via dei Prati, Via dei Principi, Via degli Aceri, Via del Bosco, Via Colle Lano, Via Colle Verde, Via del Castagno, Via del Salice, Via della Galassia, Via Himalaya, Via Marte, Via Mediana di Valle Moretta, Via Mrecurio, Via Monte Artemisio, Via Nettuno, Via Saturno, Via Trilussa, Via Uranio, Via Bellingeri, Via Giove, Via del Fabbro, Via Venere, Via Plutone, Via Mediano, Via Carpinello, Via dei Ciliegi, Via dei Cipressi, Via dei Donatori, Via dei Pioppi, Via dei Romani, Via dei Tigli, Via degli Armenti, Via del Basolato, Via del Lago Regillo, Via del Vergaro, Via delle Carrozze, Via delle Viti, Via dell'Incitore, Via delle Riguardate, Via Olimpia, Via Velletri, Piazza Giglio Rosso, Via degli Abeti, Via Monte Fiore, Via delle Margherite, Via delle Rose, Via delle Pigne, Via del Vento, Via delle Magnolie, Via delle More, Via del Grillo, Via dei Giacinti, Via del Pruneto, Via delle Orchidee, Via degli Artisti.

3^ sede farmaceutica: la terza sede farmaceutica comprende l'intera frazione comunale di Colle di Fuori e le strade Via dei Savelli e Via della Montagna Spaccata;

4^ sede farmaceutica: centro urbano a ridosso del centro storico.

COMUNE DI SACROFANO

1^ sede farmaceutica: comprende tutto il territorio del Comune ad eccezione del territorio afferente la seconda sede farmaceutica;

2^ sede farmaceutica: - **rurale** - Località Monte Caminetto – Via Monte Caminetto o vie adiacenti.

COMUNE DI SAN CESAREO

1^ sede farmaceutica: ricompresa tra le seguenti strade: via Monte di Casa; via G. Brodolini; via Casilina SR6 (parte); via della Torre; via della Faina; via del Tasso; via Colle di Fuori; via Filippo Corridoni;

2^ sede farmaceutica: ricompresa tra le seguenti strade: via Casilina SR6 (parte); via Prenestina Nuova; Rete ferroviaria - Tratta Roma Cassino; autostrada A1 - Tratta Roma - Orte; via Gallicano Colonna; Confine con Comune di Zagarolo;

3^ sede farmaceutica: ricompresa tra le seguenti strade: via Casilina SR6 (parte); via Maremmana III inf.; via della Resistenza; via Monte di Casa; via Colle di Fuori; Confine con Comune di Rocca Priora; via Calcara Muratelle; via del Castagneto; confine con Comune di Monte Compatri; Confine con Comune di Colonna.

4^ sede: - **rurale** -ricompresa tra le seguenti strade: via Prenestina Nuova; Rete ferroviaria - Tratta Roma Cassino; via Casilina SR6 (Parte);

5^ sede: Rete ferroviaria - Tratta Roma Cassino: via Gallicano Colonna; via Aniene; via Mincio; via dei Frutteti; via della Vetrice; via del Fontale; via Casilina SR6 (parte); via Maremmana III Inf.; via del Turchino.

COMUNE DI SANTA MARINELLA

1^ sede farmaceutica: urbana (Farmacia Centrale) Rio Fiume lato Civitavecchia – Strada Statale Aurelia lato mare – Via delle Vignacce lato Civitavecchia – Ferrovia Roma Civitavecchia lato mare – Via Punico lato Roma – Costa da Via Punico alla foce del Rio Fiume;

2^ sede farmaceutica: rurale (Santa Severa) confine con il Comune di Cerveteri – dal mare alla ferrovia Roma Civitavecchia – ferrovia Roma Civitavecchia lato mare - Rio Fiume lato Roma – costa dalla foce del Rio Fiume al confine con il Comune di Cerveteri;

3^ sede farmaceutica: urbana (Farmacie Sorelle Vergati) Via Punico lato Civitavecchia – Ferrovia Roma Civitavecchia lato mare – Via Latina lato Roma – Via del Carmelo lato Roma – costa da Via del Carmelo a Via Punico;

4^ sede farmaceutica: urbana (Farmacia Comunale) Confine con il Comune di Tolfa – Rio Fiume lato Civitavecchia – strada statale Aurelia lato monte – Via delle Vignacce lato Roma – ferrovia Roma Civitavecchia lato monte – Via Punico lato Roma – Via Poggio Bellavista lato Roma – Confine con il Comune di Tolfa;

5^ sede farmaceutica: urbana (dott. Palermo) confine Comune di Tolfa – Via Poggio Bellavista lato Civitavecchia fino a Via Punico – Via Punico lato Civitavecchia – ferrovia Roma Civitavecchia lato monte – Via della Perazzeta lato monte/Roma – via Meggio Prato del Mare lato monte - via Mare Mediterraneo lato monte - Via Orione lato Roma – lato Roma della linea retta tra la fine a est (lato monte) di Via Orione ed il confine del Comune;

6^ sede farmaceutica: urbana - lato Civitavecchia della linea retta tra la fine a est (lato monte) di Via Orione ed il confine del Comune – Via Orione lato Civitavecchia – Via della Perazzeta lato Civitavecchia/mare – via Meggio Prato del Mare lato mare – via Mare Mediterraneo lato mare - Ferrovia Roma Civitavecchia lato mare – Via Latina lato Civitavecchia – via del Carmelo lato Civitavecchia – costa fino al confine con il Comune di Civitavecchia;

COMUNE DI SEGNI

1^ sede farmaceutica: comprende l'intero territorio comunale con l'esclusione della sola zona sottodescritta, di pertinenza della seconda sede;

2^ sede farmaceutica: partendo da Via Filippo Turati, essa comprende la zona bassa del centro urbano a sud di Piazza Cesare Battisti, Via Antonio Gramsci, Via Guglielmo Marconi, Via Cavignano.

3^ sede farmaceutica: - **rurale** – aree comprese lungo le dorsali di Via Carpinetana e Via Consolare Latina denominata “Pantano”.

COMUNE DI SUBIACO

1^ sede e 2^ sede farmaceutica: le sedi comprendono promiscuamente l'intero territorio comunale;

3^ sede farmaceutica: località Vignola

COMUNE DI TIVOLI

1^ sede farmaceutica: Piazza Santa Croce, Viale Trieste, Via De Camillis, Via Colsereno fino al vicino vicolo Inversata, Piazza Nicodemi, Via 2 Giugno, lato sinistro verso Piazza Santa Croce;

2^ sede farmaceutica: Largo San Giovanni, Viale Tomei, Viale Picchioni, Via Campo Sportivo, Via Cinque Giornate, Via dei Pini, Via Empolitana, Via Acquaregna e adiacenze;

3^ sede farmaceutica: Largo Cesare Battisti, Via del Trevio, Via 2 Giugno lato destro, Via Colsereno fino al bivio con Vicolo Inversata, Piazza San Vincenzo, Vicolo del Pilaro, Via D. Giuliani, Via dei Senili fino a Largo Cesare Battisti;

4^ sede farmaceutica: Piazza Plebiscito, Via del Gesù, Via Missione, Via S. Viola, Vicolo dei Ferri, Vicolo dei Platani, Via Palatina;

5^ sede farmaceutica: Piazza Rivarola, Via Ponte Gregoriano, Vicolo delle Erbe, Via del Seminario, Vicolo del Duomo, Piazza del Duomo, Via Colle P. D. Tetani, Via V. Valerio;

6^ sede farmaceutica: frazione Bagni di Tivoli: dal ponte della ferrovia sulla Tiburtina, sulla destra lungo la linea ferroviaria fino all'incrocio con l'acquedotto A.C.E.A., segue l'acquedotto fino all'altezza di Via Bacci,

lato sinistro della stessa sino alla Tiburtina, lato sinistro della stessa fino all'altezza di Via Nicodemi, lato sinistro della stessa sino alla stazione ferroviaria, lungo la linea ferroviaria fino al ponte sulla Tiburtina;

7^ sede farmaceutica: Via Tiburtina, Strada San Vittorino, strada Rosolina Vecchia, Via di Villa Adriana, Via della Rosolina Nuova, Via di Ponte Lucano, Via Tiburtina;

8^ sede farmaceutica: bivio Via Tiburzio, Via San Bernardino da Siena, Via Braschi fino al bivio di Via Braschi Colle Ripoli;

9^ sede farmaceutica: Via Empolitana dall'incrocio di Via degli Ulivi fino all'incrocio di Via del Lavoro;

10^ sede farmaceutica: Via Campolimpido lato sinistro (dal numero civico 33), Via del Melograno (lato destro e sinistro), Chiesa San Carlo Borromeo, Via San Carlo Borromeo, Via San Borromeo lato destro e sinistro, Via Campolimpido lato destro e sinistro fino ai numeri civici 65, 72;

11^ sede farmaceutica: lato destro di Via Nicodemi fino alla stazione ferroviaria, segue la linea ferroviaria fino all'altezza di Via Aeronautica, Via Tiburtina fino all'incrocio con la via provinciale per Guidonia, provinciale per Guidonia fino alla località Pantane, segue i confini della Borgata Antonelli fino all'altezza di Via Bacci lato destro della Tiburtina (direzione Tivoli) fino all'incrocio di Via Nicodemi;

12^ sede farmaceutica: inizio località Crocetta, riva destra del fiume Aniene, pendici monti comunali e confini del comune;

13^ sede farmaceutica: dal ponte Lucano Vecchio, via della Rosolina lato destro verso via di Villa Adriana, Via Rocca Bruna, lato est e lato sud del villaggio Adriano compreso, strada Maremmana inferiore sui due lati fino al fontanile dell'Acqua Ferrara al Ponte Lucano Vecchio.

14^ sede farmaceutica: Via Empolitana da angolo Via del Lavoro, Via degli Acquedotti, Via dei Ruderer Romani, Strada Arci fino al confine con il comune di Castel Madama, Via Empolitana fino al confine con il comune di Castel Madama;

15^ sede farmaceutica: - **urbana** - località Villa Adriana: Via di Villa Adriana dall'incrocio di Via Elio Adriano, Via Giorgio Amendola, Via lago di Como, Via Lazio, Via Galli, Via Elio Adriano;

16^ sede farmaceutica: - **rurale** - località Campolimpido: Strada Collenocello, V.lo Collenocello, Via Pierluigi Gallotti, Via delle Gardenie, Via Giuseppe Radiciotti;

17^ sede farmaceutica: - **urbana** - località Tivoli terme Via Elsa Morante da incrocio Via Tiburtina fino ad incrocio Via Dante Alighieri, Via Dante Alighieri, Via Francesco Petrarca, Via Torquato Tasso, Via Ugo Foscolo, Via Cecco Angiolieri, Via V. Alfieri, Via Emilio Salgari.

COMUNE DI TOLFA

1^ sede farmaceutica: comprende tutto il territorio del Comune ad eccezione del territorio afferente la seconda sede farmaceutica;

2^ sede farmaceutica: - **rurale** - frazione di Santa severa Nord.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

1^ sede farmaceutica: da Viale Giuseppe Garibaldi, inizio Porticciolo Pescatori a valle della Strada Provinciale fino a Via della Rocca proseguendo per Via Monticello fino all'incrocio con Via C.A. Dalla Chiesa fin sotto alla Scuola Materna, tagliando per Via Della Macchia, scendendo fino all'incrocio di Via Mosca per continuare fino all'incrocio con Via Degli Asinelli per giungere su Via della Rena per ricollegarsi a Piazza Vittorio Emanuele III, includendo tutta la passeggiata del lungo lago fino a chiudersi nuovamente con il Porticciolo dei Pescatori;

2^ sede farmaceutica: parte rimanente dell'intero territorio comunale.

COMUNE DI VALMONTONE

1^ sede farmaceutica comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere La Valle, Centro Storico, Broglio, parte della Via Casilina e Via Palestrina;

2^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere Villaggio Rinascita; Via A. Gramsci, Colle Belvedere, tutta la vecchia e nuova zona 167 e la parte della Via Ariana che confluisce sulla Via Casilina;

3^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dal quartiere S. Anna e Cruci, con parte della Via casilina verso Colleferro, Via Genazzano, i Colli: Tocciarello, La Vecchia, Cannetacce, S. Stefano e S. Upica;

4^ sede farmaceutica: comprende la parte del capoluogo delimitata dai quartieri S. Giovanni e S. Giudico, Stazione Vecchia, Valle San Paolo, Colle Petrella, Colle Ciciliano, Colle Aprano, confinanti con la SS 66 Ariana;

5^ sede farmaceutica: Area ad Ovest del Comune, denominata località Stazione Vecchia che abbraccia vari colli circostanti (Colle S. Giudico, Colle Ciciliano, Colle Vallerano, Valle Per, Colle San Donato, Colle Petrella e Colle Vacoville).

COMUNE DI VELLETRI

1^ sede farmaceutica: Scalinata Santa Chiara, Vicolo Viola, Via E. Novelli, Via Antonelli, Piazza Trento e Trieste, perimetro ex convento Carmine per metri 175 circa sino ad incontrare l'incrocio di Via Ponente, Via F. Rose, Via Fontana della Rosa sino all'autoparco N.U. Fosso di Ponte Rosso sino al bivio di Via dei Laghi, da detto bivio a Viale Diaz, quindi incrociando Via dei Cappuccini attraverso i fabbricati Monaco fino a Via XXIV Maggio, poi incrocio strada statale Appia, strada statale Ariana, quindi sino all'incrocio Via M. Garibaldi, Viale Bruno Buozzi, Via De Veroni e infine tratto di Via del Corso sino alla scalinata di Santa Chiara;

2^ sede farmaceutica: Scalinata Santa Chiara, Vicolo Viola, Via E. Novelli, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cairoli, Vicolo Giorgi, Galleria Ginnetti, parco comunale, Km. 40 circa di Via Appia, Via Sant'Alba, Via Lata, incrocio ex distributore Shell, semaforo Via M. Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele fino alla scalinata Santa Chiara;

3^ sede farmaceutica: Via E. Novelli, Via Antonelli, Piazza Trento e Trieste, Via San Giovanni Vecchio sino all'incrocio con Via della Libertà (scuola media Cardinali) fino all'incrocio con Via Paolina, poi attraverso Via delle Fratte, Vicolo della Gatta attraversando Via del Comune e Via del Corso sino ad incrociare Vicolo Moscatelli, lungo Via del Corso a Via L. Novelli, Viale G. Nati, Viale Bruno Buozzi, Galleria Ginnetti, Piazza Cairoli, Vicolo Giorgi, Via del Corso fino a Via E. Novelli;

4^ sede farmaceutica: Vicolo della Gatta, Via delle Fratte, Via Paolina, Via dei Lauri, Vicolo San Francesco (ex Caserma Garibaldi), Via San Francesco, Via Albrizi, Via Murelle, Vicolo del Fico, Via Trinità, Via del Corso, Via Collicello, Via del Comune, Vicolo della Gatta;

5^ sede farmaceutica: Corso Vittorio Emanuele, incrocio vicolo Moscatelli a Via L. Novelli, Viale Bruno Buozzi, parco comunale, km. 40 Via Appia, stazione ferroviaria, Palazzo Cherubini in Via delle Mura, Piazza XX Settembre, Viale Regina Margherita, scalinata San Martino, Corso Vittorio Emanuele fino all'incrocio con vicolo Moscatelli;

6^ sede farmaceutica: Scalinata San Martino, Viale Regina Margherita, Piazza XX Settembre, Via delle Mura fino all'altezza dell'incrocio con Via del Corso (palazzo Cherubini), Via dei Bastioni, Villaggio INA Casa, lottizzazione Berardi sino ad

intercettare Via di Ponente all'incrocio Vicolo San Francesco (ex caserma Garibaldi), Via San Francesco, Via delle Murelle, Vicolo del Fico, Via Trinità, Via del Corso sino alla scalinata San Martino;

7^ sede farmaceutica: dall'incrocio tra l'Appia e Via Lata segue il fosso della Regina per circa 350 metri a monte, curva a destra e va diritta fino al perimetro a monte della recinzione cimiteriale, prosegue ancora diritta per circa 160 metri, poi scendendo interseca la Via Ariana a circa 230 metri dall'incrocio con la Via per Cori, scendendo incontra la Via per Cori a circa 370 metri dall'incrocio, torna indietro sulla Via di Cori, per circa 1000 metri, fino all'incrocio di Viale Aldo Moro, Viale Aldo Moro, prosecuzione Viale Aldo Moro fino all'incrocio con Via Ugo La Malfa, Piazzale G. Falcone, sede ex ferrovia, Via A. Mammuccari, Via Trocavia, Via del Ponte della Regina, incrocio con la strada statale Appia, Via Appia fino al km 40, Via Sant'Alba, incrocio Via Lata;

8^ sede farmaceutica: Viale Oberdan, Castel Ginnetti, Piazza Di Mario, Colle d'Oro, Pratolungo, Selva Nova, Colle Perino, Formaletti, Ulica, Acqua Vivola, Colle Carbonara, Le Corti, Malatesta, Capitancelli, Fossatello, Colle Pozzetto, Colle Piombo, Lupacchiotti, Colle Calcagno, Case Nuove, Chiusa, Colle Carciano, Sant'Antonio, Via Vecchia Napoli, Troncavia, Colle Ospedale, Bastioni, Colle Pazzo;

9^ sede farmaceutica, Via dei Laghi: Contrada Acqua Lucia (dispari), Via Acqua Lucia (dispari e pari), Via Appia Antica (dispari), Via Appia Nord (dispari e pari) tranne la porzione delimitata tra i chilometri da 37.500 a 37.700 (dispari e pari) fino allo stradello di collegamento con Via di Colle Caldara; Via Appia

Vecchia (dispari e pari), Via Aria Fina (pari e dispari), Via Cinelli (dispari e pari), Contrada Colle Caldara (dispari), Via Colle Caldara (dispari), Via Colle dei Marmi (dispari e pari), Via Colle Ionici (dispari e pari), Contrada Colle Ionici (pari), Via Colle Noce (pari e dispari), Via Colle Ottone Alto (dispari e pari), Via Colle Ottone Basso (dispari e pari), Via degli Oleandri (pari e dispari), Via dei Castagni (pari), Via dei Genzanesi (pari e dispari), Via dei Glicini (dispari e pari), Via dei Pini (dispari e pari), Via dei Pini Rioli (pari e dispari), Via della Cava (pari e dispari), Via della Faiola (dispari e pari), Via della Picara (dispari e pari), Via delle Fornaci (dispari e pari), Via delle Magnolie (pari), Via delle Mimose (dispari e pari), Via delle Querce (dispari e pari), Via Fontana Fiume (dispari) parte, Via Longarina (dispari e pari), Via Madonna degli Angeli (dispari e pari), Via Panoramica (dispari e pari), Via Pedica dell'Olmo (dispari e pari), Via Poggi D'Oro (dispari e pari), Via Poggio Mina (pari), Via Ponte Minello (dispari e pari), Via Redina Pennacchi (dispari e pari), Via Rioli (pari), Contrada Rioli (dispari), Via Rioli (dispari), Via Rioli di Mezzo (dispari e pari), Via S. Eurosia (dispari e pari), Via San Nicola (pari e dispari).

10^ sede farmaceutica, Via Cinque Archi: Vascucce, Mercatora, Fienili, Prato di Maggio, 5 Archi, Colli Zioni, San Pietro, Santa Maria dell'Orto, Ponte di Mele, Retarola, Colle Ottone Basso, Paganico, Rioli, Colle Stringa, Muracce, Campetto Macellari, Santirecchia, Gallinelli, San Tomao, Colle Scarano, La Parata, Colle Rosso, Capanna Murata, Sole e Luna, Colle San Francesco, Colle Santa Maria, Colle Salvia, Casale di Monaci, Le Mole, Spirito Santo, Colle Foto, Lazzaria, Giannettola, Colle San Clemente;

11^ sede farmaceutica, Via Acqua Palomba (dispari e pari), Contrada Acqua Palomba (dispari), Contrada Arcioni (pari e dispari) parte, Via Ariana (dispari e pari), Via Barberetti (dispari e pari), Via Catalini (dispari e pari), Via Ceppeta Inferiore (dispari e pari), Via Ceppeta Superiore (dispari e pari), Via Colle Fiorito (pari e dispari), Via Colle Pignatta (dispari e pari), Via Colle Pipino (dispari e pari), Via Colonnella (dispari e pari), Via Crocefissi (dispari), Via dei Castagnoli (dispari e pari), Via del Boschetto (dispari e pari), Via del Casello (pari e dispari), Via del Marrone (pari), Via della Caranella (dispari e pari) parte, Via della Neccia est (dispari e pari), Via della Neccia Ovest (dispari e pari), Via della Selciatela (dispari e pari), Via delle Corti (dispari), Via di Casale (pari e dispari), Via di Contrada Comune (dispari e pari), Via di Cori (dispari e pari), Via Fontana Marcaccio (pari), Via Monte Rosa (pari e dispari), Via Papazzano (dispari), Via Redina Ricci (pari), Via Sant'Andrea (dispari e pari), Via Sant'Angelo (dispari e pari), Via San Giacomo (pari).

12^ sede farmaceutica: Piazza Trento e Trieste, Via San Giovanni Vecchio sino all'incrocio con Via della Libertà, Via della Libertà, Via Paolina, Via dei Lauri, Vicolo San Francesco (ex caserma Garibaldi), Via di Ponente per mt. 400 circa, quindi direttrice su fosso Sant'Anatolia sino all'incrocio con Via F. delle Rose, autoparco N.U., Via F. Delle Rose fino allo svincolo con Via di Ponente, ex perimetro convento del Carmine, Piazza Trento e Trieste.

13^ sede farmaceutica: Via Acqua Palomba (dispari e pari) parte, Via Arcioni (dispari) parte, Via Colle Caldara (pari), porzione della S.S. Appia, tra i chilometri da 37.200 a 37.500 (pari e dispari), fino allo stradello di collegamento con Via di Colle Caldara; Contrada Colle Caldara (pari), Via Colle dell'Acero (dispari e pari), Via Colle Giorgi (dispari e pari), Via Colle Petrone (dispari), Via Colle San Giovanni (pari e dispari), Via Colle Vignato (dispari e pari), Via Crocetta Vivaro (dispari e pari), Via dei Corsi (pari), Via del Cigliolo (dispari e pari), Via del Curvone (dispari e pari), Via del Marrone (dispari), Via del Tiro a Segno (dispari e pari), Via della Mortella (pari e dispari), Via delle Fontanelle (dispari e pari), Via delle Noci (dispari e pari), Via di Contrada Comune (dispari), Via Fontana del Turano (dispari e pari), Via Fontana Fiume (dispari e pari) parte, Via Fonte del Peschio (pari e dispari), Via Formellonzi (dispari e pari), Via Monte Artemisio (pari), Via Monte Morione (dispari e pari), Via Morice (dispari e pari), Via Papa Giovanni XXIII (dispari e pari), Via Ponte Veloce (dispari e pari), Via Tevola (pari e dispari);

14^ sede: - **urbana** - Via Ariana parte, Via Acqua Palomba parte, Via Fontana del Turano, Via dei Castagnoli, Via di Contrada Comune parte, Via Fontana del Turano parte, Via del Marrone parte, Via dei Castagnoli, Via Colonnelle parte, Via Colle Pignatta, confine con il comune di Lariano;

15^ sede: - **urbana** - Via del Campo Sportivo, parte, Via Colle Palazzo, parte, Via del Fontanaccio, parte, Via Ulderico Mattoccia (ambo i lati), Via Martiri delle Fosse Ardeatine (ambo i lati), via delle Mura (ambo i lati), Via Guglielmo Marconi (ambo i lati), Circonvallazione di Levante a tornare a Via Eduardo de Filippo (tutta);

16^ sede: - **urbana** - Via Campoleone parte, Via dei Cinque Archi parte, Via Campoleone parte, Via Colle San Clemente parte.

COMUNE DI ZAGAROLO

1^ sede farmaceutica: delimitata a nord con Via Colle dell'Oro e Via Santa Maria in Fronte; a ovest con Via Valle del Formale parte, Corso Vittorio Emanuele, Strada Statale per Fiuggi, Via Colle Labirinto; a sud con il territorio del Comune di Palestrina; ad est con il territorio del Comune di Palestrina.

2^ sede farmaceutica: delimitata a nord con il Comune di Galliciano nel Lazio; a ovest con il tracciato dell'Autostrada A1 parte in adiacenza di Via Colle Cancellata Grande, Via Colle Scossite, Via Colle Persico di sotto ed il territorio del Comune di San Cesareo; a sud con il tracciato ferroviario Roma-Cassino parte, Via del Carnarolo parte, Via Colle Savelli parte, Via dei Cavoni; ad est con Via Colle Villa parte, Via Valle del Formale parte, Colle del Pero ed il territorio del Comune di Galliciano nel Lazio.

3^ sede farmaceutica: rimasta invariata e comunque delimitata a nord con il Comune di Roma, ad ovest con il territorio del Comune di Montecompatri e del Comune di Colonna; a sud con Via di Galliciano Colonna parte; ad est con il territorio del Comune di Galliciano nel Lazio parte, con il tracciato dell'autostrada A1 in adiacenza con Via Colle Mozzo.

4^ sede farmaceutica: a nord con Via Salita di Bizzocchi parte, Via del Carnarolo parte, Via Colle Villa parte, Via dei Cavoni parte; ad ovest Via Colle Prato Nuovo parte, tracciato ferroviario Roma-Cassino parte, a sud con il territorio del Comune di Palestrina; ad est con Via Colle Labirinto parte, Strada Statale per Fiuggi parte, Viale Gabinova parte, Via dei Gavoni parte.

5^ sede farmaceutica: - **urbana** - Via Santa Apollaria o strade viciniori.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 settembre 2021, n. 571

L.R. 4/2003 e s.m.i. - R.R. n. 20/2019. Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli", sita nel Comune di Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5, gestita dall'Azienda USL Roma 6 (P.IVA. 04737811002). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per ampliamento e rimodulazione dell'assetto assistenziale

OGGETTO: L.R. 4/2003 e s.m.i. – R.R. n. 20/2019. Struttura sanitaria denominata “Ospedale dei Castelli”, sita nel Comune di Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5, gestita dall’Azienda USL Roma 6 (P.IVA. 04737811002). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, per ampliamento e rimodulazione dell’assetto assistenziale

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell’Assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020 concernente “*Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto*” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*”;
- il DM 2 aprile 2015, n. 70, recante: “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.*”
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché

dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente *“Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”*;

PRESO ATTO, tra l'altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, concernente: *“Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”*;
- DGR n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: *“Preso d'atto e recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”*, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento;
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”* in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”*;
- parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al DCA n. 81/20 e alla DGR n. 406/20, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-0000072P;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 concernente *“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che declina, tra l'altro, le competenze attribuite alla Giunta regionale;*

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: *“Legge di stabilità regionale 2021”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;
- la legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11;

PREMESSO che:

- con DCA n. U00499 del 12/12/2018 l'amministrazione regionale ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed al riconoscimento dell'accredimento istituzionale in favore dell'"Ospedale dei Castelli", sito in Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5, gestito dall'Azienda USL Roma 6 (P.IVA. 04737811002), per complessivi 125 p.l. in regime di ricovero ordinario e 12 in regime di ricovero diurno per complessivi 137 posti letto;
- con DCA n. U00393 del 27/09/2019 in attuazione del DCA n. U00321 del 01/08/2019 sono stati rilasciati l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento istituzionale a seguito di ampliamento funzionale, per ulteriori 48 p.l. in regime di ricovero ordinario e 4 in regime di ricovero diurno e che in esito all'ampliamento richiesto, l'Ospedale dei Castelli sito nel Comune di Ariccia (RM), ha assunto la seguente configurazione complessiva:

Discipline ospedaliere	PL regime ordinario	PL regime diurno
Chirurgia Generale cod. 09	23	-
Day surgery multispecialistico cod. 98	-	8
Ortopedia e traumatologia cod. 36	19	-
Terapia Intensiva cod. 49	4	-
U.T.I.C. cod. 50	2	-
Ostetricia e ginecologia cod. 37	22	-
Neonatologia cod. 62	6	-
Pediatria cod. 39	10	-
Cardiologia cod. 08	20	-
Day Hospital multispecialistico cod. 02	-	6
Medicina generale cod. 26	37	-
Nefrologia cod. 29	3	-
Psichiatria cod. 40	16	2
Medicina d'urgenza cod. 51	11	-
TOTALE	173	16

VISTE:

- l'istanza presentata dall'Azienda USL Roma 6 (P.IVA. 04737811002) che gestisce la Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli", sita nel Comune di Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5 per l'ampliamento e rimodulazione dell'autorizzazione e dell'accredimento istituzionale, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 733744 del 27/08/2020 così come integrata dalla nota prot. 464208 del 25/05/2021;
- la nota prot. 474923 del 27/05/2021 con la quale l'Area Autorizzazione e Accredimento ha chiesto alla ASL di Frosinone di effettuare la verifica di cui all'art. 7 della L.R. 4/2004 e l'art. 10 del R.R. 20/2019 dei requisiti minimi autorizzativi e degli ulteriori requisiti di accreditamento presso la Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli";
- la nota prot. 39076 del 28/06/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 570722 del

01/07/2021 con la quale la ASL di Frosinone ha espresso il parere favorevole in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per l'ampliamento e rimodulazione della Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli";

CONSIDERATO che con Determinazione G07512 del 18/06/2021 è stato adottato il Documento Tecnico recante "*Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015*" dove a pag.204 è riportato per l'Ospedale dei Castelli il numero dei posti letto programmati per disciplina e regime di ricovero, oltre al ruolo dello stesso nella seguenti Reti: Emergenza, Emergenza Pediatrica, Ictus, Cardiologica, Trauma e Perinatale;

RITENUTO, pertanto, di concedere l'ampliamento e la rimodulazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale in coerenza a quanto stabilito dalla programmazione regionale con la Determinazione G07512 del 18/06/2021

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

di concedere l'ampliamento e la rimodulazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale in coerenza a quanto stabilito dalla programmazione regionale con la Determinazione G07512 del 18/06/2021. Per effetto del presente provvedimento la Struttura sanitaria denominata "Ospedale dei Castelli", sita nel Comune di Ariccia (RM), via Nettunense Km 11,5, assume la seguente configurazione in autorizzazione e accreditamento:

STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE E POST-ACUZIE per complessivi n. 274 posti letto (236 ordinari + 38 diurni) così distribuiti:

Attività ricovero in acuzie

Raggruppamento Medico n. 8 unità funzionali per complessivi n. 135 posti letto (105 ordinari + 30 diurni)

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
02	Day Hospital multispecialistico	-	16
08	Cardiologia	20	-
26	Medicina Generale	53	-
29	Nefrologia	3	-
39	Pediatria	10	-
40	Psichiatria	16	2
58	Gastroenterologia	3	-
64	Oncologia	-	12

Raggruppamento Chirurgico con n. 6 unità funzionali per complessivi n. 105 posti letto (97 ordinari + 8 diurni)

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	Chirurgia generale	30	-
14	Chirurgia Vascolare	8	-
36	Ortopedia e traumatologia	25	-
37	Ostetricia e Ginecologia	22	-
43	Urologia	12	-
98	Day Surgery multispecialistico	-	8

Raggruppamento Emergenza-Urgenza con n. 6 unità funzionali per complessivi n. 34 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
49	Terapia Intensiva	10	-
50	Unità Coronarica	7	-
51	Medicina d'urgenza	11	-
62	Neonatologia	6	-

Pronto soccorso Ospedaliero

DISCIPLINE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, IVI COMPRESSE QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO SOTTOSPECIFICATE:

Ambulatori:

- Anestesiologia e terapia del dolore;
- Cardiologia;
- Scienza dell'alimentazione e dietetica;
- Dermatologia;
- Medicina generale;
- Nefrologia;
- Neurologia;
- Oncologia;
- Ematologia;
- Chirurgia Generale;
- Gastroenterologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Reumatologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Pediatria;
- Urologia;
- Pneumologia;
- Allergologia;
- Endocrinologia;
- Oculistica;
- Otorinolaringoiatria;
- Psichiatria;

Attività di dialisi per 17 posti tecnici + 1 Hsbg;

SERVIZI DELLA STRUTTURA:

- Laboratorio generale con settori specializzati;
- Sale operatorie n.6
- Servizio Emodinamica
- Sala Elettrofisiologia
- Servizio di Diagnostica per immagini (compreso TAC, RMN 1,5T e 0,25T)
- Servizio di endoscopia digestiva;
- Servizio di frigoemoteca
- Gestione farmaci e Materiale sanitario;
- Servizio di anestesia e rianimazione (Terapia del dolore);
- Servizio di assistenza religiosa.

SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO:

- Cucina (esterno);
- Lavanderia (esterno);
- Sterilizzazione (esterno);
- Disinfezione (esterno);
- Riscontro autoptico (esterno)
- Mortuario.

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC:

- al Direttore Generale della ASL Roma 6, in qualità di Legale Rappresentante della ASL Roma 6, con sede legale nel Comune di Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi, 12, all'indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it;
- al Comune di Albano Laziale (RM) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it;
- alla ASL Frosinone, territorialmente competente per le verifiche, all'indirizzo: protocollo@pec.aslfrosinone.it.

L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura subentrante di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 settembre 2021, n. 572

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale denominato "Kinesiterapico Pomezia", gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Petrarca n. 35, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM).

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale denominato "Kinesiterapico Pomezia", gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Petrarca n. 35, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM).

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020
- il DCA n.81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l'uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTI:

- il DCA n. U00291 del 12/11/2012, recante: "*Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Kinesiterapico Pomezia s.r.l."* (P. IVA 01306031004), in persona del legale rapp.te p.t. Mark Osborne Young, con sede legale in Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM), per il presidio sanitario denominato "*Kinesiterapico Pomezia s.r.l.*", con sede operativa in Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM)";
- il DCA n. U00345 del 29/10/2014, recante: "*voltura della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo per il presidio sanitario denominato "Kinesiterapico Pomezia s.r.l."*, con sede operativa in Via Petrarca n. 35 - 00049 Pomezia (RM), dalla *Kinesiterapico Pomezia s.r.l.*, società incorporata, alla *Alliance Medical Diagnostic s.r.l.* (P. IVA 02846000616), società incorporante, con sede legale in Via G. Mameli n. 42/A – 28851 Lissone (MB), a seguito di fusione per incorporazione. Contestuale variazione Direttore Tecnico.", dove si

prende atto che il rappresentante legale è il sig. Nicholas James Burley, nato a Liverpool (GB) il 06/01/1968;

- il DCA n. U00210 del 07/06/2019, recante: “L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Alliance Medical Diagnostic s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02846000616). Presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia” sito in Pomezia, Via Petrarca n. 35 – C.A.P. 00071. Variazione del rappresentante legale.”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con il n. 716523 del 12/08/2020, con la quale il legale rappresentante della Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, ha chiesto il trasferimento del citato Presidio sanitario da Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e completa e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’autorizzazione al trasferimento di sede della struttura sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 817579 del 23/09/2019 con la quale l’Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli della Regione Lazio ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 6 di effettuare, ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 4/2003, la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi nonché la contestuale verifica degli ulteriori requisiti di accreditemento relativi al trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale gestito Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditemato con DCA n. U00291 del 12/11/2012, da Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

VISTA la nota prot. n. 347616 del 19/04/2021 con la quale il Direttore Generale della ASL RM 6 ha trasmesso il parere favorevole relativo alla verifica dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditemento per il trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale gestito Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditemato con DCA n. U00291 del 12/11/2012, da Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

RITENUTO, pertanto di:

autorizzare il trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale denominato “Kinesiterapico Pomezia”, gestito dalla Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditemato con DCA n. U00291 del 12/11/2012 e s.m.i., da Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare il trasferimento del Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale denominato “Kinesiterapico Pomezia”, gestito dalla Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, da Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM).

Il Legale Rappresentante della Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.” è la Sig.ra Beatrice Arlenghi nata a Bollate (MI) il 08/04/1964.

Il Direttore Sanitario è la Dott.ssa Giorgia Chiarottini, nato a Roma il 06/04/1982, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi

della provincia di Roma al n. 58895.

La Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Società Alliance Medical Diagnostic S.r.l., alla ASLRM 6, al Comune di Pomezia (RM) e all'Ordine Provinciale dei Medici di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali”.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.r. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 settembre 2021, n. 573

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Pontinia Vecchia Km 10, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM).

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società "Alliance Medical Diagnostic S.r.l." (P.IVA 02846000616), da Via Pontinia Vecchia Km 10, Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2, Pomezia (RM).

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*"
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTI:

- il DCA n. U00336 del 14/11/2012, concernente “*Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Po.Med. S.r.l.”, gestito dalla Po.Med. S.r.l. (P. IVA 00954581005), con sede in Via Pontina Vecchia Km 10 - 00040 Pomezia*”;
- il DCA n. U00281 del 12/09/2014, concernente “*Voltura, a seguito di fusione per incorporazione, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale definitivo rilasciati per il presidio sanitario denominato “Po.Med. S.r.l.”, con sede operativa in Via Pontina Vecchia Km 10 - 00040 Pomezia, dalla Po.Med. S.r.l., società incorporata, alla Alliance Medical Diagnostic s.r.l. (P. IVA 02846000616), società incorporante, con sede legale in Via G. Mameli n. 42/A – 28851 Lissone (MB)*”;
- il DCA n. U00321 del 06/09/2018, concernente: “*Alliance Medical Diagnostic s.r.l.*” (P. IVA 02846000616). *Presidio sanitario sito in Pomezia, via Pontina Vecchia Km 10. Autorizzazione*

all'esercizio per ampliamento funzionale.”, dove si prende atto che il rappresentante legale è il sig. Nicholas James Burley, nato a Liverpool (GB) il 06/01/1968;

- il DCA n. U00209 del 07/06/2019, concernente: “L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Alliance Medical Diagnostic s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02846000616). Presidio sanitario sito in Pomezia, via Pontina Vecchia Km 10 – C.A.P. 00071. Variazione del rappresentante legale.”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con il n. 716527 del 12/08/2020, con la quale il Legale Rappresentante della Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, ha chiesto il trasferimento del citato Presidio sanitario da Via Pontinia Vecchia Km 10 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e completa e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’autorizzazione al trasferimento di sede della struttura sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 817610 del 23/09/2019 con la quale l’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 6 di effettuare, ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 4/2003, la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi nonché la contestuale verifica degli ulteriori requisiti di accreditamento relativi al trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00336 del 14/11/2012 e successive modifiche e integrazioni, da Via Pontina Vecchia Km 10 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

VISTA la nota prot. n. 349658 del 19/04/2021 con la quale il Direttore Generale della ASL RM 6 ha trasmesso il parere favorevole relativo alla verifica dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento per il trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00336 del 14/11/2012 e successive modifiche e integrazioni, da Via Pontina Vecchia Km 10 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

RITENUTO, pertanto di autorizzare il trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, già autorizzato e accreditato con DCA n. U00336 del 14/11/2012 e successive modifiche e integrazioni, da Via Pontina Vecchia Km 10 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM);

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare il trasferimento del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.”, da Via Pontina Vecchia Km 10 – 00040 Pomezia (RM) a Via del Mare n. 2 – 00040 Pomezia (RM).

Null’altro è variato rispetto a quanto stabilito con DCA n. U00336 del 14/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il Legale Rappresentante della Società “Alliance Medical Diagnostic S.r.l.” è la Sig. Beatrice Arlenghi nata a Bollate (MI) il 08/04/1964.

Il Direttore Sanitario è il Dott. Danilo Gneo, nato a Roma il 18/01/1973, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ostetricia e Ginecologia, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Roma al n. 49240.

La Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Società Alliance Medical Diagnostic S.r.l., alla ASL RM6, al Comune di Pomezia (RM) e all'Ordine Provinciale dei Medici di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.r. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 settembre 2021, n. GR5017-1

Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a €..6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020. - Rettifica determinazione n. G04374 del 20/04/2021. Presa d'atto della rendicontazione adottata dai Comuni di Ardea, Formia, Gaeta, Minturno e Ventotene, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020.

OGGETTO: Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a €.6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020. – Rettifica determinazione n. G04374 del 20/04/2021. Presa d'atto della rendicontazione adottata dai Comuni di Ardea, Formia, Gaeta, Minturno e Ventotene, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA**

Su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139) alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.162 e all'Allegato “H” del Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;
- l'Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell'Area “Politiche di sviluppo economico del territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria analitica delle competenze dell'Area medesima;
- l'Atto di Organizzazione n. G09609 del 15/07/2021, di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, alla dott. Paolo Alfarone;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l'articolo 41:

- comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del territorio costiero laziale;
- comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con apposito capitolo di bilancio;
- comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base di una apposita convenzione;

DATO ATTO della convenzione, stipulata tra la Regione Lazio e l'allora Litorale S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A. e oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008 (Registro Cronologico n.10341 del 22/12/2008) con scadenza alla data del 31/12/2011 i cui termini risultano prorogati:

- con atto aggiuntivo Reg.Cron.n.15328 del 18/06/2012 fino alla data del 31/12/2014;
- con nota prot. 691179 del 12/12/2014 fino alla data del 31/12/2017;
- con nota prot. 635966 del 14/12/2017 fino alla data del 31/12/2020;
- con nota prot. 1154020 del 30/12/2020 fino alla data del 31/12/2023;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATA la D.G.R. 15 maggio 2020, n. 273, concernente "Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili" con la quale la Regione ha inteso:

- destinare, nell'ambito della disponibilità finanziaria del "Fondo Straordinario" per l'anno 2020, la somma di € 6.000.000,00 a titolo di contributo straordinario pro quota, a favore dei 20 Comuni del litorale laziale (con esclusione del Comune di Itri in quanto non ha arenili destinati alla libera fruizione), di Roma Capitale – limitatamente al X Municipio Ostia - e dei 2 Comuni isolani. Tale somma è stata stanziata su un capitolo di spesa corrente;
- dare attuazione alle disposizioni dettate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID.19 trasferendo le risorse straordinarie, sopra citate, immediatamente fruibili ai Comuni litoranei, al fine di consentire agli stessi di mettere in campo azioni volte ad assicurare la sicurezza, il monitoraggio degli arenili per la libera fruizione delle spiagge libere e dei siti di stazionamento dei flussi turistici delle isole pontine in vista dell'imminente stagione balneare 2020, in coerenza con l'obiettivo II, come da ultimo richiamato nella D.G.R. 27 dicembre 2019 n.1015 avente ad oggetto: criteri e direttive per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 comuni del litorale, del X Municipio di Roma Capitale - Ostia e dei due comuni isolani, per il completamento del "*Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale*". Articolo 41, della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007: "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale" - Triennio 2019/2021" (Avviso approvato con Determinazione n. G18751 del 30/12/2020);
- stabilire i parametri e i criteri di riparto, delle suddette risorse, in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014 "*Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio*" (in attuazione della l. r. n. 7/2014, istitutiva del citato fondo) ed in particolare:
 - ✓ 50% in rapporto alla popolazione residente nel Comune, in base alle rilevazioni I.S.T.A.T. alla data del 1° gennaio 2019;
 - ✓ 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G7896 del 21.06.18);
- confermare alla Società Lazio Innova S.p.A., in qualità di gestore del "*Fondo Straordinario*" in regime di convenzione con la Regione Lazio, le attività di erogazione del contributo straordinario;
- stabilire la data del 30 ottobre 2020 quale termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto rendicontare le spese sostenute per le attività svolte, secondo le indicazioni che sarebbero state successivamente indicate;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 la Società Lazio Innova S.p.A., in attuazione della D.G.R. 273/2020, ha comunicato formalmente a ciascun Comune del litorale laziale e ai due comuni isolani di Ponza e Ventotene l'erogazione e la relativa data di valuta del contributo straordinario assegnato;

VISTA la "*Nota esplicativa per la gestione delle spiagge libere a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19*" inviata ai Comuni con prot. n. 448698 del 22 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 654819 del 23 luglio 2020, con la quale venivano segnalati ai Comuni, a seguito di richieste di chiarimento pervenute, gli adempimenti per le procedure attuative riferite all'impiego dei fondi assegnati;

VISTA la nota prot. n. 863537 del 8 ottobre 2020 con la quale veniva trasmessa ai Comuni del litorale la scheda contenente le indicazioni necessarie alla corretta rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 273/2020, le modalità e il termine di trasmissione fissato al 30 ottobre 2020;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04374 del 20/04/2021 con cui, nel prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione comprensiva degli atti di approvazione adottati dai Comuni beneficiari, è stato stabilito in particolare che:

- i fondi assegnati e non utilizzati o comunque non rendicontati e, pertanto, da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 521.545,69;
- le spese non riconosciute in quanto non coerenti con le finalità di cui alla D.G.R. 273/2020 e pertanto da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 60.102,08;
- l'economia quantificata è pari a € 581.647,87 a valere sul "Fondo straordinario" istituito dall'art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dagli importi non rendicontati sommati alle spese rendicontate ma non riconosciute, come di seguito specificato:

• spese rendicontate non riconosciute	€ 60.102,18+
• importi non rendicontati/non spesi	<u>€ 521.545,69=</u>
• totale economie	€ 581.647,87
- la rimodulazione dell'importo complessivo rideterminato, destinato alle attività e agli interventi di cui alle finalità della DGR 273/2020, è pari a € 5.418.352,13, come di seguito riportato:

• stanziamento regionale erogato ai Comuni	€ 6.000.000,00-
• economie	<u>€ 581.647,87=</u>
• totale rideterminato e rendicontato	€ 5.418.352,13

PRESO ATTO che:

- il Comune di Ardea con Determinazione n.1001 del 30/06/2021, in considerazione delle spese sostenute e rendicontate pari a € 110.288,72, ha disposto la restituzione delle somme non utilizzate per un importo di € 137.636,94;
- il Comune di Formia con Determinazione n. 980 del 01/06/2021, in considerazione delle spese sostenute e rendicontate pari a € 185.770,49, ha disposto la restituzione delle somme non utilizzate per un importo di € 11.021,90;
- il Comune di Gaeta, con Determinazione n. 60 del 15/02/2021 successivamente integrata con Determinazione n.261 del 24/03/2021, ha approvato la rendicontazione delle spese sostenute per un importo rispettivamente di € 107.823,60 e di € 14.253,02, pertanto, le risorse complessive rendicontate di € 122.076,62 risultano esser pari alle risorse assegnate;
- il Comune di Minturno, in sostituzione della Determinazione n.321 del 26/10/2020, ha approvato, con Determinazione del Responsabile del Servizio n.389 del 10/12/2020, la rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 95.457,83 e, pertanto, la restituzione della somma di € 11.978,61;
- il Comune di Ventotene, in sostituzione della determinazione n. 38 del 30/10/2020, ha riapprovato con determina n. 18 del 10/08/2021 la rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo di € 99.258,89 e, pertanto, la restituzione della somma di € 741,11;

PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di trasparenza e anticorruzione etc.;

PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;

RITENUTO pertanto stabilire che:

- i fondi assegnati e non utilizzati o comunque non rendicontati e, pertanto, da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 396.248,89;
- le spese non riconosciute in quanto non coerenti con le finalità di cui alla D.G.R. 273/2020 e pertanto, da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 60.102,08;
- l'economia quantificata è pari a € 456.351,07 a valere sul "Fondo straordinario" istituito dall'art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dagli importi non rendicontati sommati alle spese rendicontate ma non riconosciute, come di seguito specificato:

• spese rendicontate non riconosciute	€ 60.102,18+
• importi non rendicontati/non spesi	€ <u>396.248,89</u> =
• totale economie	€ 456.351,07
- la rimodulazione dell'importo complessivo rideterminato, destinato alle attività e agli interventi di cui alle finalità della DGR 273/2020, è pari a € 5.543.648,93 come di seguito riportato:

• stanziamento regionale erogato ai Comuni	€ 6.000.000,00-
• economie	€ <u>456.351,07</u> =
• totale rideterminato e rendicontato	€ 5.543.648,93

CONSIDERATO, pertanto, che occorre rettificare la tabella approvata con la sopra menzionata Determinazione n.G04374/2021, riepilogativa degli importi erogati a ciascun Comune del litorale laziale, al X Municipio di Roma Capitale e ai due comuni delle isole ponziane, dell'importo totale delle spese da questi sostenute, dell'importo cofinanziato, dell'importo non rendicontato e di quello destinato ad attività non coerenti e quindi non riconosciute, i due ultimi da detrarre dalla quota assegnata come di seguito riportato:

COMUNE	REGIONE: IMPORTO EROGATO	RETTIFICA COMUNE: IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO COFINANZIATO DAL COMUNE	IMPORTO SPESE NON RICONOSCIUTE	RETTIFICA IMPORTO NON RENDICONTATO/ NON SPESO
MONTALTO DI CASTRO	304.562,05	304.562,05	0	27.161,90	0
TARQUINIA	327.791,93	359.856,76	32.064,83		0
CIVITAVECCHIA	265.461,69	259.395,88	0		6.073,81
SANTA MARINELLA	316.683,00	316.683,00	0		0
CERVETERI	162.189,42	161.188,52	0		1.000,90
LADISPOLI	241.905,45	199.783,08	0		42.122,37
FIUMICINO	457.885,35		39.175,88		0
X MUNICIPIO	765.161,77	1.034.297,23	269.135,46		0
POMEZIA	288.143,26	284.960,48	0		3.182,78
ARDEA	247.925,66	110.288,72	0		137.636,94
ANZIO	275.556,83	275.957,48	400,65		0
NETTUNO	194.241,41	137.842,48	0		56.398,93
LATINA	496.647,83	450.841,10	0	23.000,00	45.806,73
SABAUDIA	344.459,39	326.163,27	0		18.296,12
SAN FELICE CIRCEO	100.000,00	138.468,08	38.468,08		0
TERRACINA	230.503,61	168.700,94	0		61.802,66
FONDI	234.795,94	234.609,91	0		186,03
SPERLONGA	100.000,00	120.887,82	20.887,82		0
GAETA	122.076,62	122.076,62	0		0

FORMIA	196.792,39	185.770,49	0		11.021,90
MINTURNO	107.436,44	95.457,83	0		11.978,61
PONZA	119.779,97	119.779,97	0	9.940,28	0
VENTOTENE	100.000,00	99.258,89	0		741,11
TOTALE	6.000.000,01	5.506.830,60	400.132,72	60.102,18	396.248,89

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della rendicontazione rettificata, comprensivi degli atti di approvazione della stessa di seguito elencati, adottati dai seguenti Comuni beneficiari, redatti e trasmessi correttamente secondo le indicazioni fornite:

- Ardea Determinazione n.1001 del 30/06/2021;
- Formia Determinazione n.980 del 01/06/2021;
- Gaeta Determinazione n.60 del 15/02/2021 e n.261 del 24/03/2021;
- Minturno Determinazione n.389 del 10/12/2020;
- Ventotene Determinazione n.18 del 10/08/2021;

RITENUTO opportuno stabilire che il recupero delle somme non rendicontate o non riconosciute, pari a €.456.351,07 (maggiorate degli interessi legali), avverrà per il tramite della società Lazio Innova S.p.A. che potrà procedere al recupero attraverso l'istituto di compensazione oppure attraverso recupero coatto;

RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d'atto dell'ammontare delle spese sostenute dai Comuni beneficiari a fronte del contributo straordinario per la valorizzazione e fruibilità turistica del litorale laziale estate 2020 in emergenza sanitaria Covid-19;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTI:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”* e successive modifiche;
- la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente *“Legge di contabilità regionale”*;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 *“Regolamento regionale di contabilità”*;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente *“Legge di stabilità regionale 2021”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061 avente per oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”* come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: *“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;
- la Legge dell'11 agosto 2021, n. 13 *“Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”*;

Tutto quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla valorizzazione e fruibilità turistica del litorale laziale per la stagione balneare 2020 in emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020:

- ✓ di prendere atto della rendicontazione comprensiva degli atti di approvazione della stessa, redatti e trasmessi correttamente secondo le indicazioni fornite, ed adottati dai seguenti Comuni beneficiari:
 - ARDEA Determinazione n.1001 del 30/06/2021;
 - Formia Determinazione n.980 del 01/06/2021;
 - Gaeta Determinazione n. 60 del 15/02/2021 e n.261 del 24/03/2021;
 - Minturno Determinazione n.389 del 10/12/2020;
 - Ventotene Determinazione n. 18 del 10/08/2021;
- ✓ di stabilire che:
 - i fondi assegnati e non utilizzati o comunque non rendicontati e, pertanto, da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 456.351,07;
 - le spese non riconosciute in quanto non coerenti con le finalità di cui alla D.G.R. 273/2020 e, pertanto, da restituire alla Società Lazio Innova S.p.A. ammontano a € 60.102,08;
 - l'economia quantificata è pari a € 456.351,07 a valere sul "Fondo straordinario" istituito dall'art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dagli importi non rendicontati sommati alle spese rendicontate ma non riconosciute, come di seguito specificato:

• spese rendicontate non riconosciute	€ 60.102,18+
• importi non rendicontati/non spesi	€ <u>396.248,89=</u>
• totale economie	€ 456.351,07
 - la rimodulazione dell'importo complessivo rideterminato, destinato alle attività e agli interventi di cui alle finalità della DGR 273/2020, è pari a € 5.543.648,93, come di seguito riportato:

• stanziamento regionale erogato ai Comuni	€ 6.000.000,00-
• economie	€ <u>456.351,07=</u>
• totale rideterminato e rendicontato	€ 5.543.648,93
- ✓ di stabilire che il recupero delle somme non rendicontate o non riconosciute, pari a € 456.351,07, avverrà per il tramite della società Lazio Innova S.p.A. che potrà procedere attraverso l'istituto di compensazione oppure attraverso recupero coatto;
- ✓ di rettificare la tabella approvata con la sopra menzionata Determinazione n.G04374/2021, riepilogativa degli importi erogati a ciascun Comune del litorale laziale, al X Municipio di Roma Capitale e ai due comuni delle isole ponziane, dell'importo totale delle spese da questi sostenute, dell'importo cofinanziato, dell'importo non rendicontato e di quello destinato ad attività non coerenti e quindi non riconosciute, i due ultimi da detrarre dalla quota assegnata come di seguito riportato:

COMUNE	REGIONE: IMPORTO EROGATO	RETTIFICA COMUNE: IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO COFINANZIATO DAL COMUNE	IMPORTO SPESE NON RICONOSCIUTE	RETTIFICA IMPORTO NON RENDICONTATO/ NON SPESO
MONTALTO DI CASTRO	304.562,05	304.562,05	0	27.161,90	0
TARQUINIA	327.791,93	359.856,76	32.064,83		0
CIVITAVECCHIA	265.461,69	259.395,88	0		6.073,81
SANTA MARINELLA	316.683,00	316.683,00	0		0
CERVETERI	162.189,42	161.188,52	0		1.000,90
LADISPOLI	241.905,45	199.783,08	0		42.122,37
FIUMICINO	457.885,35		39.175,88		0

X MUNICIPIO	765.161,77	1.034.297,23	269.135,46		0
POMEZIA	288.143,26	284.960,48	0		3.182,78
ARDEA	247.925,66	110.288,72	0		137.636,94
ANZIO	275.556,83	275.957,48	400,65		0
NETTUNO	194.241,41	137.842,48	0		56.398,93
LATINA	496.647,83	450.841,10	0	23.000,00	45.806,73
SABAUDIA	344.459,39	326.163,27	0		18.296,12
SAN FELICE CIRCEO	100.000,00	138.468,08	38.468,08		0
TERRACINA	230.503,61	168.700,94	0		61.802,66
FONDI	234.795,94	234.609,91	0		186,03
SPERLONGA	100.000,00	120.887,82	20.887,82		0
GAETA	122.076,62	122.076,62	0		0
FORMIA	196.792,39	185.770,49	0		11.021,90
MINTURNO	107.436,44	95.457,83	0		11.978,61
PONZA	119.779,97	119.779,97	0	9.940,28	0
VENTOTENE	100.000,00	99.258,89	0		741,11
TOTALE	6.000.000,00	5.506.830,60	400.132,72	60.102,18	396.248,89

✓ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

✓ di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell'avvenuta pubblicazione ne sarà data comunicazione ai Comuni interessati e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli atti conseguenti di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci

Regione Lazio

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 settembre 2021, n. GR5017-2

Comune di Ardea (RM) - Ammissione a finanziamento del progetto denominato "Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea " CUP D79J21005430002, ai sensi della D.G.R. del 23.04.21 n. 213 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

OGGETTO: Comune di Ardea (RM) - Ammissione a finanziamento del progetto denominato “Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea” CUP D79J21005430002, ai sensi della D.G.R. del 23.04.21 n. 213 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA**

Su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139) alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.162 e all'Allegato “H” del Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;
- l'Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell'Area “Politiche di sviluppo economico del territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria analitica delle competenze dell'Area medesima;
- l'Atto di Organizzazione n. G09609 del 15/07/2021, di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, alla dott. Paolo Alfarone;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l'art. 44 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione;

CONSIDERATO che l'art.44 al comma 1 prevede la predisposizione di un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione, denominato “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC), da sottoporre all'approvazione del CIPE;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art.

241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di Sviluppo e Coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;

VISTO l'Accordo relativo alla "*Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020*" sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, con il quale si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse dei programmi operativi regionali FESR ed FSE e della quota di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita alla Regione Lazio, allo scopo di consentire il finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza da COVID 19;

VISTA la delibera CIPE n.38 del 28 luglio 2020 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale*", contenente la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 alla Regione Lazio per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto "*Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera CIPE n.38/2020*";

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del *Piano Sviluppo e Coesione* della Regione Lazio, di cui all'art.44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sopra richiamato, e a fronte del protrarsi delle misure di contenimento del COVID 19 si rende necessario procedere con urgenza all'avvio delle attività da finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008*" ed in particolare l'articolo 41:

- comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del territorio costiero laziale;
- comma 2) che istituisce il "*Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale*" con apposito capitolo di bilancio;
- comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base di una apposita convenzione;

TENUTO CONTO che il "*Fondo straordinario*" di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa 45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al

completamento del “*Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale*”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli Obiettivi del Piano stesso;

RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “*Plastic Free Beach*”), attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);

PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;

VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “*Preso d’atto degli atti di rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020.*” come rettificata con Determinazione n. GR5017-000001 del 07/09/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “*Stagione Balneare 2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020*”;

CONSIDERATO, inoltre, che con la D.G.R. sopra citata:

- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21 Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “*Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19*”, che fa parte integrante e sostanziale di detta deliberazione;
- sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:

1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “*Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021*”,

2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B “*Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021*” per la richiesta del saldo stesso;

- sono state affidate a Lazio innova S.p.A., sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria” relativa alla fase di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;

- sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

TENUTO CONTO che con la nota prot. 368065 del 23/04/2021 sono state comunicate, ai Comuni del Litorale Laziale, le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;

VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del Litorale Laziale, la pubblicazione della D.G.R. n.213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/04/2021;

CONSIDERATO che la DGR n.213/2021 stabilisce che entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL della medesima i Comuni devono presentare istanza di ammissione a contributo e, pertanto, entro il 14 maggio 2021;

VISTA l’istanza prot. n.36395/2021 del 19.06.2021 (protocollo regionale n.549962 del 23.06.2021), con la quale il Comune di Ardea (RM) ha chiesto il riconoscimento del contributo “*Interventi spiagge Covid Free 2021*” - finanziato con le risorse Fondo per lo Sviluppo e Coesione - delibera CIPE n. 38/2020- di cui alla D.R.G. n. 213 del 23 aprile 2021 pari ad euro 126.699,73 per il progetto denominato “*Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea*” e, pertanto, presentata oltre il termine indicato dalla DGR n.213/2021;

CONSIDERATO altresì che l’istanza di cui sopra è pervenuta alla Regione Lazio successivamente il termine previsto dalla D.G.R. n.213 del 23 aprile, ma che il permanere dello stato di emergenza di cui al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 dovuto alla pandemia da Covid-19 consente di mantenere inalterate le motivazioni originali per la soddisfazione dei bisogni collettivi in maniera diretta e immediata, tese ad una maggiore sicurezza e fruibilità delle spiagge libere del litorale laziale in emergenza sanitaria Covid-19 per la stagione balneare 2021;

VISTA la documentazione trasmessa, a perfezionamento della domanda presentata, dal Comune di Ardea con nota prot. prot. 48324/2021 del 26.08.2021 (protocollo regionale con il n. 0697724 del 03.09.2021) a seguito della richiesta di integrazione prot. n. GR5017-000026 del 23.08.2021;

TENUTO CONTO che con detta istanza il Comune di Ardea (RM) ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Deliberazione n.88 del 11/06/2021 contenente l’approvazione della scheda progetto, l’individuazione del R.U.P., l’autorizzazione del Rappresentante Legale alla sottoscrizione dell’atto di impegno, l’approvazione del progetto con il relativo quadro economico;
2. Istanza sottoscritta dal legale rappresentante e dal RUP di richiesta di contributo;
3. Scheda progetto (indicativa del CUP);
4. Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal RUP;
5. Scheda CUP (Codice Unico di Progetto);
6. Documenti di riconoscimento del Sindaco e del RUP;

CONSIDERATO che con la “scheda progetto”, di cui sopra, il Comune di Ardea (RM) ha presentato la proposta progettuale denominata “*Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea*” CUP D79J21005430002 che individua i seguenti interventi:

- 1) Acquisto di beni
- 2) Servizio di controllo mare e spiagge tramite convenzione tra Comune di Ardea – Comune di Pomezia con la capitaneria di porto di Torvaianica (Rm);

con riportato:

- ✓ il relativo Quadro Economico;
- ✓ le relative tempistiche di realizzazione dell'intervento;
- ✓ le relative modalità di attuazione;

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Ardea (RM), ha trasmesso comunque in nei tempi utili l'istanza di finanziamento completa di tutta la documentazione indicata nelle Linee Guida approvate con D.R.G. n. 213 del 23 aprile 2021;
- le finalità del progetto succitato sono strettamente connesse all'esigenza prioritaria del contenimento epidemiologico nell'attuale situazione emergenziale e trovano piena attinenza con gli interventi di cui all'Obiettivo 2, come da ultimo Avviso Pubblico per il completamento del "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale", approvato con determinazione n. G18751 del 30/12/2019, di cui alla D.G.R. n.1015 del 27/12/2019, per il triennio 2019-2021;
- le risorse stanziare per il Comune di Ardea (RM), ai sensi della succitata D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, sono pari ad euro 126.699,73;

RITENUTO opportuno ammettere a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Ardea (RM), denominato "*Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea*" CUP D79J21005430002 per una spesa complessiva pari ad euro 126.699,73, di cui il contributo regionale è pari ad euro 126.699,73 ai sensi della D.G.R. del 23.04.21 n. 213 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - "Interventi spiagge Covid Free 2021" come da "scheda progetto" allegata all'istanza trasmessa dal Comune con prot. n.36395/2021 del 19.06.2021 (protocollo regionale n.549962 del 23.06.2021), successivamente integrata con nota prot. 48324/2021 del 26.08.2021 (protocollo regionale con il n. 0697724 del 03.09.2021), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Determinazione Regionale G06837 del 7 giugno 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare, in attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, euro 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A. per l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene;

CONSIDERATO che l'erogazione del contributo all'Ente attuatore avverrà, come già indiato sopra, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021 in particolare:

1. l'anticipo pari al 40% del contributo a seguito del presente provvedimento;
2. il saldo pari al 60% del contributo a seguito dell'invio della documentazione e dell'adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B "Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021" per la richiesta del saldo stesso;

TENUTO CONTO che il Comune di Ardea (RM), dovrà provvedere alla restituzione, alla società Lazio Innova S.p.A., delle somme non spese e quindi non rendicontate, come indicato nella Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 succitata e successivamente rettificata dalla Determina n. GR5017-000001 del 07/09/2021 relative agli interventi emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020 finanziati con risorse stanziare ed erogate sensi della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020;

PRESO ATTO che i Comuni dovranno attenersi rigorosamente alle procedure indicate nell'allegato B "Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021" della D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021 ed in particolare, a seguito del presente provvedimento di ammissione a finanziamento, gli stessi:

- entro 10 giorni dall'ultimazione delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi, dovranno inviare la relativa documentazione alla struttura regionale competente;

- entro il 30 settembre 2021 dovranno rendicontare e trasmettere tutta la documentazione relativa alla struttura regionale competente;
- in caso di revoca del finanziamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale, le somme ricevute e maggiorate degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, relative a spese non rendicontate o ritenute inammissibili, dovranno essere restituite;
- dovranno rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità";
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente "Legge di stabilità regionale 2021";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1060 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese";
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021 n. 20 avente per oggetto: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;

Tutto quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati;

- di ammettere a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Ardea (RM), denominato "*Interventi di messa in sicurezza del litorale di Ardea*" CUP D79J21005430002 che individua i seguenti interventi:
 - 1) Acquisto di beni;
 - 2) Servizio di controllo mare e spiagge tramite convenzione tra Comune di Ardea – Comune di Pomezia con la capitaneria di porto di Torvaianica (Rm);per una spesa complessiva pari ad euro 126.699,73 , di cui il contributo regionale è pari ad euro 126.699,73 ai sensi della D.G.R. del 23.04.21 n. 213 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - "Interventi spiagge Covid Free 2021" come da "scheda progetto" allegata all'istanza trasmessa dal Comune con prot. n.36395/2021 del 19.06.2021 (protocollo regionale n.549962 del 23.06.2021), successivamente integrata con nota prot. 48324/2021 del 26.08.2021 (protocollo regionale con il n. 0697724 del 03.09.2021) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l'erogazione, al Comune di Ardea (RM), dell'anticipo pari al 40% del contributo totale concesso con il presente provvedimento, solo a seguito della restituzione, da parte del Comune stesso, alla società Lazio Innova S.p.A. delle somme non spese e quindi non rendicontate, come indicato nella Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374, successivamente rettificata dalla Determinazione n. GR5017-000001 del 07/09/2021 relative agli interventi emergenza sanitaria Covid-19. Estate 2020 (finanziati con risorse stanziare ed erogate sensi della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020);
- di confermare che i Comuni dovranno attenersi rigorosamente alle procedure indicate nell'allegato B "*Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021*" della D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021 ed in particolare, a seguito del presente provvedimento di ammissione a finanziamento, gli stessi:
 - entro 10 giorni dall'ultimazione delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi, dovranno inviare la relativa documentazione alla struttura regionale competente;
 - entro il 30 settembre 2021 dovranno rendicontare e trasmettere tutta la documentazione relativa alla struttura regionale competente;
 - in caso di revoca del finanziamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale, le somme ricevute e maggiorate degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, relative a spese non rendicontate o ritenute inammissibili, dovranno essere restituite;
 - dovranno rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione; l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale.

Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci

Enti Locali

Province

Provincia di Latina

Avviso 23 luglio 2021, n. 28244

Domanda di Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale, per la realizzazione di un attraversamento subalveo del "Canale Allacciante Acque Alte Valle di Terracina" e rimozione di un attraversamento subalveo esistente (metanodotto Benevento-Cisterna DN500) , nel Comune di Terracina (LT).

Prot .28244 del 23/07/2021

PROVINCIA DI LATINA – Settore Ecologia e tutela del Territorio

OGGETTO: L.R. 53/98 –R.R. 10/2014 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 – Pubblicazione ai sensi dell’art 9 c. 1 del Regolamento Regionale n. 10/2014 e s.m.i. - Avviso istanza per: Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici - Fasc 2974/2021

Richiedente: Sig. Brengola Pasquale legale rappresentante della SNAM RETE GAS S.P.A.

Il Dirigente rende noto che il Sig. Brengola Pasquale in qualità di Legale Rappresentante della SNAM RETE GAS S.P.A., ha presentato istanza pervenuta agli atti della Provincia di Latina con prot. .n. 14810 del 16.04.2021, per l’acquisizione della Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, per l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale, per la realizzazione di un attraversamento subalveo del “Canale Allacciante Acque Alte Valle di Terracina” e rimozione di un attraversamento in subalveo esistente (metanodotto Benevento-Cisterna DN500) , nel Comune di Terracina (LT).

Si avvertono i soggetti interessati che ulteriori domande in concorrenza con quella in oggetto per la concessione del medesimo bene demaniale o parte di esso, nonché le osservazioni o le opposizioni al rilascio della concessione richiesta, devono pervenire alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e tutela del territorio, Via Costa n.1 – 04100 Latina, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L..

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue:

Amministrazione competente: Provincia di Latina;

Oggetto del procedimento: Richiesta Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, per l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale, per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del “Canale Allacciante Acque Alte Valle di Terracina” e rimozione di un attraversamento subalveo esistente (metanodotto Benevento-Cisterna DN500), nel Comune di Terracina (LT).

Responsabile del procedimento: geom. Angela Calisi

Luogo di presa visione degli atti: Provincia di Latina - Settore Ecologia e tutela del territorio, Via Don Minzoni n.9, Latina.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Nardone

Enti Locali
Comuni
ROMA CAPITALE

Determinazione Dirigenziale 11 agosto 2021, n. 1408

Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali su sede propria del Municipio Roma VIII "Mercato del Parco"- "Grottaperfetta" e "Ostiense" - Anno 2021 -



Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/1408/2021 del 11/08/2021

NUMERO PROTOCOLLO CM/72317/2021 del 11/08/2021

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali su sede propria del Municipio Roma VIII "Mercato del Parco"- "Grottaperfetta" e "Ostiense"- Anno 2021-

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Dr.ssa Raffaella Necci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ALESSANDRO BELLINZONI



PREMESSO CHE

PREMESSO CHE

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.29 del 28 marzo 2018 e con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.108 del 10 settembre 2020 , è stata demandata ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni e relative autorizzazioni per i posteggi dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e plateatici attrezzati);

ai sensi dell'art.11 della predetta Deliberazione Consiliare le concessioni di posteggio sono assegnate a seguito di Avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio secondo quanto previsto dall'art.45 della legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019

CONSIDERATO CHE

il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con Determinazione Dirigenziale rep QH/1112/2018 del 16/10/2018, ha approvato gli schemi di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati

che nei mercati rionali su sede propria del Municipio VIII vi sono alcuni posteggi attualmente liberi da concessionari;

- Che ai sensi dell'art. 45 della L.R. 22/2019 i comuni provvedono alla relativa assegnazione, previa indizione di apposite procedure di selezione;
- Secondo l'art. 11 del Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale, le concessioni sono rilasciate dai Municipi competenti per territorio a seguito di avviso pubblico;
- Che l'art. 23 del richiamato Regolamento dispone una presenza di attività nel settore alimentare non inferiore ad almeno il 60% del totale delle attività mercatali;

che dunque, il Municipio Roma VIII ha provveduto, per ciascun mercato ricadente nel territorio di propria competenza, all'individuazione dei posteggi effettivamente liberi e disponibili come di seguito indicati:

-Mercato del PARCO	BOX -POST. 19	MQ 20,00
-Grottaperfetta Roma 70	BOX-POST. 6	MQ 25,00
-Grottaperfetta Roma 70	BOX-POST. 8	MQ 25,00
-Grottaperfetta Roma 70	BOX-POST 43	MQ 25,00
-Ostiense "Via Corinto"	BOX-POST. 8	MQ 13,90
-Ostiense "Via Corinto"	BOX-POST. 9	MQ 13,90
-Ostiense "Via Corinto"	BOX-POST. 26	MQ 13,90
-Ostiense "via Corinto"	BANCO 3	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO 5	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO 7	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO 8	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO 27	MQ 11,30



-Ostiense "via Corinto"	BANCO	29	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO	30	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO	37	MQ 11,30
-Ostiense "Via Corinto"	BANCO	38	MQ 11,30
-Ostiense "via Corinto"	BANCO	45	MQ 11,30

CONSIDERATO CHE

Occorre pertanto procedere all'assegnazione dei predetti posteggi da destinare all'esercizio di attività commerciali, artigianali e/o di servizi come meglio specificato nel presente titolo e nell'allegato Avviso pubblico

Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; il Dlgs. 114/98; la legge regionale n. 22/2019; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03; il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00; lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Direttiva emanata dall'Assessore alle Attività Produttive con nota prot.CM 65789 del 20-07-2021 in cui si dispone che un posteggio libero all'interno del mercato di Grottaperfetta venga destinato al settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari e produttori agricoli) e 10 banchi liberi per il mercato "Ostiense" di via Corinto, siano destinati ad attività nel settore alimentare (attività di vendita di merce alimentare/produttori agricoli);

Nel box del Mercato "Del Parco" potranno essere avviate attività del settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari e produttori agricoli);

Nei box del Mercato di Grottaperfetta "Roma70" potranno essere avviate le seguenti attività: 1 box attività settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari e produttori agricoli); n. 2 box attività settore non alimentare;

Nei box del Mercato "Ostiense" di via Corinto potranno essere avviate le seguenti attività: N. 1 box attività settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari e produttori agricoli); n.2 box potranno essere avviate attività settore non alimentare;

Nei banchi del Mercato "Ostiense" di via Corinto potranno essere avviate attività settore alimentare (attività di vendita di merce alimentare/produttori agricoli)

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e l'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d'interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento P.O. Raffaella Necci, in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 co 2 e 7 del DPR 62/2013



DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa

di approvare:

1. l'Avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali del Municipio Roma VIII "Mercato del Parco", "Grottaperfetta" e "Ostiense"

2. il relativo modello di domanda e allegati

Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di procedere:

alla pubblicazione di tale Avviso e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso l'Albo Pretorio e sul sito web del Municipio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

**IL DIRETTORE
ALESSANDRO BELLINZONI**



Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Modello_di_domanda__bando_mercati_rionali.doc
CM20210065789-142797775.pdf
ALLEGATO_A_.pdf
1508050_ALLEGATO_B_som.pdf
doc02086620210809100023.pdf
avviso_pubblico_mercati_rionali.pdf

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI RIONALI DEL MUNICIPIO ROMA VIII "MERCATO DEL PARCO", "GROTTAPERFETTA" E "OSTIENSE"

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Avviso Pubblico disciplina l'assegnazione in concessione di posteggi all'interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati sotto indicati, al fine di avviarvi attività commerciali, artigianali o di servizi, come meglio specificato di seguito:

MERCATO	TIPOLOGIA POSTEGGIO	POSTEGGIO N°	SUPERFICIE mq
Mercato del Parco	box	19	20,00
Grottaperfetta "Roma 70"	box	6	25,00
Grottaperfetta "Roma 70"	box	8	25,00
Grottaperfetta "Roma 70"	box	43	25,00
Ostiense "Via Corinto"	box	8	13,90
Ostiense "Via Corinto"	box	9	13,90
Ostiense "Via Corinto"	box	26	13,90
Ostiense "Via Corinto"	Banco	3	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	5	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	7	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	8	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	27	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	29	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	30	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	37	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	38	11,30
Ostiense "Via Corinto"	Banco	45	11,30

Ciascun soggetto giuridico potrà essere titolare o possessore di un numero massimo di posteggi secondo quanto previsto dall'art. 15 della Deliberazione A.C. n.108/ 2020

Nel box del Mercato "Del Parco" potranno essere avviate attività del settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari produttori agricoli);

Nei box del Mercato di Grottaperfetta "Roma70" potranno essere avviate le seguenti attività: 1 box attività settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari produttori agricoli); n. 2 box attività settore non alimentare;

Nei box del Mercato "Ostiense" di via Corinto potranno essere avviate le seguenti attività: N. 1 box attività settore alimentare (comprendente attività di vendita di merce alimentare, attività artigianali alimentari e produttori agricoli); n.2 box potranno essere avviate attività settore non alimentare;

Nei banchi del Mercato "Ostiense" di via Corinto potranno essere avviate attività settore alimentare (attività di vendita di merce alimentare/produttori agricoli)

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite (art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.) purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
2. Tali soggetti non devono ricadere nelle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
3. I soggetti partecipanti alla selezione non devono avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni ai sensi dell'art. 11-bis lettera b, della Deliberazione A.C. n.108/2020;
4. I soggetti partecipanti alla selezione dovranno dichiarare la regolarità dell'impresa ai fini previdenziali e contributivi.

I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda al presente Avviso pubblico.

la dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 c.1 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. dovrà essere resa dalla persona fisica e dall'eventuale preposto; in caso di società dal legale rappresentante, da tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dall'eventuale preposto;

La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 c.6 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. dovrà essere resa dalla persona fisica o preposto; in caso di società dal legale rappresentante o preposto.

3 - CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI RIONALI COPERTI E PLATEATICI ATTREZZATI

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei criteri e relativi punteggi (per un punteggio totale massimo pari a 100) di seguito elencati:

1. Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche, relativa nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione. **Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 3; Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 5; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 20 anni: punti 7; Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 10;**
2. Anziata nel posteggio **fino a 5 anni: punti 10; Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 15; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 20 anni: punti 20; Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 30;**
3. Soggetti diversamente abili purché iscritti nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (L. 68/99) **punti 5**
4. Soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i; **punti 5**
5. Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni; **punti 7**
6. Soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili' **punti 5**
7. Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio; **punti 3**
8. Imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0; **punti 5**
9. Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico /scarico merci individuate nei dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati; **punti 5**
10. Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi; **punti 5**
11. Soggetti aventi persone a carico; **un punto per ogni persona a carico per un massimo di 5**
12. Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale; **punti 1**

A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi già concessi. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dalla data di invio della PEC (eventualmente tenendo conto anche dell'ora).

I relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei relativi titoli rilasciati.

4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - La domanda per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà essere inviata al Municipio Roma VIII, pena l'esclusione dalla selezione, dal richiedente o da un intermediario munito di procura tramite:

-PEC (PostaElettronicaCertificata) al seguente indirizzo: protocollo.mun08@pec.comune.roma.it

Per concorrere per più posteggi gli interessati dovranno presentare separate istanze (per ciascun posteggio).

2 - La domanda, dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e completa di una marca da bollo (di € 16,00)

3. -A pena di esclusione, l'oggetto della PEC deve indicare la dicitura" Avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali del Parco, di Grottaferfetta e Ostiense" ed il mittente.

4 - Le domande possono essere presentate **a partire dal giorno dell'avvenuta pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio e fino al 45^ giorno successivo**

5 - Non saranno accettate domande presentate con altre modalità di trasmissione

6 - Le domande pervenute prima o oltre i termini indicati non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro

5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo), il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000: generalità complete, indirizzo e codice fiscale del richiedente; qualora si tratti di società, del legale rappresentante;

denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva e in caso di società di persone i dati anagrafici di tutti i soci;

recapito telefonico o indirizzo e-mail e PEC cui inviare eventuali comunicazioni (resta onere dell'operatore comunicare eventuali variazioni);

se già iscritto al registro delle imprese della CCIAA indicare la sede, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese — REA e la Partita IVA;

di appartenere alla categoria di produttore agricolo e/o imprenditore agricolo, così come definito dal D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i",

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011

- la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa;
- di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni
- di essere Soggetto diversamente abile iscritto nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)
- di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, uno o più criteri di priorità così come elencati nel precedente punto 3:
- di essere già titolare di altra autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica (indicare Comune, numero e data del rilascio, tipologia di posteggio e settore merceologico);
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018;

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

- Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale:
- la spedizione delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - la mancata sottoscrizione della domanda;
 - la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;

7- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Con successivo provvedimento del Municipio Roma VIII verrà nominata una Commissione che stilerà una graduatoria per ciascun mercato secondo i criteri di cui al precedente punto 3.

La Commissione sarà composta da 3 membri appartenenti all'Amministrazione Capitolina. La Commissione si riunirà in seduta pubblica, in data da individuare con successiva comunicazione da pubblicarsi sul sito del Municipio Roma VIII, presso la sede del Municipio RM VIII sita in via B.Croce 50.

A tale seduta possono partecipare tutti i concorrenti, senza necessità di ulteriore avviso.

Nel corso della seduta pubblica si provvederà, esclusivamente, ad espletare le seguenti operazioni: verifica della presenza della dicitura nell'oggetto della pec, come disposto dal presente avviso; verifica dei termini di presentazione delle domande; apertura delle pec per la sola verifica della presenza degli allegati (domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e del documento di riconoscimento in corso di validità e ulteriori allegati)

8 - GRADUATORIA

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Municipio Roma VIII; la pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come notifica della stessa;

Le graduatorie degli assegnatari di posteggio rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della Deliberazione A.C. n. 108/2020

La relativa concessione di posteggio verranno rilasciate secondo l'ordine della graduatoria pubblicata;

I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, secondo la propria posizione, per la scelta del posteggio che sarà assegnato previa accettazione sottoscritta dall'operatore risultato assegnatario, fino a concorrenza delle disponibilità per ciascuna tipologia merceologica ammessa. Il soggetto assegnatario verrà considerato rinunciatario, in assenza di un giustificato motivo comunicato all'Amministrazione, nei casi di seguito indicati:

1. mancata presentazione per la scelta del posteggio;
2. mancato ritiro del titolo concessorio;
3. mancata attivazione nei termini previsti.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, ed in tutti i casi di cui al punto precedente, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

I posteggi verranno assegnati nello stato manutentivo e di fatto in cui si trovano e potranno essere visionati, prima dell'accettazione, da tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria

L'Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione del posteggio per esigenze di pubblico interesse, senza che dalla mancata assegnazione derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte degli interessati.

9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione per il posteggio assegnato è fissata in anni 9 a decorrere dalla data del rilascio della medesima.

10 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il rilascio delle concessioni per i posteggi all'interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati di cui al presente avviso è subordinato al rilascio di idonea garanzia di tutela, quale il versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari al canone annuale, per i danni eventualmente arrecati dal posteggio, con diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione capitolina per eventuali pendenze e crediti. In alternativa, tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge (art. 11-bis lettera a, della Deliberazione A.C. n. 108/2020).

11 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS n 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018

1- I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

2 - i dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3 - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Roma Capitale

Responsabile del trattamento: Direttore del Municipio Roma VIII

12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

Allegati:

-Modello di domanda

-Allegato A

-Allegato B SOM



ROMA CAPITALE

Municipio Roma VIII
Sportello Unico Attività Produttive

Bollo
€ 16.00

MODELLO DI DOMANDA

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE – MUNICIPIO VIII

Via B. Croce 50 – 00142 R O M A

Il sottoscritto
 nat... a(Prov.) il;
 residente in (Prov.)
 Via/P.za.....(CAP)
 di nazionalità;
 Cod. Fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ;
 P.iva
 numero REA e data di iscrizione al Registro delle Imprese

 PEC.....
 telefono/cell.....
 e.mail.....

COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI SOCIETA'

quale legale rappresentante della

con sede legale in..... (Prov.) Via / Piazza

P.Iva | | | | | | | | | | | | | | | | | | ;

numero REA e data di iscrizione al Registro delle imprese

altri soci:

Nome e cognome CF

Nome e cognome CF

Nome e cognome CF

Nome e cognome CF

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI RIONALI DEL MUN RMVIII "MERCATO DEL PARCO", "GROTTAPERFETTA" E "OSTIENSE"

A tal fine, a norma, degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), **consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)**



ROMA CAPITALE

Municipio Roma VIII
Sportello Unico Attività Produttive

DICHIARA

di essere in possesso dei **requisiti morali** previsti dall'art. 71 c.1 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società la dichiarazione dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 utilizzando l'ALLEGATO "A"

(solo nel caso di attività commerciali alimentari) di essere in possesso dei **requisiti professionali** per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 c.6 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. La dichiarazione dovrà essere resa, utilizzando l'ALLEGATO B – SOM, dalla persona fisica o preposto; in caso di società dal legale rappresentante o preposto

di rivestire la qualifica di produttore agricolo e/o imprenditori agricolo così come definito ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.,

la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa;

di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni

di essere Soggetto diversamente abile iscritto nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)

di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti criteri di priorità (**rif. punto 3 dell'avviso**):

.....
.....
.....

di essere già titolare di altra autorizzazione per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di..... numero e data del rilascio..... tipologia di posteggio..... Mercato..... settore merceologico.....;

Roma, lì

.....
(firma del richiedente)

Ai sensi del D.lgs 196/03 s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 manifesta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale

.....
(firma del richiedente)

Allegare copia del documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; ___

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; _____

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. N. _____ del _____ rilasciato da _____

d) possesso dell'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. (Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 61559 del 31 maggio 2010). N. _____ del _____ rilasciato da _____

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

c) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D.773/31)

Art. 11: "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per*
- 2) delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- 3) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione."

Art. 92: "Oltre a quanto preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro le moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti"

Data

FIRMA

Enti Pubblici

Istituti

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA**

Avviso

**CONCORSO PUBBLICO PER VARIE QUALIFICHE PER NUMERO 2 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO.**



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
*M. ALEANDRI***

**Via Appia Nuova 1411- 00178 Roma
P.IVA:00887091007 - C.F.: 00422420588**

*CONCORSO PUBBLICO PER VARIE QUALIFICHE PER NUMERO 2 POSTI A
TEMPO INDETERMINATO.*

Scadenza presentazione domande:

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 287/2021, è indetto un Concorso pubblico per:

- N. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Geometra);
- N. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Perito Chimico);

Il personale assunto a seguito della presente procedura concorsuale, sarà utilizzabile in tutte le Sedi dell'Ente ubicate nelle Regioni Lazio e Toscana.

REQUISITI GENERALI

Ai sensi del DPR n. 220/2001 possono partecipare alla selezione coloro che posseggano i seguenti requisiti generali:

- a. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b. Idoneità fisica all'impiego senza alcuna prescrizione limitativa per lo svolgimento della funzione richiesta dal posto messo a concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, e dichiarare nella domanda, i seguenti requisiti:

- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;
- Essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI

Ai sensi del DPR n. 220/2001, possono partecipare alla selezione coloro che posseggano i seguenti requisiti specifici:

1) Per Assistente Tecnico - Cat. C - Geometra:

- Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di Geometra;

2) Per l'Assistente Tecnico - Cat. C - Perito Chimico:

- Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di:
 - perito chimico
 - oppure
 - perito industriale a indirizzo chimico
 - oppure
 - Diploma professionale di tecnico delle industrie chimiche
 - oppure
 - Diploma di tecnico chimico biologico
 - oppure
 - Diploma di tecnico di laboratorio chimico biologico.
- I requisiti sopra elencati sono tassativi.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le domande che riportino l'esatta indicazione dei requisiti specifici che si intendono produrre.

È onere dei candidati fornire gli estremi del provvedimento avente forza di legge che sancisca l'eventuale equipollenza dei titoli di studio allegati.

I requisiti generali e specifici prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione, pena l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce non deve essere autenticata.

I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti, secondo la normativa vigente, ai corrispondenti titoli italiani.

PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è facoltà dell'Amministrazione di effettuare una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sulle stesse materie oggetto della successiva prova selettiva.

Alla preselezione sono ammessi i candidati che, a seguito di accertamento, non risultino esclusi per i motivi di cui ai successivi articoli.

In caso di effettuazione della prova preselettiva, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento vengono comunicati ai candidati con pubblicazione sul sito internet www.izslt.it almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

La mancata partecipazione all'eventuale prova preselettiva equivale a rinuncia alla selezione.

Nell'ipotesi di espletamento della prova preselettiva sono ammessi alla prova selettiva i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno i 2/3 delle domande poste.

Il punteggio conseguito nell'eventuale prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

L'esito dell'eventuale prova preselettiva è pubblicato sul sito internet www.izslt.it e comunicato ai candidati esclusi.

MATERIE D'ESAME

- 1) Le prove concorsuali saranno articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Nella prova pratica sarà anche valutata la capacità del candidato di utilizzare i più comuni programmi informatici. Nella prova orale sarà valutata anche la capacità del candidato di tradurre ed interpretare un testo scientifico in lingua inglese.

Le prove verteranno sugli argomenti di seguito elencati:

Per Assistente Tecnico - Cat. C - Geometra:

- Articolazioni delle strutture nosocomiali con particolare attenzione alle relazioni funzionali dei laboratori;
- Il RUP quale figura centrale nell'ambito dello sviluppo dei procedimenti dei LL.PP.;
- La tenuta degli atti della direzione dei lavori, con particolare attenzione alla produzione della contabilità dei lavori con sistemi informatici;
- La Legge 109/94 e successive modificazioni ed il DPR 554/99;
- Prova pratica di disegno assistito CAD;
- Progettazione esecutiva di LL.PP. con particolare attenzione al computo metrico estimativo;
- Le manutenzioni ordinarie delle opere civili ed impiantistiche quale elemento di garanzia della continuità del lavoro istituzionale, forme di esecuzione.
- Normativa, organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Conoscenza elementare della lingua inglese;
- Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici.

Per l'Assistente Tecnico - Cat. C - Perito Chimico:

- Elementi di chimica generale inorganica ed organica;
- Tecniche analitiche strumentali applicate all'analisi di contaminanti ambientali e residui indesiderati;
- Principali strumentazioni di laboratorio;
- Metodiche e tematiche utilizzate per gli esami chimici e tossicologici su matrici biologiche ed alimentari;
- Normativa, organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Conoscenza elementare della lingua inglese;
- Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici.

PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza, devono far pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie, autocertificazione in carta semplice, attestante il possesso dei titoli di riserva e di precedenza di cui tener conto a parità di merito, dalla quale risulti che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, come dichiarato nella domanda.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità dei benefici in oggetto. A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del DPR n. 487/1994.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, redatta utilizzando l'apposito schema allegato ed indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana M. Aleandri, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. Il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. In caso contrario, debbono essere indicate le condanne anche se vi sia stata l'amnistia, il condono, l'indulto, la grazia o il perdono giudiziale;
5. Il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'Istituto scolastico di conseguimento;
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. I servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. Di non essere stato destituito o dispensato da altra pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9. Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione completo di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico;
 10. Di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al posto messo a concorso;
 11. Livello di conoscenza della lingua inglese parlato e scritto;
 12. Le conoscenze informatiche, specificando il livello teorico e pratico relativo alla utilizzazione dei programmi;
 13. Di autorizzare l'Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per fini inerenti l'espletamento della procedura concorsuale;
 14. I titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali riserve, precedenza e preferenze;
- I candidati che intendano avvalersi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano necessario, gli ausili indispensabili all'espletamento della prova prevista, in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite:

- **Posta elettronica certificata (P.E.C.)** personale del candidato all'indirizzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.): selezione.personale.izslt@legalmail.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente concorso sulla Gazzetta Ufficiale.

Ovvero

- **consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Istituto**, nelle giornate dal lunedì al venerdì nell'orario ricompreso fra le ore 8,30 e le ore 12,30, **entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione** dell'avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è al primo giorno successivo non festivo.

Sulla busta che contiene la domanda di partecipazione o nell'oggetto della P.E.C. deve essere indicata la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER: N.1 Posto a tempo indeterminato per la qualifica di.....(indicare la qualifica per la quale si intende concorrere)”.

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

- Certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto;
- Certificati comprovanti i servizi prestati presso Enti o Aziende pubbliche o private;

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ovvero autocertificata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di autocertificazione (si veda il fac-simile della domanda) i candidati, nel loro interesse, dovranno porre particolare attenzione a riportare tutti gli elementi presenti sugli attestati originali che possano essere indispensabili o, comunque, utili anche ai fini valutativi. A tal fine si consiglia ai candidati che intendano avvalersi dell'autocertificazione di allegare fotocopia dei titoli posseduti, dichiarati conformi agli originali.

Le Commissioni d'esame non terranno conto delle autocertificazioni insufficienti, parziali o che comunque non ne consentano la valutazione.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le altre certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia fotostatica del documento d'identità firmato dal candidato.

La documentazione presentata in lingua straniera diversa dall'inglese, deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, riportante la traduzione in lingua inglese o italiana.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, di norma per i seguenti motivi:

- mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
- mancanza anche di una sola delle dichiarazioni previste per la compilazione della domanda;

- spedizione della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
- mancanza della firma in calce alla domanda.

GRADUATORIA

La convocazione alle prove d'esame verrà effettuata almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle stesse tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.izslt.it (sezione "Amministrazione e Albo pretorio - avvisi di concorso").

Ogni successiva comunicazione relativa alla procedura selettiva verrà assolta attraverso pubblicazione il sito internet istituzionale (sezione "Amministrazione – Selezioni e Concorsi").

La presentazione della domanda di partecipazione equivale alla piena ed incondizionata accettazione di questa modalità di comunicazione.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, formulerà la graduatoria di merito espressa in centesimi.

La valutazione dei titoli presentati nonché l'attribuzione dei punteggi relativi alla prova d'esame per un totale di 100 punti, verrà effettuata, secondo i criteri di cui al DPR n. 220/2001 con la seguente ripartizione:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 30 punti per la prova scritta;
- c) 20 punti per la prova pratica;
- d) 20 punti per la prova orale;

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli è così ripartito:

- a) 20 punti per i titoli di carriera;
- b) 3 punti titoli accademici e di studio;
- c) 2 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) 5 punti per il curriculum formativo e professionale

Relativamente al punteggio da attribuire al curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari

che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per i criteri di valutazione delle singole categorie relative ai titoli si richiama la normativa concorsuale attualmente vigente.

La valutazione minima che i candidati dovranno raggiungere sarà:

- nella prova scritta: 21/30;
- nelle prove pratiche ed orali: 14/20.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle singole prove d'esame.

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI INCARICATI

Il trattamento economico sarà commisurato, tenuto conto della qualifica di inquadramento, al relativo CCNL di categoria vigente.

I candidati incaricati dovranno produrre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, a pena di decadenza, i seguenti documenti anche mediante autocertificazione, ad eccezione dell'idoneità fisica, ai sensi della vigente normativa:

1. Certificato generale del Casellario Giudiziale;
2. Certificato di nascita;
3. Certificato di residenza;
4. Certificato di cittadinanza italiana;
5. Certificato di godimento dei diritti politici;
6. Certificato di idoneità fisica all'impiego.

NORME FINALI

I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali con un documento di identità valido.

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del DPR 445/2000.

Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o mediante dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente bando avviso, dandone comunicazione agli interessati.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà i vincitori del concorso ad una delle sedi dell'Ente.

La rinuncia alla presa in servizio presso la sede di assegnazione comporterà la decadenza dalla graduatoria.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della Legge n.125/1991, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Non si darà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai candidati né a certificazioni di idoneità.

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile della Direzione Gestione Risorse Umane di questo Istituto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Affari legali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma – personale@pec.izslt.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Ugo Della Marta)

FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore Generale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Lazio e della Toscana- M.Aleandri
Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma

Il/La sottoscritto/a _____

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al “CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO PER (indicare qualifica interessata)
.....”

Allo scopo rilascia la presente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi dell'Art. 46 - lettere a), b), c), d), f), i), l), m), n), z), aa), bb) del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

residente a _____ in _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.
445/2000

DICHIARA

- 1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di uno degli
stati membri dell'Unione Europea, o equiparato dalla legge ai cittadini italiani);
- 2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di _____ ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
- 3) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in
caso contrario indicare le condanne riportate anche in presenza di amnistia, indulto,
condono, grazia o perdono giudiziale);

- 4) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito presso _____ con la votazione di _____;
- 5) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
- 6) Di aver/non aver prestato servizio come dipendente presso le seguenti pubbliche amministrazioni: _____ nei seguenti periodi _____ con la seguente qualifica _____ (Indicare le cause di risoluzione di ogni rapporto);
- 7) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da altra pubblica Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) Di scegliere la presente lingua straniera: _____ livello scritto _____ livello parlato _____;
- 9) Di avere le seguenti conoscenze informatiche:
_____ livello teorico _____ livello pratico _____;
_____ livello teorico _____ livello pratico _____;
_____ livello teorico _____ livello pratico _____;
- 10) Gli eventuali titoli di precedenza e preferenza o di appartenenza alle categorie dei disabili;
- 11) Di possedere l' idoneità fisica all'impiego in relazione al posto messo a concorso;
- 12) Di autorizzare l'Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale;
- 13) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione in merito al concorso ed eventuale recapito telefonico;

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA:

1. _____ 4. _____
2. _____ 5. _____
3. _____ 6. _____
_____, Li _____

Privati

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Costruzione ed esercizio di elettrodotto a media tensione 20 kV in cavo interrato denominato DIAMETRALE LOBO LINEA TOLL TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI OSPEDALE E CORI VALLE nel Comune di Cori (LT).

E-DISTRIBUZIONE SPA
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA LAZIO SICILIA – SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE
SEDE DI LATINA

OGGETTO: costruzione ed esercizio di elettrodotto a media tensione 20 kV in cavo interrato denominato DIAMETRALE LOBO LINEA TOLL TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI OSPEDALE E CORI VALLE nel Comune di Cori (LT).

La soc. e-distribuzione spa, Infrastrutture e Reti Italia, Area Lazio Sicilia, Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, sede di 04100 Latina, Via Piattella, 23/25, visto il comma 6 dell'art. 3 della Legge Regionale del 10 Maggio 1990 n. 42, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV

RENDE NOTO

di aver presentato alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio, con sede in 04100 Latina, Via A. Costa, 1, in data 04/08/2021 domanda tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 42/90, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotto a media tensione 20 kV e relative opere accessorie di cui all'elenco in calce mediante Conferenza dei Servizi. Le opere si svolgeranno nel territorio del Comune di Cori (LT).

Con la stessa domanda è stata richiesta inoltre l'autorizzazione all'immediato inizio dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 8 della predetta L.R. Successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, copia della domanda e dell'elaborato di progetto delle opere saranno depositati presso la Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio, con sede in 04100 Latina, Via A. Costa 1, e presso la Segreteria del Comune interessato per il periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della predetta L.R., le osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. riportando la dicitura: REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO A MEDIA TENSIONE 20 kV IN CAVO INTERRATO DENOMINATO LOBO LINEA TOLL TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI DENOMINATE OSPEDALE E CORI VALLE.

IDENTIFICATIVO ITER N° 2334184 – COMUNE DI CORI (LT).

Francesco Micheli
Un Procuratore

Privati

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Realizzazione dell'elettrodotto MT 20 kV interrato per richiusura tra cabina n. 635092 MAZZATOSTA e P.T.P. n. 457119 CASALE BISCETTI nel Comune di Vitorchiano in Località Mazzatosta - provincia di Viterbo. Identificativo ITER 2359240

e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale – Sede Roma.

Oggetto: Legge Regionale 42 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Realizzazione nuova linea MT 20 kV interrata per richiusura tra cabina n. 635092 MAZZATOSTA e P.T.P. n. 457119 CASALE BISCEZZI - lavoro e-distribuzione S.p.A. ricadente nel Comune di Vitorchiano in Località Mazzatosta - provincia di Viterbo. – riferimento pratica e-distribuzione: Ardesia Iter n. 2359240.

e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale – con sede in Roma, Via della Bufalotta n. 255, cap 00139, CF. e P.I. 05779711000, ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico N. 1775 del 11.12.33 sulle acque ed impianti elettrici, dell'art.3 della L.R. 10.05.1990 N. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Delibera della Giunta R. L. n. 4312 del 4.08.98 punto 2, mediante la quale sono state trasferite alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di nuovi elettrodotti fino a 150 KV, rende noto che, con domanda inoltrata in data 26.08.2021 prot. n. 0709680 alla Provincia di Viterbo, Unità di Progetto Tutela del Territorio, Servizio Bonifiche, AIA, Energia e Tutela Aria, Via Saffi n. 49, cap 01100 Viterbo, ha chiesto l'Autorizzazione Unica per la alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto MT 20 kV in oggetto.

A norma dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342 e dell'art. 8 della Legge Regione Lazio 10 maggio 1990 n. 1990 n. 42 come modificato dal D.P.R. 327 del 2001, l'impianto sarà dichiarato di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili.

Copia della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati presso la Provincia di Viterbo, Unità di Progetto Tutela del Territorio, Servizio Bonifiche, AIA, Energia e Tutela Aria, Viterbo, e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso gli Uffici del Comune interessato per quindici giorni consecutivi e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico succitato e dell'art. 4 della Legge della Regione Lazio 10 maggio 1990 n. 42 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire ed esercire la detta linea dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, al predetto Unità di Progetto Tutela del Territorio, Servizio Bonifiche, AIA, Energia e Tutela Aria, Via Saffi n. 49, cap. 01100 Viterbo della Provincia di Viterbo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Capo Unità Francesco MICHELI